



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica

Decreto 9/2021

Il Procuratore della Repubblica,

visto il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante “*Disposizioni in materia di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. D), della legge 25 luglio 2005, n. 105*”;

vista la delibera approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta plenaria del 17 novembre 2017, recante “*Circolare in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero*” e la modifica alla medesima apportata con deliberazione del 16 dicembre 2020;

dando atto di aver richiesto, con nota del 22 marzo 2021, il parere della Commissione Flussi del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello;

dando atto altresì di aver parimenti richiesto, con nota del 22 marzo 2021, il parere del Comitato Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello;

all’esito delle riunioni del Comitato consultivo del 20 gennaio 2021, del 25 gennaio 2021 e del 17 marzo 2021, delle riunioni dei Magistrati delle singole sezioni svoltesi a far tempo dal 19 gennaio 2021 e dell’assemblea generale dei Magistrati dell’Ufficio tenutasi il 7 e il 9 aprile 2021, nonché delle riunioni coi Procuratori Aggiunti tenute a far tempo dal 17 dicembre 2020;

all’esito delle opportune interlocuzioni con il Presidente del Tribunale, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e con la Camera Penale di Napoli;

all’esito della procedura di cui all’art. 8 della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sull’organizzazione degli Uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020;

dando atto delle osservazioni proposte con contestuale, allegato provvedimento;

sentito il Dirigente amministrativo, per gli aspetti d’interesse dell’organizzazione dei servizi amministrativi;

dispone che siano adottati i seguenti

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO

§ 1

Le ragioni e i principi della revisione del progetto organizzativo

1.1 La necessità di un aggiornamento dell'impianto organizzativo della Procura direttamente conseguente alla modifica della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 novembre 2017 sull'Organizzazione degli Uffici di Procura intervenuta con circolare consiliare del 16 dicembre 2020, la quale, come evidenziato nella sua stessa relazione introduttiva, si pone in ideale continuità rispetto alle risoluzioni del 2007 e del 2008 con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, delineava gli spazi di intervento a sé riservati in materia di organizzazione degli Uffici di Procura ed i principi fondamentali cui essa deve ispirarsi, di talché resta inalterata l'opzione culturale a fondamento degli interventi effettuati nel tempo dal C.S.M., come tali complessivamente enunciati nella modificata circolare del 16 novembre 2017.

La gran parte delle modifiche intervenute corrisponde alle scelte poste a fondamento già del precedente Programma Organizzativo (o.d.s. 86/2018) di questo Ufficio, che aveva, infatti, già fatto propri, in particolare, i principi di trasparenza, partecipazione e responsabilità dei processi decisionali posti a base sia dell'assegnazione degli affari ai Magistrati dell'Ufficio che dell'affidamento degli incarichi, di coordinamento ed amministrativi, nell'ottica della piena valorizzazione del ruolo istituzionale e della dignità professionale di tutte le componenti degli uffici del pubblico ministero, che, per vero, in larga misura il nostro Ufficio da tempo già riconosce quali tratti fondanti la propria organizzazione, così come aveva già da tempo avviato preventive interlocuzioni con l'Avvocatura per la condivisione di soluzioni relative a questioni organizzative o comunque a problematiche che ne coinvolgono il ruolo professionale.

La necessità di dover apportare al vigente Programma Organizzativo taluni adeguamenti all'intervenuta modifica della normativa consiliare, comunque necessari, fornisce l'occasione per procedere anche ad una sua più ampia rivisitazione, specie in ragione dei profondi cambiamenti intervenuti, con le riforme in materia di intercettazioni e di gestione digitale del fascicolo processuale, destinate, al di là della fase emergenziale della pandemia coincidente con la loro introduzione a costituire imprescindibili riferimenti nella ricerca di soluzioni organizzative idonee a sostenere la capacità dell'Ufficio di assicurare la credibilità dell'intervento giudiziario, rifuggendo da isolamenti cognitivi, aporie e contraddizioni incomprensibili ai cittadini.

Tale ricerca richiede, per un verso, la partecipazione ad una cultura del processo non schiacciata sull'esclusiva prospettiva dell'esercizio dell'azione penale, ma aperta all'idea di "condivisione organizzativa" che il Consiglio superiore ha indicato come chiave metodologica fondamentale per affrontare la complessità delle relazioni e delle interdipendenze che determinano la cifra complessiva della qualità della risposta giudiziaria (cfr. le "*Linee guida sui criteri di priorità e di gestione dei flussi degli affari*" di cui alla risposta a quesito dell'11 maggio 2016) e, per un altro, la disponibilità a rinnovare quotidianamente la legittimazione delle sue prerogative processuali attraverso la scrupolosa osservanza delle procedure e delle garanzie necessarie all'affermazione del diritto.

Operare nell'una e nell'altra direzione equivale ad introdurre nella costituzione materiale della Procura - e non solo nei documenti che ne illustrano i criteri di organizzazione e di funzionamento - le condizioni che rendono quei valori effettivi.

Il presente progetto di nuova organizzazione dell'Ufficio fa naturalmente suoi quei significativi passi del processo di revisione dei suoi criteri di articolazione strutturale e funzionale, già realizzati con il precedente Programma Organizzativo, attraverso il rinnovamento degli assetti della Direzione distrettuale antimafia, l'istituzione del Servizio Cooperazione Internazionale, del Servizio di definizione degli affari semplici e dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica ed infine con l'adozione di nuovi criteri di disciplina della mobilità interna e di applicazione del principio di specializzazione ai reati emergenti nell'ambito di procedimenti già instaurati, ma anche le sue parziali revisioni nel tempo introdotte in corrispondenza di importanti

modifiche normative, quali, ad esempio, quelle in tema di avocazione dei procedimenti e di intercettazione delle comunicazioni, e delle più significative evoluzioni del quadro di riferimenti offerto dagli indirizzi della giurisprudenza di legittimità incidenti sull'organizzazione e l'attività del pubblico ministero.

Nell'ultimo triennio, l'Ufficio ha poi costantemente coltivato una cultura della giurisdizione che miri all'effettività dei canoni di correttezza e uniformità dell'esercizio dell'azione penale, introducendo modifiche organizzative che potessero rendere più professionale l'apporto del pubblico ministero nelle varie fasi del suo operato - dalla investigazione alla esecuzione - ma anche intessendo costanti rapporti di interlocuzione sia con la Dirigenza del Tribunale (come prescritto anche dalla circolare del 16 dicembre 2020) sia con l'Avvocatura, nella consapevolezza che il processo è il luogo di incontro tra più attori e che la credibilità del sistema giustizia non può essere né compito né appannaggio di una sola componente.

Al riguardo, si richiamano anche le considerazioni offerte al Presidente del Tribunale con l'allegata nota del 15 marzo 2021 in ordine agli elementi di valutazione relativi al Documento Organizzativo Generale della proposta tabellare per il triennio 2020-2021.

1.2 Nel procedere alla rivisitazione degli assetti organizzativi della Procura si intende preliminarmente ribadire la scelta di proseguire lungo la strada della più ampia valorizzazione dell'esigenza generale di semplificazione e trasparenza delle regole organizzative, requisiti indispensabili per la costituzione di una struttura organizzativa chiara, semplice, aliena dai rischi di involuzione burocratica, capace invece di liberare risorse, di sostenere il lavoro dei Magistrati che ne fanno parte, di valorizzarne l'autonomia delle valutazioni ed insieme di inserirne l'apporto professionale in una cornice unitaria di conoscenze e di competenze. Il tutto al fine di ottenere un piano organizzativo in grado di definire con chiarezza, in corrispondenza alle prescrizioni normative primarie e secondarie, la cornice fondamentale dell'azione dell'Ufficio, affidando a specifici provvedimenti la disciplina di dettaglio delle aree problematiche l'attraversamento delle quali non rileva a quei medesimi fini.

Né le soluzioni individuate esauriscono l'impegno dell'Ufficio, giacché, coerentemente allo spirito che, nell'ultimo triennio, ne ha già caratterizzato la gestione degli assetti organizzativi, le linee progettuali prescelte necessitano, comunque, di rimanere aperte ad una continua azione di revisione ed innovazione, per meglio adeguarsi ai continui mutamenti del quadro normativo e dello stato delle risorse e per mantenere costantemente viva la complessiva riflessione: a) sulle prospettive di azione della Procura, attraverso un'analisi sincera e profonda dei temi decisivi per definire la stessa identità culturale del nostro Ufficio, nel rapporto con gli organi di polizia giudiziaria, con le tecnologie, con le altre istituzioni giudiziarie e, in definitiva, con le stesse comunità che vivono, lavorano e spesso soffrono nel territorio nel quale esso opera; b), sul ruolo del pubblico ministero, sui canoni generali di esercizio delle sue prerogative processuali e sulla sua ineliminabile funzione di garanzia dei diritti individuali.

È evidente, ad esempio, la complessità dei problemi che concorrono a definire l'assetto reale del rapporto fra polizia giudiziaria e pubblico ministero ed il rischio di un pratico svuotamento della funzione di direzione delle indagini che la legge attribuisce a quest'ultimo, per presidiare immediatamente l'effettività del principio di legalità processuale nella fase delle investigazioni.

Per fronteggiarlo, occorre disporre di una cultura delle investigazioni moderna e sofisticata, che serbi tutti i semi delle tradizionali virtù passive della giurisdizione: la coltivazione paziente del dubbio, la prudenza dei giudizi, la consapevolezza del valore relativo della verità processuale, il riserbo, la lontananza da valutazioni etico-morali estranee alle finalità della giurisdizione penale, la disponibilità a riconoscere le ragioni degli altri.

In definitiva, come è stato detto, la capacità di suscitare al massimo grado la fiducia degli altri. Persino quella dell'imputato.

1.3 Di tale cultura delle investigazioni e del processo il Procuratore della Repubblica è garante, spettandogli il dovere di assicurare la correttezza, l'uniformità e la puntualità dell'esercizio

dell'azione penale, nonché l'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato e il rispetto delle norme del giusto processo, fra le quali quelle tese a dare effettività, anche nella fase delle indagini, alla garanzia di ragionevole durata del procedimento.

Ed è, quest'ultimo, un tema cruciale per gli equilibri futuri del sistema che esige, come dimostra la nuova disciplina della durata delle indagini preliminari e dei poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d'appello, una rinnovata consapevolezza della necessità di costruire impianti procedurali, da un lato, capaci di assicurare completezza e tempestività delle investigazioni e, dall'altro, idonei, per flessibilità e costante verificabilità della loro pratica attuazione, a contenere la durata delle indagini in tempi corrispondenti alla tutela reale del principio di ragionevole durata del processo.

La ragionevole durata del processo è innanzitutto e soprattutto un diritto fondamentale della persona.

Ma è anche un fattore decisivo per la sorte di ogni pretesa di effettività della giurisdizione e dell'azione di contrasto dei fenomeni criminali che deve divenire sempre più materia di una chiara e matura assunzione di responsabilità del pubblico ministero, contribuendo ad ispirare e ad orientare le scelte quotidiane già nella fase delle investigazioni e la complessiva organizzazione degli uffici requirenti.

Ciò vale, in particolare, per le procure distrettuali, verso le quali il sistema sempre più concentra le competenze e le attribuzioni processuali più delicate e complesse, anche nello scenario della cooperazione internazionale a fini di assistenza giudiziaria.

1.4 In questa nuova dimensione della collaborazione fra Stati a fini di giustizia penale, il nostro Ufficio è chiamato dalla stessa natura transnazionale dei più gravi fenomeni criminali (basti pensare alle ramificazioni strutturali ed affaristiche delle principali organizzazioni camorristiche, alla natura stessa delle forme più pericolose della minaccia terroristica, ma anche alle ordinarie dinamiche della corruzione e della criminalità economica e ambientale) a svolgere un ruolo sempre più importante, ponendosi al centro di una sempre più ampia e stabile rete di relazioni cooperative.

L'istituzione del Servizio Cooperazione Internazionale si iscrive con evidenza in questa prospettiva, giacché quella dimensione collaborativa esige costante alimentazione di scambi informativi diretti con le autorità giudiziarie di altri Stati, sviluppati all'interno di una cornice programmatica e perciò di costante proiezione delle investigazioni fuori del territorio dello Stato.

È di tutta evidenza che l'attività del Servizio cooperazione internazionale ed il complessivo assetto funzionale dell'Ufficio dovrà coordinarsi con la nuova figura dell'*European Public Prosecutor's Office* (E.P.P.O), destinata a modificare profondamente i tratti fondamentali della giurisdizione dei sistemi nazionali e, in particolare, gli assetti ordinamentali e organizzativi degli uffici requirenti.

1.5 La già adottata scelta di incentrare la fase del cd. smistamento delle notizie di reato, attorno al ruolo del Procuratore Aggiunto (in luogo dell'esclusivo impegno dei Sostituti procuratori), si è rivelata strumento di effettiva garanzia della uniformità e della correttezza d'impiego dei criteri che devono guidare la qualificazione giuridica del fatto segnalato per evitare l'automatico ribaltamento, nei registri e sul terreno delle garanzie, delle valutazioni formulate dalla polizia giudiziaria ovvero, magari strumentalmente, dal privato denunciante. Una scelta organizzativa che, d'altra parte, nell'assegnare ai Procuratori Aggiunti una percentuale del lavoro giurisdizionale in precedenza riservato ai sostituti, ha già in parte anche anticipato le soluzioni introdotte dalla circolare del 16 dicembre 2020, attivando al contempo uno strumento di immediata conoscenza delle vicende di cui la sezione coordinata è investita.

Proprio in ragione della funzionalità della scelta organizzativa effettuata, si prevede oggi che i Procuratori Aggiunti provvedano altresì alle definizioni dei procedimenti iscritti per ipotesi di reato ritenuti immediatamente definibili con richiesta di archiviazione senza che sia necessario svolgere attività di indagine nonché quelli che radicano la competenza di altre A.G. dei quali curano

la trasmissione all'Ufficio competente, anche per tale via assicurandosi la tenuta dell'unitarietà degli indirizzi da assicurare alle prassi applicative.

1.6 Il tema dei rapporti con la polizia giudiziaria e della sorte delle garanzie individuali è, come ovvio, reso ancor più delicato dalla accresciuta incidenza delle tecnologie nello sviluppo delle investigazioni, spettando al pubblico ministero la responsabilità di governarne l'impiego, senza impropri affidamenti alle scelte della polizia giudiziaria o delle imprese fornitrici.

I dati sui volumi dei flussi di digitalizzazione già esposti nel Bilancio Sociale pubblicato, grazie anche alla collaborazione dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", appena prima dell'emergenza pandemica (marzo 2020), quelli, appena esposti, in prospettiva comparativa distrettuale, dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi automatizzati e, in particolare, quelli che di seguito troveranno rappresentazione offrono misura concreta dell'intensità dei processi di dematerializzazione assicurati anche nel corso dell'emergenza ed anzi in tale drammatica fase ulteriormente rilanciati e sostenuti, anticipando (Protocollo con Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camera Penale del maggio 2020) l'impiego del Portale del processo penale telematico reso poi obbligatorio con il d.l. n. 137 del 29 ottobre 2020 e la digitalizzazione delle procedure *ex artt.* 266 e ss. c.p.p. (Protocollo con il Tribunale di Napoli del giugno 2020), portando immediatamente in efficiente esercizio l'Archivio delle Intercettazioni, partecipando ai progetti ministeriali sperimentali in tema di avvio e monitoraggio del predetto Archivio, di accesso da remoto ai sistemi informativi *T.I.A.P.* e *S.I.C.P.* (anche nella prospettiva di organicità ed effettività dell'organizzazione dei servizi amministrativi realizzati in modalità di lavoro agile), introducendo una regolamentazione unitaria delle modalità di gestione del fascicolo digitale (circolare 1/2021) e richiedendo l'adozione del decreto del Ministro della Giustizia necessario per l'attribuzione di valore legale alla firma digitale degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, intervenuto il 4 marzo u.s..

La nuova disciplina legale delle intercettazioni, in particolare, ha dato luogo a cambiamenti visibili nella quotidiana azione di direzione delle indagini nonché nella modalità di selezione e comunicazione al pubblico ministero degli esiti processualmente utilizzabili delle attività di captazione, gravando sui Magistrati l'onere di assicurare un costante, tempestivo controllo di tali risultanze investigative e delle prospettive delle indagini nonché una costante attenzione alle esigenze di massima protezione dei dati sensibili nel rispetto del diritto alla riservatezza.

Ma il tema delle intercettazioni ha rappresentato soltanto uno dei momenti di sintesi ottimale tra i profili di delicatezza e criticità del rapporto fra tecnologie, nuove discipline normative e organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Nel muovere dalla collaudata gestione del registro unico, dall'efficiente gestione del modulo di trasmissione e registrazione informatizzata delle notizie di reato e dall'esistenza di un efficace *front office* ove gli Avvocati consultano gli atti trasmessi in formato digitale al G.I.P. e al Riesame, l'Ufficio ha dato impulso al processo di informatizzazione e digitalizzazione, spinto anche dalla necessità di assicurare il giusto punto di equilibrio tra le esigenze di tutela della comunità dal pericolo del contagio dalla pandemia che ha contrassegnato il biennio 2020/2021 e la prosecuzione delle attività, grazie anche alla sperimentata condivisione di moduli e soluzioni organizzative con il Tribunale e con l'Avvocatura.

Tuttavia, come già si evidenziava nel precedente Programma Organizzativo il tema delle intercettazioni è soltanto uno dei profili di delicatezza e criticità del rapporto fra tecnologie e organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Era, infatti, già maturata la consapevolezza delle grandi possibilità e prospettive costantemente offerte nel tempo dalle continue innovazioni tecnologiche e che pertanto gli originari punti di partenza rappresentavano per il nostro Ufficio soltanto una prima tappa da cui muovere per perseguire nuove sfide, tra cui, in primo luogo, quella dell'integrale digitalizzazione del fascicolo delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio di primo grado, da perseguirsi con la collaborazione del Tribunale e dell'Avvocatura, e quella dell'istituzione dello *S.D.A.S.*, da inquadrarsi nell'ambito del procedimento di digitalizzazione dell'emissione dei decreti penali e delle altre procedure di definizione degli affari semplici, dalla cui efficienza dipende anche la sorte di una visione realistica dell'obbligatorietà

dell'azione penale, all'interno della quale la cura degli affari semplici si possa realizzare senza impegnare le energie essenziali alla trattazione degli affari più complessi.

In particolare, la questione della trattazione dei cd. affari semplici si inquadra, evidentemente, nella più ampia cornice delle priorità, sulla quale, in conformità alle già richiamate *“Linee guida sui criteri di priorità e di gestione dei flussi degli affari”* del Consiglio Superiore della Magistratura, è fondamentale coinvolgere il Tribunale (ma non potrà trascurarsi il problematico versante del giudizio d'appello, cui ineriscono, nella realtà del distretto napoletano, le maggiori criticità per la sorte del principio di ragionevole durata del processo) e l'Avvocatura.

Trattasi d'altra parte di obiettivi, in parte, anche già raggiunti attraverso l'implementazione del già costituito *Servizio Definizione Affari Semplici (S.D.A.S.)*, da inquadarsi nell'ambito del procedimento di digitalizzazione dell'emissione dei decreti penali e delle altre procedure di definizione di tali affari coerentemente con l'avviato processo di progressiva dematerializzazione del fascicolo delle indagini preliminari.

In particolare, dall'efficienza dello *S.D.A.S.* dipende anche la sorte di una visione realistica dell'obbligatorietà dell'azione penale all'interno della quale la doverosa cura degli affari semplici si possa realizzare senza impegnare le energie essenziali alla trattazione degli affari più complessi.

La rilevanza della questione della trattazione dei cd. affari semplici che, si inquadra, evidentemente, nella più ampia cornice delle priorità richiamate anche nelle *“Linee guida sui criteri di priorità e di gestione dei flussi degli affari”* del Consiglio superiore della Magistratura, ha imposto un costruttivo confronto con il Tribunale e con l'Avvocatura, nel perseguimento del decisivo obiettivo di trasferire anche nella fase dibattimentale la necessità di evitare la frammentazione della cultura del processo per settori e per fasi e dare vita ad una *governance* partecipata e condivisa dell'azione giudiziaria nel settore penale.

1.7 Graduazioni di priorità, peraltro, sono naturalmente implicite nelle stesse opzioni organizzative attraverso le quali la Procura ha inteso sviluppare al massimo le potenzialità del metodo della specializzazione nell'organizzazione del lavoro requirente, prevenendone, al contempo, i rischi involutivi e gli effetti indesiderati.

Così, in primo luogo, accanto alle ormai tradizionali sezioni specializzate si prevede la formazione di Gruppi di Lavoro Intersezionali, già da tempo chiamati alla trattazione di materie delicate e complesse, anche se *“statisticamente”* poco significative, composti da Magistrati delle diverse sezioni, in possesso di specifiche esperienze e attitudini, così da coniugare la valorizzazione delle specifiche professionalità richieste dalla trattazione di quei procedimenti con la creazione di aree di lavoro che attraverseranno l'ambito di intervento delle diverse sezioni specializzate, contribuendo a favorire migliori condizioni di osmosi informativa e flessibilità organizzativa e, anche per tale via, a prevenire il rischio di isolamento cognitivo e rigidità metodologica delle singole strutture

In secondo luogo, in ragione dell'intervenuto ampliamento dell'organico di 5 unità, si procede ad una rimodulazione degli organici delle sezioni e dei gruppi di lavoro già strutturati per assicurarne la coincidenza con gli ambiti di materia criminologica che effettivamente esigono il ricorso a specifiche professionalità e a pratiche quotidiane di condivisione delle informazioni e delle esperienze, l'elaborazione di specifici protocolli investigativi, il raccordo con servizi di polizia giudiziaria specializzati, il ricorso a saperi e competenze proprie di settori di regolamentazione segnati da speciale complessità, obiettivi resi possibili anche in ragione del già realizzato ampliamento del raggio d'azione dello *S.D.A.S.*, alla cui competenza è rimessa la trattazione di materie fino ad oggi impropriamente considerate come bisognose di trattazione specialistica (è il caso delle più basiche condotte di contrabbando di t.l.e. o di contraffazione di prodotti industriali ovvero di truffa mediante piattaforme informatiche) e del quale, nel tempo, ne andrà valutata l'ulteriore implementazione delle attribuzioni secondo un metodo di analisi che dovrà applicarsi con coerenza ed uniformità.

In altri termini, il metodo della specializzazione esige una rivisitazione dei suoi criteri applicativi, al fine di evitare che esso sia esposto al rischio di distorsione visibile nella sola

prospettiva della ripartizione dei carichi di lavoro, dovendo invece presidiare innanzitutto la suddivisione della struttura e delle risorse professionali dell'Ufficio verso le aree criminologiche l'avvicinamento investigativo alle quali imponga concentrazione e valorizzazione di esperienze e attitudini specifiche dei magistrati del pubblico ministero. Gli algoritmi che continuano a regolare l'assegnazione automatica degli affari specialistici e di quelli cd. generici varranno ad assicurare, in uno alla trasparenza delle ulteriori assegnazioni, comunque regolate da criteri obiettivi, l'equità dei carichi di lavoro e la pari dignità delle condizioni di lavoro dei magistrati.

In generale, un nuovo dimensionamento del principio di specializzazione appare corrispondere, del resto, anche alla comune consapevolezza della straordinaria gravità dei fenomeni criminali del distretto e, segnatamente, del circondario di Napoli, che, lungi dal poter essere ricondotti a situazioni emergenziali, sono invece espressione di connotazioni strutturali dell'organizzazione sociale ed economica, caratterizzata dal quotidiano ricorso alla violenza ed all'intimidazione nei confronti dei soggetti più deboli, da dilaganti processi di degrado del territorio e dell'ambiente, dalla diffusione di allarmanti pratiche di speculazione affaristica e di frode fiscale, dal progressivo indebolimento della fiducia nella trasparenza e nella correttezza delle istituzioni pubbliche.

L'evidenza di ciò è massima se si considera la dimensione, emergente dal complesso delle esperienze investigative e processuali degli ultimi dieci anni, ma anche dalle allarmanti prospettive di evoluzione dei fenomeni criminali correlate alla crisi economica e sociale conseguente alla pandemia ovvero dalla medesima aggravata, propria delle reti di impresa controllate da fiduciari di organizzazioni mafiose o comunque permeate da interessi mafiosi, che induce a ritenere che nel tempo sarà persino accresciuta l'estensione di un tessuto di imprese chiamato a rispondere a logiche di espansione affaristica del crimine organizzato. In questa dimensione, l'impresa mafiosa non si contrappone al mercato. Ne è invece una componente ordinaria. Ne conosce e ne applica le regole comunemente accettate. Contribuisce a saldare fra loro le logiche, i canali fiduciari e le tecniche della corruzione e dell'evasione fiscale largamente praticate dal mercato e nel mercato. E se i canali e le tecniche del riciclaggio, della corruzione e dell'evasione fiscale si incrociano così strettamente, occorre che le indagini sappiano risalire contemporaneamente quei canali, utilizzando in modo coordinato l'insieme delle leve probatorie disponibili.

L'azione di contrasto dei più gravi fenomeni criminali con i quali occorrerà inevitabilmente fare i conti dovrà necessariamente passare attraverso un impegno corale delle singole sezioni, necessario per affinare le tecniche di indagine, dividere razionalmente i campi di indagine, valorizzare le diverse specializzazioni, accrescere le sinergie, controllare il rischio di rappresentazioni separate e autoreferenziali di ciascun gruppo di lavoro.

Ne deriva, pertanto, l'esigenza di massima valorizzazione delle esperienze e delle competenze proprie delle articolazioni strutturali dell'Ufficio deputate alla trattazione delle procedure in materia di pubblica amministrazione, sicurezza urbana, di tutela dell'ambiente e del territorio, di tutela penale del lavoro, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica, di contrasto della violenza di genere e in danno dei soggetti più deboli, tali istanze essendo coesistente non solo per l'equilibrato assetto organizzativo dell'Ufficio, ma per la complessiva efficacia e credibilità dell'intervento giudiziario possibile in una realtà sociale oltremodo complessa e difficile.

Di tali aspettative l'Ufficio si è fatto e dovrà ulteriormente farsi carico anche individuando le modifiche alle piante organiche delle singole sezioni già previste nel precedente programma organizzativo eventualmente necessarie, calibrandone le dimensioni in ragione non solo dei carichi di lavoro già registrati, ma anche e soprattutto degli obiettivi da perseguire e delle prospettive criminali che devono essere lette e che impongono la predisposizione di adeguati ed efficaci strumenti di contrasto.

In questa dimensione la reciproca circolazione delle informazioni sull'andamento delle indagini, fra le diverse sezioni e all'interno di ciascuna di esse, in uno alla disponibilità ad agevolare la concertazione delle diverse iniziative, resta condizione irrinunciabile dell'efficacia dell'azione requirente. Sarà decisivo l'apporto costruttivo di tutti, secondo quel canone di leale collaborazione che già la modificata circolare del C.S.M. del 17 novembre 2017 individuava come fondamento di

un'efficace e unitaria organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, principio che quella adottata il 16 dicembre 2020 opportunamente ribadisce.

1.8 Analoghe esigenze di razionale organizzazione si pongono con riguardo al complesso delle attribuzioni processuali dell'Ufficio e, soprattutto, a quelle rilevanti per un efficace contrasto patrimoniale della criminalità organizzata e della corruzione.

In ragione delle profonde modifiche apportate nel tempo al Codice delle leggi antimafia e, segnatamente, alla disciplina delle misure di prevenzione, con il precedente Programma Organizzativo, al fine di rendere effettivo ed efficace lo scorrimento di entrambi i fondamentali binari procedurali delle strategie di contrasto patrimoniale delle più gravi manifestazioni criminose, si era già collocata questa materia al centro della programmazione delle attività dell'Ufficio. È questa una scelta che va confermata e ulteriormente valorizzata.

La integrale riorganizzazione della Sezione VIII, che nasceva dalla evidente consapevolezza che la criminalità da profitto svolge un'azione inquinante del tessuto economico e sociale, capace di minare i principi e i valori dello Stato democratico, ha permesso di superare talune criticità registrate e di realizzare, sul piano ordinamentale, un più efficace collegamento tra soggetti titolari delle potestà correlate all'esercizio dell'azione di prevenzione a carico di soggetti pericolosi qualificati (indiziati dei delitti di cui agli artt. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.), nonché di evitare la dispersione di conoscenze acquisite durante il corso delle indagini svolte nell'ambito di un procedimento penale e di rendere più agevole l'accesso alla banca dati (riservato ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia e del Gruppo di lavoro sul terrorismo) ed il coordinamento dell'attività di prevenzione con le indagini in corso di svolgimento nell'ambito dei procedimenti penali.

In considerazione della particolare efficacia propria della confisca di prevenzione l'Ufficio intende assegnare alla attività di prevenzione prioritaria rilevanza non solo per quanto riguarda i presupposti di applicabilità dell'istituto, ma anche per ciò che concerne la fase dell'amministrazione giudiziaria.

Pertanto, ferma restando l'attribuzione la materia della prevenzione a sezioni di indagine con competenza specialistica in taluni casi di pericolosità cd. qualificata (art. 4, lett. a), b), d) ed *i-bis*, del d.lgs. n. 159/2011) si è inteso limitare la competenza della Sezione VIII ai soli casi residui, oltre che ai procedimenti rientranti nella competenza dei Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto diversi da quello di Napoli e per i quali l'azione di prevenzione va esercitata, ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, previo coordinamento con il Procuratore distrettuale.

La consapevolezza della non obbligatorietà, nel settore in esame, dell'iniziativa del pubblico ministero, da valutarsi unitamente alla esigenza, pure stigmatizzata dall'Organo di Autogoverno, di evitare l'intasamento dei ruoli del tribunale, ha indotto questo Ufficio a individuare soluzioni organizzative finalizzate a escludere ogni automatismo tra pendenza delle indagini penali e apertura del fascicolo di prevenzione.

In ragione della prevalenza attribuita dal legislatore al sequestro di prevenzione rispetto a quello penale, l'azione di prevenzione patrimoniale deve essere affiancata a quella cautelare reale con modalità tali da perseguire l'obiettivo di assicurare la permanenza della sottrazione all'indagato dei beni già sottoposti a sequestro penale.

Anche per quanto attiene ai casi di confisca *in executivis* sono stati introdotti coerenti meccanismi di raccordo e concertazione operativa con la Sezione Misure di Prevenzione, oltre che con le Sezioni Indagini (e con la Direzione distrettuale antimafia in particolare), anche, in prospettiva, con la rinnovata struttura gestionale della Sezione Esecuzione.

La rilevanza che la materia assume nel contrasto alle forme di criminalità secondo un approccio plurivalente impone di tenere conto, nelle valutazioni di merito che la Dirigenza dell'Ufficio è chiamata a compiere, anche della capacità e dell'impegno dimostrato dal Magistrato nel ricorso agli strumenti di contrasto delle accumulazioni patrimoniali illecite, mediante l'applicazione della normativa in materia di misure di prevenzione.

Ulteriore, analogo impulso dovrà, altresì, essere dato all'applicazione della disciplina della responsabilità da reato degli enti, con riguardo ai procedimenti in materia di criminalità organizzata e ai correlati fenomeni di accumulazione patrimoniale illecita non facilmente decifrabili attraverso l'impiego delle tradizionali categorie del diritto penale classico o della stessa nozione di disponibilità dei beni posti a fondamento della confisca allargata e di prevenzione ma anche in tutti gli altri settori criminali che ne formano il presupposto applicativo.

Alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità da reato degli enti connessa alla violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori e dei consumatori, occorrerà perseguire la logica del profitto, ove questa assuma rilievo di fattore generatore di condotte delittuose suscettibili di esporre a pericolo l'incolumità personale e la salute delle persone. La situazione emergenziale derivante dalla pandemia del 2020/2021 rappresenta tristemente una forte spinta ad attuare il contenimento delle spese e dei costi di impresa ai danni dei soggetti tanto più deboli e privi di tutela in un momento di crisi del mercato del lavoro.

Andranno rafforzati, dunque, gli sforzi per contenere lo *spread* che ancora si registra fra il numero di procedimenti iscritti per reati che la legge considera titolo per l'attribuzione di responsabilità all'ente che ne abbia tratto vantaggio o interesse e il numero dei procedimenti iscritti *ex l. n. 231/2001*. Tale divario assume dimensioni imponenti anche nelle realtà giudiziarie ove da maggior tempo hanno trovato frequente applicazione le procedure applicative delle sanzioni previste per gli enti le figure apicali dei quali abbiano concorso alla commissione di reati dai quali l'ente medesimo abbia tratto vantaggio o interesse e legalmente individuati come presupposto della responsabilità della persona giuridica. Occorre, pertanto, proseguire lungo la strada già intrapresa di orientare i programmi investigativi anche in questa doverosa direzione, a partire dai casi nei quali il ricorso alle procedure, anche cautelari, *ex l. n. 231/2001* offra nuove e maggiori opportunità di efficace intervento giudiziario.

Analogamente è da dirsi con riguardo al cruciale settore della esecuzione della pena, la prioritaria cura del quale pure deve assicurarsi secondo criteri di necessaria specializzazione.

È proprio in ragione del perseguimento di tale obiettivo che, nell'ottica di valorizzare la competenza specialistica della materia caratterizzata, tra l'altro, da alto tecnicismo, con ordine di servizio n. 105/2020, si è già provveduto a riorganizzare il settore, prevedendo, in luogo della previgente caratterizzazione del lavoro dei Magistrati assegnati alla materia della esecuzione penale, la loro esclusiva assegnazione alla X Sezione, cui, tra l'altro, si è assicurato un adeguato numero di sostituti ed un congruo numero di viceprocuratori onorari.

Al medesimo fine, anche in tale settore, è stata avviata una proficua collaborazione con il Tribunale, attraverso la predisposizione di specifici protocolli di intesa, mirati a rendere fisiologico ed effettivo un piano di confronto tra i Giudici della Esecuzione e le funzioni requirenti sulle questioni oggetto delle relative procedure ed ulteriore obiettivo dovrà essere quello di rafforzare l'interlocuzione anche con la Magistratura di Sorveglianza, al fine di inverare il senso di umanizzazione della pena sempre più frequentemente ribadito anche in sede giurisprudenziale sovranazionale e la sua portata realmente rieducativa come previsto dal dettato costituzionale.

Nessuno può nascondere che la complessità dei fenomeni criminali e della disciplina degli strumenti complessivamente disponibili per il loro contrasto chiama il pubblico ministero ad un impegno sempre più gravoso e delicato.

Tuttavia, non vi è alternativa all'apprestamento degli sforzi necessari al fine del governo razionale ed efficace di quella medesima dimensione di complessità.

Cruciale sarà, naturalmente, l'azione di impulso, coordinamento e collaborazione alle funzioni direttive dei Procuratori aggiunti; ma altrettanto decisiva sarà la capacità di tutti i Magistrati dell'Ufficio di sostenere e orientare verso obiettivi e secondo metodi condivisi il lavoro del pubblico ministero.

Al perseguimento di tale obiettivo le straordinarie capacità e risorse professionali dell'Ufficio consentono di guardare con rinnovata fiducia.

§ 2

Il principio di leale collaborazione e l'organizzazione delle funzioni di direzione e coordinamento

2.1 L'organizzazione e l'azione della Procura sono informate al principio della leale collaborazione tra tutti i Magistrati che la compongono, a prescindere dalle funzioni concretamente svolte, nella prospettiva dell'unitario indirizzo delle attività dell'Ufficio, al fine di assicurare la puntualità e la tempestività dell'esercizio dell'azione penale, la completezza e la tempestività delle investigazioni, l'efficacia del coordinamento investigativo, l'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle regole del giusto processo.

La collaborazione si esplica attraverso il metodo privilegiato della partecipazione, del confronto delle opinioni, della condivisione delle informazioni, della continuità della necessaria interlocuzione operativa e della concertazione delle iniziative fra tutti i Magistrati dell'Ufficio.

Ne costituiscono necessari corollari, in primo luogo, il principio di partecipazione, che, per un verso, ferma restando la titolarità, in capo al Procuratore della Repubblica, del potere-dovere di organizzazione e direzione dell'Ufficio, postula l'opportuno coinvolgimento di tutti i Magistrati nei processi decisionali relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio, l'onere di cooperare alla migliore attuazione dei suoi assetti e delle intese e dei protocolli di collaborazione adottati nel rapporto con altre istituzioni pubbliche e, in particolare, con altri uffici giudiziari e con l'Avvocatura, l'impegno a prevenire, evitare e segnalare situazioni che possano determinare criticità o aggravii di lavoro, nel perseguimento della massima, possibile semplificazione dei processi lavorativi e decisionali e della doverosa collaborazione al pieno dispiegamento della funzione difensiva e delle prerogative processuali degli altri uffici giudiziari, secondo i criteri e le direttive generali dell'Ufficio; per altro verso, comporta il diritto alla informazione ed alla consultazione preventiva sulle scelte organizzative fondamentali riguardanti l'Ufficio stesso, ciò che costituisce premessa cognitiva necessaria alla promozione della più ampia e motivata partecipazione dei Sostituti alle funzioni di collaborazione previste per l'esercizio delle attività di direzione e di organizzazione.

Il luogo in cui il Procuratore della Repubblica acquisisce il parere dei Magistrati dell'Ufficio su questioni di carattere generale è costituito dall'assemblea dei Magistrati dell'Ufficio, ma egli può anche convocare riunioni delle Sezioni o dei Gruppi di Lavoro Intersezionali dell'Ufficio per l'esame di questioni di carattere generale o di specifico loro interesse, confermandosi che tali riunioni di sezione e di gruppo in fatto rappresentano un essenziale strumento di circolazione informativa, di confronto interno ed arricchimento dei processi decisionali, nonché di permanente verifica dell'efficacia delle soluzioni progressivamente adottate nei relativi ambiti di interesse.

Al medesimo fine, il Procuratore della Repubblica può avvalersi - come frequentemente fatto anche nel corso dell'emergenza pandemica - del "*Comitato consultivo per i problemi dell'organizzazione*", formato dai Procuratori Aggiunti e da un Sostituto designato dai Sostituti di ciascuna sezione o gruppo di lavoro in loro rappresentanza, nonché da ogni altro appartenente all'Ufficio del quale sia opportuna la partecipazione, in ragione della materia trattata. Al Comitato partecipano anche Vice Procuratore Onorari designati dai Magistrati onorari dell'Ufficio, nonché, per i profili di interesse, il Dirigente amministrativo.

In secondo luogo, il generale onere di informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica, direttamente o per il tramite dei Procuratori Aggiunti, delle più significative iniziative da intraprendere nella trattazione degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza che rilevino per la uniformità di orientamento della Procura e la trasparenza della sua azione.

Da ultimo, l'onere di assicurare la necessaria circolazione, all'interno dell'Ufficio, delle informazioni idonee ad agevolare la ricerca delle migliori soluzioni investigative e processuali nonché ad evitare duplicazioni, sovrapposizioni, contrapposizioni nella trattazione degli affari, per

indirizzare correttamente e in modo uniforme le iniziative e le attività della Procura della Repubblica e per semplificare al massimo i processi di lavoro e i meccanismi decisionali.

A tale esclusivo fine risultano funzionali, in ragione delle specifiche esigenze, di volta in volta individuate dal presente Programma Organizzativo, sia il “visto per informazione” che il “conferire”, ma, più in generale, assetti organizzativi complessivamente mirati a sostenere i processi di condivisione informativa e di raccordo delle iniziative.

Il principio di leale collaborazione non esaurisce, tuttavia, i suoi effetti nei soli rapporti tra i Magistrati, professionali ed onorari.

Nel corso degli ultimi tre anni si è, infatti, costantemente perseguito l'obiettivo di coinvolgere il dirigente e l'intera struttura direttiva del personale amministrativo nei processi decisionali relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ufficio, così operando, in via preventiva, quel necessario raccordo che, nel valorizzare l'acquisizione delle esperienze professionali di ciascuno, ha garantito la maggiore efficienza delle soluzioni individuate. A tal fine, anche per le necessarie valutazioni da effettuarsi in merito sia alle ricadute delle scelte organizzative sul personale amministrativo che alla concreta fattibilità delle determinazioni da assumere, il Dirigente amministrativo, i Direttori degli Uffici di Segreteria delle varie Sezioni e delle ulteriori articolazioni dell'Ufficio, in ragione delle specifiche competenze e dei temi, di volta in volta, trattati, partecipano alle riunioni dei Magistrati vertenti su temi gestionali di interesse comune. È ormai consueta, a tale riguardo, anche la costante partecipazione del Dirigente amministrativo alle settimanali riunioni fra il Procuratore della Repubblica e i Procuratori Aggiunti.

2.2. Nell'ambito di tale principio vanno dunque declinate le funzioni attribuite dalla legge e dalla recente circolare del C.S.M. al Procuratore della Repubblica.

In particolare, il Procuratore della Repubblica ha la responsabilità dell'esercizio dell'azione penale, quale titolare della stessa, nonché della organizzazione, direzione e gestione dell'Ufficio di Procura, al fine di assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato e il rispetto dei principi costituzionali del giusto processo.

In questa medesima prospettiva, si colloca la posizione del Procuratore della Repubblica di garante della partecipazione dei Magistrati dell'Ufficio ai processi decisionali che incidono sull'organizzazione del lavoro giudiziario, dell'autonomia e della pari dignità professionale di tutti i Magistrati che compongono l'Ufficio, della costanza e della proficuità dell'applicazione quotidiana del metodo del dialogo e del confronto delle opinioni nel quadro di una comune ricerca delle migliori soluzioni.

Egli assicura il rispetto dei principi declinati dalla circolare consiliare quanto all'equa distribuzione degli affari tra i Magistrati dell'Ufficio, nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza, curando la costituzione di articolazioni dello stesso, anche interdisciplinari, modulate alla stregua delle esigenze individuate sulla base dell'analisi della realtà criminale e dei flussi dei carichi di lavoro, secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione, adotta protocolli investigativi ed organizzativi ed individua criteri di priorità nella trattazione degli affari, d'intesa con gli uffici giudicanti del distretto e con l'Avvocatura, tenuto conto dei flussi dei carichi di lavoro e delle risorse disponibili.

Spetta al Procuratore della Repubblica la razionale distribuzione delle complessive risorse dell'Ufficio, nonché la cura e la responsabilità dei rapporti con la stampa, secondo i principi da tempo concretamente declinati in specifici provvedimenti e successivamente esposti.

Quale rappresentante dell'Ufficio ed in considerazione della sua cognizione del complessivo andamento di esso e di eventuali esigenze di coordinamento, egli è titolare dei rapporti e dei contatti con le Autorità ed i rappresentanti di enti ed istituzioni italiani ed esteri; cura, avvalendosi della collaborazione dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti, i rapporti con l'Ufficio del Procuratore generale presso la Corte d'Appello, con precipuo riferimento ai temi rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006 e dei poteri di avocazione e di

coordinamento investigativo espressamente previsti dalla legge, nonché per l'attuazione del generale principio di leale collaborazione istituzionale.

Interloquisce, altresì, con i vertici degli Uffici e dei Comandi delle forze di polizia per discutere di richieste e temi di tipo organizzativo ed amministrativo o relativi a personale del quale si intenda richiedere l'applicazione, nonché per verificare l'andamento dei fenomeni criminali del distretto e l'attuazione coerente dei criteri generali di impiego della polizia giudiziaria e delle direttive generali date per assicurare correttezza, completezza e tempestività delle investigazioni.

Al Procuratore della Repubblica sono riservati la direzione e l'organizzazione della Sezione di Polizia giudiziaria intesa nel suo complesso ed i conseguenti rapporti con i responsabili delle relative Aliquote, a tal fine eventualmente attribuendo ad un Procuratore aggiunto compiti di collaborazione alla attuazione delle disposizioni date e alla vigilanza sul corretto funzionamento della Sezione.

Sono riservate altresì al Procuratore della Repubblica le funzioni di organizzazione e controllo di gestione dell'Archivio delle Intercettazioni, nonché le attribuzioni proprie dell'esercizio delle funzioni di Procuratore distrettuale antimafia, innanzitutto con riguardo all'organizzazione e alla gestione della Banca Dati della Direzione distrettuale antimafia.

È riservata al Procuratore della Repubblica l'autorizzazione alle missioni all'estero dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti dell'Ufficio, per questi ultimi previo parere del Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza.

Il Procuratore della Repubblica, di regola, designa un Procuratore Aggiunto per il coordinamento di una o più sezioni di indagine o di uno o più gruppi o aree di lavoro, previo interpello e sulla scorta della valutazione delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali maturate desunte da elementi oggettivi (quali la specifica pregressa attività svolta ed i concreti risultati conseguiti, l'anzianità nel ruolo e di servizio) e tenendo conto delle preferenze indicate.

Laddove non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni, affidare tale coordinamento ad un Procuratore aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, le medesime funzioni possono essere assegnate, con provvedimento motivato e secondo i medesimi criteri appena sopra indicati, ad un Sostituto, designato previo interpello generale, con il quale il Procuratore della Repubblica, individuate espressamente le specifiche ed obiettive ragioni della scelta organizzativa effettuata, indica i criteri di individuazione del Magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato.

Tale incarico non comporta alcuna riduzione del lavoro giudiziario e non può avere durata superiore a due anni, prorogabile, per soli ulteriori sei mesi, per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.

Con la medesima procedura e per le medesime esigenze, possono essere conferiti ad un Sostituto incarichi di collaborazione all'esercizio delle anzidette funzioni di coordinamento di sezioni e gruppi di lavoro delegati ai Procuratori Aggiunti, nonché dell'organizzazione di specifici ambiti di attività dell'Ufficio.

È quest'ultima una diversa opzione organizzativa cui si può eventualmente ricorrere per assicurare l'efficace gestione dei molteplici servizi che l'Ufficio, anche in ragione delle sue grandi dimensioni, è chiamato quotidianamente a garantire la cui complessità, legata anche ai processi di innovazione e digitalizzazione del lavoro giudiziario in atto, esige con frequenza sempre maggiore il diretto coinvolgimento di tutti i Magistrati nelle complessive attività dell'Ufficio, soluzione che, d'altra parte, la stessa circolare consiliare di modifica sopra richiamata sembra guardare con favore purché attuata a rotazione e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e temporaneità.

La piena funzionalità di una tale scelta risulta anche già positivamente collaudata, ad esempio, nell'ambito della struttura del Servizio Definizione degli Affari Semplici che ha determinato una riduzione dei ruoli dei Sostituti di circa il 35% dei procedimenti, così assicurandosi maggiore efficacia alle attività investigative relative ai fatti di maggiore complessità e rilevanza.

Il Procuratore convoca periodicamente riunioni dei Procuratori Aggiunti per lo scambio di informazioni e valutazioni rilevanti al fine di assicurare il coordinamento e l'uniformità delle attività dell'Ufficio.

Al medesimo fine, sentiti i Procuratori aggiunti interessati, il Procuratore della Repubblica può convocare riunioni, anche congiunte, dei Magistrati di Sezioni e Gruppi di Lavoro.

Il Procuratore della Repubblica decide in tutti i casi in cui si manifesti un dissenso tra i Procuratori Aggiunti.

In aggiunta ai compiti di coordinamento sopra delineati, il Procuratore della Repubblica, richiedendolo le esigenze del servizio:

- previo interpello, delega, anche temporaneamente ed occasionalmente, compiti di natura amministrativa ai Procuratori Aggiunti e, se necessario in relazione a specifiche esigenze di servizio, ai Sostituti, previo interpello, sulla base di criteri di capacità, preparazione, attitudine, impegno, esperienze maturate, disponibilità alla collaborazione e anzianità nel ruolo o nel servizio;

- affida, anche temporaneamente, compiti di collaborazione alle funzioni delegate ai Procuratori Aggiunti ai Sostituti, previo interpello, sulla base dei criteri su indicati;

- stabilisce le direttive generali nel rispetto delle quali i Procuratori Aggiunti e i Sostituti esercitano i compiti amministrativi loro affidati;

- può comunque, ove lo ritenga necessario od opportuno, esercitare direttamente in ogni momento le attività amministrative delegate, informando il delegato.

La delega dei suddetti compiti amministrativi viene conferita per iscritto e anche di tali attività occorrerà tenere conto nella individuazione della percentuale di riduzione della quota di affari giudiziari da assegnare, in ossequio a quanto previsto dalla circolare consiliare, ai Procuratori Aggiunti.

Il conferimento di compiti di natura amministrativa ai Sostituti non comporta alcun esonero dai servizi ordinari o comunque riduzione dei carichi di lavoro.

In aderenza a quanto sopra, con separato ordine di servizio si è provveduto all'assegnazione ai Procuratori Aggiunti di compiti di coordinamento e all'attribuzione di funzioni amministrative relative alle attività dell'Ufficio.

2.3 I Procuratori Aggiunti sono chiamati a svolgere un'importante quota di lavoro giudiziario. Nella determinazione della relativa percentuale, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare consiliare, si è dovuto tenere conto della peculiare onerosità e incidenza delle delicate e complesse funzioni di direzione e coordinamento proprie di questo Ufficio.

È del tutto evidente che, in Uffici di grandi dimensioni e che, per di più, sono chiamati ad operare in contesti sociali e criminologici di estrema complessità, l'attività di direzione e di coordinamento dei singoli ambiti di attività delegati ai Procuratori Aggiunti, essenziale per poter assicurare l'uniformità, la correttezza e la puntualità dell'esercizio dell'azione penale e, più in generale, l'efficienza e la trasparenza delle complessive attività del pubblico ministero, impone uno straordinario impegno quotidiano, di marca prettamente giudiziaria, esigendo la tempestiva e compiuta conoscenza degli affari di maggiore delicatezza assegnati ai Sostituti, il costante sforzo di promozione del confronto delle opinioni e delle valutazioni tra tutti i Magistrati interessati ai singoli ambiti di iniziativa, il puntuale adempimento dell'obbligo di tempestiva informazione degli altri Procuratori Aggiunti circa i temi di interesse comune e del Procuratore della Repubblica circa le questioni e casi di maggiore rilevanza, la paziente cura dei rapporti di coordinamento investigativo con gli altri uffici del pubblico ministero.

In particolare, essenziale al fine dell'unitario indirizzo delle attività dell'Ufficio è il costante ed attento impegno dei Procuratori aggiunti ad assicurare, con la massima tempestività, la circolazione delle informazioni e il raccordo operativo delle iniziative, non solo tra i Magistrati appartenenti alla sezione da ciascuno coordinata, ma anche, soprattutto per le vicende che presentino profili di particolare delicatezza o sovraesposizione mediatica ovvero che involgano reati di competenza di altre sezioni, con il Procuratore della Repubblica e con gli altri Procuratori aggiunti.

La realtà criminale del distretto è tale, invero, da rendere ineludibile il continuo dialogo, necessità cui si è inteso far fronte anche attraverso la partecipazione di tutti i Procuratori Aggiunti a riunioni con il Procuratore della Repubblica che si tengono a cadenza settimanale, avendo come

costante tema di analisi e confronto lo scambio delle informazioni relative ad indagini e vicende processuali di interesse comune a più sezioni e gruppi di lavoro.

D'altra parte, come evidenziato dalla stessa relazione introduttiva della circolare consiliare del 16 dicembre 2020, l'intervenuta modifica sul punto muove dalla consapevole differenza esistente, nella concreta attività lavorativa quotidiana, tra uffici requirenti e giudicanti, in tal senso tra loro non assimilabili, sul presupposto che le funzioni di coordinamento e direzione dei gruppi specializzati, per le loro specifiche modalità, costituiscono già di per sé lavoro giudiziario.

D'altro canto, nel fissare la percentuale di riduzione del carico di lavoro giudiziario da assegnare ai Procuratori Aggiunti, si è tenuto conto, con le debite proporzioni, della misura dell'esonero riconosciuto dal Consiglio Superiore della Magistratura ai Magistrati che ricoprono determinati incarichi (si pensi alla figura del R.I.D., del MAGRIF, dei formatori decentrati ovvero dei componenti del Consiglio Giudiziario), trattandosi di una indicazione utile a quantificare il valore ponderale che deve essere assegnato alla quota di lavoro giudiziario che consista nelle attività di coordinamento e di direzione.

Tutto ciò premesso, al di là delle funzioni amministrative comunque loro delegate, quanto alle funzioni di coordinamento e direzione dei gruppi specializzati, i Procuratori Aggiunti, nello spirito di leale collaborazione istituzionale:

- coadiuvano il Procuratore della Repubblica nella organizzazione, nella conduzione e nella gestione dell'Ufficio e nell'assicurare la correttezza, l'uniformità e la puntualità dell'esercizio dell'azione penale, nonché l'osservanza delle norme in materia di iscrizione delle notizie di reato e il rispetto delle norme sul giusto processo;
- hanno la responsabilità di coordinare e di dare impulso all'attività dei magistrati delle sezioni e dei gruppi di lavoro dagli stessi coordinati nonché di quelli, appartenenti ad altre sezioni, coassegnatari di procedimenti di competenza delle sezioni o dei gruppi di lavoro coordinati e, nell'ambito di tale attività, informano il Procuratore della Repubblica dell'andamento degli affari trattati, nelle indagini o in udienza, dai magistrati assegnati alle sezioni e ai gruppi di lavoro dagli stessi coordinati, di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura;
- adottano, nell'ambito delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro Intersezionale dagli stessi coordinati, le iniziative necessarie ad assicurare l'informazione reciproca sull'andamento delle indagini, l'opportuno raccordo delle iniziative altrimenti in grado di determinare interferenze e sovrapposizioni, la condivisione delle linee di analisi di temi investigativi comuni e dell'interpretazione delle norme rilevanti per l'unitario indirizzo delle attività, nonché la valorizzazione degli strumenti di contrasto patrimoniale delle più gravi forme di criminalità e di accertamento della responsabilità da reato degli enti;
- assicurano, nel rapporto con le Sezioni e i Gruppi di Lavoro Intersezionali diversi da quelli dagli stessi coordinati, le iniziative necessarie a garantire l'informazione reciproca sull'andamento delle indagini, l'opportuno raccordo delle iniziative altrimenti in grado di determinare interferenze e sovrapposizioni, la condivisione delle linee di analisi di temi investigativi comuni e dell'interpretazione delle norme rilevanti per l'unitario indirizzo delle attività; a tale fine, possono, d'intesa con il Procuratore della Repubblica, convocare riunioni congiunte delle sezioni e dei gruppi di lavoro interessati;
- sono delegati all'apposizione dei visti e dell'espresso assenso di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 106/2006;
- prescrivono l'obbligo di conferire per i procedimenti, assegnati ai Magistrati delle Sezioni o dei Gruppi di Lavoro Intersezionali dagli stessi coordinati, di particolare

delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei ad esporre l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove, di speciale complessità o delicatezza, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura;

- curano, in vista delle determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale, il confronto con i Magistrati assegnatari dei procedimenti, informandone il Procuratore della Repubblica nei casi più rilevanti;
- assicurano, ciascuno negli ambiti di propria competenza, il monitoraggio del corretto adempimento delle disposizioni di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p.;
- hanno la responsabilità, nei confronti del Procuratore della Repubblica, dell'attività e dell'efficienza delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro Intersezionali da loro coordinati e dei servizi amministrativi loro affidati, del cui andamento forniscono costante informazione;
- propongono al Procuratore della Repubblica l'istituzione, nell'ambito delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro Intersezionali dagli stessi coordinati, di specifici gruppi o aree di lavoro per la più efficace trattazione delle materie di competenza e dispongono la coassegnazione dei procedimenti per la trattazione di affari di particolare delicatezza o complessità secondo i criteri di cui al presente programma organizzativo;
- promuovono periodiche riunioni, quanto meno mensili, cui può partecipare il Procuratore della Repubblica, con i Magistrati delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro Intersezionali dagli stessi coordinati e con i responsabili delle Forze di polizia giudiziaria, al fine di effettuare ricognizioni delle indagini in corso, individuare e definire gli obiettivi investigativi ed impartire le conseguenti direttive operative e di coordinamento, generali e specifiche, nonché per esaminare questioni organizzative ed interpretative riguardanti l'attività della sezione o del gruppo di lavoro; analoghe riunioni sono promosse per assicurare la ricognizione e il monitoraggio dello stato delle attività d'indagine, onde prevenire il determinarsi di stati di criticità nell'impiego delle risorse disponibili e dei servizi di polizia giudiziaria e condizioni di stasi investigativa pregiudizievoli per la completezza e la tempestività delle indagini e la correttezza delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale;
- partecipano alle riunioni indette dal Procuratore della Repubblica a cadenza almeno settimanale, al fine dell'opportuno scambio di informazioni su indagini di interesse comune a più sezioni o gruppi di lavoro, nonché del confronto sulle tematiche di interesse generale, sulle novità normative o giurisprudenziali, nonché su ogni altro aspetto relativo all'organizzazione dell'ufficio, la mobilità interna dei Magistrati, le iniziative da adottare, la gestione di servizi comuni, in vista dell'adozione di provvedimenti che siano frutto della partecipata ricerca delle migliori soluzioni;
- provvedono al costante monitoraggio dei carichi di lavoro, informandone il Procuratore della Repubblica, e collaborano con quest'ultimo all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la perequazione dei carichi di lavoro, tenendo conto delle condizioni che possano aver determinato obiettivi stati di speciale difficoltà della gestione dei ruoli individuali;
- curano, informandone il Procuratore della Repubblica, rilevazioni periodiche della durata dei procedimenti assegnati ai magistrati delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro dagli stessi coordinati, al fine di garantire il rispetto dei termini processuali in applicazione del principio di ragionevole durata del processo, promuovendo l'adozione delle misure necessarie ad assicurare nel caso concreto la correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale; in particolare: a) assicurano la tempestiva adozione delle misure necessarie a prevenire stasi investigative correlate alla concentrazione in capo alle singole articolazioni dei

servizi di polizia giudiziaria di deleghe investigative l'esecuzione delle quali non appaia compatibile con il rispetto dei termini di durata massima delle indagini di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'intero Ufficio; b) assicurano il puntuale monitoraggio della tempestività e della puntualità delle attività da svolgersi nel rispetto dei termini di legge previsti dagli artt. 405 e ss. c.p.p. per l'assunzione delle determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale e per l'esercizio delle potestà processuali in tema di avocazione dei procedimenti e comunque correlate ai poteri di vigilanza del Procuratore generale presso la Corte d'Appello ; c) segnalano tempestivamente al Procuratore della Repubblica le situazioni di criticità investigativa o organizzativa che potrebbero dar luogo al formarsi dei presupposti per l'esercizio dei poteri di avocazione ovvero comunque a stasi di indagini di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'Ufficio;

- curano, il costante monitoraggio dell'andamento delle procedure di estradizione dall'estero, delle richieste di custodia primaria d'interesse delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro coordinati, segnalando tempestivamente al Procuratore della Repubblica i casi di obiettiva stasi o criticità che esigano l'opportuna sollecitazione di ogni competente istanza istituzionale, nonché la tempestiva verifica del compiuto e sollecito adempimento di ogni onere processuale correlato alla completezza della documentazione e delle informazioni dovute allo Stato richiesto di collaborazione.
- curano, informandone il Procuratore della Repubblica, la raccolta, il monitoraggio e l'analisi dei dati relativi agli esiti processuali delle azioni penali esercitate nelle materie specialistiche delle sezioni e dei gruppi di lavoro coordinati, nonché agli esiti delle procedure cautelari, personali e reali, instaurate;
- dispongono la coassegnazione, a Magistrati delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro dagli stessi coordinati, dei procedimenti di relativa competenza, in conformità dei principi e secondo i criteri di seguito indicati;
- vigilano sull'osservanza dei criteri e delle direttive generali d'impiego dei servizi di polizia giudiziaria definiti dal Procuratore della Repubblica e segnalano a quest'ultimo le situazioni di criticità rilevate nell'esecuzione delle deleghe d'indagine date ai medesimi servizi idonee a pregiudicare la tempestività e la completezza delle investigazioni di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'intero Ufficio;
- promuovono, in conformità agli indirizzi generali dell'Ufficio, i processi di digitalizzazione negli ambiti di attività loro delegati;
- vigilano sull'efficace e tempestivo espletamento dei servizi amministrativi delle sezioni coordinate, assicurandone la conformità alle direttive generali date dal Procuratore della Repubblica e ai protocolli di collaborazione adottati nel rapporto con gli altri uffici giudiziari e con l'Avvocatura, nonché con le altre Autorità titolari di potestà concorrenti con le attribuzioni dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero;
- possono effettuare missioni nel territorio nazionale o all'estero, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

A fronte di tali molteplici e complesse attività connesse alle funzioni di direzione e coordinamento, quest'Ufficio aveva comunque anche già previsto che i Procuratori Aggiunti svolgessero ulteriori attività ancor più direttamente qualificabili in termini di lavoro giudiziario.

I Procuratori Aggiunti, infatti:

- trattano i procedimenti loro assegnati e possono essere coassegnati, con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica, alla trattazione di procedimenti assegnati ad altri Magistrati laddove ricorrano particolari esigenze che rendano opportuno l'affiancamento per indagini di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'intero Ufficio;

- possono esercitare le funzioni di pubblico ministero in udienza in relazione a processi dei quali già risultano assegnatari o coassegnatari per la fase delle indagini ovvero in ogni altro caso in cui siano a ciò delegati, con provvedimento motivato, dal Procuratore della Repubblica;
- partecipano ordinariamente, in esclusiva, alle udienze del Consiglio Distrettuale di Disciplina degli ordini forensi;
- adottano i provvedimenti necessari a garantire l'adozione degli atti urgenti nelle ipotesi in cui il Magistrato assegnatario del relativo procedimento sia assente od impedito, nel caso in cui non sia stato iscritto ancora un procedimento e in ogni altro caso in cui non sia individuabile con immediatezza un magistrato già designato per provvedere;
- provvedono quotidianamente all'esame delle notizie di reato di materia specialistica, di competenza della sezione e del gruppo di lavoro da loro coordinati, assumendo le conseguenti determinazioni ai fini della qualificazione giuridica e della iscrizione nel relativo registro, attività svolta, quanto alle notizie di reato di materia generica, dal Procuratore Aggiunto delegato all'Ufficio Notizie di reato.

Tutto ciò premesso, stante la maggiore rilevanza che la sopra richiamata circolare consiliare ha attribuito al lavoro precipuamente giudiziario da loro svolto, si prevede, altresì, che i Procuratori Aggiunti addetti al coordinamento delle Sezioni di indagine ordinarie:

- in conformità agli indirizzi generali di organizzazione del *Servizio per la Definizione degli Affari Semplici*, valutano la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione alle Sezioni di indagine: dei procedimenti di competenza dello S.D.A.S. che risultino non di semplice e rapida definizione, di quelli per i quali il fatto risulti da riquilificare come materia specialistica o generica riservata alla trattazione dei Sostituti, nonché di quelli per i quali si renda necessaria la congiunta trattazione del reato oggetto di originaria iscrizione con quelli successivamente iscritti e non rientranti nella competenza del predetto Servizio;
- sono assegnatari dei procedimenti iscritti (nei registri Mod. 21, 44 e 45) ritenuti immediatamente definibili con richiesta di archiviazione formulabile senza necessità di svolgere attività di indagine, nonché di quelli relativi a fatti che radicano la competenza di altre A.G. dei quali, pertanto, curano direttamente la trasmissione all'Ufficio competente;
- curano la trattazione dei procedimenti dei fascicoli iscritti a Mod. 46 relativi alle materie delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro Intersezionali coordinati;
- se i Procuratori Aggiunti collaborano al coordinamento della D.d.a. sono, invece, assegnatari dei fascicoli iscritti nel registro cd. Mod. 45 relativi: a) alle segnalazioni prefettizie concernenti i procedimenti per l'adozione delle cd. interdittive antimafia; b) alle segnalazioni prefettizie concernenti l'adozione dei provvedimenti in materia di accesso agli atti delle amministrazioni pubbliche e scioglimento degli organi elettivi delle amministrazioni locali; c) alle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette non relative a procedimenti già instaurati e in corso di trattazione; d) alle note della Direzione nazionale antimafia concernenti l'esercizio delle funzioni di impulso investigativo in ordine alle quali non sussistano le condizioni per procedere all'iscrizione di procedimenti da iscriversi nei registri cd. Mod. 21 e Mod. 44.

A tali molteplici funzioni dei Procuratori Aggiunti direttamente qualificabili in termini di lavoro giudiziario ed ulteriori rispetto a quelle connesse alle funzioni di direzione e coordinamento delle sezioni di indagine e dei gruppi di lavoro si aggiungono poi quelle, altrettanto numerose, connesse alla materia dei "visti" di cui al successivo paragrafo 2.5 la cui apposizione implica valutazioni anche complesse del complessivo quadro indiziario proprio di numerosi ed anche assai delicati e gravosi procedimenti penali (trattasi dei visti: sui provvedimenti di definizione dei procedimenti per i quali è prescritto il conferire; sulle richieste di giudizio; sui decreti di citazione a giudizio relativi alle ipotesi di lesioni colpose verificatesi in ambito sanitario o in violazione della

normativa antinfortunistica; sulla prima richiesta di intercettazione di comunicazioni e conversazioni; sui provvedimenti con i quali si dispone la separazione degli atti e la formazione di un nuovo procedimento; sui provvedimenti di archiviazione agli atti d'ufficio dei procedimenti relativi a fatti non costituenti notizia di reato (Modello 45); sui provvedimenti di archiviazione dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione e all'applicazione delle norme in tema di responsabilità da reato degli enti; sugli atti relativi alle valutazioni richieste dal Prefetto in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo; sulle richieste di assistenza giudiziaria internazionale e di ordini europei di indagine.

In tale prospettiva, assolutamente speciale rilievo ha la responsabilità dei Procuratori Aggiunti di curare le specifiche interlocuzioni coi Sostituti funzionali alle determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale per i procedimenti nei quali siano intervenute pronunce giudiziali in materia cautelare ovvero relative a procedimenti connessi o collegati delle quali si imponga logicamente la considerazione nella prospettiva di una realistica ed affidabile previsione di accoglimento, all'esito del contraddittorio, delle prospettazioni accusatorie. In tali casi, infatti, il Sostituto che intenda attivare la fase di cui all'art. 415-*bis* c.p.p., conferisce preliminarmente con il Procuratore Aggiunto di riferimento che, nei casi più rilevanti, informa il Procuratore della Repubblica.

I Procuratori Aggiunti, inoltre, in occasione dell'apposizione del visto sugli atti relativi all'esercizio dell'azione penale, compiono, altresì, le necessarie ulteriori valutazioni in merito alla delega alla trattazione della fase dibattimentale al Sostituto che ha svolto le indagini nei termini di cui al § 22.3.

In ragione di quanto complessivamente evidenziato, la quota di lavoro giudiziario assegnata ai Procuratori aggiunti, ulteriore rispetto ai compiti di coordinamento e direzione loro attribuiti, è quantificata, nella misura almeno del 25 per cento e la tipologia dei procedimenti di cui risultano titolari è stata individuata in modo da non sacrificare né comprimere eccessivamente l'ambito della funzione semidirettiva che sono in via principale chiamati a svolgere, nell'ottica di assicurare l'efficienza, l'uniformità e la tempestività nel delicato e peculiare esercizio dei compiti di direzione e coordinamento propri dell'anzidetta funzione.

Specifiche azioni di monitoraggio saranno svolte per verificare l'andamento e l'effettiva adeguatezza della quota di lavoro giudiziario ordinario dei Procuratori Aggiunti.

2.4 Previo interpello ed in conformità ai criteri di cui alla Circolare del C.S.M. del 16 dicembre 2020 sull'organizzazione degli uffici requirenti, sono affidate ad uno dei Procuratori Aggiunti le funzioni di Vicario.

Il Procuratore Aggiunto assente o impedito è sostituito, per gli affari urgenti, dal Procuratore Aggiunto presente in servizio prontamente reperibile.

Per la Direzione distrettuale antimafia, in caso di assenza o impedimento del Procuratore Aggiunto delegato alla collaborazione alle funzioni di direzione e coordinamento con riguardo a singole aree o gruppi di lavoro, provvede altro Procuratore Aggiunto assegnato alla D.d.a.: in caso di contestuale assenza o impedimento di tutti i Procuratori Aggiunti assegnati alla D.d.a., provvede il Procuratore della Repubblica.

Analogamente, provvede il Procuratore della Repubblica in caso di assenza o impedimento del Procuratore Aggiunto delegato al coordinamento del Gruppo di Lavoro Intersezionale sul terrorismo.

In relazione a specifiche e straordinarie esigenze di servizio, qualora non sia possibile la tempestiva sostituzione del Procuratore Aggiunto assente o impedito ai sensi delle precedenti disposizioni senza pregiudizio per l'efficacia delle attività dell'Ufficio, alla sostituzione si può provvedere designando un Sostituto, individuato secondo criteri da determinarsi con separato provvedimento.

2.5 In applicazione del principio di leale collaborazione, i Sostituti Procuratori partecipano, mediante un imprescindibile contributo di conoscenza e proposta, ai processi decisionali funzionali

all'adozione dei criteri organizzativi - concorrendo a dare attuazione agli stessi - ed interloquiscono con il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione o del Gruppo di Lavoro di appartenenza, ovvero preposto al funzionamento di specifici servizi, segnalando ogni situazione che possa determinare criticità, contrasti, situazioni di stallo o di aggravio di lavoro per gli altri Magistrati o per le altre articolazioni dell'Ufficio, evitando appesantimenti inutili negli adempimenti richiesti alle segreterie e sostenendo con ogni utile contributo di informazione e valutazione i processi decisionali rilevanti per l'efficace e unitario indirizzo dell'attività dell'Ufficio e l'efficiente organizzazione dei servizi e delle relazioni con gli altri Uffici giudiziari e con l'Avvocatura.

Nello svolgimento delle indagini, i Sostituti Procuratori, oltre ad osservare i criteri generali e i protocolli previsti per il razionale uso delle risorse ed il razionale impiego della polizia giudiziaria, segnalano al Procuratore aggiunto di riferimento gli stati di criticità nell'impiego delle risorse disponibili e dei servizi di polizia giudiziaria e condizioni di stasi investigativa pregiudizievoli per la completezza e la tempestività delle indagini e la correttezza delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

A tale ultimo riguardo, segnatamente, provvedono ad informare tempestivamente il Procuratore Aggiunto di riferimento delle pronunce giudiziali in materia cautelare ovvero relative a procedimenti connessi o collegati delle quali si imponga logicamente la considerazione nella prospettiva di una realistica ed affidabile previsione di accoglimento, all'esito del contraddittorio, delle prospettazioni accusatorie, fornendo ogni elemento di valutazione utile all'opportuno confronto sulle prospettive di esercizio dell'azione penale.

In tali casi, il Sostituto ha l'obbligo di conferire con il Procuratore Aggiunto di riferimento prima dell'eventuale avvio della procedura di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. in relazione alle posizioni soggettive e alle imputazioni oggetto di difforme pronuncia giudiziale.

Segnalano altresì i Sostituti le situazioni nelle indagini che siano comunque suscettive di determinare la formazione dei presupposti per l'esercizio dei poteri di avocazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello, interloquiscono costantemente con il Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione o comunque del Gruppo di Lavoro di appartenenza, in ordine ai procedimenti, in fase di indagine o di udienza, che risultino di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura ovvero sui quali sia stata apposta l'indicazione di "conferire" dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto. A tal fine, all'atto dell'iscrizione del procedimento ovvero durante la sua trattazione, i Procuratori Aggiunti possono disporre l'obbligo di "conferire" oppure segnalare l'urgenza del procedimento, ove a ciò non si sia già provveduto in sede di smistamento.

L'interlocuzione tra il Sostituto Procuratore e il Procuratore Aggiunto (ovvero degli uni e degli altri con il Procuratore della Repubblica) presuppone un onere di tempestiva e costante informazione e di preventivo concerto delle più significative attività di indagine relative ai procedimenti di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'intero Ufficio ovvero che siano comunque idonee ad avere una particolare rilevanza istituzionale o mediatica.

L'adempimento di tale dovere di informazione risulta attestato, a garanzia dello stesso Sostituto Procuratore sul quale ricade, attraverso l'apposizione, da parte del Procuratore Aggiunto o del Procuratore della Repubblica, del visto, che, conseguentemente, al di fuori dei casi di cui all'art. 3 d.lgs. n. 106/2006, in considerazione della funzione concretamente assolta, non costituisce atto discrezionale e la sua mancata apposizione non impedisce l'ulteriore corso del provvedimento, salvo che il Procuratore della Repubblica, informato dal Procuratore Aggiunto con atto comunque esterno al procedimento delle ragioni del suo dissenso, non ritenga, sentiti i Sostituti interessati, di sospendere l'esecuzione procedendo alla revoca dell'assegnazione.

A fini di informazione e di coordinamento dell'attività investigativa, sono comunque sottoposti al visto per informazione del Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza del Sostituto primo assegnatario del procedimento i seguenti atti:

- i provvedimenti definitivi dei procedimenti in relazione ai quali è previsto l'obbligo di conferire;
- le richieste di giudizio;
- i decreti di citazione a giudizio relativi alle ipotesi di lesioni colpose verificatesi in ambito sanitario o in violazione della normativa antinfortunistica;
- i provvedimenti con i quali si dispone la separazione degli atti e la formazione di un nuovo procedimento, nella ipotesi in cui, nel corso delle indagini, emergano reati diversi da quelli per i quali già si procede, agli stessi non connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e rientranti nella competenza specialistica di altra sezione o gruppo di lavoro;
- i provvedimenti di archiviazione agli atti d'ufficio dei procedimenti relativi a fatti non costituenti notizia di reato (modello 45), nel caso in cui sia prescritto l'obbligo di conferire, nel caso di suicidio, di sentenza di fallimento, di richiesta del detenuto di conferire con un magistrato, di denuncia o querela per un reato in relazione ad un fatto che non presenti i requisiti minimi per essere sussunto in una fattispecie di reato e per la quale sia stata formulata richiesta di avviso ai sensi dell'art. 408 cpv. c.p.p., nel caso di decesso per il quale si sia proceduto ad accertamenti tecnici (autopsia, consulenza tossicologica, visita cadaverica esterna) per stabilire se si fosse in presenza di una morte naturale o accidentale, di un suicidio o di un omicidio, nel caso di espletamento di atti che abbiano comportato l'assunzione di spese e, più in generale, nel caso in cui siano stati effettuati atti di indagine preliminari *“indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)”* (cfr. circolare della D.G. della Giustizia penale del Ministero della Giustizia dell'11 novembre 2016);
- i provvedimenti di archiviazione dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione e all'applicazione delle norme in tema di responsabilità da reato degli enti;
- la prima richiesta di intercettazione di comunicazioni e conversazioni, riferita alla persona, fisica o giuridica, oggetto di controllo; nel caso di intercettazione d'urgenza, la relativa informazione può essere data, anche per le vie brevi, al Procuratore Aggiunto di riferimento, dandone atto nel provvedimento, in ogni caso assicurando le preventive, opportune interlocuzioni con riguardo alle attività di particolare delicatezza o che siano idonee ad avere una particolare rilevanza istituzionale o mediatica;
- le valutazioni richieste dal Prefetto in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3 d.l. 27 luglio, n. 144, convertito con modificazioni dalla l. 31 luglio 2005, n. 155);
- le richieste di assistenza giudiziaria internazionale e gli ordini europei di indagine.

Vanno inoltre sottoposti al visto del Procuratore Aggiunto delegato per il Servizio di cooperazione internazionale il decreto di riconoscimento dell'ordine europeo di indagine, il decreto di cui all'art. 724, comma 3, c.p.p. e il decreto di cui all'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 52/17 - o gli eventuali provvedimenti negativi - nonché la comunicazione all'autorità di emissione del compimento di atti diversi da quello richiesto, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 108/17 e all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 52/17. L'adesione alle squadre investigative comuni con le competenti autorità di altri Stati dell'Unione Europea è sottoposta alla valutazione del Procuratore della Repubblica.

Il Sostituto, ad ogni buon conto, può richiedere il visto del Procuratore Aggiunto di riferimento su ogni altro provvedimento.

2.6 Diversa è invece la funzione del visto per assenso apposto sulle richieste di misure cautelari, sul decreto di fermo e sulle richieste di applicazione in via provvisoria di misure di sicurezza. A tale intervento, infatti è da riconoscersi natura di approvazione dell'atto.

A tal proposito, ritenendo il Procuratore della Repubblica di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 106/2006, va preliminarmente precisato che sono sottratte all'assenso le richieste di misure cautelari personali e reali formulate in sede di convalida rispettivamente dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato di delitto e del sequestro preventivo, nonché le richieste di misure cautelari reali nei casi in cui abbiano ad oggetto beni di valore non rilevante e, comunque, presumibilmente non superiore ai 30.000 euro, fermo restando in ogni caso l'obbligo di assicurare le preventive, opportune interlocuzioni con riguardo alle attività di particolare delicatezza o che siano idonee ad avere una particolare rilevanza istituzionale o mediatica.

Le altre richieste di misure cautelari, personali o reali, nonché i decreti di fermo di indiziato di delitto e le richieste di applicazione provvisoria di misure di sicurezza sono sottoposti al visto per assenso del Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione o del Gruppo di Lavoro Intersezionale di appartenenza del Sostituto assegnatario del procedimento ovvero, in caso di coassegnazione, del Sostituto primo assegnatario, che può essere negato, previa opportuna interlocuzione tra il Sostituto ed il Procuratore Aggiunto e l'eventuale invito da parte di quest'ultimo ad integrare o modificare il provvedimento - contenuto in atto separato dal procedimento - nel caso di manifesta infondatezza, palese irragionevolezza o violazione di legge, sotto i profili della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ovvero delle esigenze cautelari, e in ogni altro caso di palese insostenibilità tecnico-giuridica del provvedimento o di evidente inadeguatezza della motivazione o degli elementi posti a fondamento della stessa.

Qualora sia negato il visto per l'assenso del Procuratore Aggiunto, la richiesta di misura cautelare o reale o il decreto di fermo verranno trasmessi al Procuratore della Repubblica per le sue determinazioni. Essi non potranno essere inoltrati o eseguiti salvo che il Procuratore della Repubblica, sentito il Sostituto assegnatario del procedimento, non disponga diversamente apponendo il proprio visto con provvedimento motivato.

Nel caso di mancata apposizione dell'assenso, il Procuratore della Repubblica può provvedere alla revoca dell'assegnazione del procedimento al Sostituto, su richiesta di quest'ultimo o per evitare una stasi del procedimento.

2.7 Il potere di revoca dell'assegnazione è esercitato dal Procuratore della Repubblica in conformità a quanto previsto nella nell'art. 15 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020. A tale disposizione va fatto riferimento anche per quanto concerne il procedimento di revoca.

Tale procedimento costituisce, tuttavia, una soluzione cui ricorrere soltanto come *extrema ratio*, giacché vanno invece privilegiate tutte le azioni volte ad individuare soluzioni condivise, attraverso il continuo scambio di informazioni e il confronto delle opinioni, tra Sostituto Procuratore assegnatario del fascicolo, Procuratore Aggiunto e Procuratore della Repubblica.

Analogo criterio deve guidare anche la prevenzione di stati di dissenso fra i Magistrati assegnatari del medesimo procedimento. Ove, peraltro, il dissenso sulle scelte investigative e processuali comunque permanga, decide, sentiti i Sostituti interessati, il Procuratore Aggiunto cui spetta la responsabilità del coordinamento, informandone il Procuratore della Repubblica.

2.8 I Magistrati dell'Ufficio concorrono alla tempestiva e coerente attuazione dei processi di digitalizzazione ed innovazione organizzativa dell'Ufficio, osservando le direttive e le disposizioni date per la loro razionale ed uniforme applicazione.

2.9 Al principio di leale collaborazione ed insieme alla più generale esigenza di efficacia della ricerca di assetti organizzativi fondati su principi di condivisione delle analisi si collega la promozione in atto della più ampia partecipazione dei Sostituti alle funzioni di collaborazione delle attività di direzione e di organizzazione dell'Ufficio.

Al fine di assicurare l'elaborazione di moduli organizzativi adeguati alle esigenze dell'Ufficio nonché la ricerca, la raccolta e la diffusione di fonti normative e giurisprudenziali e lo studio di questioni giuridiche utili per l'attività dell'Ufficio, il Procuratore della Repubblica, ove ne ravvisi la necessità, può avvalersi, oltre che del Comitato consultivo per i problemi dell'organizzazione, dell'Ufficio Studi e Documentazione, che, coordinato da un Procuratore Aggiunto, provvede alla diffusione delle fonti normative e giurisprudenziali e sottopone al Procuratore della Repubblica i risultati dell'attività di studio svolta e gli elaborati prodotti. I componenti di tale Ufficio - che restano in carica per un biennio - sono individuati dal Procuratore della Repubblica, previo interpello, in numero da tre a cinque, tra coloro che abbiano dimostrato particolari attitudini alla ricerca giurisprudenziale, all'interpretazione normativa e all'analisi dell'organizzazione dell'Ufficio.

Alle relative attività possono partecipare, ove risulti l'esigenza di avvalersene, in relazione alla natura della materia trattata, altri Sostituti, individuati tenendo conto di specifiche conoscenze, attitudini ed esperienze.

Alle attività dell'Ufficio Studi e Documentazione possono partecipare, per la trattazione degli aspetti di interesse, anche il Dirigente Amministrativo o suo delegato e un Vice Procuratore onorario individuato mediante interpello e tenendo conto delle specifiche attitudini ed esperienze.

Allo sperimentato rilievo delle attività di questa struttura - originariamente contrassegnata dal beneficio tratto della partecipazione di tutte le componenti professionali dell'Ufficio - in funzione dell'analisi di impatto organizzativo delle principali novità legislative e giurisprudenziali, sono seguiti ulteriori, significativi sviluppi applicativi del metodo della promozione della più ampia partecipazione alla funzione di collaborazione alle attività di direzione ed organizzazione dell'Ufficio.

Tale metodo contrassegna, infatti, anche le scelte gestionali, che si illustrano sinteticamente per il loro contributo alla progressiva definizione ed alla successiva verifica di funzionalità degli assetti organizzativi complessivi dell'Ufficio, relative all'istituzione, da un lato, del Servizio Definizione Affari Semplici (S.D.A.S.) e dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica, e, dall'altro lato, dell'Ufficio dell'Innovazione e delle Risorse Tecnologiche.

Quanto allo S.D.A.S., la sua organizzazione formerà oggetto di specifica trattazione nella sezione illustrativa ad esso specificamente dedicata, immediatamente sottolineandosi la partecipazione con funzioni di collaborazione del Procuratore Aggiunto delegato al coordinamento del Servizio di un Sostituto e di altri dodici Sostituti, quattro per ciascuna delle tre Unità Operative nelle quali, allo stato, si articola la struttura in parola, ai fini dello svolgimento degli ulteriori compiti di collaborazione definiti con separato, allegato provvedimento.

Un altro Sostituto Procuratore, parimenti selezionato mediante interpello generale, è chiamato a collaborare alle attività di coordinamento dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica delegate ad un Procuratore Aggiunto.

Analogamente, tre Sostituti Procuratori, sempre selezionati tramite interpello e senza alcun esonero, collaborano alle funzioni di coordinamento dell'Ufficio dell'Innovazione e delle Risorse tecnologiche, affiancandosi, in delicati compiti di impulso e sostegno dei processi di innovazione organizzativa, all'azione propria dei Magistrati di Riferimento per l'Innovazione (MAGRIF).

Analogamente, sono delegate ad un Magistrato dell'Ufficio, previo interpello generale, funzioni di coordinamento delle attività in materia di innovazione, servizi informatici e rilevazione statistica, esercitate con la collaborazione di tre Sostituti Procuratori, parimenti selezionati tramite interpello, i quali, senza esonero, operano nell'ambito dell'Ufficio dell'Innovazione e delle Risorse Tecnologiche, in raccordo con l'azione di impulso e sostegno dei processi di innovazione organizzativa propria dei Magistrati di Riferimento per l'Innovazione (MAGRIF).

Con separato provvedimento, previo interpello generale, si provvede ad individuare altresì i componenti di uno specifico gruppo di lavoro chiamato, sotto il coordinamento del Procuratore Aggiunto delegato alla materia del dibattimento, alla ricognizione dei temi organizzativi e delle prassi applicative complessivamente rilevanti per assicurare il più efficace esercizio delle funzioni requirenti nella fase processuale e, nel quadro dei rapporti di collaborazione con il Tribunale e con

l'Avvocatura, la semplificazione ed insieme la razionalizzazione dei meccanismi di monitoraggio della completezza e della tempestività delle attività dell'Ufficio funzionali alla riduzione dei tempi del giudizio.

2.10 Come già indicato, attiene altresì alla necessità di coerente attuazione del principio di leale collaborazione la concreta declinazione dei rapporti con gli organi di informazione e, più in generale, della comunicazione dell'attività dell'Ufficio. La materia ha formato oggetto di regolazione a fini interni con separato provvedimento, già in conformità alle indicazioni del C.S.M. in ordine all'attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 106/2006.

§ 3 *L'analisi dei flussi*

3.1 Al fine di poter disporre di ogni opportuno elemento di utilità per consentire l'adozione di provvedimenti il più possibile adeguati e conformi alla situazione effettiva dell'Ufficio e, pertanto, finalizzati ad una più efficiente ed efficace risposta alla domanda di giustizia nonché in aderenza alle disposizioni dettate dalla circolare del C.S.M. del 16 dicembre 2020 hanno formato oggetto di valutazione i dati sui flussi acquisiti ed elaborati (cfr. allegati), nonché i dati l'esigenza di valutazione dei quali è stata individuata nel corso del procedimento di adozione, sviluppatosi - oltre che attraverso le fondamentali occasioni di riflessione e di confronto date dalle riunioni svoltesi, a cadenza settimanale, con i Procuratori Aggiunti, nonché dalle riunioni con i componenti del Comitato consultivo per i problemi dell'organizzazione, con i Magistrati delle singole sezioni e gruppi di lavoro nei quali era articolata la struttura dell'ufficio, con i Magistrati riuniti nelle assemblee generali svoltesi il 7 e 9 aprile 2021 con i Vice Procuratori Onorari, con il Dirigente amministrativo e i responsabili di servizi ed uffici - attraverso le proficue interlocuzioni con il Tribunale e con l'Ordine degli Avvocati che hanno accompagnato tutte le tappe delle modifiche organizzative anche quando conseguenti agli interventi normativi che hanno determinato, di volta in volta, l'adozione di moduli e pressì differenti rispetto al passato.

Al medesimo fine, è stata, inoltre, avviata anche l'opportuna interlocuzione con la Commissione Flussi del Consiglio Giudiziario, avvalendosi della relativa, preziosa collaborazione, ai fini dell'organica valutazione dei flussi di lavoro, anche del Tribunale.

Tutti i dati utilizzati al fine dell'adozione del presente programma organizzativo (e le relative elaborazioni) sono stati tempestivamente messi a disposizione dei Magistrati dell'Ufficio e la relativa documentazione è parimenti allegata al presente provvedimento.

La predisposizione del presente programma è stata pertanto effettuata anche all'esito di ogni opportuna valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze dell'Ufficio, per come rilevati anche dai dati acquisiti.

Tale valutazione è ovviamente necessaria per le scelte da compiersi con riguardo alla composizione numerica di sezioni e gruppi di lavoro, in ogni caso tenendo conto della necessità di continuo monitoraggio dei dati di flusso e della funzionalità degli assetti organizzativi, per operare tempestivamente le opportune variazioni, anche in relazione al concreto determinarsi di significative evoluzioni dei fenomeni criminali e delle correlate istanze di adeguamento dei moduli strutturali rilevanti per il loro efficace contrasto.

3.2 Anche ai fini del monitoraggio dei flussi, l'apposito servizio dell'Ufficio Innovazione e Risorse tecnologiche provvederà alla redazione e alla successiva trasmissione al Procuratore della Repubblica, ai Procuratori aggiunti e ai Sostituti di statistiche mensili, semestrali ed annuali riflessive della complessiva attività dell'Ufficio e dei singoli Magistrati, secondo criteri di aggregazione dei dati fondati sulla distinzione della natura, generica o specialistica, della materia trattata e delle modalità di definizione.

In particolare, il prospetto statistico verrà redatto tenendo conto delle diverse modalità di definizione dei procedimenti assegnati al Magistrato, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dell'azione penale (richieste di rinvio a giudizio, richieste di giudizio immediato, richiesta di fissazione della data di udienza, richiesta di fissazione dell'udienza per il patteggiamento, giudizio direttissimo), nonché con l'indicazione dei provvedimenti di assegnazione del procedimento ad altro Magistrato e dei provvedimenti di riunione dei procedimenti connessi.

Parimenti, i prospetti statistici, con riguardo ai settori dell'esecuzione penale e delle misure di prevenzione, saranno predisposti con modalità che consentano di riflettere in maniera più compiuta i carichi di lavoro e le attività che vengono effettivamente svolte dai Magistrati. Di conseguenza, sia i rilievi statistici dell'esecuzione penale che quelli delle misure di prevenzione indicheranno in maniera completa i carichi di lavoro dei sostituti, con riguardo a pendenze e

soppravvenienze, le attività di definizione (per le misure di prevenzione) e i provvedimenti rilevanti di impulso all'esecuzione penale (avuto riguardo alla specificità di detta materia), oltre alle definizioni.

Poiché per tali settori la gestione delle rispettive materie avviene tramite gli applicativi SIPPI/SIT-MP (per la materia della prevenzione) e SIES/SIEP (per la materia dell'esecuzione penale) la redazione della statistica avrà luogo con cadenza bimestrale a cura dei responsabili amministrativi delle Sezioni VIII e X che provvederanno a trasmetterla al Servizio Statistiche per l'integrazione/allegazione agli altri prospetti e la diffusione ai Magistrati dell'Ufficio.

Saranno oggetto di periodica rilevazione e diffusione fra tutti i Magistrati dell'Ufficio anche i dati relativi:

- all'esercizio dell'azione di responsabilità da reato degli enti;
- all'attività dei Magistrati addetti alla Sezione Affari civili;
- all'esecuzione degli ordini di demolizione di manufatti abusivi (procedure R.E.S.A.).

Le rilevazioni statistiche considerate hanno avuto specifico riguardo:

- alle soppravvenienze complessivamente considerate dalla data di entrata in vigore dei criteri di organizzazione di cui all'o.d.s. n. 86/2018, che con l'adozione del presente provvedimento si revoca, al 31 dicembre 2020, opportunamente tali dati ponendosi in raffronto con quelli concernenti il precedente triennio;
- alle soppravvenienze con relativa modalità di definizione in materia specialistica distinta per sezione, con riferimento al periodo indicato;
- ad ulteriori, significativi indici dell'analisi dei flussi e di valutazione dei risultati dell'attività giudiziaria svolta e dei relativi carichi di lavoro (Affari Civili, Esecuzione, DASPO, Misure di prevenzione, demolizioni, intercettazioni, Servizio Cooperazione Internazionale);
- iscrizioni dei procedimenti relativi ai gruppi di lavoro (terrorismo, immigrazione, reati informatici, manifestazioni sportive, reati commessi in luoghi di custodia e in materia di beni culturali e del patrimonio storico);
- alle richieste cautelari, personali e reali, formulate nel medesimo periodo sopra indicato con riguardo a reati compresi nelle diverse materie specialistiche;
- rappresentazione grafica del carico di lavoro della materia specialistica nonché proiezione virtuale elaborata in funzione delle competenze indicate nel presente programma organizzativo;
- tipologia dei reati oggetto di iscrizione nel registro mod. 21 con riferimento al medesimo periodo sopra indicato;
- analisi dei flussi relativi al *Servizio definizione affari semplici*.

PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI TOTALI														
Periodo di riferimento	MODELLO 21					MODELLO 44					MODELLO 45			
	PROCEDIMENTI					PROCEDIMENTI					PROCEDIMENTI			
	generica	SDAS	specialistica	DDA	Totale	generica	SDAS	specialistica	DDA	Totale	generica	specialistica	DDA	Totale
1/1/2018 31/12/2018	19215	5299	19699	1644	45857	48328	11	21615	625	70579	7662	2977	1475	12114
1/1/2019 31/12/2019	15002	8343	17431	1744	42520	42219	2318	19473	672	64682	8235	3853	1532	13620
1/1/2020 31/12/2020	11142	10094	14536	1418	37190	29292	5254	19915	754	55215	6345	3599	2171	12115

Procura	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MATERIA SPECIALISTICA MODELLO 21										
	Movimento				Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	19699	19149	11030	2785	9806	1475	471	787	68	3757	
Procura	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MATERIA SPECIALISTICA MODELLO 21										
	Movimento				Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	17431	16522	9341	2133	7925	1789	340	772	70	3493	
Procura	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MATERIA SPECIALISTICA MODELLO 21										
	Movimento				Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	14536	13452	8873	1465	6683	1559	220	656	55	2814	
Procura	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MATERIA SPECIALISTICA MODELLO 21										
	Movimento				Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	51666	49123	8873	6383	24414	4823	1031	2215	193	10064	

DDA	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21										
	Movimento			Modalità di definizione							
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	1644	1815	1704	515	878	291	0	120	1	10	
DDA	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21										
	Movimento			Modalità di definizione							
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	1744	1534	1506	469	659	266	0	128	5	7	
DDA	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21										
	Movimento			Modalità di definizione							
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	1418	1068	1577	358	398	171	1	127	8	5	
DDA	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21										
	Movimento			Modalità di definizione							
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	4806	4417	1577	1342	1935	728	1	375	14	22	

SEZIONE II	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	1040	1219	1019	126	954	99	6	4	2	28
SEZIONE II	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	1031	1020	683	103	710	112	42	4	4	45
SEZIONE II	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	933	775	694	94	446	141	4	2	7	81
SEZIONE II	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	3004	3014	694	323	2110	352	52	10	13	154

SEZIONE III	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21										
	Movimento			Modalità di definizione							
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	4202	4036	2601	617	1473	476	63	10	25	1372	
SEZIONE III	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21										
	Movimento			Modalità di definizione							
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	3730	3412	2150	577	1308	572	5	11	23	916	
SEZIONE III	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21										
	Movimento			Modalità di definizione							
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	3345	2685	2503	471	1094	456	22	12	18	612	
SEZIONE III	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21										
	Movimento			Modalità di definizione							
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	11277	10133	2503	1665	3875	1504	90	33	66	2900	

SEZIONE IV	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21										
	Movimento			Modalità di definizione							
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	5867	5011	3431	952	2811	360	35	240	2	611	
SEZIONE IV	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21										
	Movimento			Modalità di definizione							
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	5467	5260	2865	741	2951	491	41	247	8	781	
SEZIONE IV	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21										
	Movimento			Modalità di definizione							
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	4317	4294	2361	473	2492	431	26	225	4	643	
SEZIONE IV	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21										
	Movimento			Modalità di definizione							
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario	
TOTALI	15651	14565	2361	2166	8254	1282	102	712	14	2035	

SEZIONE V	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	2193	2744	974	100	1828	16	72	1	3	724
SEZIONE V	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	2225	2132	844	144	1144	14	100	0	5	725
SEZIONE V	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	1800	1678	855	93	928	10	94	0	2	551
SEZIONE V	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	6218	6554	855	337	3900	40	266	1	10	2000

SEZIONE VI	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	940	989	430	74	547	46	127	1	2	192
SEZIONE VI	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	843	815	400	71	441	44	46	2	4	207
SEZIONE VI	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	646	539	435	39	372	27	11	0	3	87
SEZIONE VI	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	2429	2343	435	184	1360	117	184	3	9	486

SEZIONE VII	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	5212	5057	2398	895	2130	474	168	531	34	825
SEZIONE VII	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	3278	3408	1878	316	1301	513	88	507	25	658
SEZIONE VII	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	2801	2743	1603	219	1021	460	57	417	20	549
SEZIONE VII	PERIODO: 1/5/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	11291	11208	1603	1430	4452	1447	313	1455	79	2032

SDAS	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	5299	4601	420	153	3035	1	1383	0	4	25
SDAS	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	8343	7536	1063	277	3780	0	3465	0	1	13
SDAS	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	10094	9116	1868	811	3763	0	4539	0	0	3
SDAS	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	23736	21253	1868	1241	10578	1	9387	0	5	41

GRUPPO TERRORISMO	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	33	55	39	12	42	0	0	0	0	1
GRUPPO TERRORISMO	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	39	39	28	4	26	4	1	0	0	4
GRUPPO TERRORISMO	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	28	21	34	5	12	0	0	0	0	4
GRUPPO TERRORISMO	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	100	115	34	21	80	4	1	0	0	9

GRUPPO CYBER SECURITY	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	54	7	41	2	2	2	0	0	0	1
GRUPPO CYBER SECURITY	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	161	105	90	25	42	27	0	0	1	10
GRUPPO CYBER SECURITY	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	132	100	97	26	39	20	0	0	1	14
GRUPPO CYBER SECURITY	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	347	212	97	53	83	49	0	0	2	25

GRUPPO PER I REATI COMMESSI IN LUOGHI DI CUSTODIA	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	56	11	36	1	9	0	0	0	0	1
GRUPPO PER I REATI COMMESSI IN LUOGHI DI CUSTODIA	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	381	167	235	5	24	4	13	0	0	121
GRUPPO PER I REATI COMMESSI IN LUOGHI DI CUSTODIA	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	296	383	129	10	127	6	4	0	0	236
GRUPPO PER I REATI COMMESSI IN LUOGHI DI CUSTODIA	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	733	561	129	16	160	10	17	0	0	358

GRUPPO IMMIGRAZIONE	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	43	4	27	0	2	2	0	0	0	0
GRUPPO IMMIGRAZIONE	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	158	59	121	13	36	7	1	1	0	1
GRUPPO IMMIGRAZIONE	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	153	149	117	21	115	6	0	0	0	7
GRUPPO IMMIGRAZIONE	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	354	212	117	34	153	15	1	1	0	8

GRUPPO PER I REATI COLLEGATI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	36	10	21	3	5	0	0	0	0	2
GRUPPO PER I REATI COLLEGATI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	70	65	19	16	30	1	1	0	0	17
GRUPPO PER I REATI COLLEGATI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	55	58	16	9	19	2	2	0	0	26
GRUPPO PER I REATI COLLEGATI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	161	133	16	28	54	3	3	0	0	45

GRUPPO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	23	6	13	3	3	0	0	0	0	0
GRUPPO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	48	22	28	4	10	7	1	0	0	0
GRUPPO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	30	24	29	5	15	0	0	0	0	4
GRUPPO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	101	52	29	12	28	7	1	0	0	4

AFFARI CIVILI 1/1/2018 - 31/12/2020						
ANNI	Pareri e visti in materia societaria	Pareri e visti in materia di volontaria giurisdizione	Cause civili promosse	Udienze civili	Risoluzione quesiti di stato civile	Apostille e legalizzazioni
2018	0	13449	85	344	0	5874
2019	0	9415	80	410	0	5482
2020	0	6652	61	310	0	4071

UFFICIO ESECUZIONE 1/1/2018 - 31/12/2020						
ANNI	Cumulo pena (art. 663)	Fungibilità (art. 657)	Pena detentiva (art. 656)	Pena pecuniaria (art. 660)	Misure di sicurezza	Sanzioni sostitutive (art. 661)
2018	1254	173	3931	693	685	0
2019	1628	263	3896	2179	670	0
2020	1051	111	2760	1195	515	0

UFFICIO DEMOLIZIONI				
Procedimenti RESA				
Anno	2018	2019	2020	
Pendenti inizio periodo	4518	4410	4345	
Sopravvenuti	56	75	39	
Demolizioni effettuate	83	91	41	
Definiti comprensivi delle demolizioni eseguite	164	140	66	
Pendenti	4410	4345	4318	

DASPO

Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018

PERVENUTI	34
DEFINITI	34

Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

PERVENUTI	31
DEFINITI	31

Periodo 01/01/2020 – 31/12/2020

PERVENUTI	27
DEFINITI	27

MISURE DI PREVENZIONE

Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018

PENDENTI INIZIALI	1479
SOPRAVVENUTI	408
DEFINITI	255
PENDENTI FINALI	1632

Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

PENDENTI INIZIALI	1632
SOPRAVVENUTI	303
DEFINITI	707
PENDENTI FINALI	1228

Periodo: 01/01/2020 – 31/12/2020

PENDENTI INIZIALI	1228
SOPRAVVENUTI	254
DEFINITI	302
PENDENTI FINALI	1180

INTERCETTAZIONI ATTIVATE 1/1/2018 - 31/12/2020

ANNO	TOTALE BERSAGLI	TOTALE RIT	NUMERO BERSAGLI	NUMERO RIT	TIPO INDAGINE
2018	9559	3736	7477	2964	DDA - TERRORISMO
			2082	772	Altre
2019	10959	3982	8688	3173	DDA - TERRORISMO
			2271	809	Altre
2020	10042	4581	8085	3715	DDA - TERRORISMO
			1957	866	Altre

Servizio Cooperazione Internazionale

ANNO 2018

OEI¹ e Rogatorie² passive

STATI	ROGATORIE E O.E.I.	DI CUI O.E.I.
Albania	7	0
Austria	15	4
Belgio	1	1
Bielorussia	1	0
Brasile	2	0
Bulgaria	14	12
Cipro	1	1
Croazia	3	1
Francia	8	8
Germania	31	26
Grecia	12	1
Perù	1	0
Polonia	21	13
Portogallo	7	2
Principato di Monaco	2	0
Repubblica Ceca	3	0
Romania	10	3
San Marino	1	0
Slovacchia	3	3
Slovenia	7	1
Spagna	43	8
Stati Uniti	2	0
Svizzera	72	0
Turchia	1	0
Ucraina	1	0
Ungheria	2	1
TOTALE	271	85

OEI¹ e Rogatorie² attive

STATI	ROGATORIE E O.E.I.	DI CUI O.E.I.
Austria	8	8
Bulgaria	1	1
Congo	1	0
Germania	4	4
Lettonia	1	1
Messico	1	0
Olanda	11	11
Portogallo	1	1
Regno Unito	1	1
Romania	9	9
San Marino	1	0
Spagna	12	7
Stati Uniti	5	0
Svizzera	2	0
Venezuela	1	0
TOTALE	60	44

¹ D.lgs. 108/17 entrato in vigore il 28/07/2017.

² D.lgs. 149/17 entrato in vigore il 31/10/2017.

ANNO 2019

OEI e Rogatorie passive

STATI	ROGATORIE E O.E.I.	DI CUI O.E.I.
Albania	7	0
Algeria	1	0
Austria	24	11
Belgio	5	4
Brasile	3	0
Bulgaria	10	9
Croazia	5	2
Danimarca	1	0
Finlandia	1	1
Francia	8	8
Germania	20	17
Grecia	13	0
Irlanda	1	0
Lituania	2	2
Moldavia	2	0
Olanda	3	3
Perù	1	0
Polonia	32	30
Portogallo	11	8
Principato di Monaco	4	0
Regno Unito	2	2
Repubblica Ceca	7	6
Romania	13	11
Slovacchia	4	4
Slovenia	16	6
Spagna	38	21
Stati Uniti	2	0
Svezia	1	1
Svizzera	82	0
Tunisia	1	0
Turchia	1	0
Ungheria	1	1
TOTALE	322	147

OEI e Rogatorie attive

STATI	ROGATORIE E O.E.I.	DI CUI O.E.I.
Antille Olandesi	1	0
Argentina	1	0
Austria	4	4
Brasile	1	0
Bulgaria	3	3
Cipro	1	1
Colombia	1	0
Costa d'Avorio	1	0
Croazia	4	4
Danimarca	1	1
Emirati Arabi Uniti	3	0
Francia	3	3
Gambia	1	0
Georgia	1	0
Germania	3	3
Giappone	1	0
Grecia	2	2
Lussemburgo	2	2
Malta	2	1
Marocco	1	0
Messico	1	0
Olanda	9	8
Perù	1	0
Polonia	2	2
Portogallo	2	1
Regno Unito	3	2
Repubblica Ceca	1	1
Romania	3	2
Russia	1	0
Spagna	18	13
Stati Uniti	2	0
Svizzera	2	0
Tanzania	1	0
Ucraina	1	0
Ungheria	6	6
TOTALE	90	59

ANNO 2020

OEI e Rogatorie passive

STATI	ROGATORIE E O.E.I.	DI CUI O.E.I.
Albania	5	0
Australia	1	0
Austria	13	6
Belgio	2	2
Brasile	3	0
Bulgaria	5	5
Croazia	1	1
Danimarca	1	0
Finlandia	4	2
Francia	8	8
Georgia	1	0
Germania	30	29
Grecia	10	0
Irlanda	1	0
Liechtenstein	2	0
Messico	1	0
Polonia	37	37
Portogallo	20	11
Regno Unito	2	2
Repubblica Ceca	2	2
Romania	8	6
San Marino	2	0
Slovenia	14	4
Spagna	24	14
Stati Uniti	1	0
Svezia	1	1
Svizzera	49	0
Turchia	1	0
Ungheria	7	6
TOTALE	256	136

OEI e Rogatorie attive

STATI	ROGATORIE E O.E.I.	DI CUI O.E.I.
Austria	1	1
Belgio	2	2
Bulgaria	5	5
Canada	1	0
Croazia	3	3
Emirati Arabi Uniti	6	0
Francia	7	7
Germania	12	12
Giappone	1	0
Grecia	4	4
Lettonia	1	1
Lituania	1	1
Malta	2	2
Montenegro	1	0
Olanda	6	6
Regno Unito	2	2
Romania	4	4
Slovenia	3	3
Spagna	11	11
Svezia	1	1
Svizzera	1	0
Ungheria	1	1
TOTALE	76	66

ISCRIZIONI IN MATERIA DI TERRORISMO

QGF	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
art. 252 bis C.P.	0	0	0
art. 270 bis C.P.	11	10	8
art. 280 bis C.P.	0	1	0
art. 290 C.P.	2	9	3
art. 294 C.P.	0	0	0
art. 299 C.P.	0	0	0
art. 312 C.P.	0	1	0
art. 604 bis C.P.	0	3	2
TOTALE	13	24	13

ISCRIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

QGF	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
art. 6 c. 3 d.lgs. 286/98	1	0	2
art. 483 C.P.	5	15	10
art. 600 bis C.P.	0	0	0
art. 600 ter C.P.	0	0	0
art. 601 bis C.P.	0	0	0
art. 603 bis C.P.	1	2	1
art. 18 l. 194/78	0	0	0
TOTALE	7	17	13

ISCRIZIONI IN MATERIA DI REATI INFORMATICI

QGF.	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
art. 615-ter C.P.	39	115	68
art. 615-quater C.P.	8	13	18
art. 615-quinquies C.P.	0	0	0
art. 617-bis C.P.	0	3	4
art. 617-ter C.P.	0	1	0
art. 617-quater C.P.	1	18	25
art. 617-quinquies C.P.	0	0	0
art. 617-sexies C.P.	1	11	11
art. 617-septies C.P.	0	2	3
art. 635-bis C.P.	0	0	0
art. 635-ter C.P.	0	0	0
art. 635-quater C.P.	0	0	0
art. 635-quinquies C.P.	0	0	0
art. 734-bis C.P.	0	0	0
art. 326 C.P.	2	4	4
art. 621 C.P.	0	1	0
art. 622 C.P.	0	0	4
art. 379-bis C.P.	0	0	0
TOTALE	51	168	137

ISCRIZIONI IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

QGF.	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
art. 583-quater C.P.	0	0	0
art. 9 L. 376/2000	0	0	0
art. 6 L. 401/89	22	39	32
TOTALE	22	39	32

ISCRIZIONI IN MATERIA DI REATI COMMESSI IN LUOGHI DI CUSTODIA			
QGF.	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
art. 606 C.P.	0	0	1
art. 607 C.P.	0	0	0
art. 608 C.P.	0	4	2
art. 609 C.P.	0	0	0
art. 613-bis C.P.	0	0	0
art. 613-ter C.P.	0	0	0
TOTALE	0	4	3

ISCRIZIONI IN MATERIA BENI CULTURALI E DEL PATRIMONIO STORICO			
QGF.	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
art. 169 d.lgs. 42/104	0	1	2
art. 178 d.lgs. 42/04	4	2	3
artt. 170, 171, 172 d.lgs. 42/04	0	3	0
artt. 173, 174, 175, 176 d.lgs. 42/04	3	7	4
art. 624 C.P.	1	4	2
art. 628 C.P.	0	0	0
art. 648 C.P.	17	33	11
art. 648-bis C.P.	1	0	0
art. 648-ter C.P.	0	0	2
art. 733 C.P.	0	0	0
TOTALE	26	50	24

**RILEVAZIONE MISURE CAUTELARI RICHIESTE
NEL PERIODO INDICATO**

PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2018

SEZIONE/GRUPPO	in carcere (art. 285)	domiciliare o luogo di cura (art. 284-6)	misure cautelari interdittive	misure cautelari reali
SECONDA	19	16	5	57
TERZA	60	27	2	224
QUARTA	164	50	2	15
QUINTA	24	18	0	844
SESTA	28	11	0	80
SETTIMA	604	75	0	89
TERRORISMO	2	0	0	0
BENI CULTURALI	0	0	0	0
CARCERE	0	0	0	0
CYBER SECURITY	0	0	0	1
ILLECITI SPORTIVI	0	1	0	0
IMMIGRAZIONE	0	0	0	0
TOTALE	901	198	9	1310

PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2019				
SEZIONE/GRUPPO	in carcere (art. 285)	domiciliare o luogo di cura (art. 284-6)	misure cautelari interdittive	misure cautelari reali
SECONDA	20	10	0	49
TERZA	36	16	6	219
QUARTA	205	63	1	14
QUINTA	21	11	0	1018
SESTA	16	4	0	88
SETTIMA	620	90	0	117
TERRORISMO	0	0	0	1
BENI CULTURALI	0	0	0	2
CARCERE	2	0	0	0
CYBER SECURITY	4	0	1	2
ILLECITI SPORTIVI	0	1	0	0
IMMIGRAZIONE	0	0	0	2
TOTALE	924	195	8	1512

PERIODO 1/1/2020 - 31/12/2020				
SEZIONE/GRUPPO	in carcere (art. 285)	domiciliare o luogo di cura (art. 284-6)	misure cautelari interdittive	misure cautelari reali
SECONDA	18	13	3	43
TERZA	24	20	2	196
QUARTA	143	50	1	12
QUINTA	8	9	0	1247
SESTA	8	12	1	44
SETTIMA	407	93	0	55
TERRORISMO	0	0	0	0
BENI CULTURALI	0	0	0	0
CARCERE	2	0	1	0
CYBER SECURITY	0	1	0	1
ILLECITI SPORTIVI	0	0	0	0
IMMIGRAZIONE	0	0	0	0
TOTALE	610	198	8	1598


PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2020				
SEZIONE/GRUPPO	in carcere (art. 285)	domiciliare o luogo di cura (art. 284-6)	 misure cautelari interdittive	 misure cautelari reali
SECONDA	57	39	8	149
TERZA	120	63	10	639
QUARTA	512	163	4	41
QUINTA	53	38	0	3109
SESTA	52	27	1	212
SETTIMA	1631	258	0	261
TERRORISMO	2	0	0	1
BENI CULTURALI	0	0	0	2
CARCERE	4	0	1	0
CYBER SECURITY	4	1	1	4
ILLECITI SPORTIVI	0	2	0	0
IMMIGRAZIONE	0	0	0	2
TOTALE	2435	591	25	4420

SDAS	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2018 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	5299	4601	420	153	3035	1	1383	0	4	25

SDAS	PERIODO: 1/1/2019 - 31/12/2019 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	8343	7536	1063	277	3780	0	3465	0	1	13

SDAS	PERIODO: 1/1/2020 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	10094	9116	1868	811	3763	0	4539	0	0	3


SDAS	PERIODO: 1/1/2018 - 31/12/2020 - MODELLO 21									
	Movimento			Modalità di definizione						
	sopravvenuti	definiti	pendenti fine	altrim. definiti	archiviati	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applic. pena	giudizio ordinario
TOTALI	23736	21253	1868	1241	10578	1	9387	0	5	41




**PROCEDIMENTI MOD. 21 SOPRAVVENUTI
NEL PERIODO INDICATO**

PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2018



<i>SEZIONE/GRUPPO</i>	<i>MATERIA SPECIALISTICA</i>	<i>% SULLA SPECIALISTICA</i>
SECONDA	1040	5,28
TERZA	4202	21,33
QUARTA	5867	29,78
QUINTA	2193	11,13
SESTA	940	4,77
SETTIMA	5212	26,45
TERRORISMO	33	0,17
BENI CULTURALI	23	0,12
CARCERE	56	0,29
CYBER SECURITY	54	0,28
ILLECITI SPORTIVI	36	0,18
IMMIGRAZIONE	43	0,22
TOTALE	19699	100





PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2019		
SEZIONE/GRUPPO	MATERIA SPECIALISTICA	% SULLA SPECIALISTICA
SECONDA	1031	5,91
TERZA	3730	21,4
QUARTA	5467	31,36
QUINTA	2225	12,76
SESTA	843	4,84
SETTIMA	3278	18,8
TERRORISMO	39	0,23
BENI CULTURALI	48	0,28
CARCERE	381	2,19
CYBER SECURITY	161	0,92
ILLECITI SPORTIVI	70	0,4
IMMIGRAZIONE	158	0,91
TOTALE	17431	100



PERIODO 1/1/2020 - 31/12/2020		
SEZIONE/GRUPPO	MATERIA SPECIALISTICA	% SULLA SPECIALISTICA
SECONDA	933	6,42
TERZA	3345	23,01
QUARTA	4317	29,7
QUINTA	1800	12,38
SESTA	646	4,44
SETTIMA	2801	19,27
TERRORISMO	28	0,19
BENI CULTURALI	30	0,21
CARCERE	296	2,04
CYBER SECURITY	132	0,91
ILLECITI SPORTIVI	55	0,38
IMMIGRAZIONE	153	1,05
TOTALE	14536	100




PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2020		
SEZIONE/GRUPPO	MATERIA SPECIALISTICA	% SULLA SPECIALISTICA
SECONDA	3004	5,81
TERZA	11277	21,83
QUARTA	15651	30,29
QUINTA	6218	12,03
SESTA	2429	4,7
SETTIMA	11291	21,86
TERRORISMO	100	0,19
BENI CULTURALI	101	0,19
CARCERE	733	1,42
CYBER SECURITY	347	0,67
ILLECITI SPORTIVI	161	0,31
IMMIGRAZIONE	354	0,7
TOTALE	51666	100




D.D.A. - PRINCIPALI REATI SOPRAVVENUTI NEI PERIODI INDICATI				
	QGF.	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
artt.	416 bis C.P.	436	345	252
	575 C.P.	206	235	168
	629 C.P.	464	389	358
	378 C.P.	75	87	67
	416 C.P.	61	112	63
	628 C.P.	167	162	140
	reati aggravati ex 416 bis .1*	434	855	783
	art. 74 d.P.R. 309/1990	275	283	218

**nel 2018 altri fascicoli risultano registrati con l'aggravante dell'art. 7 legge 203/1991*




SECONDA - PRINCIPALI REATI SOPRAVVENUTI NEI PERIODI INDICATI

	QGF	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
artt.	640 C. 2 C.P.	127	196	119
	479 C.P.	138	117	83
	328 C.P.	44	58	56
	353 C.P.	17	26	28
	356 C.P.	2	6	7
	314 C.P.	47	55	56
	316 bis C.P.	21	1	1
	316 ter C.P.	234	56	29
	323 C.P.	109	185	111




TERZA - PRINCIPALI REATI SOPRAVVENUTI NEI PERIODI INDICATI				
	QGF	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
artt.	648 bis C.P.	70	122	110
	648 ter C.P.	21	30	26
	640 ter C.P.	1055	1103	1693
	615 ter C.P.	301	276	354
	615 quater C.P.	68	62	76
	621 C.P.	0	0	0
	291 bis d.P.R. 43/1973	358	109	70
	474 C.P.	434	179	82



QUARTA - PRINCIPALI REATI SOPRAVVENUTI NEI PERIODI INDICATI

	QGF	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
artt.	600 bis C.P.	14	16	13
	600 ter C.P.	49	54	61
	600 quater C.P.	49	47	53
	612 bis C.P.	866	748	615
	570 C.P.	1209	1133	278
	572 C.P.	1356	1283	1209


PRINCIPALI REATI SEZIONE IV




QUINTA - PRINCIPALI REATI SOPRAVVENUTI NEI PERIODI INDICATI

	QGF	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
artt.	44 d.P.R. 380/2001	1493	1337	1182
	349 C.P.	273	236	178
	423 bis C.P.	1	2	1
	423 C.P.	0	6	3
	424 C.P.	1	2	2
	169 d.lgs. 42/2004	59	74	61
	181 d.lgs. 42/2004	415	435	377
	1161 C.N.	54	41	25
	256 d.lgs. 152/06	249	302	256
	677 C.P.	17	17	4

PRINCIPALI REATI SEZIONE V




SESTA - PRINCIPALI REATI SOPRAVVENUTI NEI PERIODI INDICATI				
	QGF	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
artt.	589 C.P.	76	125	84
	590 C.P.	96	116	64
	64 d.lgs. 81/08	69	57	39
	348 C.P.	33	35	23
	437 C.P.	9	3	10
	677 C.P.	51	43	43



SETTIMA - PRINCIPALI REATI SOPRAVVENUTI NEI PERIODI INDICATI

	QGF	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
artt.	628 C.P.	625	488	353
	629 C.P.	423	309	208
	575 C.P.	45	47	40
	73 d.P.R. 309/90	865	854	718
	640 C.P.	1458	151	178
	582 C.P.	428	363	320
	337 C.P.	125	97	113
	612 C.P.	231	201	159
	648 C.P.	210	168	164
	4 L. 110/75	755	616	525

PRINCIPALI REATI SEZIONE VII



§ 4

Il principio di specializzazione del lavoro giudiziario: le Sezioni e i Gruppi di Lavoro Intersezionali

4.1 L'organizzazione di questa Procura della Repubblica si basa sui principi di specializzazione e razionale ed equa divisione del lavoro, contemperati da correttivi tesi ad evitare la separatezza cognitiva e funzionale delle articolazioni strutturali dell'Ufficio, cui deve guardarsi quale luogo unitario di continua osmosi di conoscenze, esperienze e competenze e di unitaria elaborazione di condivisi indirizzi d'azione generale.

In questa prospettiva assume speciale rilievo, oltre alla stessa partecipazione alle Sezioni e ai Gruppi di Lavoro Intersezionali, fondati sul principio di specializzazione del lavoro del pubblico ministero, il ricorso all'istituto della coassegnazione, inteso, anche alla luce delle indicazioni e dei principi enucleati dalla circolare consiliare del 16 dicembre 2020, come metodo da privilegiare nella trattazione degli affari, ogni qual volta il procedimento presenti profili di particolare complessità ovvero peculiarità tali da determinare il rischio di impropria sovraesposizione del singolo magistrato.

Decisiva appare, soprattutto, la cura costante di fondamentali canoni di pienezza e tempestività degli scambi informativi sull'andamento delle indagini e delle opportune iniziative di raccordo operativo, espressione anche di una coerente attuazione del generale principio di leale collaborazione, sia all'interno delle singole articolazioni strutturali dell'Ufficio, sia, innanzitutto attraverso l'azione di raccordo informativo dei Procuratori Aggiunti, nel rapporto fra diverse Sezioni e Gruppi di Lavoro Intersezionali.

Segnatamente, l'organizzazione della Procura della Repubblica è articolata in Sezioni specializzate - dotate di un'autonoma struttura amministrativa di supporto - per la trattazione di reati che richiedono particolari tecniche di indagine e la concentrazione di informazioni e competenze specifiche ed in Gruppi di Lavoro Intersezionali - invece privi di una propria struttura amministrativa di supporto - per la trattazione di reati che presentano specifici profili di interconnessione e richiedono l'apporto delle specifiche professionalità corrispondenti agli ambiti di competenza delle diverse sezioni.

Tale scelta organizzativa corrisponde a plurime esigenze e, segnatamente, alle istanze volte a:

- privilegiare la specializzazione come paradigma organizzativo idoneo ad assicurare la più efficace risposta giurisdizionale a fenomeni criminali nuovi e complessi, altamente avvertiti dalla collettività, che richiedono un approccio investigativo multidisciplinare, avuto riguardo alla tecnica delle dinamiche criminali, spesso altamente sofisticata, all'etnia degli autori - che, oltre ad evidenziarne la particolare abilità in determinati settori delinquenziali, ne rende difficile l'accertamento, sovente anche solo per l'idioma dei soggetti coinvolti - e al carattere transnazionale delle condotte, alla peculiarità dei luoghi in cui i reati vengono consumati (si pensi agli istituti carcerari);
- garantire l'arricchimento e la crescita professionale dei magistrati dell'Ufficio attraverso lo scambio delle rispettive conoscenze specialistiche;
- assicurare l'effettività della direzione e del coordinamento della polizia giudiziaria, da parte del pubblico ministero, in relazione ad indagini altamente specializzate e complesse;
- introdurre modelli organizzativi atti a prevenire il rischio di rigidità e separatezza delle singole articolazioni dell'Ufficio;
- ottimizzare il funzionamento di un Ufficio articolato e complesso, quale la Procura della Repubblica di Napoli, evitando che la rigidità e la separatezza organizzativa proprie della mera organizzazione in sezioni ostacoli la circolazione informativa e la

condivisione operativa tra i Sostituti, limitando le occasioni di confronto e di raccordo unitario delle indagini e delle iniziative processuali.

L'esperienza dei Gruppi di Lavoro Intersezionali - autentici anelli di raccordo idonei a rendere opportunamente flessibile ed osmotica la complessiva struttura organizzativa - si è rivelata pienamente adeguata alle sopra indicate finalità, sicché nel tempo ne è stata mutata la composizione prevedendosi l'assegnazione di un maggior numero di sostituti provenienti da differenti aree specialistiche, all'evidente scopo di esaltare le competenze da ciascuno acquisite e di fonderne le professionalità.

4.2 La scelta adottata per l'organizzazione delle funzioni del pubblico ministero in procedure civilistiche, imperniata sulla previsione di una Sezione Affari Civili si è dimostrata funzionale ad assicurare le auspiccate esigenze di efficace organizzazione correlate a fondamentali istanze di opportuna concentrazione delle informazioni, unitario raccordo delle iniziative ed efficiente utilizzazione delle risorse, oltre che di proficuo impiego delle tecnologie correlate all'introduzione della *consolle* necessaria alla partecipazione al processo civile del pubblico ministero secondo le regole e la logica del PCT. In ragione di tali positivi risultati conseguiti si ritiene necessario assicurare la costante copertura di entrambi i posti di Sostituto, salva l'esigenza di tempestivo e proficuo raccordo informativo ed operativo con le Sezioni d'indagine interessate dalla natura delle procedure trattate.

I Sostituti assegnati alla IX Sezione sono chiamati, anche in ragione dell'impossibilità di delegare le relative funzioni a Vice Procuratori Onorari, a rappresentare l'Ufficio per la trattazione delle udienze civili dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Quella di garantire la presenza di magistrati professionali alla maggior parte delle udienze civili per le quali è prevista la partecipazione del pubblico ministero - pur nella consapevolezza del dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause civili, è sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (cfr. o.d.s. n. 61/17) - è stata, pertanto, una delle ragioni che hanno consigliato, allo stato, di raddoppiare il numero dei Sostituti addetti. La necessità di prevedere nel contempo la possibilità di equilibrato coinvolgimento nella trattazione delle procedure di immediato maggiore interesse della III e della IV Sezione anche di Magistrati assegnati a queste ultime, ha suggerito l'attribuzione del coordinamento di tale sezione al Procuratore Aggiunto coordinatore della IV Sezione ovvero della III Sezione di indagine, così da assicurare un opportuno approccio multidisciplinare a vicende di particolare complessità, per gli interessi coinvolti e per le anche potenziali connessioni investigative.

In particolare, tale coinvolgimento potrà realizzarsi, quanto alla Sezione III, con riguardo alla trattazione delle procedure civilistiche relative agli accordi di ristrutturazione, ai concordati preventivi e alla materia prefallimentare e, quanto alla IV Sezione, con riguardo alle altre procedure, mediante deleghe da assegnarsi, secondo criteri obiettivi e predeterminati, dai Procuratori aggiunti di rispettivo riferimento.

Alla trattazione degli affari civili sono altresì assegnati tre Vice Procuratori Onorari, con il compito di coadiuvare i Magistrati della Sezione Affari Civili e, sotto la loro direzione e coordinamento, di curare tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, anche predisponendo le minute dei provvedimenti (secondo il disposto dell'art. 16, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 116/2017, alla stregua di quanto già disciplinato con o.d.s. n. 50/2017 dell'8 settembre 2017).

Nell'ambito delle preesistenti strutture, si è inteso procedere alla riorganizzazione della X Sezione (Esecuzione Penale) e della VIII Sezione, deputata, nei limiti di seguito indicati, alla trattazione delle misure di prevenzione.

4.3 Quanto alla Sezione Esecuzione Penale (X Sezione) l'esperienza dell'ultimo triennio ha fatto emergere la necessità di mutarne l'assetto organizzativo in favore di scelte che esaltassero la centralità che la materia ha assunto anche in conseguenza dei ripetuti interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi anni e della correlata evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Sono del tutto evidenti i caratteri di obbligatorietà, officiosità e irretrattabilità propri dell'azione esecutiva, allo stesso modo che per quanto concerne l'azione penale. Ed è apparso altrettanto evidente che la materia, oltre ad acquistare un carattere prioritario, è divenuta ulteriormente delicata e tecnicamente complessa, sì da riservare alle relative attività un impegno particolarmente qualificato dei magistrati e del personale (amministrativo e di polizia giudiziaria) addetto al settore.

Il nuovo modulo adottato, incentrato sull'assegnazione alla sezione di magistrati chiamati a farne parte in via tendenzialmente esclusiva, tiene conto dell'elevatissimo numero complessivo dei procedimenti di esecuzione penale in corso presso questo Ufficio che si caratterizzano, rispetto a quelli della cognizione, poiché sovente destinati a rimanere pendenti anche per anni (sino a quando la sentenza di condanna abbia avuto compiuta definizione esecutiva) e come tali risultano suscettivi di continua implementazione per sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi.

La soluzione prescelta mira a valorizzare la specificità del bagaglio di esperienza e la approfondita conoscenza circa gli orientamenti e le prassi applicative del giudice dell'esecuzione e della Magistratura di Sorveglianza richieste per lo svolgimento delle relative attività, essendo in particolare apparso necessario sviluppare l'azione requirente *in executivis*:

- a) sul terreno del contrasto patrimoniale delle più gravi forme di criminalità, con riguardo innanzitutto ai casi di confisca obbligatoria, attraverso la previsione di coerenti meccanismi di raccordo e concertazione operativa con le Sezioni Indagini e, in particolare, con la Direzione distrettuale antimafia, nonché con la Sezione Misure di Prevenzione;
- b) sul versante dell'applicazione delle misure di sicurezza, in primo luogo da quelle previste *ope legis* dall'art. 417 c.p.;
- c) nel settore delle ricerche, anche in ambito internazionale, delle persone condannate sottrattesi all'esecuzione degli ordini di carcerazione, prevedendosi anche in tale ambito, forme di raccordo e concertazione operativa con le Sezioni Indagini e, in particolare, con la Direzione distrettuale antimafia e con il Servizio di Cooperazione Internazionale;
- d) al fine di assicurare un tempestivo e utile flusso di informazioni verso le Sezioni Indagini e, in particolare, verso la Direzione distrettuale antimafia, nei casi di rinvio dell'esecuzione della pena, di ammissione del condannato a misure alternative alla detenzione inframuraria, di retrodatazione in misura rilevante del termine finale di espiazione della pena, nonché al fine di applicazione di misure di sicurezza;
- e) nella materia degli incidenti di esecuzione a istanza di parte, curando la predisposizione di pareri scritti;
- f) mediante stabili e rapidi canali di raccordo informativo con l'Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, con gli Uffici giudicanti interessati, nonché, soprattutto per le procedure per ingiusta detenzione, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La scelta organizzativa è ispirata dall'esigenza di instaurare con le istituzioni terze (magistratura di sorveglianza, Giudice dell'esecuzione, Procura Generale, Avvocatura Distrettuale dello Stato) forme di dialogo e di scambio di flussi informativi suscettibili di far convergere i contributi di ciascuna di esse verso il comune obiettivo di un risultato complessivamente omogeneo ispirato a canoni di efficienza, dovendosi scongiurare il rischio che alla frammentazione delle competenze corrisponda una risposta segmentata e parcellizzata.

In tale contesto sono maturate fattive intese, tradottesi, nelle procedure di incidenti di esecuzione, nella previsione per i Magistrati della sezione esecuzione di interloquire a mezzo parere scritto con il Giudice dell'esecuzione, ovvero di procedere, in un tempo congruo e utile,

all'opportuno raccordo con le Sezioni indagini e, in particolare, con la D.d.a. soprattutto laddove la procedura abbia ad oggetto la confisca.

Valore centrale occorre dare all'istituto della riparazione dell'ingiusta detenzione; la credibilità complessiva del sistema giustizia non può arrestarsi alle fasi processuali della cognizione e della esecuzione dovendo, piuttosto, involgere tutti gli ulteriori aspetti della giurisdizione. D'altro canto, sono evidenti le ricadute che la materia dell'ingiusta detenzione ha per gli Uffici di Procura, trovando l'indennizzo previsto dall'art. 314 c.p.p. il suo antecedente fattuale in una restrizione disposta nella fase della cognizione e rimasta poi priva di fondamento giustificativo. A tal fine è di immediata percezione l'importanza che il nostro Ufficio fornisca agli interlocutori processuali legittimati (Procura Generale e Avvocatura Distrettuale dello Stato) gli elementi per evitare infondate forme di locupletazioni destinate a gravare sull'Erario.

I magistrati dell'esecuzione sono chiamati a compiere la preliminare verifica in ordine alla fungibilità della detenzione prospettata come ingiusta con altre pene da espiare, anche se relative a condanne con concessione di benefici revocabili, e a emettere i provvedimenti consequenziali.

La necessità che si proceda in via prioritaria agli accertamenti di cui all'art. 657 c.p.p. ha indotto ad individuare nel Procuratore Aggiunto della X Sezione il fisiologico destinatario delle richieste di informazioni provenienti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato; è cura di questo Procuratore Aggiunto compiere le valutazioni del caso, eventualmente delegando il singolo Magistrato della sezione assegnatario della procedura, sulla scorta dei consueti criteri. Laddove la competenza *in executivis* si radichi in capo ad altra A.G., il Procuratore Aggiunto provvede a investire della questione l'Ufficio di Procura competente, operando in ogni caso l'opportuno raccordo.

Nel caso in cui, invece, occorre procedere all'esame anche del merito della vicenda oggetto della procedura per indennizzo da ingiusta detenzione e risulta necessario attingere a informazioni o atti propri della fase delle investigazioni o del processo di cognizione, il Procuratore Aggiunto della X Sezione ne investe direttamente il pubblico ministero titolare delle indagini preliminari o che abbia curato la fase dibattimentale; nel caso in cui quest'ultimo non presti più servizio presso l'Ufficio, il Procuratore Aggiunto della sezione di riferimento designa un altro sostituto della sezione sulla base degli ordinari criteri di assegnazione interna degli affari. Raccolti i dati utili, il Procuratore Aggiunto della esecuzione provvede a dare diretto riscontro alle richieste ricevute, dandone informazione al Procuratore della Repubblica nei casi di maggiore rilevanza, tenuto, in particolare, conto dell'ammontare dell'indennizzo richiesto o della rilevanza anche mediatica della vicenda che aveva dato origine alla detenzione rivelatasi *sine titulo*.

Il Procuratore Aggiunto della sezione esecuzione è tenuto altresì a compiere le valutazioni in ordine alla compensabilità delle somme oggetto del riconosciuto indennizzo con quelle dovute dall'istante a titolo di spese di giustizia, ovvero di pene pecuniarie relative a condanne riportate e a fornire i relativi dati di risposta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato che ne abbia fatto richiesta.

Le finalità del nuovo assetto organizzativo sono evidentemente perseguibili solo assicurando l'apporto professionale di magistrati - individuati tra coloro che abbiano già maturato una specifica esperienza nella materia e che comunque, di regola, abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità - assegnati alla trattazione della materia dell'esecuzione penale in via prioritaria e prevalente, senza che ad essi sia, tuttavia, preclusa la possibile assegnazione ai Gruppi di Lavoro Intersezionali, né la coassegnazione in procedimenti di altre sezioni specializzate (ivi compresi i procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. nonché i procedimenti di misure di prevenzione riservati alla D.d.a.), né, infine, la partecipazione all'assegnazione dei procedimenti correlati allo svolgimento del cd. turno esterno, sì da assicurare, in uno ad elevati livelli di specializzazione nella materia dell'esecuzione della pena, l'opportuna varietà e la necessaria osmosi delle esperienze giudiziarie proprie della funzione requirente di primo grado.

I Magistrati assegnati alla Sezione X trattano in via esclusiva i procedimenti di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza. L'esecuzione delle misure di sicurezza provvisorie viene invece curata dal magistrato titolare del procedimento (di cognizione) nel quale la misura è stata

richiesta. La Sezione curerà anche l'adozione dei procedimenti di sequestro e confisca in esecutività ex art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies l. n. 356/1992), assicurando l'opportuno raccordo informativo con le sezioni di indagine e i gruppi di lavoro interessati.

I Magistrati assegnati alla X Sezione partecipano alle udienze dinanzi al Magistrato di Sorveglianza, sono esonerati dalla partecipazione alle udienze dibattimentali, salvo, ove compatibile con le complessive esigenze di servizio, le designazioni necessarie ad assicurare la più efficace rappresentanza dell'ufficio del pubblico ministero nei giudizi di speciale complessità correlati ad attività di indagine svolte dai medesimi Magistrati.

All'interno della Sezione X è istituito un turno interno per le emergenze e per l'adozione dei provvedimenti e delle determinazioni urgenti, assicurato quotidianamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, da un Magistrato in servizio in tale ufficio; tale turno costituisce a tutti gli effetti uno dei servizi generali dell'Ufficio e dello stesso si tiene conto, a fini perequativi, nella determinazione del numero complessivo dei servizi spettanti a ciascun Magistrato nell'arco del mese.

Il Magistrato di turno provvederà anche ad attribuire i visti e i reclami sui permessi concessi dall'Ufficio di Sorveglianza. Nella giornata di sabato e nei giorni festivi tali attività saranno curate dal P.M. di turno esterno.

Per i Sostituti assegnati alla X Sezione è previsto un periodo minimo di permanenza di 2 anni; al fine di assicurare la continuità delle attività della sezione, è sempre assicurata la copertura di almeno 4 dei posti in organico, di talché, in caso di vacanza di almeno uno dei predetti posti e di mancanza di domande formulate a seguito di interpello, si procede ad assegnazioni di ufficio, tenendo conto delle complessive esigenze di servizio.

Alla scadenza del termine di permanenza minimo, i sostituti assegnati alla X Sezione potranno essere riassegnati alla Sezione dalla quale provenivano al momento del loro trasferimento alla sezione esecuzione ove in essa vi siano i posti in organico e, comunque, potranno partecipare direttamente ai concorsi interni.

4.4 In ordine alla struttura e ai compiti della Sezione VIII (Misure di Prevenzione), la consapevolezza che la *criminalità da profitto* svolge un'azione inquinante del tessuto economico e sociale, capace di minare i principi e i valori dello Stato democratico, ha indotto l'Ufficio a ridefinire integralmente l'organizzazione dell'attività in materia di applicazione di misure di prevenzione, personali e patrimoniali.

La creazione di una apposita sezione con competenza sulle misure di prevenzione già attuata con il previgente progetto organizzativo ha costituito uno strumento idoneo a superare talune criticità registrate ed ha permesso di realizzare, sul piano ordinamentale, un più efficace collegamento tra Direzione Nazionale Antimafia e magistrati assegnatari dei procedimenti a carico di soggetti pericolosi *qualificati* (indiziati dei delitti di cui agli artt. 51, commi 3-bis e 3-*quater*, c.p.p.), di evitare la dispersione di conoscenze acquisite durante il corso delle indagini svolte nell'ambito di un procedimento penale, di rendere più agevole l'accesso alla banca dati (riservato ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia e del Gruppo di lavoro sul terrorismo) ed il coordinamento dell'attività di prevenzione con le indagini in corso di svolgimento nell'ambito dei procedimenti penali.

L'intenzione dell'Ufficio appare, conformemente a quanto evidenziatosi in sede di Autogoverno, di attribuire assoluta rilevanza alla attività di prevenzione, nella consapevolezza, in particolare, della particolare efficacia propria della confisca di prevenzione rispetto alle altre forme di ablazione patrimoniale previste dalla legge, non solo per quanto riguarda i presupposti di applicabilità dell'istituto, ma anche per ciò che concerne la fase della amministrazione giudiziaria.

A tal fine si è ritenuto opportuno, in primo luogo, ricondurre la materia della prevenzione a sezioni di indagine con competenza specialistica in taluni casi di pericolosità cd. *qualificata* (art. 4, lett. a), b), d) ed *i-bis*), del d.lgs. n. 159/2011), limitando la competenza della Sezione VIII ai soli casi residui, oltre che ai procedimenti rientranti nella competenza dei Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto diversi da quello di Napoli e per i quali l'azione di prevenzione va

esercitata, ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, previo coordinamento con il Procuratore distrettuale.

Le forme e le modalità del coordinamento sono determinate d'intesa con gli altri Procuratori della Repubblica del distretto.

I fascicoli attualmente pendenti ed assegnati a Sostituti Procuratori della Sezione VIII restano agli stessi in carico, anche nei casi di pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4, lett. a), b), d) ed *i-bis*), del d.lgs. n. 159/2011, salva in ogni caso la necessità di raccordo tra l'attività di prevenzione e le indagini preliminari in corso di svolgimento, verificata, d'intesa fra loro, dal Procuratore Aggiunto coordinatore di detta Sezione e i Procuratori Aggiunti che collaborano con il Procuratore della Repubblica per il coordinamento delle singole aree in cui è articolata la D.d.a., valutandosi anche la possibilità di coassegnazione alla procedura trasmessa alla Sezione specialistica del Magistrato addetto alla VIII Sezione al quale la stessa era in carico.

I procedimenti restituiti dal Tribunale di prevenzione ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, nei casi di pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. a), b), d) ed *i-bis*), del d.lgs. n. 159/2011, vengono peraltro assegnati alla Sezione specialistica ordinariamente competente alla loro trattazione.

Questi, pertanto, dovranno essere trasmessi, per l'assegnazione, ai Procuratori Aggiunti coordinatori della II Sezione, del Gruppo di lavoro sul terrorismo e delle Aree in cui è articolata la Direzione distrettuale antimafia.

Resta ferma, ove siano in corso, da parte dei Magistrati già assegnatari di tali procedure, concrete ed effettive attività di indagine, la possibilità di una loro coassegnazione da parte del Procuratore della Repubblica, su proposta dei Procuratori Aggiunti interessati.

Quest'ultima soluzione, in particolare, appare la più idonea a consentire il coordinamento tra gli assegnatari del procedimento e i Magistrati della D.n.a. e a rendere agevole e privo di formalità l'accesso alla Banca dati S.i.d.d.a.-S.i.d.n.a. e il coordinamento tra le indagini di prevenzione e il complesso di attività investigative in corso da parte della D.d.a..

La consapevolezza della non obbligatorietà, nel settore in esame, dell'iniziativa del pubblico ministero, da valutarsi unitamente alla esigenza, pure stigmatizzata dall'Organo di Autogoverno, di evitare l'intasamento dei ruoli del tribunale, ha indotto questo Ufficio ad evitare ogni automatismo tra pendenza delle indagini penali e apertura del fascicolo di prevenzione e ad attribuire al Procuratore della Repubblica ed ai Procuratori Aggiunti coordinatori della II Sezione, del Gruppo di lavoro sul terrorismo e delle Aree di lavoro in cui è articolata la Direzione distrettuale antimafia, per i casi di pericolosità *qualificata* ai sensi dell'art. 4, lett. a), b), d) ed *i-bis*), del d.lgs. n. 159/2011, la valutazione della opportunità di procedere in tal senso.

Detta valutazione, le cui ragioni andranno esplicitate in un decreto motivato, terrà conto, in primo luogo, delle risultanze processuali e della emersione, nell'ambito delle stesse, di elementi che lascino ritenere accumulazioni patrimoniali ingiustificate da parte di persone sottoposte ad indagini o già condannate per i reati di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159/2011; in secondo luogo, congiuntamente o alternativamente al primo elemento, della qualità di capo, promotore, organizzatore, dirigente della associazione criminale; da ultimo, del particolare radicamento nel sodalizio criminale, del ruolo concretamente in esso svolto, dei precedenti penali e di altri elementi che possano far ritenere, anche in relazione all'epoca del commesso reato, l'attualità della pericolosità.

L'assegnazione del fascicolo di prevenzione, inoltre, avverrà per i casi di pericolosità *qualificata* ai sensi dell'art. 4, lett. a), b), d) ed *i-bis*), del d.lgs. n. 159/2011, in capo al Magistrato che ha curato le indagini nell'ambito delle quali sono emersi gli elementi che ne hanno determinato l'apertura. Ciò all'evidente fine di evitare dispersione degli elementi di conoscenza acquisiti durante le investigazioni svolte nel corso del procedimento penale ed accelerare, in tal modo, la stessa definizione del fascicolo.

Allo stesso modo il Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione, del Gruppo di lavoro o dell'Area della D.d.a. provvederà nel caso di iscrizione del procedimento a seguito di segnalazione operata dalla polizia giudiziaria, laddove il soggetto proposto sia ovvero sia stato destinatario di indagini penali.

Nei casi residui il procedimento verrà assegnato automaticamente ad uno dei Magistrati facenti parte della Sezione, del Gruppo di lavoro o, per quanto riguarda la Direzione distrettuale antimafia, dell'Area, tenuto conto, in tale ultimo caso, delle competenze assegnate a ciascuno dei magistrati alla stessa assegnati con riferimento sia a singoli territori che a singoli gruppi criminali.

Le valutazioni concernenti l'opportunità di iscrivere il procedimento di prevenzione, nei casi diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *i-bis)* del citato art. 4, spetterà al Procuratore Aggiunto coordinatore della VIII Sezione, cui andranno trasmesse le ordinanze cautelari relative agli ulteriori reati presi in considerazione dalla predetta disposizione e gli elementi, desumibili dalle indagini svolte, da porre a base delle determinazioni da assumersi sulla base dei medesimi criteri di cui sopra.

L'assegnazione riguardante tali procedimenti, nonché quelli iscritti a seguito di segnalazioni provenienti dalla polizia giudiziaria, avverrà in automatico tra i Magistrati della VIII Sezione sulla base della lettera iniziale del cognome del soggetto nei cui confronti si iscrive la misura di prevenzione (ove una medesima procedura riguardi più soggetti, l'assegnazione avverrà seguendo l'ordine alfabetico del cognome degli iscritti).

I magistrati assegnati alla VIII Sezione partecipano alle udienze dinanzi al Tribunale per le Misure di Prevenzione.

Al Procuratore Aggiunto della VIII Sezione si è ritenuto di riservare, oltre che la vigilanza sul funzionamento della segreteria centralizzata - e, nell'ambito di questa, in primo luogo, dell'attività di iscrizione - la ricezione delle comunicazioni inviate dal Questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, lett. a), c) e d), del d.lgs. n. 159/2011, l'eventuale loro smistamento ai Procuratori Aggiunti coordinatori della II Sezione e del Gruppo di lavoro sul terrorismo e di quelli che collaborano con il Procuratore della Repubblica al coordinamento delle tre aree in cui è articolata la Direzione distrettuale antimafia, laddove l'attività riguardi soggetti da ritenersi pericolosi ai sensi dell'art. 4 lett. a), b), d) ed *i-bis)* del d.lgs. n. 159/2011 ovvero a carico dei quali penda un procedimento di prevenzione assegnato ad un Sostituto Procuratore dagli stessi coordinato, affinché possano essere sviluppati i raccordi informativi ed operativi necessari ad evitare che l'attività in corso possa arrecare pregiudizio ad indagini e possano essere operate le opportune valutazioni nel caso di mancato esercizio dell'azione di prevenzione per ritenuta carenza dei suoi presupposti.

A tanto provvederà direttamente il Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione VIII per quanto concerne le residue fattispecie contemplate dall'art. 4 d.lgs. n. 159/2011.

Compete ai Procuratori Aggiunti coordinatori delle sezioni e dei gruppi di lavoro dei Sostituti assegnatari dei fascicoli iscritti successivamente alla entrata in vigore del presente programma organizzativo procedere costantemente al monitoraggio dei tempi di definizione degli stessi, assicurando il costante raccordo delle attività con le istanze di completezza e tempestività delle indagini proprie della parallela dimensione del processo penale.

Resta comunque ferma, in considerazione della prevalenza attribuita dal legislatore al sequestro di prevenzione rispetto a quello penale, la necessità di affiancare l'azione di prevenzione patrimoniale a quella cautelare reale, al momento in cui il sequestro preventivo venga concretamente eseguito, anche in considerazione dei più ampi presupposti della prima rispetto alla seconda e della conseguente possibilità di garantire, in tal modo, la permanenza della sottrazione all'indagato dei beni già sottoposti a sequestro penale.

La Sezione VIII Misure di Prevenzione è composta da Sostituti appartenenti a sezioni di indagine ordinarie e/o gruppi di lavoro specializzati, che trattano contestualmente la materia della prevenzione personale e patrimoniale e quella di competenza specialistica della sezione e/o gruppo di lavoro di appartenenza, con esonero, a fini perequativi, dall'assegnazione dei procedimenti di competenza c.d. generica.

4.5 In conseguenza della recente revisione della pianta organica dei magistrati dell'Ufficio e del conseguente, opportuno aumento (da 97 a 102) del numero di posti di Sostituto Procuratore, sono stati modificati gli organici delle Sezioni di indagine, innanzitutto considerando le esigenze di

servizio corrispondenti all'esercizio delle attribuzioni processuali riservate all'Ufficio in ambito distrettuale, al fine di assicurare, da un lato, la generale efficacia, completezza e tempestività dell'azione dell'Ufficio in relazione ai carichi di lavoro inerenti alle materie specialistiche e, dall'altro, il complessivo equilibrio nell'impiego delle risorse per l'esercizio delle attribuzioni che nel corso del tempo sono state riservate, in misura via via più ampia, alla procura distrettuale, tenendo conto della natura e della gravità dei fenomeni criminali.

E' stato dunque ampliato l'organico, oltre che della D.d.a, della IV Sezione, considerandone la delicatezza e la gravosità degli impegni correlati alla necessità di immediata ed efficace tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere ed alle incrementate competenze distrettuali, ferma restando l'esigenza di copertura necessaria di almeno 10 dei posti complessivamente previsti; della VII Sezione, in considerazione dei gravosi carichi di lavoro specialistici riconducibili alla nozione di sicurezza pubblica, sovente espressione, nella concreta realtà del circondario, di estesi e pervasivi circuiti delinquenziali contigui alle organizzazioni criminali di tipo mafioso; nonché della II Sezione, riportandola a dieci Sostituti, in ragione del carattere prioritario del contrasto del fenomeno della corruzione e, in generale, della distorsione a fini delittuosi, delle funzioni della pubblica amministrazione, vieppiù in contesti territoriali segnati sia da profonde connessioni con l'agire corruttivo – collusivo della criminalità organizzata e di collegate reti di imprese sia da speciale debolezza delle funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione astrattamente proprie delle amministrazioni pubbliche.

Quanto ai Gruppi di Lavoro Intersezionali, è stata aumentata di una unità sia la composizione del gruppo di lavoro specialistico intersezionale sul terrorismo sia quello dei Sostituti addetti alla Sezione Misure di Prevenzione, anche al fine di assicurare la diffusione di conoscenze ed esperienze professionali essenziali al contrasto di gravissimi fenomeni delittuosi.

L'organico della X Sezione è stato, infine, rimodulato in occasione della riorganizzazione della Sezione per le ragioni già in precedenza evidenziate.

Le Sezioni in cui si articola l'Ufficio sono, pertanto, strutturate, in relazione alla loro composizione ed alle materie specialistiche di cui si occupano, come di seguito indicato:

Sezione	Competenza per materia
I <i>D.D.A.</i> composta da 32 Sostituti	Delitti di cui all'art. 51, comma 3- <i>bis</i> , c.p.p. Misure di prevenzione a carico di indiziati dei delitti di cui all'art. 51, comma 3- <i>bis</i> , c.p.p. Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 dipendente da delitti di cui all'art. 51, comma 3- <i>bis</i> , c.p.p.
II <i>Reati contro la Pubblica Amministrazione</i> composta da 10 Sostituti	Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (ad eccezione di quelli di cui all'art. 326 c.p.) e contro la fede pubblica (ad eccezione di quelli connessi al fenomeno dell'immigrazione realizzati in forma associativa). Delitti di cui agli artt. 353-356 c.p. Reati in materia di appalti ed opere pubbliche commessi da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Reati di cui agli artt. 21 e 22 L. n. 646/82. Delitti di cui agli artt. 316- <i>bis</i> , 316- <i>ter</i> e 346- <i>bis</i> , c.p. Delitti di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1, e 640- <i>bis</i> c.p. Delitti di cui all'art. 55- <i>quinquies</i> d.lgs. n. 165/2001. Reati di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in l. n. 26 del 28 marzo 2019. Reati in materia elettorale. Reati in materia di finanziamento illecito di esponenti e partiti politici (art. 7 legge n. 195/1974 e art. 4 legge n. 659/1981). Reati in materia di associazioni segrete di cui alla legge n. 17 del 25

	<p>gennaio 1982. Misure di prevenzione a carico di indiziati dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. <i>i-bis</i>) del d.lgs. n. 159/201 (come modificato dalla legge n. 161/2017). Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 dipendente da delitti di competenza della II Sezione.</p>
<p>III <i>Criminalità economica</i> composta da 11 Sostituti</p>	<p>Reati finanziari e tributari. Reati in materia fallimentare, societaria, bancaria e di borsa. Delitti contro l'industria e il commercio, ad eccezione di quelli di cui agli artt. 515, se i fatti abbiano ad oggetto alimenti, 516 e 517-<i>quater</i> c.p. Reati di cui agli artt. 648-<i>bis</i>, 648-<i>ter</i> e 648-<i>ter.1</i> c.p. (salvo le ipotesi in cui il procedimento relativo al reato presupposto non sia ancora definito, nel qual caso la trattazione dei reati in questione è devoluta alla sezione competente per il reato presupposto). Delitti di cui agli artt. 453, 454 e 455 c.p. Delitto di cui all'art. 512-<i>bis</i> c.p. Delitti di cui agli artt. 640-<i>ter</i>, 640-<i>quinqies</i> c.p., non assegnati allo S.D.A.S. Delitti di appropriazione indebita e truffa aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p. commessi in danno di società tenute alle comunicazioni sociali. Delitti di usura commessi da intermediari bancari e finanziari (e reati connessi, anche se puniti con pena più grave). Reati in materia di contraffazione di marchi e di diritto d'autore. Procedimenti relativi a segnalazioni di operazioni sospette, in tutti i casi in cui non sussista o sia stato definito il procedimento relativo al reato presupposto o connesso o il procedimento avente ad oggetto indagini collegate, diverse da quelle riservate alla Direzione distrettuale antimafia e al Gruppo di Lavoro Intersezionale sul Terrorismo. Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 dipendente da delitti di competenza della III Sezione.</p>
<p>IV <i>Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione</i> composta da 12 Sostituti</p>	<p>Reati violenti nell'ambito di relazioni familiari, affettive o di convivenza. Delitti di estorsione ai danni di familiare e convivente determinati da stati di dipendenza da alcool o stupefacenti. Delitti contro la famiglia. Infanticidio. Delitti di abbandono di minori e persone incapaci. Delitti di cui agli artt. 414-<i>bis</i>, 570-<i>bis</i> c.p. (limitatamente alle ipotesi concernenti i figli minori), 583-<i>bis</i>, 593-<i>ter</i>, 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, 600-<i>quater</i>, 600-<i>quater.1</i>, 600-<i>quinqies</i>, 601-<i>bis</i>, 600-<i>octies</i>, <i>secondo comma</i>, 612-<i>ter</i>, c.p. Reato previsto dall'art. 7, comma 15-<i>bis</i>, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in caso di impiego di minori nell'esercizio, senza autorizzazione, dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Delitti di violenza sessuale. Delitto di cui all'art. 612-<i>bis</i> c.p., se il fatto è commesso nell'ambito di relazioni familiari, affettive o di convivenza. Delitto di circonvenzione di incapaci. Delitti di cui all'art. 388, comma 2, c.p., quando il fatto concerne</p>

	<p>l'affidamento di minori o di altre persone incapaci; delitti in danno dei minori o che comunque incidono sull'aspetto psichico e sulla sfera affettiva del minore in ambito familiare e in ogni altra situazione tale da comportare un pregiudizio per il normale sviluppo del minore stesso.</p> <p>Delitti in materia di prostituzione.</p> <p>Misure di prevenzione a carico di indiziati dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. <i>i-ter</i>) del d.lgs. n. 159/201 (come modificato dalla legge n. 161/2017).</p> <p>Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 dipendente da delitti di competenza della IV Sezione.</p>
<p>V</p> <p><i>Tutela dell'ambiente e del territorio</i></p> <p>composta da 10 Sostituti</p>	<p>Delitti di cui al Titolo VI-<i>bis</i> del libro II c.p.</p> <p>Delitto di cui all'art. 423-<i>bis</i> c.p.</p> <p>Delitti di cui agli artt. 423 e 424 c.p. aventi ad oggetto rifiuti.</p> <p>Delitti contro l'incolumità pubblica che comportino danno all'ambiente.</p> <p>Contravvenzioni concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni che comportino danno all'ambiente.</p> <p>Reati in materia di edilizia ed urbanistica.</p> <p>Reati di cui all'art. 181 d.lgs. 42/04.</p> <p>Reati di cui all'art. 1161 cod. nav.</p> <p>Reati di cui al d.lgs. n. 152/06.</p> <p>Reati in materia di tutela del paesaggio, di rifiuti e di inquinamento idrico ed atmosferico.</p> <p>Contravvenzioni di cui agli artt. 733 (soltanto se commesso con interventi edilizi od urbanistici), 733-<i>bis</i> e 734 c.p.</p> <p>Delitti contro il sentimento per gli animali.</p> <p>Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 dipendente da reati di competenza della V Sezione.</p> <p>Procedure di esecuzione degli ordini di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in esecuzione delle sentenze definitive di condanna per reati edilizi e paesaggistici (procedimenti R.E.S.A.).</p>
<p>VI</p> <p><i>Incolumità pubblica, colpe professionali, lavoro, farmaci e alimenti</i></p> <p>composta da 7 Sostituti</p>	<p>Delitti contro l'incolumità pubblica, ad eccezione di quelli di cui agli artt. 423-<i>bis</i> e 452-<i>quater</i>, n. 3, nonché 423 e 424 (se aventi ad oggetto rifiuti) c.p.</p> <p>Contravvenzioni concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni che non comportano danno all'ambiente</p> <p>Reati commessi con colpa professionale.</p> <p>Reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.</p> <p>Delitti di omicidio e lesioni personali per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.</p> <p>Delitti di cui all'art. 437 c.p.</p> <p>Delitti di cui all'art. 603-<i>bis</i> c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);</p> <p>Reati in materia di farmaci (tranne quelli di cui agli artt. 640 cpv. e 640-<i>bis</i> c.p. e quelli previsti dall'art. 586-<i>bis</i> c.p. (già art. 9 L. n. 376/2000).</p> <p>Delitti di cui agli artt. 515, se i fatti abbiano ad oggetto alimenti, 516 e 517-<i>quater</i> c.p.</p> <p>Reati in materia agro-alimentare.</p>

	<p>Delitti di cui agli artt. 593-<i>bis</i> c.p. e 19 legge n. 194/1978. Reato di cui all'art. 17, comma 3, legge n. 107/90. Reato di cui all'art. 348 c.p. se collegato all'esercizio dell'attività sanitaria. Responsabilità degli enti ai sensi del d.l.gs. n. 231/2001 dipendente da reati di competenza della VI Sezione.</p>
<p>VII <i>Sicurezza urbana</i> composta da 12 Sostituti</p>	<p>Omicidi dolosi, consumati o tentati, e preterintenzionali, ad eccezione di quelli di competenza della D.d.a., di quelli commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale e di quelli in danno di prossimi congiunti conviventi o di persone conviventi o, comunque, commessi nell'ambito di relazioni familiari o affettive. Delitti di sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p. (salvo che siano connessi a delitti riservati alla IV Sezione). Delitti di rapina, di estorsione (diversi da quelli assegnati alla III e alla IV Sezione), di usura (salvo ricorrano le ipotesi riservate alla III Sezione), di furto con strappo o in appartamento, di furto di beni aziendali di ingente valore, di furto commesso in edifici pubblici di beni di ingente valore o la sottrazione dei quali determini l'interruzione o il turbamento della regolarità di un ufficio o servizio pubblico. Delitti di riciclaggio aventi ad oggetto beni mobili registrati. Frodi assicurative per sinistri stradali commesse in forma organizzata. Delitti di truffa in danno di persone anziane commessi in forma organizzata. Reati riconducibili all'agire di gruppi giovanili violenti. Reati commessi con violenza o minaccia all'interno di presidi sanitari pubblici in danno di persone incaricate di pubblici uffici e servizi o di servizi di pubblica necessità ovvero comunque tali da determinare il turbamento dei predetti uffici e servizi. Reati in materia di armi ed esplosivi. Delitti di cui al d.P.R. n. 309/90, ad eccezione di quello di cui all'art. 74. Reati di cui agli artt. 336, 337, 340, commi primo e secondo, 419, 423, 424, 582, 610, 635 c.p., all'art. 1 d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi in occasione di riunioni in luogo pubblico. Reati previsti dall'art. 583-<i>quinquies</i> c.p., salvo che il fatto sia commesso nell'ambito di relazioni familiari, affettive o di convivenza. Reati previsti dagli artt. 18 e 24 T.u.l.p.s.. Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 dipendente da delitti di competenza della VII Sezione. Reati di cui agli artt. 391-<i>bis</i> e 391-<i>ter</i> c.p. Reati di cui all'art. 633 c.p., limitatamente alle ipotesi aggravate di cui ai commi 2 e 3.</p>
<p>VIII <i>Misure di prevenzione</i> composta da 5 Sostituti (appartenenti anche ad altre</p>	<p>Procedimenti per misure di prevenzione a carico di pericolosi comuni iscritti a seguito di segnalazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria o a seguito di trasmissione di atti per competenza da altra Autorità giudiziaria.</p>

sezioni)	
IX <i>Affari Civili</i> composta da 2 Sostituti	Partecipazione del pubblico ministero alle procedure civili.
X <i>Esecuzione penale</i> composta da 6 Sostituti	Procedimenti in materia di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza.

Sono escluse dalle suddette materie specialistiche le fattispecie di reato riservate all'attività del Servizio Definizione Affari Semplici.

La composizione numerica delle singole Sezioni (come quella dei Gruppi di Lavoro Intersezionali della quale si dirà oltre) è oggetto di rideterminazione ove le esigenze di servizio ed il periodico esame dei flussi di lavoro lo rendano necessario.

4.6 Restano salve le disposizioni già date per l'istituzione, nell'ambito delle diverse Sezioni, di specifici gruppi o aree di lavoro, individuati per la più efficace trattazione delle rispettive materie specialistiche, ove compatibili con quelle del presente provvedimento.

Tale scelta organizzativa mira a concentrare le conoscenze acquisite, a evitare diseconomie nella trattazione degli affari, ad ottimizzare le acquisizioni investigative all'evidente fine di assicurare la massima incisività possibile dell'azione del pubblico ministero nel contrasto a forme di criminalità che, per la complessità della materia ovvero per le modalità di realizzazione, presentano profili omogenei ovvero impongono un più coerente approccio investigativo.

Il rilievo di essa emerge altresì, come si preciserà oltre, al fine dell'orientamento verso meccanismi preferibilmente automatici del ricorso alle coassegnazioni.

Allo stato, nell'ambito delle Sezioni d'indagine ordinarie sono previsti, ai fini dell'automatica assegnazione dei relativi affari, le seguenti aree o gruppi di lavoro individuati con separato provvedimento:

II Sezione Reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione:

- a) area di lavoro 1 - reati contro la pubblica amministrazione in materia di sanità;
- b) area di lavoro 2 - reati contro la pubblica amministrazione in materia di ambientale e, in particolare, di gestione del ciclo rifiuti;
- c) area di lavoro 3 - reati contro la pubblica amministrazione in materia di concorsi pubblici e mobilità del personale (ad esclusione dei settori sanità e ambientale);
- d) area di lavoro 4 - reati contro la pubblica amministrazione in materia di politiche sociali (ivi comprese l'accoglienza dei migranti e la protezione dei minori), del lavoro e della formazione professionale;
- e) area di lavoro 5 - reati contro la pubblica amministrazione in materia di edilizia ed urbanistica, gestione delle aree demaniali, delle aree portuali e delle reti di trasporto;
- f) area di lavoro 6 - reati contro la pubblica amministrazione in materia di finanziamenti europei, concessioni, appalti di beni e servizi, autorizzazioni, licenze e contratti (ad esclusione delle attività relative alle materie sopra indicate).

V Sezione Tutela dell'ambiente:

- a) area di lavoro 1 – area nord-occidentale della città di Napoli;
- b) area di lavoro 2 – area flegrea di Pozzuoli;
- c) area di lavoro 3 – area orientale della città di Napoli ed area vesuviana;
- d) area di lavoro 4 – reati ambientali connessi al ciclo integrato dei rifiuti ed alla omessa bonifica dei siti contaminati di cui all'art. 452 *terdecies* c.p.;

- e) area di lavoro 5 – tutela dell’ambiente marino e dei beni del demanio marittimo, aeronautico e portuale; reati di inquinamento del mare ed a tutela dell’habitat marino; reato di cui all’art. 1161 cod. nav.;
- f) area di lavoro 6 – tutela del patrimonio culturale della città di Napoli: reati di cui agli artt. 169 d.lgs. n. 42/04 ed art. 733 c.p. (nei soli casi in cui il fatto è commesso con interventi edilizi o urbanistici); art. 181 d.lgs. n. 42/04.

VII Sezione *Sicurezza Urbana*:

- a) in almeno tre gruppi di lavoro a base territoriale;
- b) gruppo di lavoro per la trattazione dei procedimenti relativi a reati riconducibili all’agire di gruppi giovanili violenti;
- c) gruppo di lavoro sulle truffe in danno di anziani commesse in forma organizzata;
- d) gruppo di lavoro per la trattazione dei procedimenti relativi a reati riconducibili alla tutela della sicurezza pubblica.

La composizione di siffatti gruppi o aree di lavoro interne alle Sezioni ordinarie di indagine assume specifico rilievo anche al fine della definizione di meccanismi automatici di individuazione dei Magistrati cui coassegnare, ricorrendone i presupposti, i relativi procedimenti.

L’istituzione di nuovi gruppi o aree di lavoro all’interno delle diverse Sezioni ovvero la modifica dei relativi criteri di composizione ed assegnazione degli affari è disposta con provvedimento del Procuratore aggiunto delegato al coordinamento, adottato d’intesa con il Procuratore della Repubblica, secondo le procedure di cui all’art. 8 della più volte richiamata circolare sull’organizzazione degli uffici del pubblico ministero adottata dal C.S.M. nella seduta del 16 dicembre 2020.

4.7 I Gruppi di Lavoro Intersezionali, ai quali partecipano Sostituti Procuratori assegnati alle sezioni ordinarie di indagine in cui è articolata la Procura della Repubblica, sono invece individuati e composti come di seguito indicato.

4.7.1 *Gruppo di Lavoro Intersezionale sul terrorismo*, composto da 5 Sostituti Procuratori.

Ad esso è devoluta la trattazione dei procedimenti relativi a:

- delitti commessi con finalità di terrorismo e delitti contro la personalità dello Stato (reati di cui al titolo I, capi I, II, III, IV e V, c.p.);
- delitti aggravati ai sensi dell’art. 270-bis.1 (già art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 conv. con modifiche L. 15/1980);
- delitti di cui all’art. 604-bis c.p.;
- delitti di genocidio previsti dalla legge n. 962 del 9.10.1967;
- reati previsti dalla legge n. 210 del 12 maggio 1995 (in materia di reclutamento, utilizzazione, finanziamento e istruzione di mercenari);
- responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 dipendente da reati di competenza del Gruppo di lavoro.

4.7.2 *Gruppo di Lavoro Intersezionale sui reati collegati al fenomeno dell’immigrazione*, composto da 4 Sostituti Procuratori.

Ad esso è devoluta la trattazione dei procedimenti relativi a:

- reati previsti dal decreto legislativo n. 286 del 25.7.1998 e succ. mod. (eccetto quelli di competenza della D.d.a.);
- reati in materia di immigrazione commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale o minorile;
- associazioni per delinquere finalizzate alla commissione di reati contro la fede pubblica collegati al fenomeno dell’immigrazione;

- associazioni criminose di origine straniera finalizzate alla commissione di reati collegati al fenomeno dell'immigrazione, anche se appartenenti alla competenza di altre sezioni e gruppi di lavoro (fatta eccezione per la D.d.a. e il Gruppo sul terrorismo);
- reati previsti dall'art. 10, commi 2-ter e 2-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di trasgressione al provvedimento di respingimento del Questore di cui al comma 2 del medesimo articolo e di reingresso nel territorio dello Stato da parte dello straniero già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter dello stesso articolo;
- responsabilità degli enti ai sensi del d.l.gs. n. 231/2001 dipendente da reati di competenza del medesimo Gruppo di Lavoro Intersezionale;

4.7.3 Gruppo di Lavoro Intersezionale sulla sicurezza dei sistemi informatici, composto da 5 Sostituti Procuratori.

Ad esso è devoluta la trattazione dei procedimenti relativi a:

- reati previsti dagli artt. 615-ter, commi 2 e 3, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies e 617-septies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 734-bis c.p.;
- delitti previsti dagli artt. 326, 379-bis, 621 e 622 c.p.;
- responsabilità degli enti ai sensi del d.l.gs. n. 231/2001 dipendente da reati di competenza del medesimo Gruppo di Lavoro Intersezionale.

4.7.4 Gruppo di Lavoro Intersezionale per la tutela dei beni culturali, composto da 5 Sostituti Procuratori.

Ad esso è devoluta la trattazione dei procedimenti relativi:

- ai reati di cui agli artt. 169 (se il fatto non è commesso con interventi edilizi o urbanistici), 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 e 178 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- ai reati di cui agli artt. 624, 628, 648, 648-bis e 648-ter.1 c.p. aventi ad oggetto beni culturali;
- ai reati di cui all'art. 733 c.p. (se il fatto non è commesso con interventi edilizi o urbanistici);
- alla responsabilità degli enti ai sensi del d.l.gs. n. 231/2001 dipendente da reati di competenza del medesimo Gruppo di Lavoro Intersezionale.

4.7.5 Gruppo di Lavoro Intersezionale per i reati commessi in luoghi di custodia o detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personale, composto da 4 Sostituti Procuratori.

Ad esso è devoluta la trattazione dei procedimenti relativi:

- ai reati di cui agli artt. 606, 607, 608 e 609 c.p.;
- ai reati di cui agli artt. 613-bis e 613-ter c.p.;
- ai delitti, ad eccezione di quelli di cui agli artt. 391-bis e 391-ter c.p., commessi in luoghi di detenzione e di custodia, anche amministrativa, ovvero in danno di persone sottoposte a controlli di polizia, anche se appartenenti alla competenza di altre sezioni e gruppi di lavoro (ad eccezione della D.d.a. e del Gruppo di lavoro sul terrorismo);
- alle segnalazioni di casi di autolesionismo posti in essere nei luoghi di detenzione e custodia anche amministrativa;
- alle segnalazioni relative alle condizioni di vita e di salute nei luoghi di detenzione e di custodia anche amministrativa.

4.7.6 Gruppo di Lavoro Intersezionale sui reati collegati alle manifestazioni sportive, composto da 4 Sostituti Procuratori.

Ad esso è devoluta la trattazione dei procedimenti relativi:

- ai reati collegati allo svolgimento di competizioni sportive di cui alla l. 401/1989;
- ai delitti di cui all'art. 583-quater c.p.;

- ai delitti di cui all'art. 586-*bis* c.p.;
- alla convalida dei D.a.s.p.o. *ex* art. 6 l. n. 401/1989.

4.7.7 Per la loro attività, i suddetti Gruppi si avvalgono delle strutture amministrative delle Sezioni d'indagine coordinate dai rispettivi Procuratori Aggiunti di riferimento.

§ 5

Il Servizio di Cooperazione internazionale

L'attività del Servizio di Cooperazione Internazionale, istituito con ordine di servizio n. 54/2017 del 22 settembre 2017, ha permesso di dare effettiva e concreta attuazione ai nuovi strumenti investigativi introdotti dal d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, relativo all'ordine europeo di indagine, dal d.lgs. 5 aprile 2017, n. 52, recante le norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea stipulata a Bruxelles il 29 maggio 2000, nonché dal d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, recante modifiche al titolo XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera.

L'istituzione della figura del Procuratore Europeo (EPPO) e l'assegnazione all'Ufficio di Procuratori europei distrettuali, a riprova dell'evidente centralità assunta dalla dimensione sovranazionale anche nell'esercizio delle prerogative giurisdizionali in precedenza riservate alle autorità nazionali e il costante accrescimento della dimensione della cooperazione giudiziaria tra Autorità Giudiziarie degli Stati membri dell'Unione Europea attorno al condiviso principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari, chiama l'intero Ufficio ad un complessivo riassetto delle linee strategiche di organizzazione ed indirizzo delle sue attività, innanzitutto attorno alle materie rilevanti per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

La straordinaria sfida ai tradizionali assetti della giurisdizione nazionale, conseguente all'istituzione dell'Ufficio del Procuratore Europeo e alla coerente attuazione del relativo Regolamento realizzatasi con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 9 del 2 febbraio 2021, impone l'adozione di un metodo di approccio cooperativo e solidale con la nuova istituzione giudiziaria nell'azione di contrasto per quei delitti che per loro natura non possono ritenersi materia riservata alla esclusiva competenza domestica di un singolo Stato e che per la loro efficace repressione richiedono, piuttosto, un'azione corale, razionale e coordinata tra i vari Paesi membri e il diretto intervento degli organi sovranazionali.

Al riguardo, con separati provvedimenti si provvederà, oltre che all'adozione delle misure organizzative conseguenti alla selezione di questo Ufficio distrettuale come sede della delegazione dell'Ufficio del Procuratore Europeo, nonché di quelle necessarie alla definizione dei criteri di selezione dei procedimenti riservati, nella fase requirente, a quella esclusiva funzione giurisdizionale nel costante raccordo delle attribuzioni processuali dell'Ufficio con quelle proprie del Procuratore Europeo.

Al Servizio di cooperazione internazionale resta affidata la cura delle funzioni di ricezione, riconoscimento ed esecuzione degli ordini europei di indagine, delle richieste di assistenza giudiziaria formulate in base alla Convenzione di Bruxelles del 2000, il riconoscimento e l'esecuzione delle rogatorie dall'estero, il monitoraggio dei flussi di domande di cooperazione dall'estero e verso l'estero.

Il Servizio cura, secondo le direttive del Procuratore della Repubblica:

- la ricezione, il riconoscimento e l'esecuzione degli ordini europei di indagine (ai sensi del decreto legislativo n. 108 del 21 giugno 2017) e delle richieste di assistenza giudiziaria formulate in base alla Convenzione di Bruxelles del 22 maggio 2000;
- il riconoscimento e l'esecuzione delle rogatorie dall'estero di cui agli artt. 723 e ss. c.p.p.;
- il monitoraggio dei flussi di domande di cooperazione dall'estero e verso l'estero;
- l'assicurazione del supporto tecnico alle attività investigative che richiedono la cooperazione delle autorità di altri Stati;
- la tenuta del modulo A.G.I. del S.I.C.P., destinato alle annotazioni dei dati essenziali relativi all'iscrizione e allo svolgimento delle procedure di cooperazione, sia attive che passive;
- il raccordo informativo ed operativo con le Sezioni di indagine e le altre Procure del distretto interessate in fatto dall'esecuzione delle domande di assistenza;

- le opportune interlocuzioni con i corrispondenti servizi del Ministero della Giustizia, della Procura generale presso la Corte di Appello, delle Autorità richiedenti, con la Rete giudiziaria europea, con il *desk* nazionale di *Eurojust* e con le organizzazioni o organismi internazionali operanti nel campo della cooperazione giudiziaria.

All'assegnazione degli affari si provvede con criterio automatico, distinguendo le domande di assistenza relative a notificazioni e ad illeciti amministrativi da quelle concernenti lo svolgimento di indagini penali.

Il Servizio, coordinato da un Procuratore Aggiunto delegato dal Procuratore della Repubblica, è composto da nove Sostituti in possesso di specifiche esperienze e attitudini nel campo della cooperazione giudiziaria penale oltre che di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera, i quali provvedono all'esecuzione delle attività richieste. Ad essi continuano a essere attribuiti gli ordinari carichi di lavoro, specialistico e non specialistico, nella sezione d'indagine di appartenenza.

Peraltro, ove i fatti cui si riferiscano gli atti di indagine richiesti dall'autorità giudiziaria emittente siano collegati a reati oggetto di attività di indagine preliminari o processuali già in corso, il Procuratore Aggiunto delegato provvede a delegare la cura della procedura al Sostituto già individuato, anche se non assegnato al Servizio; analogamente si provvede quando dalla domanda di assistenza giudiziaria scaturisca l'iscrizione di notizie di reato.

Il Procuratore Aggiunto segnala al Procuratore della Repubblica ed agli altri Procuratori Aggiunti tutti i profili di interesse investigativo per le indagini dell'Ufficio.

I Magistrati assegnati al Servizio Cooperazione Internazionale sono designati per le funzioni di Punto di contatto (effettivo e supplente) della Rete Giudiziaria Europea.

Ad un Sostituto, selezionato con interpello generale, preferibilmente fra quelli componenti del Servizio, sono affidati compiti di collaborazione al coordinamento delle relative attività, con precipuo riguardo alle esigenze di cura delle attività di monitoraggio dei tempi di esecuzione delle procedure e di circolazione dei relativi contenuti informativi di interesse delle diverse articolazioni strutturali dell'Ufficio.

§ 6

La mobilità interna dei Magistrati

6.1 La mobilità interna dei Magistrati della Procura - fatta eccezione per i Magistrati addetti alla D.d.a. per i quali vige una specifica disciplina riportata al § 7.8 e per i Magistrati Onorari, per i quali vigono i criteri in seguito definiti con riguardo a tale componente dell'Ufficio e all'organizzazione dell'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica - deve essere presidiata da regole capaci di contemperare distinte e non sempre coincidenti esigenze.

Da un lato essa va favorita, in quanto strumentale alla crescita professionale del Magistrato e alla valorizzazione delle sue attitudini ed esperienze.

Per altro verso, l'esigenza di non dispersione delle conoscenze acquisite e dell'esperienza maturata e la necessaria continuità dell'esercizio dell'attività requirente, funzionale ad un efficace esercizio dell'azione penale e ad una ragionevole durata del procedimento, rendono doveroso dettare criteri temporali quanto alla permanenza minima da garantire in ciascuna sezione, oltre che regole cogenti e trasparenti per l'accesso ad altre. E ciò, evidentemente, a garanzia della trasparenza delle scelte organizzative dell'Ufficio e della soddisfazione delle aspettative legittimamente vantate da ciascuno dei Sostituti che ne fanno parte.

Di regola, pertanto, ogni Sostituto è assegnato ad una sola Sezione d'indagine, ma può far parte, se assegnato ad una Sezione d'indagine ordinaria, anche della Sezione VIII (Misure di prevenzione) e di un Gruppo di Lavoro Intersezionale.

Non possono, dunque, essere assegnati a Gruppi di Lavoro Intersezionali i Magistrati assegnati alla D.d.a., risultando preminente il valore normativamente riconosciuto della tendenziale esclusività dall'attribuzione in loro favore dei soli affari relativi alle materie di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.

Inoltre, al fine di garantire l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i Magistrati dell'Ufficio, viene prevista la loro rotazione periodica tra le varie sezioni e i gruppi di lavoro specializzati, all'interno dei quali è previsto un periodo massimo di permanenza pari a dieci anni.

6.2 L'assegnazione dei Sostituti alle Sezioni diverse dalla D.d.a. ed ai Gruppi di Lavoro Intersezionali avviene, conformemente a quanto disciplinato dalla circolare consiliare del 16 dicembre 2020, attraverso una procedura di interpello che prevede il concorso interno, aperto a tutti i Magistrati dell'Ufficio.

Acquisite le domande degli interessati, il Procuratore della Repubblica, sentiti i Procuratori Aggiunti coordinatori delle sezioni o gruppi di lavoro specializzati interessati, adotta provvedimento di destinazione al nuovo incarico, tenendo conto comparativamente, in caso di domande pervenute in numero superiore ai posti da coprire:

- dell'anzianità nel ruolo della magistratura;
- dell'anzianità di servizio nell'Ufficio;
- del merito, in relazione alle capacità ed all'impegno dimostrati, desunti dalla quantità e dalla qualità del lavoro svolto, avendo riguardo anche al carico medio del ruolo specialistico della sezione di appartenenza; assumono specifico valore, ai fini dell'apprezzamento del merito, la capacità e l'impegno dimostrato dal Magistrato nell'impiego degli strumenti di contrasto delle accumulazioni patrimoniali illecite, mediante l'applicazione della normativa in materia di misure di prevenzione, della confisca allargata *ex art. 240-bis c.p.* (già art. 12-*sexies* l. n. 356/1992), anche nella fase esecutiva, della confisca obbligatoria e per valori equivalenti, nonché della normativa in materia di responsabilità degli enti (*ex legge n. 231/2001*);
- delle attitudini specifiche, onde valorizzare i patrimoni di conoscenza e di competenza maturati nel singolo settore specialistico per il quale si concorre, desunti dalla pregressa attività e da ogni altro elemento utile.

Nella valutazione comparativa è assegnato peso ponderale significativo alla durata delle esperienze di ciascun candidato nell'esercizio delle funzioni requirenti oltre che alla rilevanza e alla complessità dei casi trattati.

Le previgenti disposizioni in tema di assegnazione dei punteggi ai fini delle procedure di mobilità interna sono state modificate, riducendo il rilievo del punteggio aggiuntivo correlato all'assegnazione alla Sezione Esecuzione ovvero alla provenienza da sezione cui il Magistrato sia stato assegnato di ufficio.

In funzione dell'esigenza generale di preservare i valori professionali correlati sia all'anzianità nel ruolo e nel servizio dell'Ufficio che alle valutazioni in punto di merito ed attitudine specifica, ai fini dell'assegnazione dei posti messi a concorso, si procede, mediante attribuzione al Sostituto di un punteggio determinato nel seguente:

- quanto all'anzianità nel ruolo e all'anzianità di servizio nell'ufficio, all'attribuzione, rispettivamente, di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo e di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio, entro un punteggio massimo complessivo di 10 punti;
- quanto al requisito del merito, all'attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti;
- quanto alle attitudini specifiche, all'attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti;
- nell'ipotesi di provenienza da una sezione o gruppo di lavoro a cui si sia stati assegnati d'ufficio, all'attribuzione di 1 punto;
- nell'ipotesi di provenienza dalla X Sezione (Esecuzione), a seguito di assegnazione di ufficio, all'attribuzione di 1 punto.

Punteggi aggiuntivi conseguenti ad assegnazioni di ufficio non sono calcolati ai fini dell'assegnazione ai Gruppi di Lavoro Intersezionali.

Tali punteggi sono attribuiti sulla base della valutazione degli elementi fattuali complessivamente risultanti dai documenti in possesso dell'Ufficio, dai fascicoli personali e dalle autorelazioni degli stessi Magistrati, nonché dalla diretta conoscenza, da parte del Procuratore della Repubblica e dei Procuratori Aggiunti, dei contenuti e degli esiti processuali dell'attività dei medesimi Magistrati rilevanti per la valutazione dei profili del merito e delle attitudini richieste in relazione all'aspirata nuova destinazione.

A parità di punteggio complessivo, prevale l'ordine nel ruolo della Magistratura.

Al Sostituto che presenta domanda per l'assegnazione a più di una Sezione o Gruppo di Lavoro specializzato, viene attribuito un punteggio in relazione a ciascuna delle Sezioni o Gruppi di Lavoro per i quali concorre, potendo variare il punteggio in funzione dell'esigenza di valorizzazione di specifiche attitudini.

Il provvedimento, oltre alle ragioni della scelta, indica quelle particolari ragioni che, eventualmente, non consigliano l'assegnazione di un Sostituto che abbia proposto domanda.

In assenza di domande, la copertura d'ufficio del posto avviene con provvedimento del Procuratore della Repubblica, tenuto conto della minore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, della minore anzianità di servizio in Procura, avuto riguardo, altresì, comparativamente alla quantità e alla qualità dei carichi di lavoro complessivamente gravanti sulla Sezione o sul Gruppo di Lavoro Intersezionale di provenienza del Magistrato destinatario del provvedimento di trasferimento di ufficio e sulla Sezione o sul Gruppo di Lavoro di destinazione di quest'ultimo.

Sono assegnati al Gruppo di Lavoro Intersezionale sul Terrorismo Sostituti che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità e che abbiano specifiche attitudini nella materia di cui trattasi, desunte dalla precedente trattazione di procedimenti per reati commessi con finalità di terrorismo e per delitti contro la personalità dello Stato o in subordine per delitti di criminalità organizzata, dalla partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura (e anteriormente dal C.S.M.) nella suddetta materia, dalla capacità di operare in gruppi di lavoro, dalla gestione informatizzata dei dati processuali o da precedenti esperienze relative a rapporti con autorità giudiziarie ed investigative straniere.

Fermo restando il limite massimo decennale di permanenza nel gruppo di lavoro di cui trattasi, il Procuratore della Repubblica procede ad una verifica biennale del contributo offerto e dei

risultati conseguiti da ciascuno dei Magistrati assegnati al Gruppo di Lavoro Intersezionale ai fini della conferma della assegnazione.

Al rinnovo si procede, previa dichiarazione di disponibilità del magistrato assegnatario, acquisite le valutazioni del Procuratore Aggiunto di riferimento.

Al fine della assegnazione ai Gruppi di Lavoro Intersezionali, si ha riguardo anche all'esigenza di equilibrata partecipazione di Magistrati assegnati alle diverse sezioni d'indagine interessate dall'ambito di lavoro assegnato al singolo gruppo e tenendo conto della opportunità di attingere a diverse e fra loro integrate professionalità specifiche.

Al suddetto fine, ciascun Sostituto può presentare domanda di assegnazione a non più di due gruppi di lavoro. In caso di pluralità di domande, quelle oggetto di indicazione successiva alla seconda sono considerate inammissibili. In caso di assenza di domande, può procedersi ad assegnazione d'ufficio, tenendo conto dei criteri di selezione sopra individuati.

6.3 Allo scopo di assicurare la continuità nella trattazione delle materie e di prevenire continui passaggi di sezione al determinarsi delle vacanze, il periodo di permanenza minimo in ciascuna sezione o gruppo di lavoro, salvo che si intenda partecipare ad interPELLI per l'assegnazione di posti presso la D.d.a., viene determinato in misura pari a tre anni nel caso di assegnazione su domanda e a due anni nel caso di assegnazione d'ufficio.

Per la Sezione X (esecuzione) si è previsto un periodo minimo di permanenza di due anni anche in considerazione della natura sperimentale del relativo assetto organizzativo

6.4 I trasferimenti dei Magistrati da una Sezione all'altra o da un Gruppo di Lavoro Intersezionale all'altro comportano il "trascinamento" di tutti i procedimenti già assegnati al Magistrato trasferito.

Nel caso di trasferimento da una sezione ordinaria alla D.d.a., tenuto conto che la relativa procedura per la designazione deve essere di norma espletata, giusta quanto previsto dalla circolare consiliare del 16 dicembre 2020, nel semestre antecedente, potrà essere disposto in favore del Sostituto designato il blocco delle assegnazioni al fine di consentirgli, nel periodo successivo e dunque prima dell'effettivo ingresso in D.d.a., la pronta ed effettiva cura degli affari relativi al ruolo della sezione ordinaria. L'interruzione delle assegnazioni è una scelta evidentemente orientata a dare efficienza all'operato dell'Ufficio, apparendo la soluzione contraria non funzionale alla tempestiva definizione degli affari e all'esigenza di evitare la dispersione delle conoscenze.

In tale caso, il Sostituto designato continuerà ad assicurare la trattazione dei procedimenti a lui assegnati e non definiti prima dell'effettivo ingresso in D.d.a.

Ove non sia disposto il blocco delle assegnazioni, il "trascinamento" dei fascicoli incamerati nella sezione ordinaria resterà, pertanto, limitato ai soli procedimenti prossimi alla definizione, tra i quali vanno sicuramente inclusi quelli per i quali si sia già proceduto al deposito degli atti *ex artt. 415-bis c.p.p. o 408 c.p.p.*, quelli per i quali siano scaduti i termini per le indagini preliminari, nonché i procedimenti che, in ragione della loro complessità e dell'avanzato stato di trattazione, vedrebbero la loro efficace definizione pregiudicata dal mutamento di assegnazione.

In tali casi, il Magistrato designato alla D.d.a. è tenuto a trasmettere al Procuratore Aggiunto della sezione di appartenenza, prima del suo effettivo trasferimento, l'elenco aggiornato dei procedimenti a lui assegnati, distinguendo quelli non definiti da quelli "trascinati" e avendo cura di allegare, quanto ai primi, sintetica relazione sullo stato degli stessi.

Al Magistrato designato alla D.d.a., inoltre, sono comunque assegnati i procedimenti restituiti all'Ufficio per motivi di carattere processuale (restituzione fascicoli già trasmessi per competenza ad altri uffici, rigetto richiesta di archiviazione, dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, rigetto richiesta di provvedimenti cautelari, rigetto della richiesta di decreto penale di condanna e revoca del medesimo decreto, ecc.).

Il Procuratore aggiunto coordinatore della Sezione o del Gruppo di Lavoro Intersezionale di provenienza del Sostituto assegnatario continua a svolgere le relative funzioni di coordinamento per i procedimenti assegnati anteriormente al trasferimento interno.

§ 7

La Direzione distrettuale antimafia

7.1 La Direzione distrettuale antimafia, diretta e coordinata personalmente dal Procuratore della Repubblica, è organizzata in conformità dei principi di cui al d.l. 20 novembre 1991 n. 367, come modificato dalla legge di conversione n. 8 del 30 gennaio 1992, dell'art 102 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni nonché degli indirizzi di disciplina di cui alla Circolare del C.S.M. in tema di organizzazione degli Uffici di Procura adottata nella seduta del 16 dicembre 2020 e del Regolamento adottato con delibera del C.S.M. del 13 marzo 2008.

Uno o più Procuratori Aggiunti possono essere designati, mediante interpello ed in conformità ai criteri richiamati dalla predetta Circolare del C.S.M., per lo svolgimento di compiti di collaborazione alle funzioni di direzione e coordinamento della Direzione distrettuale antimafia proprie del Procuratore della Repubblica.

Alla Direzione distrettuale antimafia è destinato un organico di 32 Sostituti, designati previo interpello ed in ragione dei criteri di seguito indicati al § 7.2, i quali curano esclusivamente la trattazione, sia nelle indagini preliminari che nelle udienze preliminari e dibattimentali innanzi agli Uffici giudiziari del Distretto, dei procedimenti per i reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., oltre che di quelli eventualmente "trascinati" dalle sezioni ordinarie di provenienza, ai sensi del § 6.4.

Essa è articolata in più gruppi di lavoro formati su base geo-criminale, vale a dire risultanti dalla considerazione del criterio di radicamento territoriale e di quello relativo alla omogeneità dei fenomeni criminali operanti sulla medesima o su diverse aree di lavoro

Segnatamente, allo stato, la struttura necessariamente unitaria della D.d.a. si articola nelle seguenti modulazioni organizzative:

- l'Area di lavoro 1, coincidente con il territorio della città di Napoli, composta da 12 Sostituti;
- l'Area di lavoro 2, coincidente con i territori ricompresi nelle province di Napoli, ad esclusione del comune capoluogo, e di Avellino, composta da 11 Sostituti;
- l'Area di lavoro 3, coincidente con i territori ricompresi nelle province di Caserta e di Benevento, composta da 9 Sostituti.

7.2 All'interno della D.d.a. sono inoltre costituiti specifici gruppi di lavoro, composti da Magistrati appartenenti ad Aree diverse, per fronteggiare fenomeni criminali che, se pur trasversali sul piano del riferimento territoriale, appaiono diffusi sull'intero territorio del distretto e per i quali la opportunità di evitare la parcellizzazione del coordinamento delle investigazioni è ricollegabile alla specificità delle tecniche investigative alle quali fare ricorso ed alla necessità di concentrazione della direzione dell'attività della polizia giudiziaria, assicurando la costante finalizzazione dell'attività degli organi investigativi al perseguimento della finalità del complessivo monitoraggio dei complessi fenomeni criminali oggetto di indagine ed alla ricostruzione degli assetti delle singole organizzazioni che di questi sono protagoniste, evitando una parcellizzazione dell'attività di contrasto che non tenga adeguatamente conto, peraltro, della necessaria proiezione processuale delle indagini svolte.

In particolare, in ragione dell'insediamento nell'ambito del distretto di organizzazioni criminali straniere, spesso dedite alla commissione di reati odiosi, quali la tratta di esseri umani e la riduzione in schiavitù e la permanente drammaticità della contaminazione del territorio derivante da traffici organizzati di rifiuti ai quali, non infrequentemente, sono dedite organizzazioni camorristiche ovvero operanti in ambito transnazionale, si è reso necessario istituire due specifici gruppi di lavoro nei quali concentrare la trattazione dei procedimenti relativi alle predette fenomenologie criminali, onde garantire la razionalizzazione delle attività da compiersi e lo svolgimento di una costante azione di impulso dell'attività della polizia giudiziaria e di verifica dei risultati raggiunti.

Pertanto, ai Procuratori Aggiunti assegnati alla D.d.a. è demandata, con separato provvedimento, la collaborazione con il Procuratore della Repubblica anche nel coordinamento dei gruppi di lavoro settoriali di seguito indicati:

- a) gruppo di lavoro avente ad oggetto le mafie straniere ed i delitti di tratta (artt. 600, 601 e 602 c.p.) ovvero le associazioni per delinquere finalizzate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 416 c.p. in relazione all'art. 12, commi 3 e 3-ter, d.lgs. n. 286/1998), composto da 4 Sostituti;
- b) gruppo di lavoro avente ad oggetto il delitto di traffico organizzato di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p., già art. 260 d.lgs. n. 152/2006), composto da 4 Sostituti.

All'assegnazione dei Magistrati ai gruppi anzidetti si provvede previo interpello e tenendo conto di attitudini e esperienze specifiche negli ambiti investigativi sopra individuati.

7.3 La definizione delle Aree e dei Gruppi di lavoro della D.d.a., oltre che delle caratteristiche delle organizzazioni camorristiche e della dimensione territoriale delle loro aree di influenza, tiene conto di una fondamentale esigenza di coordinamento e di raccordo con i servizi provinciali ed interprovinciali di polizia giudiziaria operanti anche negli altri circondari.

La composizione delle Aree e dei Gruppi di lavoro della D.d.a., peraltro, potrà variare in funzione del concreto atteggiarsi dei fenomeni criminali manifestantisi sul territorio, nonché delle emergenze che di volta in volta possono presentarsi, così da assicurare il più efficace esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento, osservando principi di unitarietà della struttura e di omogenea applicazione dei criteri di impiego della polizia giudiziaria e delle risorse disponibili.

Al coordinamento di ciascuna area di lavoro può essere assegnato un Procuratore Aggiunto, designato previo interpello ed in conformità alle regole di cui agli artt. 5, comma 4, 20, commi 2, 3 e 4 e 21 co. 2 della sopra richiamata circolare del C.S.M. del 16 dicembre 2020.

Il Procuratore Aggiunto designato, oltre ad essere titolare dei procedimenti assegnatigli dal Procuratore della Repubblica secondo i criteri generali, collabora con quest'ultimo nel rendere effettiva l'uniformità di indirizzo della Direzione distrettuale antimafia, considerata nella sua interezza e nella sua ineliminabile unitarietà, al cui interno l'effettività della circolazione delle informazioni e dell'unitario indirizzo delle iniziative - vieppiù necessaria ove si considerino la natura e la continua evoluzione delle dinamiche criminali tipicamente correlate all'agire delle organizzazioni camorristiche - è promossa dai Procuratori Aggiunti che collaborano alla direzione ed al coordinamento della medesima D.d.a., attraverso una quotidiana azione sinergica ed una condivisa definizione delle strategie investigative e processuali, in conformità agli indirizzi ed alle direttive del Procuratore della Repubblica.

Al suddetto fine, i Procuratori Aggiunti designati a far parte della Direzione distrettuale antimafia definiscono congiuntamente tra loro, in conformità alle direttive del Procuratore distrettuale antimafia, le più idonee modalità di coordinamento delle indagini e delle iniziative riferite alle attività criminose di gruppi criminali operanti in territori compresi nelle Aree e nei settori corrispondenti ai Gruppi di Lavoro ovvero comunque rilevanti per l'unitario indirizzo della Direzione distrettuale antimafia.

La suddivisione in Aree ed in Gruppi di lavoro settoriali, pertanto, non altera l'unicità della struttura né l'unitarietà delle funzioni di direzione e coordinamento, ciò che impone la previsione di idonei meccanismi di tempestiva condivisione informativa ed efficace concertazione operativa delle attività d'indagine di interesse comune fra le diverse aree e Gruppi di Lavoro, essenziali anche nella prospettiva del coordinamento investigativo da realizzarsi sul piano nazionale ed internazionale.

Invero, la Direzione distrettuale antimafia fonda l'efficienza delle strategie investigative sulla condivisa conoscenza dell'andamento e delle dinamiche dei fenomeni criminali e sulla razionale individuazione degli obiettivi prioritari e delle metodologie dell'azione di contrasto, anche sotto il profilo patrimoniale, alla criminalità organizzata di tipo mafioso (ed alle manifestazioni delittuose a questa legalmente assimilate).

Per tale motivo, i Procuratori Aggiunti, promuoveranno riunioni, oltre che all'interno di ciascuna Area e Gruppo settoriale, fra i Magistrati assegnatari di indagini relative ad organizzazioni ed attività criminali d'interesse per le diverse Aree e Gruppi settoriali e parteciperanno alle riunioni delle altre Aree e Gruppi settoriali, ove gli argomenti in queste trattati siano di interesse comune ovvero comunque rilevanti per l'efficacia della circolazione informativa.

Al fine di consentire tale valutazione di opportunità, l'ordine del giorno relativo alla convocazione delle periodiche riunioni tra i Sostituti Procuratori di ciascuna Area e Gruppo settoriale sarà trasmesso a tutti i Procuratori Aggiunti assegnati alla Direzione distrettuale antimafia, oltre che al Procuratore della Repubblica nella sua qualità di Procuratore distrettuale antimafia.

Ferme la necessaria unitarietà della organizzazione della struttura e delle funzioni della Direzione distrettuale antimafia e l'uniformità di indirizzo della sua azione, in relazione a specifiche e straordinarie esigenze dell'Ufficio, le funzioni di collaborazione alla direzione e al coordinamento dei Procuratori Aggiunti possono essere articolate anche con riguardo a specifici ambiti e settori di attività di Aree e Gruppi di lavoro.

7.4 La ricezione delle notizie di reato di competenza della D.d.a. avviene ad opera della Segreteria Centralizzata di questa che provvede alla loro suddivisione in funzione della competenza di ciascuna Area e gruppo settoriale. Il Procuratore Aggiunto che collabora con il Procuratore della Repubblica alla direzione ed al coordinamento di queste, provvede alla iscrizione del fascicolo in Mod. 21, 44, 45 o 46 ed alla assegnazione al singolo Sostituto da effettuarsi, in conformità alle disposizioni previste dagli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della richiamata circolare del C.S.M. del 16 dicembre 2020, assicurando l'equilibrata ripartizione dei carichi di lavoro e l'efficacia delle indagini in relazione alle esigenze di coordinamento investigativo, sulla base del criterio predeterminato costituito dalla competenza del Sostituto per area geo-criminale (che si fonda su un criterio principale, costituito dalla riferibilità del delitto ad una specifica organizzazione criminale, e di uno sussidiario, costituito dal *locus commissi delicti*) ovvero per gruppo settoriale, e, nell'ambito della medesima area, per settori di prevalente operatività dei gruppi criminale. Qualora al medesimo settore criminale siano assegnati più Sostituti, la designazione del procedimento avverrà secondo criteri di turnazione capaci di assicurare la perequazione dei carichi di lavoro. Nei casi di complessità del procedimento (in considerazione del numero di indagati, numero e tipologia di fattispecie investigate, particolare pericolosità del gruppo criminale e in ipotesi di confederazione di clan camorristici), si procederà a co-assegnare l'affare a tutti i Sostituti individuati per la trattazione dello specifico settore di operatività criminale, assicurando la turnazione del sostituto primo delegato.

Ai criteri di cui innanzi si deroga nei casi di "precedente" (da intendersi relativi allo stesso fatto nonché a fatti connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., salvo che il procedimento anteriormente iscritto non sia stato definito con l'esercizio dell'azione penale ovvero con decreto di archiviazione; anche al di fuori delle ipotesi di connessione, nel caso sussistano tra una notizia di reato ed un procedimento già in precedenza assegnato ragioni di collegamento investigativo ai sensi dell'art. 371 c.p.p. e siano ravvisabili ragioni specifiche per ritenere che la loro trattazione congiunta possa favorire la tempestività e la completezza delle investigazioni).

Il Procuratore Aggiunto assegnato alla D.d.a. per la collaborazione con il Procuratore della Repubblica per il coordinamento e la direzione di ciascuna area determina, in apposito provvedimento adottato d'intesa con il Procuratore della Repubblica, le specifiche competenze dei Sostituti che ne fanno parte, secondo il criterio sopra indicato, assegnando per ciascuna area geocriminale un numero di Magistrati adeguato all'efficace contrasto, ai quali preferibilmente ricorrere per l'automatica individuazione di eventuali coassegnatari dei singoli procedimenti.

Tali provvedimenti possono prevedere, in considerazione dell'unicità della D.d.a. e della necessaria fluidità delle conoscenze che devono essere proprie dei vari sostituti, che un Sostituto Procuratore appartenente ad una determinata Area o gruppo di lavoro sia assegnatario di procedimenti rientranti nella competenza di altre Aree o gruppi di lavoro, in considerazione - oltre che della necessità di evitare la dispersione di importanti esperienze nella trattazione pregressa delle

vicende criminali da considerare - della specificità e della correlazione tra fenomeni criminali esistenti in diversi contesti territoriali e, soprattutto, della unitarietà della Direzione distrettuale antimafia, fondata sulla circolarità delle esperienze e delle informazioni e sulla flessibilità degli schemi di contrasto alla criminalità mafiosa.

In tal caso l'individuazione del Sostituto avverrà con provvedimento motivato, in conformità ai criteri al riguardo dati in tema di assegnazione e coassegnazione dei procedimenti.

7.5 Il turno esterno e il servizio arrestati sono assicurati, per quanto riguarda la D.d.a., da un Sostituto alla stessa appartenente, sulla base di un turno predisposto con cadenza mensile, tenuto conto della necessità di conciliarlo con gli impegni in udienza dei singoli magistrati e, in particolare, con quelli conseguenti a rinvii a udienza fissa.

Per lo stesso motivo, i turni di udienza vengono stabiliti con la medesima cadenza temporale.

7.6 Nello svolgimento delle funzioni di collaborazione a ciascuno assegnate, i Procuratori Aggiunti assegnati alla Direzione distrettuale antimafia, oltre che svolgere le generali funzioni attribuite a ciascuno dei Procuratori Aggiunti coordinatori di singole sezioni o gruppi di indagine, devono:

- assicurare, anche ai fini di cui all'art. 117, comma 2-bis, c.p.p. l'osservanza dei criteri generali stabiliti per il razionale impiego della polizia giudiziaria e delle risorse disponibili, nonché la circolazione delle notizie sull'andamento delle indagini, reciproca e tra i Magistrati addetti alla D.d.a., provvedendo, a tal fine, a tenere costantemente informato il Procuratore distrettuale ed a segnalargli eventuali disfunzioni ed inconvenienti per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- designare i magistrati che, all'interno dell'area nella quale sono inseriti, curano i singoli procedimenti iscritti a Mod. 21 e 44, nonché i fascicoli iscritti nei registri 45 e 46, secondo i criteri già in precedenza indicati;
- procedere alle coassegnazioni, informandone il Procuratore distrettuale, disgiuntamente in relazione ai magistrati facenti parte della loro area e d'intesa fra loro e, nei casi di maggiore rilevanza con il Procuratore distrettuale, in relazione ai magistrati facenti parte di aree di lavoro diverse;
- segnalare al Procuratore della Repubblica e agli altri Procuratori Aggiunti interessati l'opportunità delle coassegnazioni riferite a Magistrati facenti parte delle altre articolazioni dell'Ufficio, indicando gli elementi obiettivi rilevanti per le valutazioni del caso;
- assicurare l'opportuna uniformità d'indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dai giudici e nella conduzione delle indagini, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati dell'area nella quale sono inseriti;
- vigilare sulla corretta e compiuta osservanza delle norme che regolano il riversamento e l'utilizzazione dei dati destinati alla Banca dati, in conformità alle direttive date dal Procuratore distrettuale antimafia;
- provvedere all'evasione delle richieste di audizione avanzate da denunciati, detenuti o altre persone nei casi in cui già penda procedimento penale inerente alle stesse e in quelli ove risulti palese che i fatti rientrino nella previsione di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., procedendo direttamente ovvero delegando l'assunzione delle spontanee informazioni a magistrato della Direzione distrettuale antimafia oppure alla polizia giudiziaria;
- interloquire, quali delegati del Procuratore della Repubblica, con la Commissione Centrale ex art. 10, legge 15 marzo 1991 n. 82 in tema di richiesta di applicazione, proroga, modifica e revoca delle misure di protezione per testimoni e collaboratori di giustizia, nonché con il Ministero della Giustizia per l'adozione, la proroga e la revoca del regime speciale di detenzione di cui all'art. 41-bis ord. pen., sulla base delle proposte redatte dai magistrati assegnatari dei relativi procedimenti;

- curare la tempestiva comunicazione al Procuratore Nazionale Antimafia dell'inizio della collaborazione con la giustizia, ai fini del coordinamento investigativo nazionale e della corretta osservanza delle disposizioni di ordinamento penitenziario in materia di colloqui con detenuti;
- esaminare, apponendo il "visto", la corrispondenza con la Direzione Nazionale Antimafia, ad eccezione di quella concernente la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia, al fine di promuovere l'uniforme applicazione dei principi fissati dal d.l. n. 8/1991);
- esaminare, apponendo il "visto", previa informazione al Procuratore della Repubblica, le autorizzazioni allo svolgimento dei colloqui investigativi di cui all'art. 18-*bis*, commi 1, 1-*bis* e 2, lett. b), ord. pen., vigilando sulla puntuale tenuta dell'apposito registro riservato di cui al comma 3 del predetto art. 18-*bis*;
- promuovere, su delega del Procuratore della Repubblica, gli opportuni contatti e scambi informativi con le competenti autorità di altri Stati, anche per il tramite di Eurojust, ai fini del coordinamento investigativo in ambito internazionale e sovranazionale, informandone il Procuratore della Repubblica e seguendone le direttive ed esaminare, apponendo il "visto", le istanze di assistenza giudiziaria internazionale e gli atti di trasmissione di informazioni ad Autorità di altri Stati.

E' compito dei Procuratori aggiunti coordinatori delle singole aree, inoltre, promuovere, da parte dei Magistrati che ad essi fanno riferimento, lo sviluppo di specifiche attività di indagine al fine di ricostruire i flussi economici gestiti dalle organizzazioni criminali e di procedere al loro sequestro, incentivando, in particolare, l'utilizzo degli specifici strumenti offerti dal d.lgs. n. 159/2011 e dal d.lgs. n. 231/2001, in particolare per quanto concerne il più ampio ambito della confisca e la possibilità, da quest'ultima legge prevista, di applicazione di sanzioni interdittive idonee a regolare, per il periodo successivo, l'attività di imprese non suscettibili di sequestro o per le quali, anche in considerazione della ripartizione della titolarità delle quote, sia, di fatto, impossibile pervenire a sottrarre all'indagato la possibilità di influenzarne l'attività.

Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle attività del Procuratore Aggiunto che collabora con il Procuratore al coordinamento del Gruppo di Lavoro sul Terrorismo.

7.7 A ciascuno dei Procuratori Aggiunti che collaborano al coordinamento della D.d.a. potranno essere assegnati dal Procuratore della Repubblica compiti amministrativi, secondo le esigenze organizzative del caso e tenendo conto del valore delle istanze di unitarietà della complessiva organizzazione della D.d.a..

In particolare, uno di essi, individuato dal Procuratore della Repubblica con autonoma determinazione, provvede, in conformità alle direttive del Procuratore della Repubblica:

- all'organizzazione dei turni di servizio e dei congedi dei magistrati della D.d.a. e, in particolare, all'organizzazione dei turni relativi alle udienze preliminari e dibattimentali per i procedimenti concernenti i reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., assicurando, ove possibile, la continuità della trattazione da parte del medesimo magistrato per tutte le fasi processuali;
- al monitoraggio degli esiti processuali e delle procedure cautelari riferite alle complessive attività della D.d.a., informandone il Procuratore distrettuale;
- alla designazione - *ex art.* 102 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - di Sostituti non addetti alla D.d.a. per rappresentare l'Ufficio del pubblico ministero nelle udienze preliminari e dibattimentali relative ai reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., nonché, nei casi di udienze dibattimentali o preliminari "promiscue", alla designazione del Sostituto appartenente alla D.d.a. limitatamente alla trattazione dei processi relativi ai medesimi reati sopra indicati, ovvero per l'intera udienza, compatibilmente con le esigenze del servizio e d'intesa con il Procuratore Aggiunto delegato per la predisposizione dei turni di servizio ordinari;

- alla predisposizione del turno di “servizio esterno” e del turno “detenuti” per i magistrati della D.d.a.;
- con riferimento alla complessiva attività della D.d.a., ad assicurare la correttezza e l’uniformità delle prassi applicative in materia di liquidazione dei compensi dei difensori di collaboratori di giustizia, secondo criteri definiti con separati provvedimenti;
- con riferimento alla complessiva attività della D.d.a., ad assicurare la trasparenza, la correttezza e l’uniformità delle attività in materia di conferimento di incarichi di consulenza tecnica, in conformità ai criteri generali di organizzazione di tale ambito funzionale;
- a vigilare sul funzionamento del servizio autovetture ed a curare la raccolta e l’aggiornamento dei dati concernenti la protezione dei magistrati addetti alla D.d.a. ovvero dei magistrati ad essa non appartenenti che, tuttavia, siano coassegnati alla trattazione di procedimenti per reati di cui all’art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. o designati *ex art.* 102 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- a sovrintendere al servizio intercettazioni, assicurando, in particolare, la correttezza, la trasparenza e l’uniformità dei criteri di affidamento dei servizi, in conformità altresì alle prescrizioni dell’Autorità di garanzia della protezione dei dati personali e di fondamentali esigenze di preservazione della integrità e della sicurezza dei sistemi informativi di supporto;
- a sovrintendere alla Banca Dati.

Ciascun Procuratore Aggiunto potrà, senza formalità, sostituire il collega nei casi di assenza ed urgenza.

7.8 Il Procuratore della Repubblica designa i Sostituti da assegnare alla D.d.a., sentiti i Procuratori Aggiunti che collaborano al coordinamento delle relative Aree di lavoro e, per gli aspetti relativi alla valutazione dell’attività svolta presso altre articolazioni dell’Ufficio, gli altri Procuratori Aggiunti, in conformità alle regole definite nella sopra richiamata circolare del C.S.M. del 16 dicembre 2020, previo interpello da espletare, almeno sei mesi prima che si determini la vacanza del posto stante la necessità di realizzare un tempestivo affiancamento volto a garantire al magistrato designato la puntuale e progressiva acquisizione delle conoscenze e delle informazioni relative alla specifica Area di Lavoro.

A tal fine, il Magistrato designato, fino al momento del passaggio in D.d.a., ferma restando la sua assegnazione alla sezione di appartenenza, potrà essere co-assegnatario, sia in fase di indagini che in fase dibattimentale, di procedimenti di competenza dell’Area di lavoro cui sarà assegnato.

Nell’effettuare le designazioni si tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali dei Magistrati che, all’esito dell’interpello, hanno manifestato la propria disponibilità, valutate in comparazione tra gli aspiranti e con quelle di tutti gli altri Magistrati dell’Ufficio.

Nel caso in cui le disponibilità siano inferiori ai posti da ricoprire o i Magistrati che le abbiano rese non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari, il Procuratore della Repubblica procederà alla designazione d’ufficio, individuando i componenti della D.d.a. all’esito della valutazione comparativa tra gli altri Magistrati dell’Ufficio designabili, avuto riguardo ai parametri fissati.

La valutazione degli indici dimostrativi del possesso dei requisiti legali delle *specifiche attitudini* e delle *esperienze professionali* è effettuata in ragione dei criteri di cui all’art. 20, commi 3 e 4 della, sopra menzionata circolare consiliare.

In particolare, le *specifiche attitudini*, dimostrative della particolare idoneità del magistrato ad assolvere i compiti di Sostituto procuratore distrettuale antimafia, sono desumibili:

- a) dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero e per un congruo periodo di tempo, di procedimenti e processi penali relativi a reati di criminalità organizzata con particolare riferimento, quanto alla partecipazione dell’aspirante ai dibattimenti, ai processi nei quali sia stata assicurata, per quanto possibile, la trattazione, da parte del medesimo Sostituto delegato ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, in tutte le udienze;

- b) dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero o giudice, di procedimenti per misure di prevenzione antimafia ai sensi della normativa vigente anche in relazione al loro tempestivo ed opportuno promovimento ed ai loro positivi esiti giurisdizionali;
- c) dalla elevata capacità ad operare in gruppi di lavoro anche in relazione alle opportune iniziative, alla disponibilità e capacità di coordinamento;
- d) dalla capacità effettiva di gestione informatizzata di dati processuali;
- e) dalle esperienze relative a rapporti con autorità investigative e giudiziarie straniere e sovranazionali;
- f) dalla trattazione, come giudice, di procedimenti e processi in materia di criminalità organizzata;
- g) dalle pregresse attività professionali extragiudiziarie comunque attinenti alla materia della criminalità organizzata;
- h) dalla partecipazione a corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura concernenti la criminalità organizzata, le tecniche investigative e gli strumenti d'indagine;
- i) dalle pubblicazioni e dai lavori scientificamente rilevanti in materia di criminalità organizzata, con particolare riferimento alle tecniche investigative e agli strumenti d'indagine;
- j) dalla verifica (anche sentendo il Procuratore Aggiunto coordinatore ed i coassegnatari) delle capacità di coordinamento investigativo e di conduzione dei procedimenti o delle parti di procedimento allo stesso affidate in precedenza;
- k) dai positivi esiti giurisdizionali - sia in fase di indagine che dibattimentale - dei procedimenti trattati ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Ai fini della individuazione delle “*esperienze professionali*”, nella cui valutazione verrà attribuito preminente rilievo all'attività giudiziaria, possono essere considerate tutte le attività compiute dal magistrato significative per lo svolgimento delle funzioni di magistrato addetto alla D.d.a. risultanti dalle fonti di cui all'art. 20 comma 4 della richiamata circolare del C.S.M. del 16 dicembre 2020 e, in particolare:

- dai pareri dei Consigli Giudiziari,
- dai rapporti dei dirigenti degli uffici redatti in occasione delle valutazioni di professionalità,
- da fatti specifici conosciuti dal Procuratore della Repubblica, adeguatamente indicati,
- da provvedimenti del C.S.M.,
- dalla scheda di autorelazione,

da cui si desuma la capacità professionale, la speciale laboriosità (quantitativa e qualitativa) del Sostituto aspirante alla designazione, ancorata alla media delle definizioni della sezione di appartenenza del magistrato stesso, per un periodo coincidente con il biennio precedente alla domanda; l'impegno e la tempestività nell'espletamento del lavoro, la libertà da condizionamenti o da vincoli che possano limitare l'imparzialità dell'attività giudiziaria, la capacità di direzione della polizia giudiziaria.

Verrà, in particolare, acquisito il parere del Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione di appartenenza dell'aspirante o del designando di ufficio, al fine precipuo della verifica dei requisiti anzidetti possibile alla luce delle esperienze maturate nel predetto ambito professionale, nonché della valutazione della qualità e dei risultati del lavoro complessivamente svolto.

7.9 Il Sostituto Procuratore addetto alla Direzione distrettuale antimafia che alla scadenza del quinto biennio viene destinato ad altro settore dell'ufficio di Procura a cui appartiene può continuare ad espletare le proprie funzioni in procedimenti di competenza D.d.a., già al medesimo assegnati da almeno tre mesi prima della scadenza del termine massimo di permanenza in D.d.a., fino al completamento delle attività di direzione delle indagini in corso delle quali il Procuratore della Repubblica riconosca l'eccezionale urgenza e rilevanza, mediante nuova co-delega e, comunque, per il periodo massimo e non prorogabile di un anno dalla data della nuova co-delega.

Del preminente e prioritario rilievo di tali attività e della tempestività del loro svolgimento si tiene conto al fine della valutazione di eventuali domande di assegnazione a Gruppi di Lavoro

Intersezionali o di incarichi di collaborazione a funzioni di coordinamento di specifici ambiti di organizzazione dell'attività dell'Ufficio.

Decorso un anno dalla data della nuova co-delega, le predette coassegnazioni cessano automaticamente e vengono cancellate dai registri informatici a cura della Segreteria centralizzata.

7.10 Quanto alla coassegnazione dei procedimenti, come già evidenziato nel trattare il ricorso a tale istituto nell'ambito delle attività delle sezioni ordinarie di indagine, è questo un tema cruciale per l'efficiente organizzazione dell'Ufficio, in quanto convergono qui le molteplici implicazioni dei fondamentali principi di efficienza, trasparenza ed imparzialità, posti a fondamento della disciplina consiliare dell'organizzazione degli Uffici di Procura cui, con il presente programma organizzativo, si intende assicurare piena e coerente attuazione, nell'ottica della ricerca di un punto di equilibrio delicato ma necessario delle istanze complessivamente coinvolte, costituendo la coassegnazione un modulo organizzativo funzionale sia alla trattazione degli affari complessi, in particolare, di quelli che richiedono l'effettiva valorizzazione delle plurime e specifiche professionalità e conoscenze delle quali l'Ufficio complessivamente dispone, sia a fronteggiare adeguatamente specifiche e contingenti situazioni che, per l'elevato carico di lavoro del Magistrato assegnatario del fascicolo o per un suo impedimento, non consentono un adeguato approfondimento delle investigazioni e la tempestiva definizione del procedimento.

I criteri di ordine generale con cui questo Ufficio intende ricorrere alla coassegnazione dei procedimenti di competenza delle sezioni ordinarie di indagine, che saranno in seguito indicati al § 12.14, risultano, in quanto compatibili, idonei a regolamentare anche le ipotesi di coassegnazione dei procedimenti tra i Sostituti che fanno parte della D.d.a., atteso che tale strumento di immediato raccordo operativo costituisce il naturale metodo di approccio alla gestione delle attività di indagine complesse.

Quanto alle cd. coassegnazioni esterne di procedimenti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., la materia si connota, invece, di specifiche e delicate peculiarità.

Come evidenziato dalla relazione introduttiva della sopra richiamata circolare consiliare del 16.12.2020, la coassegnazione di tali procedimenti costituisce, infatti, il canale principale per l'acquisizione di competenze utili al successivo accesso alla D.d.a. di talché l'individuazione del Magistrato coassegnatario deve rispondere a logiche di trasparenza ancor più stringenti che, da un lato, richiedono la preventiva determinazione di criteri obiettivi tesi a valorizzare le esperienze professionali contigue ovvero le specifiche competenze provenienti da magistrati appartenenti ad altre sezioni, dall'altro, sono volte a garantire, attraverso il criterio della rotazione, la diffusione delle conoscenze e delle esperienze professionali tra i Magistrati dell'Ufficio.

Trattasi di criteri che questo Ufficio, nella consapevolezza della delicatezza della materia, aveva comunque già fatto propri.

7.11 La coassegnazione di un procedimento per reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. ad un Sostituto che non sia addetto alla D.d.a - salvo quanto specificamente previsto, per il periodo che ne precede l'accesso, per il magistrato designato alla D.d.a - è disposta, dal Procuratore della Repubblica, nei casi in cui sia necessario:

- a) non disperdere le conoscenze del Magistrato che abbia avviato le indagini nell'ambito di diversa sezione dell'Ufficio ovvero sia già assegnatario di procedimenti connessi o collegati di speciale complessità, in funzione della esigenza di tempestivo raccordo informativo ed efficace concertazione operativa della trattazione delle relative procedure;
- b) disporre, nella trattazione del procedimento, di conoscenze, esperienze e professionalità, ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dei Magistrati della D.d.a., maturate nella trattazione di investigazioni di speciale complessità relative a contesti criminali contigui e non sia possibile ricorrere tempestivamente, attesi i carichi di lavoro e le complessive esigenze di servizio, all'apporto di altri Sostituti della D.d.a. considerando innanzitutto la disponibilità e la gravosità degli impegni di quelli addetti alla medesima Area o Gruppo settoriale di riferimento;

- c) per l'efficace trattazione di procedimenti di straordinaria complessità ovvero prioritaria urgenza di definizione, anche in relazione all'attività di indagine da compiersi, laddove si sia in presenza di una contingente situazione di elevato carico di lavoro del Magistrato assegnatario del fascicolo e degli altri Sostituti addetti alla D.d.a. e, fra essi, innanzitutto, all'Area e del Gruppo settoriale di riferimento.

Il provvedimento di co-assegnazione è adottato dal Procuratore della Repubblica, acquisito il parere del Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione di indagine di appartenenza del Sostituto da coassegnare e sentiti gli altri Magistrati interessati.

Al fine dell'individuazione del Magistrato coassegnatario, la Segreteria del Procuratore della Repubblica cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Magistrati che dichiarano la disponibilità ad essere coassegnati a procedimenti relativi a delitti di cui all'art. 51, comma 3-ter, c.p.p., fra i quali, salvo ricorra l'ipotesi di cui al § 7.11, lett. a), ha luogo, secondo criterio di rotazione, la relativa scelta, nonché l'elenco delle assegnazioni disposte per ciascuno di essi. Tale elenco è aperto senza formalità alla consultazione dei Magistrati dell'Ufficio.

Al medesimo fine, l'individuazione del Magistrato cui coassegnare il procedimento, secondo un criterio generale di opportuna rotazione, ha luogo, prioritariamente, fra i Magistrati che hanno dichiarato la propria disponibilità appartenenti alle Sezioni e ai Gruppi di Lavoro Intersezionali i cui relativi ambiti di specifica competenza siano richiamati dall'oggetto del procedimento.

Nel caso in cui il ricorso alla coassegnazione, nei casi sopra indicati, sia determinato dalla straordinaria complessità o urgenza del procedimento si terrà conto dei carichi di lavoro dei Magistrati disponibili alle coassegnazioni alla D.d.a., assicurando in ogni caso, attraverso il criterio della rotazione, la valorizzazione delle attitudini di ciascuno e la diffusione delle conoscenze e delle esperienze professionali all'interno dell'Ufficio.



I medesimi criteri si applicano, in quanto compatibili, per le coassegnazioni ai procedimenti del Gruppo di Lavoro Intersezionale sul Terrorismo.

7.12 I provvedimenti di coassegnazione per la trattazione nella fase delle indagini dei procedimenti per reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. a Magistrati non addetti alla D.d.a. sono comunicati a tutti i Magistrati dell'Ufficio.


7.13 Durata delle designazioni e permanenza massima negli incarichi sono regolate in conformità ai criteri di cui all'art. 24 della più volte citata Circolare del C.S.M. del 16 dicembre 2020, ai quali, pertanto, si fa integrale rinvio.

Il provvedimento di rinnovo biennale della designazione del magistrato alla D.d.a., espressamente motivato e comunicato ai Magistrati dell'ufficio, è adottato dal Procuratore della Repubblica su richiesta del Sostituto e sulla base di un parere motivato dei Procuratori Aggiunti che collaborano alla direzione e al coordinamento della D.d.a., tenuto conto degli esiti dell'attività investigativa e dibattimentale da questi svolta e della necessità della sua permanenza nell'incarico alla luce delle indagini ancora in corso di trattazione.

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA NEL TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020			
	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
AREA I	10	7	3
AREA II	13	8	15
AREA III	7	3	3
TOTALE	30	18	21



**DETENUTI SOTTOPOSTI AL REGIME SPECIALE
EX ART 41 BIS O. P.**



■ I AREA ■ II AREA ■ III AREA

§ 8

Il ruolo della Magistratura onoraria e l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica

8.1 L'esigenza di massima valorizzazione dell'apporto della Magistratura onoraria requirente informa le scelte che complessivamente sono riferibili al ruolo dei Vice Procuratori Onorari.

In tale dimensione si inquadrano le disposizioni relative all'organizzazione dello *S.D.A.S.*, l'operatività del quale (con il coordinamento di un Procuratore Aggiunto, coadiuvato da due Sostituti designati - previo interpello - nell'ambito delle singole Sezioni di indagini, tenuto conto della progressiva implementazione delle competenze di tale struttura per i procedimenti di rapida definizione) è incentrata sul ruolo della Magistratura onoraria, e la più ampia architettura dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica (costituito con l'ordine di servizio n. 70 del 19 ottobre 2017).

Nella medesima prospettiva si colloca anche il rafforzamento della partecipazione dei V.P.O. all'organizzazione dell'Ufficio (due loro rappresentanti partecipano ai lavori del Comitato consultivo per i problemi dell'organizzazione) e al coordinamento dello *S.D.A.S.* (cui partecipa un altro V.P.O. selezionato a seguito di interpello).

La ricerca della più ampia partecipazione alla costruzione del complessivo impianto organizzativo dell'Ufficio si è realizzata anche attraverso apposite assemblee generali dei Magistrati onorari, finalizzate all'illustrazione delle linee organizzative di quella nuova struttura, anche alla luce dell'azione di ricognizione e riordino delle disposizioni stratificatesi nel tempo e bisognose di verifica alla luce del mutamento della disciplina legale parallelamente realizzatasi.

8.2 In generale, come noto, l'attività dei Vice Procuratori Onorari è disciplinata sulla base delle disposizioni normative introdotte con il d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, nonché delle indicazioni programmatiche fornite dal C.S.M. nelle circolari n. P-20457/17 del 15 novembre 2017, artt. 4 comma 1, lett. e), e 7, comma 4, lett. d): (Elaborazione di una risoluzione unitaria in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero), e n. P-4097/18 del 28 febbraio 2018 (Prima risoluzione sulla nuova disciplina relativa alla magistratura onoraria), nonché con la recente Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura di cui alla delibera di Plenum del C.S.M. del 16 dicembre 2020 (art. 4 c. 1 lett.-e) in base alla quale il Procuratore della Repubblica disciplina l'attività dei vice procuratori onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme dell'ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari e, in particolare:

- la partecipazione dei V.P.O. quali P.M. di udienza;
- l'attività di ausilio, nella fase delle indagini preliminari, alle funzioni del P.M. togato, anche attraverso l'eventuale impiego per la definizione dei procedimenti con decreto penale di condanna e nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
- il loro impiego nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 15 d.lgs. n. 116/2017, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57".

In particolare, i Vice Procuratore Onorari sono inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e, sotto il coordinamento del Procuratore Aggiunto delegato, che si avvale a sua volta della *collaborazione di due magistrati togati*, partecipano sia alle attività di udienza che a quelle di ufficio.

Gli ulteriori criteri organizzativi relativi alle attività dei Vice Procuratore Onorari, in quanto compatibili con il presente provvedimento, sono dettati nell'ordine di servizio n. 58/18, organicamente ricognitivo della materia, intendendosi revocata ogni altra precedente, incompatibile disposizione.

8.3 Per quanto riguarda l'attività di udienza, i Vice Procuratore Onorari sono delegati a rappresentare l'ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze dinanzi al Giudice di pace (udienze dibattimentali, procedimenti in camera di consiglio, procedimenti di esecuzione) ed in quelle dinanzi al Giudice monocratico (udienze dibattimentali, udienza di convalida dell'arresto, procedimenti in camera di consiglio), secondo le disposizioni previste dall'art. 17 del decreto legislativo n. 116/17.

Nella gestione del settore delle udienze si tende ad assicurare:

- un'equilibrata distribuzione delle deleghe, sia per le udienze dinanzi al Giudice di pace che in quelle dinanzi al Giudice monocratico;
- la comunicazione dei turni di udienza con congruo anticipo, in maniera da consentire ai Vice Procuratori Onorari di programmare tempestivamente gli impegni;
- la predisposizione di turni di supplenza in modo da garantire la partecipazione all'udienza anche in caso di impedimento del magistrato onorario originariamente delegato;
- l'abbinamento tra i Vice Procuratore Onorari delle sezioni indagini e le corrispondenti sezioni semispecializzate del Tribunale, al fine di valorizzare le professionalità acquisite in fase di indagine;
- la delega per udienze a giorni fissi in modo da garantire tendenzialmente che lo stesso Vice Procuratore Onorario abbia la possibilità di seguire tutte le fasi del processo;
- l'individuazione di criteri tendenzialmente omogenei nella trattazione dei processi, anche mediante riunioni periodiche tese a verificare le modalità di partecipazione alle udienze.

8.4 Per quanto riguarda l'attività di ufficio, i Vice Procuratore Onorari sono inseriti nelle sezioni ordinarie di indagine, nelle quali, secondo le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e lett. b) del decreto legislativo n. 116/17:

- coadiuvano i magistrati professionali adottando, *sotto la loro direzione ed il loro coordinamento*, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria *da parte di questi ultimi* (esame dei procedimenti, approfondimenti giurisprudenziali e dottrinari, predisposizione di minute di provvedimenti);
- svolgono le attività e adottano i provvedimenti loro delegati secondo quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 116/2017, in particolare:
- provvedono alle richieste di emissione del decreto penale di condanna *ex art. 459, comma 1, c.p.p.*;
- svolgono attività di indagine (ivi compresi l'assunzione di informazioni da persone informate sui fatti e l'interrogatorio dell'indagato) e provvedono alla redazione di richieste di archiviazione nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 550, comma 1, c.p.p.;
- curano i procedimenti di competenza del Giudice di pace (per la cui gestione si richiamano, in quanto compatibili, gli ordini di servizio adottati nel tempo).

Nella gestione delle attività di ufficio si tende ad assicurare:

- un'equilibrata distribuzione del lavoro tra i Vice Procuratore Onorari - in ragione delle disponibilità di ciascuno - in modo da rendere compatibili le attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 116/07 (attività di collaborazione con i magistrati togati, segnatamente mediante la predisposizione di minute di provvedimenti, sia presso le varie articolazioni dello *S.D.A.S.* sia presso la sezione di appartenenza) con le attività di cui all'art. 17 del citato d.lgs. (con particolare riferimento agli atti che i Magistrati onorari possono adottare a propria firma, quali richieste di decreto penale di condanna, attività d'indagine e richieste di archiviazione per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 550, comma 1, c.p.p.);
- uniformità di indirizzi e di modalità di definizione sia dei procedimenti di competenza del giudice di pace, che degli altri procedimenti delegati ai Vice Procuratori Onorari *ex art. 17 d.lgs. n. 116/17*, sia per quanto riguarda tutte le altre attività consentite *ex art. 16, comma 1, lett. a)*, del citato decreto;

- la riduzione dei tempi di trattazione e definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace, anche mediante il costante monitoraggio sia delle attività compiute dai Vice Procuratori Onorari sia dell'osservanza, da parte della polizia giudiziaria, delle direttive in materia.

8.5 Per quanto riguarda il profilo delle indennità, premesso che i Vice Procuratore Onorari, inseriti nella struttura organizzativa dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, svolgono non solo le funzioni e i compiti di cui all'art. 16 c. 1 lett. a) d.lgs. n. 116/2017 (come in precedenza specificato), ma anche le attività loro espressamente delegate *ex artt.* 16 c. 1 lett. b) – 17 d.lgs. cit., adottando i conseguenti provvedimenti, si evidenzia che:

- per i Magistrati onorari di nuova nomina (allo stato non presenti nell'organico dei magistrati in servizio presso la Procura di Napoli) le indennità ad essi spettanti risultano previste dall'art. 23 d.lgs. n. 116/2017, che distingue tra indennità in misura fissa ed indennità in misura variabile, quest'ultima legata al raggiungimento di determinati obiettivi da individuare a cura del dirigente dell'Ufficio;

- per i Magistrati in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto, continuano ad applicarsi, per il primo quadriennio a partire dall'entrata in vigore del decreto, i criteri di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 273/1989 (art. 31 c. 1 d.lgs. n. 116/2017) nonché criteri diversi di pagamento, in conformità alla complessiva disciplina di cui all'art. 23 cit., a partire dal secondo quadriennio, con possibilità, in tale secondo periodo, di prestare, a richiesta, attività per tre giorni alla settimana invece che due (art. 31 c. 2 d.lgs. n. 116/2017); tale facoltà risulta già essere stata esercitata, entro il termine perentorio del 15 febbraio 2021, dalla quasi totalità dei V.P.O. in servizio;

- sino all'abrogazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 273/1989 (stabilita, dall'art. 33 c. 2 d.lgs. n. 116/2017, a decorrere dal 16 agosto 2021, vale a dire dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto *de quo*), per i Magistrati onorari già in servizio, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in tema di orario delle attività e di eventuale riconoscimento della doppia indennità adottati in precedenza, tendendo ad assicurare un equilibrato riconoscimento delle indennità supplementari, in ragione della disponibilità manifestata verso le esigenze dell'Ufficio e dell'impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- eventuali disposizioni ulteriori in materia di orario di servizio e di indennità saranno adottati dal Procuratore Aggiunto di riferimento, d'intesa con il Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o del servizio interessati;

- provvedimenti di attuazione della complessiva disciplina prevista dall'art. 23 d.lgs. n. 116/2017 in tema di indennità spettante ai Magistrati onorari verranno adottati all'esito dell'abrogazione dell'art. 4 d.lgs. n. 273/1989.

8.6 Come accennato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, recante la riforma organica della Magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016 n. 57, entrato in vigore il 15 agosto 2017, con ordine di servizio n. 70/2017 è stato istituito l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

Rinviando a tale provvedimento per la disciplina di dettaglio, va sottolineato che:

- in conformità alle previsioni dell'art. 16 del citato decreto legislativo, l'assegnazione dei V.P.O. all'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica (U.C.P.) ha luogo con provvedimento del Procuratore della Repubblica, da comunicare al Consiglio Giudiziario-Sezione autonoma per i magistrati onorari;

- alla costituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica si è proceduto, mediante il formale inserimento - *verificate le eventuali incompatibilità* - di tutti i Vice Procuratori Onorari in servizio presso la Procura della Repubblica di Napoli, del personale di segreteria già addetto alla apposita Sezione, di coloro che svolgono il tirocinio formativo *ex art.* 73 delle legge 98/13, nonché di coloro che svolgono la formazione professionale *ex art.* 37, comma 5, della legge 111/11;

- con separati atti, sono designati il Procuratore Aggiunto delegato all'esercizio, secondo le direttive del Procuratore della Repubblica, oltre che delle attività dell'Ufficio correlate allo stato del Magistrato onorario, delle attribuzioni e dei compiti di cui al richiamato art. 15 e di due Sostituti procuratori con compiti di collaborazione alle predette funzioni delegate;
- i Vice Procuratore Onorari assicurano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 116/17 mediante:
 - a. la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di pace e dinanzi al giudice monocratico;
 - b. la collaborazione alle attività della Sezione Affari civili;
 - c. la collaborazione con i Magistrati professionali assegnati alle sezioni ordinarie;
 - d. la trattazione dei fascicoli di competenza del giudice di pace di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
 - e. la collaborazione allo S.D.A.S. (Servizio definizione affari semplici);
 - f. la collaborazione ai magistrati addetti ai servizi presso l'Ufficio notizie di reato;
 - g. la collaborazione alle attività dell'Ufficio demolizioni;
 - h. la collaborazione alle attività della Sezione Esecuzione penale e della Sezione Misure di Prevenzione;
- le attività di cui ai punti sopra indicati sono svolte secondo le disposizioni interne riferite alle specifiche attribuzioni processuali e agli specifici servizi ed uffici della Procura cui in vario modo partecipano i Vice Procuratori Onorari, precisandosi che quelle riferite alle attività dello S.D.A.S., dell'U.N.R., dell'Ufficio demolizioni e della Sezione Esecuzione sono regolate da specifiche disposizioni da adottarsi, secondo le direttive del Procuratore della Repubblica, d'intesa tra il Procuratore Aggiunto coordinatore del settore interessato ed il Procuratore Aggiunto delegato per il coordinamento dell'U.C.P., previa individuazione, mediante interpello, dei V.P.O. da destinare ai servizi medesimi.

§ 9

I servizi ordinari “esterno” e “detenuti”

9.1 Anche il funzionamento del turno ordinario esterno è disciplinato con appositi ordini di servizio, in conformità ai criteri formulati nel presente provvedimento, ed è finalizzato a consentire al Sostituto addetto allo stesso, in tutti i casi in cui si prospetta la necessità di urgenti scelte investigative, di assumere tempestivamente la direzione delle indagini, per impartire le prime direttive ed assicurare che nessuno degli adempimenti necessari venga trascurato.

Come il servizio “detenuti”, esso è assicurato da un Sostituto appartenente ad una sezione ordinaria, scelto a rotazione, secondo un apposito turno semestrale.

9.2 Nei casi di morte sospetta e, comunque, in tutti i casi in cui si prospetta la necessità di urgenti scelte investigative per fatti di particolare rilevanza o allarme sociale, il Sostituto addetto al servizio esterno assume personalmente la direzione delle indagini, nei casi opportuni di regola anche recandosi sul luogo del fatto o presso gli uffici della polizia giudiziaria procedente, per impartire le prime direttive, assicurare che nessuno degli adempimenti necessari venga trascurato ed ascoltare le persone che possano fornire informazioni nell'immediatezza dei fatti e compiere ogni altro utile atto d'indagine.

9.3 Nei casi in cui interviene personalmente sul luogo del fatto o presso gli uffici della polizia giudiziaria e, comunque, in tutti i casi di fatti di particolare rilevanza o allarme sociale, il Sostituto di servizio esterno ordinario informa immediatamente il Procuratore Aggiunto coordinatore dell'Ufficio Notizie di Reato e Affari Urgenti. Nel caso di notizie di reato di competenza specialistica, peraltro, il Procuratore Aggiunto coordinatore dell'Ufficio Notizie di Reato e Affari Urgenti o il Sostituto di servizio esterno - secondo opportuna intesa tra loro - informano il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione competente, il quale può affiancare il Sostituto del servizio esterno direttamente o mediante l'intervento di un Sostituto di tale ultima sezione, individuato - ove sia stato istituito - in base ad un turno interno.

9.4 I procedimenti relativi agli omicidi dolosi, consumati o tentati, e agli omicidi preterintenzionali, diversi da quelli di cui all'art. 51, comma 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p., sono sempre coassegnati al Sostituto di turno esterno che abbia nell'immediatezza assunto la direzione delle indagini intervenendo sul luogo del fatto personalmente o presso gli uffici della polizia giudiziaria.

Il Sostituto che prende la notizia del decesso, oltre ad essere assegnatario del procedimento, cura altresì tutti gli adempimenti urgenti relativi al decesso. In caso di impedimento, provvede il Sostituto addetto al servizio esterno.

9.5 Nel caso di fatti di competenza della VI Sezione, anziché i Procuratori Aggiunti di rispettivo riferimento, viene informato il Sostituto della VI Sezione reperibile secondo appositi turni interni, che assume la direzione delle indagini in luogo del Sostituto di servizio esterno, previa intesa con il Procuratore Aggiunto delegato al coordinamento dell'Ufficio Notizie di Reato e Affari Urgenti.

9.6 Il Sostituto di servizio esterno ordinario che riceva comunicazione di fatti anche potenzialmente rientranti nella previsione dell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. provvede a informare immediatamente il collega di turno della D.d.a., il quale ne informa tempestivamente il Procuratore aggiunto coordinatore dell'area di lavoro interessata.

In caso di fatti di particolare rilevanza o allarme sociale, il Sostituto di servizio esterno della D.d.a. informa immediatamente il Procuratore Aggiunto coordinatore dell'Area di lavoro interessata, il quale può disporre che all'eventuale intervento sul luogo del fatto o presso gli uffici di

polizia giudiziaria partecipi un Sostituto della medesima Area di lavoro, comunicando senza ritardo al Procuratore della Repubblica le iniziative adottate.

9.7 Al Sostituto di turno esterno sono assegnati i procedimenti relativi a fatti non rientranti nella competenza specialistica di una sezione o gruppo di lavoro in relazione ai quali abbia assunto nell'immediatezza la direzione delle relative indagini in ragione della particolare gravità e dell'allarme sociale suscitato, nonché i procedimenti relativi agli omicidi colposi (diversi da quelli riservati alla VI Sezione) e alle morti non conseguenti a reato dei quali abbia per primo ricevuto la notizia.

Il sabato ed i giorni festivi, il predetto Sostituto provvederà anche ad assicurare il turno esecuzione (nelle predette giornate il servizio non è espletato dai Magistrati della X Sezione).

9.8 I Sostituti addetti alla III Sezione assicurano un turno giornaliero, secondo un calendario predisposto mensilmente dal Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione, per le autorizzazioni all'accesso a fini fiscali.

Analogamente provvedono i Sostituti del Gruppo di lavoro intersezionale per la trattazione dei procedimenti relativi a reati collegati a manifestazioni sportive, al fine del tempestivo vaglio, in vista della prescritta convalida, dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 6 l. n. 401/1989.

I Sostituti addetti alla VI Sezione assicurano un turno di reperibilità giornaliero, secondo un calendario predisposto mensilmente dal Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione, per tutte le urgenze connesse alle materie di competenza (tra cui decessi per colpa professionale, infortuni sul lavoro, delitti contro l'incolumità pubblica).

La reperibilità piena dei Sostituti della VI Sezione è assicurata nei giorni non festivi; il sabato è assicurata la sola reperibilità telefonica; nei giorni festivi le relative attività urgenti sono svolte dal Sostituto del servizio esterno, il quale provvede anche agli eventuali sopralluoghi il sabato.

9.9 Fermo restando il turno interno previsto per le Sezioni III, IV, VI, X, e per il Gruppo di lavoro intersezionale per la trattazione dei procedimenti relativi a reati collegati a manifestazioni sportive, i Procuratori Aggiunti possono istituire, nell'ambito delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro Intersezionali dagli stessi coordinati, un turno interno - che non impegni il Sostituto nei giorni in cui ha altri servizi secondo il turno generale dell'Ufficio - per l'adozione degli atti urgenti nelle ipotesi in cui il Magistrato assegnatario del relativo procedimento sia assente od impedito, nel caso in cui non sia stato iscritto ancora un procedimento e in ogni altro caso in cui non sia individuabile con immediatezza un Magistrato già designato per provvedere.

9.10 A tutela della genitorialità o della salute in presenza di specifiche condizioni rappresentate dall'interessato, può essere disposto, su domanda, l'esonero del Sostituto dal servizio ordinario esterno, con adeguata compensazione dei servizi.

9.11 Il servizio ordinario arresti-fermi ("detenuti") è quotidianamente assicurato da un Sostituto, a rotazione, con eccezione di quelli assegnati alla sezione che si occupa esclusivamente della materia degli affari civili.

Ove necessario, in ragione del numero e della complessità dei procedimenti con persone arrestate in flagranza di reato o sottoposte a fermo di indiziati di delitto, al servizio provvede anche un altro Sostituto, individuato tra i supplenti.

Non è previsto un servizio arresti-fermi nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, salva l'ipotesi di festività protratte per almeno due giorni consecutivi. In questo ultimo caso, esso viene espletato da un Sostituto nel giorno immediatamente successivo al primo festivo, con il supporto della necessaria struttura amministrativa individuata dal Dirigente amministrativo.

Il Sostituto addetto al servizio ordinario arresti-fermi provvede a valutare i verbali di arresto e fermo pervenuti alla Procura nelle 24 ore precedenti le ore 15 del giorno di turno (fatta eccezione

per il sabato ed i festivi, per i quali è dettata una disciplina a parte), curando l'iscrizione e l'assegnazione della notizia di reato e ogni altro adempimento previsto dagli artt. 388 e segg. c.p.p..

Il Magistrato addetto al servizio arresti-fermi del sabato provvede a trattare i verbali di arresto e di fermo pervenuti fino alle ore 14 del sabato a partire dalle ore 15 del giorno precedente, curando l'iscrizione della notizia di reato e ogni altro adempimento previsto dall'art. 388 c.p.p.; per i verbali di arresto o fermo pervenuti dalle ore 14 alle ore 17.30 del sabato - considerato che il Sostituto del turno arresti-fermi ha già svolto il turno esterno nelle 24 ore precedenti - il servizio viene svolto dal Sostituto di turno esterno del sabato o, se questi è impegnato, dal supplente di turno.

9.12 Per i reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., gli atti sono inviati per l'iscrizione alla Segreteria centralizzata della Direzione distrettuale antimafia ed il servizio arresti-fermi è assicurato da uno dei Sostituti ad essa addetti, secondo specifico turno.

§ 10

L'iscrizione delle notizie di reato

10.1 L'organizzazione dell'Ufficio è funzione dell'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Al suddetto fine, è essenziale che gli assetti organizzativi siano regolati avendo di mira l'effettività dei principi di correttezza, puntualità ed uniformità dell'esercizio dell'azione penale, assicurandone la trasparenza e l'efficienza, in uno all'effettività del ruolo di direzione delle indagini del Pubblico Ministero ed alla pienezza delle condizioni di esercizio del diritto di difesa.

Prodromica agli obiettivi su indicati è l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, che il Procuratore della Repubblica ha il dovere di assicurare a norma dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 106/2006, nel perseguimento della finalità della tempestività, della correttezza (anche sotto il profilo della completezza) e dell'omogeneità dei criteri di qualificazione, registrazione e smistamento delle notizie di reato.

Il perseguimento effettivo delle finalità sopra indicate viene assicurato innanzitutto valorizzando il ruolo dei Procuratori aggiunti nell'attività di iscrizione delle notizie di reato e attribuendo ad uno di essi il coordinamento dell'Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti, il cui funzionamento viene di seguito disciplinato.

La registrazione dei procedimenti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p. è invece curata dai Procuratori aggiunti che collaborano con il Procuratore della Repubblica al coordinamento delle singole aree in cui è articolata la D.d.a. e del Gruppo di Lavoro sul Terrorismo.

10.2 Il processo di progressiva dematerializzazione del fascicolo delle indagini ha, nell'ultimo triennio, imposto la necessità di valorizzare l'utilizzo del Portale notizie di reato quale luogo privilegiato per il deposito delle comunicazioni delle notizie di reato provenienti dalla polizia giudiziaria.

La consapevolezza circa la centralità rivestita dall'ufficio notizie di reato ha imposto di avviare proprio da tale settore la sperimentazione per la digitalizzazione e progressiva dematerializzazione del fascicolo delle indagini preliminari.

L'utilizzo del portale per la ricezione delle notizie di reato e l'automatico ribaltamento in *T.I.A.P.* delle relative comunicazioni rappresenta il momento primo per la formazione non analogica degli atti, nell'ottica di una ottimizzazione delle risorse umane e della semplificazione delle attività di segreteria, rendendo non più necessaria l'attività di previa scannerizzare degli atti da parte del personale amministrativo.

D'altra parte, nella medesima ottica, è stato previsto che anche il deposito delle consulenze tecniche e delle traduzioni avvenga in formato digitale compatibile con il ribaltamento in *T.I.A.P.*, individuando in capo ai consulenti e ai traduttori lo specifico onere di provvedervi che, assunto in sede di conferimento dell'incarico, viene ribadito in sede di richiesta di liquidazione del compenso per l'attività prestata ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Tenuto conto delle innovazioni introdotte con il Portale del Processo penale telematico si è provveduto a impartire specifiche direttive alla polizia giudiziaria affinché il deposito delle notizie di reato avvenga in forma esclusivamente telematica, restando l'utilizzo del cartaceo confinato alle sole ipotesi in cui ciò non sia possibile per le ragioni che dovranno essere espressamente indicate dal soggetto mittente.

Si tratta, evidentemente, di una disposizione che è in linea con i più recenti interventi normativi in materia di modalità di deposito telematico degli atti difensivi e, dunque, con la chiara volontà espressa dal legislatore di dare il massimo impulso alla gestione digitale del fascicolo delle indagini preliminari sin dalla sua fase genetica.

La direttiva impartita circa le modalità telematiche di trasmissione delle notizie di reato tiene, inoltre, conto della differente modalità di organizzazione del lavoro da parte del personale e della progressiva attuazione della remotizzazione dell'accesso ai sistemi informativi ed è, quindi,

funzionale a dare la massima espansione all'espletamento del lavoro in forma agile, assicurandone nel contempo l'effettiva equipollenza alla prestazione in presenza.

La formazione del fascicolo in formato *ab origine* digitale è l'irrinunciabile premessa per proiettare l'intera fase delle indagini preliminari in un'ottica di gestione del fascicolo interamente dematerializzata, in attesa dei necessari interventi normativi chiamati a disciplinare specifici aspetti, nonché delle non più rinviabili innovazioni tecnologiche indispensabili a rendere possibile l'accesso digitale al fascicolo anche nella fase del dibattimento.

L'Ufficio ha recepito le sollecitazioni provenienti dal legislatore e ha preso parte al progetto sperimentale, adottando la modalità telematica di ricezione e di successivo esame delle notizie di reato in forma graduale, partendo dalle Sezioni IV e VI, le quali per le peculiarità che, rispettivamente, le caratterizzano in ragione della materia di competenza (reati cd. da "codice rosso") ovvero in ragione della pluralità delle fonti di acquisizione delle notizie di reato sono state individuate quali sezioni "pilota" di tale progetto.

Si tratta evidentemente fase sperimentale al fine di una compiuta, attenta e puntuale verifica delle criticità che il passaggio dal cartaceo presenta, nel quadro di un percorso che occorrerà progressivamente estendere all'intero Ufficio e che impone un opportuno raccordo con il Presidente del Tribunale e l'Avvocatura affinché possa essere raggiunto l'auspicato obiettivo di abbandono del cartaceo.

10.3 L'Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti provvede pertanto alla ricezione ed alla iscrizione delle notizie di reato di competenza delle sezioni ordinarie della Procura della Repubblica, alla convalida delle misure precautelari e dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria, alla celebrazione dei giudizi direttissimi, al compimento delle attività di indagine urgenti, tra cui sono da includersi quelle concernenti i decessi.

Il Procuratore Aggiunto coordinatore dell'Ufficio delle Notizie di Reato impartisce alla polizia giudiziaria le opportune direttive in ordine alle modalità di trasmissione delle notizie di reato.

Ai fini della iscrizione, l'Ufficio Notizie di Reato procede preliminarmente a distinguere tra:

- 1) le notizie di reato per le quali procedere a registrazione urgente (quelle a carico di soggetti per i quali sia necessario procedere a richiesta di convalida di una misura precautelare o in relazione alle quali debba procedersi alla richiesta di convalida di un sequestro disposto dalla polizia giudiziaria);
- 2) le altre notizie di reato.

Le notizie di reato a carattere non urgente vengono suddivise, in relazione alla competenza a conoscerne, tra:

- a) quelle di competenza specialistica (delle Sezioni o dei Gruppi di Lavoro Intersezionali), che vengono ulteriormente distinte con riferimento alla competenza a conoscerne di ciascuna sezione o gruppo di lavoro; di esse viene disposta l'iscrizione con provvedimento del procuratore aggiunto o del magistrato coordinatore della sezione specializzata o del gruppo di lavoro;
- b) quelle di competenza cd. generica da assegnarsi ai Magistrati assegnati alle varie sezioni di indagine, iscritte dal Procuratore Aggiunto coordinatore dell'Ufficio Notizie di Reato e Affari Urgenti;
- c) quelle da assegnarsi allo S.D.A.S., iscritte dal Procuratore Aggiunto coordinatore dell'Ufficio Notizie di Reato e Affari Urgenti;
- d) quelle di competenza del Giudice di pace, iscritte dal Procuratore Aggiunto coordinatore dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica;
- e) quelle per le quali sia possibile procedere ad immediata richiesta di archiviazione o disporre l'archiviazione agli atti dell'Ufficio - nei casi di evidente infondatezza della notizia di reato, di denunce incomprensibili, di informative a carico di ignoti (rapine, furti, incendi, lesioni dolose, danneggiamenti, ecc.) per fatti che con tutta evidenza non consentano l'espletamento di utili indagini o per i quali queste siano già state svolte senza esito nonché nei casi di

intervenuta scadenza del termine di presentazione della querela, di remissione di querela con annessa accettazione, di perquisizioni negative, di illeciti civili o amministrativi - ovvero debba provvedersi alla trasmissione ad altra Autorità Giudiziaria, nei casi di incompetenza. Queste ultime vengono iscritte dal Magistrato addetto al Servizio ordinario esterno ed i relativi procedimenti sono assegnati ai Procuratori Aggiunti coordinatori delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro Intersezionali, se corrispondenti alle relative materie specialistiche e, se relativi alla materia cd. generica, in automatico ai Procuratori Aggiunti non assegnati a compiti di collaborazione alle funzioni di direzione e coordinamento della D.d.a.

Il Procuratore Aggiunto che provvede all'iscrizione delle notizie di reato informa il Procuratore della Repubblica di ogni fatto di particolare rilievo, verbalmente, per iscritto o mediante trasmissione di copia di atti, in dipendenza della natura e del rilievo dell'affare.

Se la natura dei fatti lo richiede, appone sugli incarti di rilievo la dicitura "conferire con il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione".

10.4 Le notizie di reato a carattere urgente vengono iscritte a cura del Procuratore Aggiunto delegato al coordinamento dell'Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti, personalmente ovvero mediante delega al Magistrato assegnato al turno esterno, distinte tra:

- a) quelle destinate ad essere trattate dalle Sezioni di indagine; fra esse, le notizie di reato di competenza specialistica sono sottoposte al Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione competente, prima di essere recapitate alla segreteria del Magistrato assegnatario, affinché possa valutarsi l'apposizione della indicazione "conferire"; quelle di competenza non specialistica, da assegnarsi alle varie sezioni di indagine, vengono trasmesse al Procuratore Aggiunto coordinatore dell'Ufficio Notizie di Reato per l'eventuale apposizione, in relazione a specifiche circostanze segnalate dallo stesso Sostituto che ha provveduto alla iscrizione, dell'indicazione "conferire" (l'indicazione si intende riferita al Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione o del Gruppo di Lavoro Intersezionale di appartenenza del Sostituto che ne risulterà assegnatario);
- b) quelle da assegnarsi allo *S.D.A.S.*;
- c) quelle per le quali sia possibile procedere ad immediata richiesta di archiviazione o disporre l'archiviazione agli atti dell'Ufficio - nei casi di evidente infondatezza della notizia di reato, di denunce incomprensibili, di informative a carico di ignoti (rapine, furti, incendi, lesioni dolose, danneggiamenti, ecc.) per fatti che con tutta evidenza non consentano l'espletamento di utili indagini o per i quali queste siano già state svolte senza esito nonché nei casi di intervenuta scadenza del termine di presentazione della querela, di remissione di querela con annessa accettazione, di perquisizioni negative, di illeciti civili o amministrativi - ovvero debba provvedersi alla trasmissione ad altra Autorità Giudiziaria, nei casi di incompetenza; i relativi procedimenti sono assegnati ai Procuratori Aggiunti coordinatori delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro Intersezionali, se corrispondenti alle relative materie specialistiche e, se relativi alla materia cd. generica, in automatico ai Procuratori Aggiunti non assegnati a compiti di collaborazione alle funzioni di direzione e coordinamento della D.d.a.

10.5 La tempestività delle iscrizioni di reati e persone sottoposte alle indagini è assicurata dall'Ufficio anche in sede di emersione di ulteriori notizie di reato nel corso delle indagini preliminari.

Alle iscrizioni successive alla registrazione del fascicolo provvede il Sostituto assegnatario, nell'ambito del procedimento assegnatogli, in ogni caso assicurando l'informazione dovuta al procuratore aggiunto di riferimento nei casi di maggiore rilevanza dei fatti di reato per i quali si procede a nuova iscrizione.

Qualora, peraltro, la notizia di reato acquisita non sia connessa *ex art.* 12 c.p.p. con quelle oggetto del procedimento e rientri tra quelle di competenza di altra sezione specializzata o di altro gruppo di lavoro intersezionale, il Sostituto assegnatario del procedimento ne dà comunicazione senza ritardo, trasmettendo ogni elemento utile alle determinazioni da assumersi, al Procuratore

Aggiunto coordinatore della Sezione o del Gruppo di Lavoro di appartenenza il quale ne informa il procuratore aggiunto della sezione o del gruppo di lavoro interessato.

Nei casi suindicati va operata la separazione degli atti relativi ai reati diversi da quelli per i quali si procede con la trasmissione degli atti alla sezione o al gruppo di lavoro interessati, il cui Procuratore Aggiunto ne cura la riassegnazione, salvo sussistano ragioni motivate e specifiche per ritenere che la separazione possa pregiudicare la tempestività e la completezza delle investigazioni, caso in cui i Procuratori Aggiunti interessati possono disporre, d'intesa tra di loro, e sentiti i sostituti interessati, che non si proceda alla separazione.

Il Sostituto assegnatario del fascicolo mantiene invece la competenza alla trattazione dello stesso laddove, a seguito delle indagini esperite, muti la qualificazione giuridica del medesimo fatto già oggetto di investigazione e questa rientri nella competenza specialistica di altra sezione o gruppo di lavoro intersezionale, tranne per i reati di competenza della D.d.a. e per i delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale.

In ogni caso vanno informati il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o gruppo di lavoro del Magistrato assegnatario del procedimento e il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o gruppo di lavoro nella cui competenza rientra il reato diverso per le opportune determinazioni in ordine al coordinamento investigativo e alla coassegnazione del procedimento, ove ricorrano ragioni di particolare rilevanza investigativa che lo consiglino.

Nei casi di particolare rilevanza i Procuratori Aggiunti informano senza ritardo il Procuratore della Repubblica, sottoponendo allo stesso le proprie valutazioni.

I Procuratori Aggiunti coordinatori delle sezioni di indagine verificano il rispetto della tempestività e della correttezza delle iscrizioni disposte anche successivamente all'assegnazione del procedimento.

§ 11

Criteria e modalità generali di iscrizione delle notizie di reato

11.1 L'organizzazione della delicata fase dello "smistamento" delle notizie di reato prevista nel previgente programma organizzativo ha sortito il pieno raggiungimento dell'obiettivo di assicurare in maniera puntuale "l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato" che la legge n. 103/2017 ha, tra l'altro, modificando l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 106/2006, attribuito al Procuratore della Repubblica quale suo precipuo e indefettibile compito.

L'individuazione di criteri generali di orientamento delle valutazioni rilevanti ai fini dell'iscrizione delle notizie di reato, pur nella complessità dello scrutinio da effettuare, avuto riguardo sia alla mole degli atti che alla delicatezza degli affari che si concentrano in un ufficio requirente distrettuale come la Procura della Repubblica di Napoli, ha permesso di provvedere alle iscrizioni nel Registro Generale delle Notizie di Reato con costante, assoluta tempestività, nel pieno rispetto dei principi espressi e più volte ribaditi.

Centrale nella preliminare fase di iscrizione delle notizie di reato resta il ruolo dei Procuratori aggiunti finalizzato ad assicurare l'uniformità e l'omogeneità dei relativi criteri anche con riguardo alle iscrizioni successive all'assegnazione del procedimento, agli aggiornamenti ed alle eventuali integrazioni che si rendano necessarie.

Naturalmente, in conseguenza della mole di atti soggetti a vaglio che pervengono all'Ufficio Notizie di Reato, potrà risultare non agevole e persino in fatto assai difficile procedere per i Procuratori Aggiunti ad uno scrutinio approfondito, cui potrà comunque procedere il Sostituto assegnatario cui l'incarto viene trasmesso immediatamente dopo l'iscrizione, in vista delle incombenze, parimenti urgenti, della gestione del ruolo, ciò che potrà condurre, se del caso, ad aggiornamenti o integrazioni delle iscrizioni.

Particolare attenzione, alla luce dei più recenti arresti di legittimità della Suprema Corte di Cassazione dovrà porsi all'aggiornamento delle notizie di reato nel caso in cui se ne acquisiscano ulteriori nel corso delle attività di intercettazione di conversazioni e comunicazioni eventualmente disposte nel corso delle indagini.

Naturalmente, in omaggio al principio di leale collaborazione, ove la questione presenti caratteri di peculiare problematicità il sostituto potrà ovviamente confrontarsi con il Procuratore Aggiunto di riferimento.

Nel merito, sia in occasione del primo vaglio, sia con riferimento ai fatti che emergano in corso di indagini, questo Ufficio di Procura si atterrà ai principi che di seguito si illustrano.

11.2 In generale, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato il principio secondo cui l'iscrizione della *notitia criminis* nell'apposito registro previsto dall'art. 335 c.p.p. integra un obbligo e non una attività facoltativa del pubblico ministero, sarebbe riduttivo concludere che essa si risolva in una mera attività ricognitiva.

È invero innegabile che lo scrutinio dei fatti che concretamente possono determinare l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione presenta caratteristiche di naturale "fluidità" che implicano una "valutazione" da parte del pubblico ministero, sia sotto il profilo oggettivo, vale a dire della loro riconducibilità ad una componente fattuale, che dal punto di vista soggettivo, concernente l'individuazione del soggetto al quale attribuire il reato.

In tal senso depone l'art. 109 disp. att. c.p.p., il quale prevede che "la segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizie di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato", laddove, come è stato giustamente osservato, l'uso dell'aggettivo "eventuale" implica il ricorso ad un'attività valutativa in ordine sia all'esistenza dei presupposti per l'iscrizione, sia alla individuazione del registro nel quale effettuare tale iscrizione.

Del pari, l'art. 335, comma 1, c.p.p., prevedendo che *“il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito”*, lascia chiaramente intendere che all'individuazione del soggetto cui sia attribuibile il fatto possa pervenirsi in un momento successivo all'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.

Sul punto appare opportuno osservare che, secondo la Suprema Corte, l'obbligo di iscrizione nel registro delle notizie di reato presuppone l'acquisizione, da parte del pubblico ministero, degli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato, in termini di ragionevole determinatezza, e presuppone che a carico di una persona nota emerga l'esistenza di specifici elementi indiziari e non di meri sospetti (Cass., SS.UU., sentenza n. 40538 del 24 settembre 2009).

Sebbene nel codice di procedura penale non si rinvenga una definizione normativa di ciò che è “notizia di reato”, è evidente che essa, se per un verso, evoca un *quid minus* di ciò che rappresenta la base fattuale per elevare l'imputazione, per altro verso, è un *quid pluris* rispetto ad una indefinita “ipotesi” di reato, qual è il semplice sospetto. Ed è del tutto evidente come, tra questi due estremi, pertanto, si collochi un'area, tutta da perscrutare sul piano contenutistico, che implica necessariamente un'attività valutativa che la legge riserva all'ufficio del pubblico ministero.

11.2.1 Procedendo in ordine logico, la prima valutazione da effettuare concerne la stessa natura di “notizia di reato” degli “atti che possono contenere notizie di reato”: l'esito di questo primo scrutinio è volto ad orientare il pubblico ministero in ordine all'iscrizione in uno dei due registri tipici (Mod. 44 e Mod. 21) ovvero nel residuale registro degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45).

In materia non si può che richiamare la oramai non sporadica giurisprudenza di legittimità formatasi nel corso degli anni ed efficacemente richiamata nella Circolare 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia.

Il presupposto è una considerazione ovvia: per procedere ad attività di indagine, alla richiesta di archiviazione o all'esercizio dell'azione penale è indispensabile che il procedimento possa avere ad oggetto un “fatto”, vale a dire un accadimento suscettibile di una sia pur sommaria descrizione, sia perché sufficientemente delineato nello spazio e nel tempo sia perché i suoi contorni materiali siano tali da consentirne l'astratta sussunzione in un titolo di reato. Prima di questo livello minimo di specificazione e qualificazione di un “fatto” è possibile solo procedere ad iscrivere l'atto in questione nel Registro degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45).

Qualora il “fatto”, per quanto confuso, sia tale da richiedere accertamenti, è necessario distinguere: si procederà ad iscrizione a Mod. 45 solo se gli accertamenti cui occorre procedere si limitino alle *“attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)”* (circ. 11 novembre 2016); negli altri casi - e comunque sempre, è opportuno sottolineare, allorché sia necessario effettuare atti di indagine “tipici” - è certamente giustificata, ed anzi dovuta, l'iscrizione a Mod. 44 ovvero a Mod. 21.

In assenza della chiara riconducibilità di un fatto storico, cioè di un accadimento sufficientemente delineato nel tempo e nello spazio, ad una fattispecie di reato, la notizia non potrà essere iscritta nei registri delle notizie di reato (modello 21 e modello 44), ma dovrà essere iscritta in quello (modello 45) degli atti non costituenti notizia di reato, anche al fine di svolgere quegli accertamenti preliminari necessari al fine di apprezzarne meglio i contenuti.

11.2.2 Tale conclusione - imposta dall'ovvia considerazione che un'opzione interpretativa diversa finirebbe per attribuire impropriamente alla polizia giudiziaria o addirittura al privato denunciante il potere di adottare quelle determinazioni concernenti le iscrizioni nel registro delle notizie di reato, che invece la legge riserva al pubblico ministero - prescinde dalla natura della notizia di reato e dal suo carattere qualificato o meno e si estende anche ai soggetti ai quali la stessa sia attribuita.

Ciò, *a fortiori*, vale per l'individuazione della persona cui il reato deve essere attribuito, come palesato dal fatto che è lo stesso legislatore ad avere espressamente previsto che l'obbligo di iscrizione del relativo nominativo insorge soltanto "dal momento in cui risulta il nome della persona a cui lo stesso è attribuito", vale a dire allorquando tanto la identificazione del soggetto quanto l'attribuzione a questi del fatto di reato, assumono una certa pregnanza.

La delicatezza del relativo giudizio appare chiara alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, che richiama l'obbligo di procedere ad iscrizione nel Registro Noti solo nei casi in cui a carico di un soggetto identificato emergano non meri sospetti, ma "specifici elementi indizianti", ovvero una piattaforma cognitiva che consente l'individuazione, a suo carico, degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato e l'indicazione di fonti di prova (v. Cass., Sezioni Unite, n. 16/2000).

Quanto appena evidenziato sottolinea l'esigenza - tanto più avvertita in un ufficio requirente particolarmente complesso, quale la Procura della Repubblica di Napoli, caratterizzato dalla sopravvenienza quotidiana di un numero elevatissimo di atti - di procedere alla eventuale loro iscrizione nel registro delle notizie di reato, da un lato, con assoluta tempestività, ma, dall'altro, con estrema ponderazione e cautela, per le evidenti ricadute che tale iscrizione ha sia sui termini per il compimento delle indagini preliminari e per l'esercizio dell'azione penale, sia sulle garanzie, sui diritti e sulle facoltà spettanti alla persona il cui nominativo venga iscritto nel registro delle notizie di reato.

Si sottolinea, in proposito, l'esigenza, richiamata anche dalla già citata circolare del Ministero della Giustizia, di non procedere ad iscrizioni a Mod. 21 in modo affrettato ed in assenza dei necessari presupposti. Se invero è evidente la funzione di garanzia che riveste l'iscrizione all'interno del procedimento, non può essere trascurato che la "condizione di indagato" è connotata altresì da aspetti innegabilmente negativi, tanto da giustificare - secondo la Corte Costituzionale (sent. n. 174/1992) - la previsione di un termine delle indagini preliminari.

Non può essere, infatti, trascurato che dall'iscrizione - e dai fisiologici atti processuali che ne conseguono - si dispiegano, per la persona indagata, effetti pregiudizievoli non indifferenti sia sotto il profilo professionale (in particolare per i pubblici dipendenti, ma non solo), sia in termini di reputazione.

Si tratta di effetti pregiudizievoli diversi dal danno connesso alla "notizia" dell'iscrizione indebitamente o impropriamente propalata (pregiudizio che, casomai, rappresenta un'afflizione aggiuntiva), e che sono riconducibili all'iscrizione in quanto tale.

In definitiva, si condivide la necessità di far seguire alle considerazioni che precedono il riconoscimento della obiettiva necessità di abbandonare una concezione formalistica imperniata sull'approccio ispirato ad una sorta di malinteso "*favor inscriptionis*", criterio non formalizzato ed estraneo al sistema, sottolineandosi che, al contrario, procedere ad iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere le iscrizioni dovute.

Va, pertanto, escluso che l'iscrizione di un nominativo rappresenti "atto dovuto" con riferimento al soggetto cui il privato o la polizia giudiziaria attribuiscono il reato nella denuncia o nella querela.

Tale errata conclusione, che talora si riscontra nella prassi, è frutto di una interpretazione impropria dell'art. 335 c.p.p. (norma che impone l'immediata iscrizione di colui al quale il fatto è attribuito). Siffatta lettura meccanicistica della previsione normativa contrasta con le indicazioni della Corte di Cassazione e, ancor di più, con il sistema, in quanto finisce per attribuire impropriamente alla polizia giudiziaria - o, addirittura, al privato denunciante - il potere di disporre in ordine alle iscrizioni a mod. 21, potere che, viceversa, non può che essere esclusivo del pubblico ministero ed al cui ponderato esercizio questo ufficio non intende sottrarsi.

All'iscrizione del nominativo cui il privato o la polizia giudiziaria attribuiscono il reato nella denuncia o nella querela si procederà, pertanto, da parte dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti solo allorché tale attribuzione sia supportata da elementi indizianti di carattere specifico, in ossequio alle indicazioni che giungono dalla giurisprudenza di legittimità.

Abbandonando pertanto il criterio “formale” dell’attribuzione del reato in denuncia o in querela, il vaglio in ordine alla corretta iscrizione in questo o quel registro dovrà necessariamente muovere, anzitutto, da una corretta ed attenta individuazione del “fatto” che sta alla base della notizia di reato, per chiarire se dagli atti emergano esclusivamente i contorni di un “evento” per il quale occorra stabilire la condotta umana che lo ha determinato (il che impone di utilizzare il Mod. 44) ovvero se già all’evento possa essere associata (mediante indizi specifici) una condotta attribuibile ad una persona individuata ovvero ancora se oggetto di valutazione sia direttamente la condotta di un soggetto individuato (nei quali casi si impone l’iscrizione a Mod. 21).

In definitiva e come regola generale: alla iscrizione a Mod. 45 si procederà quando un fatto non è descritto nei suoi termini minimi o è irrimediabilmente confuso ovvero quando neppure in astratto sia configurabile la sussunzione di tale fatto in una fattispecie incriminatrice.

Negli altri casi si procederà all’iscrizione a Mod. 21 in tutti i casi (e solo nei casi) in cui emergano nei confronti di un soggetto identificato elementi indizianti specifici.

11.3 Deve invece adottarsi la soluzione della iscrizione a Mod. 44 nelle ipotesi che non rientrano nelle due categorie indicate: l’iscrizione a Modello 44 consente di realizzare lo scopo primario indicato, in più occasioni, a partire dalla già citata sentenza n. 174/1992, dalla Corte Costituzionale quale fondamento della previsione di un limite temporale per le indagini preliminari (“imprimere tempestività alle investigazioni”) senza alcun pregiudizio dell’altra esigenza costituzionalmente rilevante costantemente richiamata dalla Corte (“contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato”).

Al riguardo, giova sottolineare che rientrano molto spesso nella prima categoria (Mod. 44), i casi in cui il “fatto” sia rappresentato da atti amministrativi o atti di società. Anche qualora non sia indispensabile effettuare accertamenti per delineare in modo adeguatamente nitido i contorni fattuali effettivi dell’ipotizzato illecito penale, se la società o l’ente non hanno una struttura di carattere elementare o minimale, l’esperienza dimostra quanto in fatto risulti quasi sempre laboriosa l’individuazione della condotta umana che sta alla base dell’atto decisivo (o del complesso di atti decisivi) ai fini dell’attribuzione del fatto. Solitamente questa attribuzione esige un accertamento mirato, dal momento che, in via di principio, solo in uffici e strutture di piccole dimensioni il mero elemento rappresentato dalla “posizione” di uno o più soggetti nell’organigramma riveste effettivamente carattere “specificamente indiziante”, anche quando si tratti di “reati propri”.

In particolare, è evidente che tale carattere specificante non può essere affermato, di regola, con riferimento alle posizioni apicali (all’amministratore delegato di una società o al vertice di una struttura amministrativa e così via) prima delle necessarie e doverose verifiche in ordine all’esistenza di deleghe, alla natura e consistenza dell’attività che ha condotto all’adozione dell’atto, ecc..

Analoga impostazione deve essere adottata allorché sia in qualche modo specifico l’evento, ma non ancora le condotte che lo hanno cagionato, il che accade non solo nei casi in cui l’autore sia del tutto ignoto, ma anche quando non sia sufficientemente chiaro quale condotta - tra le varie astrattamente in gioco - rappresenti la specifica causa dell’evento.

Tipico il caso che si presenta in molte ipotesi di colpa medica.

In tali frangenti, solo malintesi fini di garanzia potrebbero determinare, nell’immediatezza di una denuncia per il reato di cui all’art. 590-ter c.p., l’iscrizione quali indagati dei numerosi operatori che risulti abbiano a vario titolo ed in vario modo partecipato alle attività sanitarie, così da consentirne la partecipazione all’atto irripetibile rappresentato dall’esame autoptico.

Si tratta, come noto, di un’opzione da tempo non praticata da questo Ufficio, poiché confonde i presupposti con le conseguenze: sino a quando non vi siano indizi specifici in ordine alla condotta di questo o quell’operatore sanitario, non vi sono i presupposti perché alcuno di essi sia avvertito del compimento di atti irripetibili e in seguito, quindi, nessuno potrà validamente opporre di non essere stato iscritto e avvisato.

Allo stesso modo deve escludersi che costituisca atto dovuto l’iscrizione nel registro modello 21 del soggetto al quale il reato sia attribuito - dal privato, nella denuncia o nella querela, o

dalla polizia giudiziaria nell'informativa di reato - anche in presenza di un fatto sicuramente sussumibile in una fattispecie di reato e, a maggior ragione, quella cumulativa di soggetti ai quali, in via meramente astratta ed ipotetica, sia, semmai in via alternativa, attribuibile la responsabilità della commissione di un fatto, pur sicuramente sussumibile in una ipotesi di reato. In tale ipotesi, infatti, l'impossibilità di identificare il verosimile autore del reato - anche se esplicitamente indicato in quanto tale - postula l'iscrizione del procedimento a carico di ignoti (Modello 44).

In conclusione, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico di persone note (Mod. 21) postula l'avvenuta individuazione della persona alla quale è attribuito il reato e, normalmente, la sua compiuta identificazione attraverso nome, cognome, luogo e data di nascita.

In tal senso è la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha posto l'accento sulla necessità di escludere o rendere oltremodo remota l'ipotesi di una omonimia e quindi di una iscrizione erronea a carico di un soggetto diverso (Cass. sez. II, sentenza n. 36590 del 26 settembre 2007).

Non sarebbe peraltro corretta, in assenza dell'accertamento delle compiute generalità di un soggetto di cui siano almeno noti il nome ed il cognome, una iscrizione a "registro ignoti" in quei casi in cui, pur mancando una compiuta identificazione, non di meno alcun dubbio sussista sulla individuazione della persona cui è da attribuire il fatto di reato, come avviene nel caso in cui questi rivesta una carica pubblica o un ruolo istituzionale che costituiscano ulteriori ed inconfutabili elementi di identificazione (ad es. il noto Sindaco di una città o il noto esponente apicale di un ente pubblico, quando comunque indicati con nome e cognome).

In questi casi, ferma restando la necessità di procedere in via prioritaria e con immediatezza alla compiuta identificazione della persona denunciata e alla conseguente iscrizione delle generalità complete di quest'ultima nel registro delle notizie di reato, deve procedersi alla iscrizione della stessa nel registro Modello 21, con l'indicazione dell'elemento di ulteriore identificazione che abbia consentito di eliminare ogni dubbio sulla sua identificazione.

Qualora, invece, la persona cui sia attribuito il reato sia del tutto ignota o, ancorché identificabile, allo stato non sia compiutamente nota, nei termini di cui sopra, la notizia di reato va iscritta nel registro Modello 44. E ciò, a contrario, anche nelle ipotesi in cui della persona alla quale è attribuito il reato siano noti il nome e/o il cognome e/o il soprannome o altri dati identificativi parziali che, tuttavia, non consentano di individuarla con certezza e di escludere possibili omonimie.

In ogni caso, invece, è da escludersi la correttezza della iscrizione della notizia di reato nel registro Modello 21 a carico di "persona da identificare", "noti da identificare" o "persona in corso di identificazione", dizioni che, sul piano letterale, escludono l'avvenuta identificazione della persona sottoposta ad indagini.

11.4 Le considerazioni che precedono, evidentemente, hanno portata generale e riguardano sia l'attività di valutazione delle denunce, delle querele, delle informative di reato al momento della iniziale iscrizione del fascicolo, sia la valutazione delle emergenze investigative che vengano in rilievo nel corso delle indagini, con riferimento alle quali dovrà procedersi con tempestività e correttezza ad analoga attività di scrutinio.

Con riferimento a tale ultima evenienza, particolare attenzione dovrà essere riservata alla posizione dei soggetti nei confronti dei quali siano previste attività d'indagine di carattere invasivo (intercettazioni, perquisizioni, sequestri, ecc.). È bene tener conto del fatto che, in tali casi, le esigenze di garanzia possono avere un rilievo affatto peculiare e che l'adozione di provvedimenti autoritativi nei confronti dei terzi non indagati, molte volte indispensabile, implica per tali soggetti possibile pregiudizio. Questo impone, ai fini del presente provvedimento, che, in ordine alla insussistenza effettiva dei presupposti dell'iscrizione, si proceda ad uno scrutinio particolarmente attento e che si dia adeguata motivazione della scelta di procedere all'atto di indagine pur nei confronti di soggetto non indagato. La delicatezza delle ipotesi in esame potrà adeguatamente essere considerata anche attraverso il ricorso al confronto con il Procuratore aggiunto di riferimento.

11.5 Le segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S.) di cui al d.lgs. n. 231/2007 e alle successive modifiche ed integrazioni, quando classificate come contenenti elementi informativi atti a rendere probabile la sussistenza di ipotesi di reato (a tal fine considerandosi, come ovvio, anche le materie di competenza distrettuale di cui all'art. 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqües*, c.p.p.) sono trasmesse a questo Ufficio unitamente a scheda sintetica dei relativi contenuti, per il tramite del *Portale delle Notizie di Reato*, nei casi più rilevanti in forma di relativa *Annotazione preliminare urgente*; salvo nei casi d'interesse della Direzione distrettuale antimafia, l'Ufficio Notizie di Reato provvederà alla loro registrazione, di regola mediante formazione di apposito fascicolo, di regola iscritto nel registro Mod. 45, individuando la relativa materia specialistica ai fini dell'assegnazione secondo i criteri ordinari.

Le Segnalazioni classificate come riconducibili a procedimenti penali già instaurati presso questo Ufficio sono trasmesse, unitamente alla relativa scheda sintetica, per il tramite del *Portale delle Notizie di Reato* (nei casi più rilevanti, sempre mediante il predetto modulo *Annotazione preliminare urgente*), al fine dell'esame immediato da parte del Magistrato assegnatario del procedimento interessato e dell'unione agli atti di detto procedimento; ove il procedimento interessato risulti definito, l'Ufficio provvederà alla registrazione ed assegnazione della comunicazione secondo i medesimi, sopra precisati criteri; ove la Segnalazione in parola riguardi procedimenti iscritti presso altre Procure del distretto, il Reparto interessato, come disposto con specifica direttiva del Procuratore distrettuale, provvederà a segnalare all'A.G. interessata l'eventuale profilarsi di elementi sintomatici della riconducibilità dell'operazione all'agire tipico di associazioni criminose del genere di quelle di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p. ovvero comunque alla commissione dei reati previsti dalle medesime disposizioni e da quelle di cui all'art. 51, comma 3-*quinqües*, c.p.p., al fine delle iniziative utili al coordinamento investigativo infradistrettuale.

Le Segnalazioni classificate come caratterizzate da elevati profili di rischio, soggettivi e/o oggettivi, formeranno oggetto di immediata condivisione, mediante invio di accurati prospetti nominativi, con il Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione Criminalità economico-finanziaria, il quale curerà, informandone il Procuratore della Repubblica, l'esame del caso, procedendo anche a verificare la presenza dei nominativi segnalati in procedimenti pendenti ovvero definiti, per le conseguenti determinazioni dell'Ufficio finalizzate all'acquisizione anche del contenuto della Segnalazione sospetta e all'eventuale avvio delle opportune verifiche e dei possibili approfondimenti.

Le Segnalazioni, analogamente classificate, relative al fenomeno del finanziamento del terrorismo, saranno trasmesse senza ritardo al Procuratore Aggiunto coordinatore del Gruppo di lavoro sul Terrorismo, per l'esame e l'assegnazione secondo i criteri ordinari.

Periodiche riunioni con i Reparti interessati saranno tenute, al fine del congiunto monitoraggio dell'attuazione delle predette disposizioni e dell'individuazione di ogni intervento utile alla all'implementazione dei metodi di selezione analisi e sviluppo a fini investigativi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, avendo comunque riguardo al rilievo soggettivo e oggettivo dei relativi profili di rischio.

11.6 Nel registro modello 45, sulla base di quanto sopra evidenziato, vanno pertanto iscritti, in primo luogo, gli atti del tutto privi di rilevanza penale, che abbiano ad oggetto un fatto non sufficientemente delineato nel suo contenuto minimale o essenziale ovvero irrimediabilmente confuso o del tutto incomprensibile o che nemmeno astrattamente sia suscettibile in una fattispecie penalmente rilevante, quali, ad esempio, esposti o ricorsi in materia esclusivamente civile o amministrativa, esposti privi di senso ovvero di contenuto chiaramente anormale, assurdo o del tutto generico, atti riguardanti eventi palesemente accidentali, perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria con esito negativo, sentenze dichiarative di fallimento, referti medici da cui non siano rilevabili ipotesi di reato doloso o colposo (ad es. gli infortuni in itinere ed in ambiente domestico sempre che non vi sia responsabilità di terzi, l'infortunio verificatosi nel corso di una competizione sportiva), decessi per i quali non emerga *prima facie* una notizia di reato e non debbano compiersi

attività di indagine, le richieste dei detenuti di conferire con un magistrato prive dell'indicazione dell'oggetto del colloquio richiesto o con oggetto penalmente irrilevante, la notizia avente ad oggetto un fatto già depenalizzato o previsto da una norma incriminatrice già abrogata; in secondo luogo, quegli atti che, per quanto allo stato non tali da consentire la astratta configurabilità di un reato, richiedano il compimento di atti di indagine che permetteranno di qualificarli definitivamente eliminando dubbi e incertezze derivanti dalle modalità della loro rappresentazione.

È peraltro da escludere che nell'ambito di un procedimento iscritto a Modello 45 possano compiersi atti di indagine suscettibili di comportare il sacrificio di diritti del cittadino ovvero per i quali sia prevista la presenza del difensore (salvo i casi di interrogatorio di persona imputata o sottoposta ad indagini in un procedimento connesso o collegato e di esame del teste assistito), dovendosi, a tal fine, procedere preventivamente - ovviamente in quanto ne esistano i presupposti secondo quanto sopra evidenziato - ad iscrizione nei registri Modello 21, 21-*bis* o 44.

Vanno conseguentemente iscritti nel registro Modello 45 i decessi per i quali occorra procedere ad accertamenti tecnici (autopsia, consulenza tossicologica, visita cadaverica esterna) per stabilire se si sia di fronte ad una morte naturale o accidentale, ad un suicidio o ad un omicidio.

Qualora gli accertamenti svolti determinino poi l'iscrizione del fascicolo a Modello 21 o 44 le relative spese risulteranno ripetibili come spese processuali; in caso contrario, esse non saranno ripetibili come spese processuali ai sensi degli artt. 4 e 5 d.P.R. n. 115/2002 e rientreranno tra le ordinarie spese per l'amministrazione della giustizia.

Non vanno iscritti a Modello 45 gli atti o le denunce che abbiano ad oggetto un reato perseguibile a querela o in presenza di una condizione di procedibilità, qualora l'una o l'altra manchi, dovendosi in tal caso comunque iscrivere la denuncia o l'atto, a seconda dei casi, nel registro Modello 21, 21-*bis*, 44 e, qualora non pervenga nei termini la querela o la condizione di procedibilità, definire il procedimento con richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p.

11.7 Nel registro Modello 46 vanno iscritte solo le denunce anonime e quelle alle stesse assimilate.

Devono ritenersi anonime le denunce effettivamente anonime, cioè prive di sottoscrizione o prive di qualsiasi indicazione in ordine al loro autore o delle quali non sia in alcun modo individuabile l'autore (ad es. quelle recanti firme illeggibili o chiaramente apocriefe, ad es. di personaggi storici o di fantasia o di comodo).

A queste sono da assimilarsi quelle di sconosciuta provenienza sottoscritte, ma prive di elementi ulteriori che consentano di pervenire alla identificazione certa dell'autore della stessa (ad es. la denuncia recante la sola firma ed il nome e cognome dell'autore della stessa, ma priva delle sue generalità e del suo indirizzo) ovvero quelle che si concretizzano nella trasmissione, anche da organo qualificato, di informazioni confidenziali.

Non possono invece ritenersi anonime, e quindi non vanno registrate a Modello 46, le denunce sottoscritte da soggetto noto, identificato o facilmente identificabile, ma sporte in modo diverso da quanto previsto dall'art. 333, comma 2, c.p.p..

In particolare, non vanno assimilate alle denunce anonime, né vanno registrate a Modello 46 ed archiviate come tali, le denunce pervenute per posta ordinaria e provenienti da enti pubblici, qualora sia certa la provenienza delle stesse dall'ente pubblico (ad es. in quanto recanti il protocollo in uscita dell'ente da cui provengono o trasmesse da indirizzi di posta elettronica certificata) ovvero quelle, provenienti da privati, recanti non solo la sottoscrizione del loro autore, ma anche le sue generalità o il cui autore sia facilmente e compiutamente identificabile, sebbene allo stato non se ne conoscano i dati anagrafici completi, quali ad esempio, le denunce attribuibili a una persona già compiutamente identificata in precedenza o comunque nota o che ricopra incarichi istituzionali, nonché quelle redatte su carta intestata di società, associazioni, imprese e professionisti, con specifica indicazione del domicilio ovvero con domicilio facilmente individuabile.

In tali casi, non trattandosi di denunce anonime, le stesse vanno iscritte nei registri delle notizie di reato (Mod. 21, 21-*bis* o 44) o, qualora le stesse non contengano alcuna notizia di reato, nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (Modello 45). Ricorrendo tali ipotesi, peraltro,

è opportuno che, in via preliminare rispetto a qualsiasi eventuale iniziativa investigativa, e salvo che l'esposto non contenga alcuna notizia di reato, vengano disposti accertamenti finalizzati a identificare compiutamente il denunciante e a fargli ratificare la denuncia.

Nell'ipotesi in cui l'accertamento su indicato abbia esito negativo, di tal che la denuncia originariamente iscritta a Modello 21, 21-*bis* o 44, debba assimilarsi ad una denuncia anonima, la stessa andrà "stralciata" ed iscritta a Modello 46, mentre il procedimento originario andrà trattato secondo le forme ordinarie a seconda che dagli accertamenti eventualmente effettuati sia emersa, o meno, una notizia di reato.

La denuncia anonima o alla stessa assimilata, nei termini su precisati, andrà iscritta nel Modello 46 non solo nel caso in cui pervenga in Ufficio direttamente per posta ma anche nel caso in cui venga trasmessa dalla polizia giudiziaria con una mera nota di trasmissione o con una nota in cui ci si limiti a dare conto degli accertamenti preliminari espletati al solo fine di pervenire alla identificazione dell'autore apparente della denuncia e gli stessi abbiano sortito esito negativo.

Non vanno invece registrate a Modello 46 le denunce anonime trasmesse a questo Ufficio dalla polizia giudiziaria, allorché quest'ultima abbia proceduto ad indagini o ad accertamenti preliminari estesi alla verifica della fondatezza della notizia di reato, sia pure con esito negativo. In tali casi, infatti, la nota della polizia giudiziaria andrà iscritta, a seconda dei casi, a Modello 21, 21-*bis*, 44 o 45 e successivamente andrà "stralciato" (espunto) e registrato a Modello 46 l'esposto anonimo.

11.8 La corrispondenza proveniente da privati pervenuta per posta elettronica - non rinvenendosi norme derogatorie delle forme previste dall'art. 333, comma 2, c.p.p. - non dà luogo ad obbligo di lettura e non è presa in considerazione dall'Ufficio ai fini della iscrizione, anche per motivi di sicurezza.

Restano, naturalmente, salve le disposizioni date con riguardo alle denunce trasmesse dai difensori mediante poste posta elettronica certificata in conformità alle previsioni dell'art. 24 del d.lgs. n. 137/2020.

Si precisa infine che, con riferimento alle questioni non esplicitamente affrontate, si rimanda alle direttive già date e alla Circolare 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia allegata alla circolare interna n. 13/2016.

§ 12

Criteria di assegnazione dei procedimenti

12.1 Quanto ai criteri di assegnazione dei fascicoli iscritti a mod. 21, 44, 45 e 46, e salvo quanto previsto per la D.d.a., per la quale vigono specifiche regole finalizzate, quanto alla definizione di pur obiettivi parametri di delega, alla valorizzazione della continuità del lavoro investigativo riferito ai medesimi gruppi criminali, questo Ufficio, già con il previgente programma organizzativo, aveva fatto propri i criteri individuati dalla circolare consiliare del 16 dicembre 2020.

Infatti, i procedimenti rientranti nella competenza specialistica delle Sezioni d'indagine e dei Gruppi di Lavoro Intersezionale - con l'eccezione, pertanto, di quelli di competenza dello S.D.A.S. e di quelli suscettibili di immediata definizione o trasmissione al momento della loro iscrizione - sono assegnati con meccanismo automatico fra tutti i Sostituti appartenenti alla sezione o al gruppo di lavoro competente, in modo da garantire l'equa distribuzione degli affari.

Per le Sezioni IV, V e VII, ai fini della assegnazione, si può procedere alla suddivisione del territorio del circondario in aree omogenee, ciascuna attribuita alla competenza di uno o più Sostituti.

Analogamente, possono prevedersi criteri diversi da quello territoriale per la più efficace trattazione dei procedimenti specialistici anche delle altre Sezioni, così come, del resto, già efficacemente sperimentato nella recente esperienza organizzativa dell'Ufficio e, quanto all'attuale stato di configurazione, innanzi descritti.

I procedimenti di competenza della X Sezione (Esecuzione) sono assegnati ai Sostituti in ragione della lettera iniziale del cognome del condannato, apparendo tale scelta funzionale ad assicurare la trattazione da parte di un medesimo Magistrato dell'intera posizione *in executivis* di un determinato soggetto.

I procedimenti di esecuzione degli ordini di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi (procedimenti R.E.S.A.) sono assegnati con meccanismo automatico ai sostituti della 5^a Sezione mediante sistema informatico, in modo da assicurare l'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro sulla scorta di una ripartizione della competenza territoriale in tre aree (area 1^a; area 2^a; area 3^a o quintagen) corrispondente a quella relativa all'assegnazione automatica dei procedimenti di cognizione di competenza specialistica della V Sezione.

I procedimenti R.E.S.A. di nuova iscrizione sono equiparati ai procedimenti modello 21 di competenza specialistica della V Sezione, nel rapporto di 1 ad 1, sia ai fini dell'assegnazione automatica dei procedimenti sia a fini statistici.

12.2 Il Procuratore della Repubblica in via generale, conformemente a quanto previsto dalla circolare consiliare del 16 dicembre 2020 per gli Uffici di Procura di grandi dimensioni, non intende riservare a se stesso la trattazione di particolari categorie di procedimenti, in ragione della complessità e della gravosità degli impegni correlati alle complessive funzioni di direzione e coordinamento dell'Ufficio, avendo precipuo riguardo anche alle attribuzioni sue proprie quale Procuratore distrettuale antimafia, nonché all'eccezionale ampiezza e delicatezza delle funzioni di organizzazione correlate ai processi di digitalizzazione ed innovazione complessivamente rilevanti per la razionale, efficiente e trasparente gestione delle attribuzioni istituzionali, non soltanto prettamente processuali, proprie di una Procura distrettuale della Repubblica operante in una dimensione socio-territoriale caratterizzata da straordinaria diffusione ed eccezionale gravità dei fenomeni criminali, cui, per tali ragioni, anche all'esito della recente revisione degli organici degli uffici giudiziari, è stata coerentemente riconosciuta la più alta dotazione numerica di Procuratori Aggiunti e Sostituti Procuratori in ambito nazionale.

Si riserva, invece, il Procuratore della Repubblica di assegnare o di coassegnare a se stesso, con provvedimento adeguatamente motivato, singoli affari, anche rientranti nella sfera specialistica delle varie articolazioni strutturali dell'Ufficio, compresa la D.d.a., laddove sussistano eccezionali

esigenze di tempestività, di definizione e di riservatezza nella loro trattazione, ovvero di garanzia dell'efficacia del coordinamento investigativo.

Il Procuratore della Repubblica si riserva altresì di coassegnare, con provvedimento motivato, i procedimenti a sé assegnati ad uno o più Procuratori Aggiunti ovvero a Sostituti individuati, di regola, tra i componenti della sezione di indagine o gruppo di lavoro cui è devoluta la materia oggetto del procedimento nonché di delegare singoli atti di tali procedimenti e di quelli assegnati ai Procuratori Aggiunti ad uno o più Magistrati con provvedimento parimenti motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative.

12.3 L'assegnazione del Magistrato per il compimento di singoli atti indifferibili ed urgenti è disposta dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto:

- rispettivamente, nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o in quelli assegnati al Procuratore Aggiunto, nel caso di impedimento dell'uno o dell'altro;
- nei procedimenti assegnati ai Sostituti, nel caso di impedimento del Sostituto assegnatario o con il suo consenso.

12.4 Nel caso di procedimenti per reati rientranti nella competenza specialistica di più sezioni o gruppi di lavoro, l'individuazione della sezione o del gruppo di lavoro competente è effettuata, di regola, sulla base del reato punito con la pena edittale più grave. In caso di pari gravità, prevale il reato-fine. Tuttavia, al chiaro scopo di non svuotare di significato e di rendere effettiva la specializzazione delle competenze posta a base dell'articolazione dell'Ufficio, in casi particolari, è fatta salva la possibilità di una diversa individuazione, in ragione del tema complessivo delle investigazioni e del prevalente interesse tutelato con il reato fine.

In tali ipotesi all'individuazione della sezione o del gruppo di lavoro competente provvedono il Procuratore Aggiunto che procede alle iscrizioni presso l'ufficio smistamento oppure, per i verbali di arresto in flagranza o di fermo di polizia giudiziaria, il Procuratore Aggiunto coordinatore dell'U.N.R. ovvero, successivamente, i Procuratori Aggiunti coordinatori delle sezioni e dei gruppi di lavoro competenti, d'intesa tra loro o, in caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica.

Ove uno dei reati concorrenti sia quello previsto dall'art. 648 c.p., di esso non si tiene conto per la determinazione della competenza interna.

Il reato di cui all'art. 416 c.p. è assegnato alla sezione nella cui competenza rientrano i reati-fine, anche se non commessi.

12.5 I procedimenti concernenti reati rientranti nella competenza generica delle sezioni di indagine - con le già esaminate eccezioni - sono assegnati con meccanismo automatico fra tutti i Sostituti non assegnati alla D.d.a., in modo da garantire l'equa distribuzione degli affari, salvo le specifiche ed esclusive competenze attribuite ai Magistrati assegnati alla Sezione X e le riduzioni previste, in funzione perequativa, per i Sostituti addetti alla Sezione VIII.

12.6 Il sistema automatico di assegnazione dei procedimenti vale anche per le notizie di reato conseguenti a dichiarazioni di persone presentatesi spontaneamente al pubblico ministero, per quelle depositate nella segreteria del Sostituto con riferimento a procedimenti già allo stesso assegnati ma non conseguenti ad indagini delegate alla polizia giudiziaria nell'ambito di questi, per le notizie di reato emerse nel corso di un procedimento assegnato al pubblico ministero che - in quanto rientranti nella competenza specialistica di altra sezione e non connesse *ex art. 12 c.p.p.* - siano state separate e trasmesse al Procuratore Aggiunto per la riassegnazione.

12.7 Le segnalazioni *ex art. 70*, comma 5, del r.d. n. 12/1941 vengono inoltrate senza ritardo dal Magistrato interessato al Procuratore della Repubblica, che, valutatone il contenuto, dispone, ricorrendone i presupposti, l'iscrizione del procedimento e la sua assegnazione con il sistema automatico, con esclusione del Sostituto che ha segnalato la notizia di reato.

12.8 In nessun caso il Procuratore Aggiunto o il Sostituto può assegnare o coassegnare a se stesso un procedimento.

12.9 Alla regola dell'assegnazione automatica dei procedimenti, così come sopra definita, si fa eccezione, al fine di evitare la dispersione delle conoscenze acquisite nella fase iniziale di trattazione del procedimento e di garantire l'unitarietà della valutazione di vicende strettamente collegate, nei casi che seguono:

a) i procedimenti relativi alle notizie di reato a carico di arrestati e fermati, se di competenza specialistica, sono assegnati al Sostituto di turno solo qualora faccia parte della rispettiva Sezione di indagine, diversamente provvedendosi ad assegnazione automatica; se di competenza generica sono, invece, sempre assegnati al Sostituto che ha svolto il relativo servizio;

b) sono assegnati al p.m. del "precedente" i procedimenti iscritti nei registri Mod. 21, 44, 45 e 46 relativi allo stesso fatto nonché a fatti connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., salvo che il procedimento anteriormente iscritto non sia stato definito con l'esercizio dell'azione penale ovvero con decreto di archiviazione; anche al di fuori delle ipotesi di connessione, peraltro, qualora sussistano tra una notizia di reato ed un procedimento già in precedenza assegnato ragioni di collegamento investigativo ai sensi dell'art. 371 c.p.p. e siano ravvisabili ragioni specifiche per ritenere che la loro trattazione congiunta possa favorire la tempestività e la completezza delle investigazioni, il nuovo fascicolo da iscrivere può essere assegnato dal Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o gruppo di lavoro di cui faccia parte il pubblico ministero assegnatario del precedente a quest'ultimo; le precedenti disposizioni non si applicano qualora la notizia di reato successivamente pervenuta rientri nella competenza specialistica di una sezione o di un gruppo di lavoro diversi rispetto a quello di cui faccia parte il Sostituto assegnatario del precedente, salvo che i Procuratori Aggiunti coordinatori delle sezioni o dei gruppi di lavoro nella cui competenza rientrano i procedimenti, d'intesa tra di loro e sentito il Sostituto interessato, ritengano che la trattazione congiunta possa favorire la tempestività e la completezza delle investigazioni, in tal caso potendo altresì eventualmente coassegnare alla trattazione del nuovo fascicolo un pubblico ministero della sezione o gruppo di lavoro avrebbe dovuto esserne assegnatario secondo le regole ordinarie; in nessun caso, l'assegnazione di un fascicolo iscritto nel registro anonimi costituisce precedente ai fini dell'assegnazione di un diverso procedimento;

c) i procedimenti per i reati di cui agli artt. 368, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 374-bis, 375, 377 e 377-bis c.p. sono di regola assegnati al Sostituto del procedimento principale, anche se definito; ove quest'ultimo risulti assegnato a più Sostituti, il procedimento successivo verrà assegnato al Sostituto primo assegnatario, con possibilità di coassegnazione agli altri; ove esso risulti trattato da Sostituti diversi, il procedimento successivo verrà assegnato al Sostituto che ha definito il procedimento principale; qualora non sia possibile l'assegnazione al Magistrato che ha trattato il procedimento principale, si procederà ad assegnazione in automatico; i procedimenti per falsa testimonianza e calunnia originati da richiesta di copia di atti formulata dal Sostituto d'udienza sono assegnati a quest'ultimo, salvo che si tratti di V.P.O., nel qual caso il procedimento è assegnato secondo i criteri di cui alla prima parte del presente capoverso;

d) i procedimenti per i reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. sono assegnati al Sostituto assegnatario del procedimento relativo al reato presupposto, qualora non ancora definito; ove la notizia di reato concerna contemporaneamente i reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. e il reato presupposto, il procedimento è assegnato alla sezione competente per il reato presupposto; al di fuori dei due casi precedenti, i procedimenti sono assegnati in maniera automatica alla III sezione, tranne quelli per riciclaggio di veicoli, che vengono assegnati ai Sostituti della VII Sezione e quelli aventi ad oggetto beni culturali, assegnati a Sostituto del relativo gruppo di lavoro;

e) nel caso in cui la nuova notizia di reato coincida con quella oggetto di un precedente procedimento già archiviato, competente a richiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 c.p.p., è il Sostituto già assegnatario del procedimento definito, al quale sarà assegnato il fascicolo iscritto conseguentemente alla riapertura. Qualora il suddetto magistrato sia

stato trasferito ad altro ufficio, sarà delegato in automatico un Sostituto individuato secondo le regole generali di competenza;

f) i procedimenti relativi a segnalazioni di operazioni sospette sono assegnati in ragione dei criteri già in precedenza indicati;

g) gli scritti anonimi, se relativi a materia generica, sono assegnati a tutti i Procuratori Aggiunti non assegnati alla Direzione distrettuale antimafia; se relativi a materia o gruppi di lavoro specialistici o a fatti di competenza della Direzione distrettuale antimafia, ai Procuratori Aggiunti di riferimento;

h) il procedimento trasmesso - non in sede di smistamento - per competenza ad altra Autorità Giudiziaria e da questa restituito, è assegnato al Sostituto originariamente assegnatario dello stesso; qualora quest'ultimo sia stato trasferito ad altro ufficio, sarà delegato in automatico un Sostituto individuato secondo le regole generali di riparto degli affari.

12.10 Il seguito - che non integri un autonomo procedimento in quanto tale suscettibile di assegnazione secondo le regole ordinarie - di un procedimento definito da Magistrato trasferito ad altro Ufficio, è assegnato, secondo criteri di rotazione, dal Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro competente a un Sostituto della medesima sezione o gruppo, ove si tratti di materia specialistica, e dal Procuratore Aggiunto coordinatore dell'Ufficio notizie di reato ad un Sostituto che partecipi all'assegnazione dei procedimenti di competenza generica, ove si tratti di materia non specialistica.

12.11 Al Sostituto proveniente da altro Ufficio o di nuova immissione nel ruolo organico della magistratura, il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di assegnazione dispone l'assegnazione del ruolo di altro Sostituto trasferito ad altro Ufficio, secondo quanto sopra stabilito; in mancanza, provvede all'assegnazione al nuovo Sostituto di un carico di lavoro perequato con quello degli altri Sostituti della sezione, quanto ai procedimenti di materia specialistica e, d'intesa con il Procuratore della Repubblica, con quello degli altri Sostituti che partecipano all'assegnazione dei procedimenti di competenza generica, quanto a questi ultimi.

Al Sostituto a cui sia stato riassegnato il ruolo di altro Sostituto trasferito sono riassegnati altresì i procedimenti già definiti da quest'ultimo e successivamente restituiti dal giudice o da altra autorità giudiziaria.

12.12 Costituiscono altresì deroghe al principio di assegnazione automatica le regole dettate nel caso di trasferimento del Magistrato, già deliberato ma non ancora reso esecutivo, o di assenza dello stesso.

Nel primo caso, infatti, appare opportuno evitare l'aggravio per i servizi di segreteria derivante dalla necessità di disporre la riassegnazione dei fascicoli senza che il Magistrato originariamente assegnatario dei medesimi abbia concretamente alcuna possibilità di definirli; nel secondo, la necessità presa in considerazione è quella di evitare stasi nella trattazione di casi urgenti.

Nel caso di trasferimento del Sostituto ad altro Ufficio, due mesi prima della prevedibile data della presa di possesso del nuovo Ufficio, è interrotta l'assegnazione dei procedimenti allo stesso. Il Sostituto provvede ad inviare al Procuratore Aggiunto di riferimento una dettagliata ricognizione dei procedimenti pendenti, segnalando ogni elemento utile all'apprezzamento della sussistenza di situazioni di urgenza, complessità e delicatezza delle indagini.

I procedimenti di materia generica e specialistica già assegnati al Sostituto trasferito sono costituiti in un ruolo da assegnare immediatamente al Sostituto, privo di ruolo, proveniente da altro ufficio o di nuova immissione nel ruolo organico della magistratura, che sia assegnato alla medesima sezione del Magistrato trasferito.

Qualora ciò non sia possibile ovvero laddove il numero dei procedimenti destinati a comporre il nuovo ruolo appaia sperequato rispetto a quello costituente la media dei ruoli assegnati ai Magistrati della sezione o del gruppo di lavoro di riferimento, i procedimenti specialistici sono, in

tutto o in parte, riassegnati all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro interessati dai Procuratori Aggiunti coordinatori degli stessi; quelli di materia generica, d'intesa con il Procuratore della Repubblica, sono riassegnati dal Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro del magistrato trasferito fra tutti i Sostituti che partecipano all'assegnazione di tale tipo di procedimenti. In ogni caso, il Procuratore Aggiunto procede alla immediata riassegnazione, secondo i criteri sopra indicati, di quei procedimenti considerati urgenti.

12.13 Le assegnazioni dei procedimenti sono sospese durante l'assenza dal servizio, di durata non inferiore a 10 giorni consecutivi, per congedo straordinario o per altri motivi diversi dal congedo ordinario.

In tutti i casi di prevedibile assenza prolungata dall'ufficio, anche per congedo ordinario, il Sostituto segnala al Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro competente i procedimenti pendenti di particolare urgenza e rilievo e, in particolare, quelli con misure cautelari in atto.

Nel caso di assenza di qualsiasi durata del Sostituto, agli atti urgenti e indifferibili provvede un Sostituto delegato, secondo criteri di rotazione, dal Procuratore Aggiunto di riferimento.

Nel caso di assenza di particolare durata, il Procuratore Aggiunto di riferimento può disporre la coassegnazione o la riassegnazione del procedimento ove ciò risulti opportuno in ragione del numero o della complessità degli atti da compiere o dell'esistenza di misure cautelari personali o reali in atto o di istanze difensive di definizione del procedimento.

12.14 Quanto alla coassegnazione dei procedimenti, trattasi di un tema cruciale per l'efficace e trasparente organizzazione dell'Ufficio, la definizione del quale esige, in conformità dei principi posti a fondamento della disciplina consiliare dell'organizzazione degli Uffici di Procura, oltre che rigorosa attenzione, un equilibrato assetto retto da rigorose e nitide regole organizzative, nell'ottica della ricerca di un delicato ma necessario punto di equilibrio.

Stante, nella comune prospettiva della piena efficacia delle indagini, la valorizzazione, da un lato, dei principi della divisione del lavoro e della specializzazione, che postulano la valorizzazione delle conoscenze dei fenomeni criminali e delle tecniche di indagine tipicamente proprie delle diverse materie specialistiche, dall'altro, del principio di leale collaborazione, che si esplica attraverso la partecipazione, gli scambi informativi, l'interlocuzione e la concertazione preventiva nei rapporti fra tutti i Magistrati dell'Ufficio, ne consegue che il ricorso alla coassegnazione va inteso, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, come metodo privilegiato di trattazione degli affari complessi, come tale volto a prevenire il rischio che la rigidità e separatezza delle singole articolazioni dell'Ufficio ostacolino il raccordo unitario delle indagini ed insieme a controllare il rischio di pericolosa sovraesposizione del singolo Magistrato nella trattazione degli affari più delicati.

In tal senso, la coassegnazione dei procedimenti si delinea quale modulo organizzativo funzionale altresì all'effettiva valorizzazione delle professionalità e delle attitudini dei Magistrati dell'Ufficio e alla diffusione delle conoscenze e delle esperienze delle quali l'Ufficio complessivamente dispone.

Al contempo il ricorso alla coassegnazione consente di fronteggiare adeguatamente, altresì, specifiche e contingenti situazioni che, per l'elevato carico di lavoro del Magistrato assegnatario del fascicolo o per un suo impedimento, non consentono un adeguato approfondimento delle investigazioni e la tempestiva definizione del procedimento, per tale via rivelandosi essenziale strumento di promozione della concentrazione delle attività funzionali all'uniforme, corretto e puntuale esercizio dell'azione penale.

La coassegnazione, pertanto, può essere disposta, sia tra Sostituti addetti alla stessa Sezione di indagine o Gruppo di Lavoro Intersezionale sia tra Magistrati facenti parte di Sezioni o Gruppi di Lavoro Intersezionali diversi, con provvedimento che rechi specifica motivazione e che dia conto anche dei criteri di selezione adottati per l'individuazione del Magistrato coassegnatario del fascicolo, tenuto conto, a tale ultimo fine, che, come precisato dalla stessa relazione introduttiva

della circolare consiliare del 16 dicembre 2020, in tale ambito, occorre procedere ad attente valutazioni che, salvo i casi di coassegnazioni motivate da esigenze quantitative di riequilibrio dei carichi di lavoro, tengano conto, oltre che di competenze specifiche, di compatibilità anche individuali per loro natura non fronteggiabili con il ricorso a un criterio meramente automatico.

12.14.1 La coassegnazione del procedimento è disposta dal Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione o del Gruppo di Lavoro Intersezionale, laddove riguardi Magistrati appartenenti alla stessa Sezione o allo stesso Gruppo.

In tali casi, la coassegnazione è disposta, quanto all'individuazione del Magistrato coassegnatario, secondo criterio di rigorosa rotazione fra i Sostituti appartenenti alla stessa Sezione (e nel suo ambito, innanzitutto, fra quelli dell'eventuale, medesima area o gruppo di lavoro) ovvero allo stesso Gruppo di Lavoro Intersezionale, salvo ricorra l'ipotesi di connessione o collegamento del procedimento ad altro assegnato a diverso Magistrato.

Laddove, invece, la coassegnazione riguardi Magistrati appartenenti a Sezioni o Gruppi di Lavoro Intersezionali diversi, essa viene disposta dal Procuratore della Repubblica, sentiti i Procuratori Aggiunti e gli altri Magistrati interessati.

La coassegnazione, disposta con provvedimento motivato, deve avere prioritario riguardo:

- alla necessità di assicurare la condivisione informativa e la concertazione delle iniziative nei procedimenti connessi o collegati ai sensi degli articoli 12 e 371 c.p.p.;
- alla necessità di non disperdere le conoscenze del Magistrato che abbia avviato le indagini nell'ambito di diversa sezione dell'Ufficio o gruppo di lavoro;
- alla necessità di disporre, nella trattazione del procedimento, di specifiche ed indispensabili professionalità o conoscenze maturate nello svolgimento di investigazioni relative allo stesso tema di indagine ovvero a contesti criminali contigui da indicare specificamente nel provvedimento di coassegnazione.

Al fine di garantire la completezza e la tempestività delle investigazioni, la coassegnazione può essere, altresì, disposta in ragione:

- della speciale complessità del procedimento, anche in relazione all'urgenza delle attività da compiersi;
- dell'esigenza di far fronte ad una contingente situazione di elevato carico di lavoro del Magistrato assegnatario del fascicolo, tale da non consentire un adeguato approfondimento delle investigazioni e la tempestiva definizione del procedimento;
- dell'assenza, mancanza o impedimento temporaneo del Magistrato assegnatario, tale da non consentire un adeguato approfondimento delle investigazioni e la tempestiva definizione del procedimento.

In tali ultimi casi, stante la natura non individualizzante del presupposto a fondamento della coassegnazione, la scelta del Magistrato coassegnatario è di regola effettuata, secondo rotazione, tra i Magistrati che abbiano preventivamente dichiarato la disponibilità alla coassegnazione di procedimenti riservati alle materie specialistiche proprie della Sezione di indagine (e, all'interno di essa, della specifica area di lavoro) e del Gruppo di Lavoro Intersezionale al quale si riferiscano le esigenze in rilievo.

Al suddetto fine, la Segreteria del Procuratore della Repubblica cura la tenuta dell'elenco delle disponibilità manifestate dai Sostituti in relazione alle materie specialistiche proprie delle diverse Sezioni e dei diversi Gruppi di Lavoro Intersezionali e delle coassegnazioni disposte. Tale elenco, al pari di quello formato per le coassegnazioni di Magistrati non assegnati alla D.d.a. a procedimenti relativi a reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. è consultabile senza formalità da tutti i Magistrati dell'Ufficio.

12.15 La coassegnazione, di regola, deve essere disposta all'atto della assegnazione del procedimento. Qualora venga disposta successivamente, deve avvenire sulla base di provvedimento parimenti motivato.

Il Procuratore della Repubblica ha cura di assicurare ai Sostituti pari possibilità di accesso alle coassegnazioni, anche al fine di valorizzarne le specifiche professionalità ed attitudini.

A tal fine, i Procuratori Aggiunti di ciascuna sezione specialistica curano costantemente il monitoraggio del numero dei procedimenti coassegnati a Sostituti Procuratori che ne fanno parte e del loro stato, in modo da evitare che a singoli Magistrati possano essere coassegnati nuovi procedimenti nel caso di stasi ingiustificata delle attività investigative relative ai precedenti.

In via ordinaria, assegnazione e coassegnazione spiegano i loro effetti per tutto il periodo di trattazione delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento.

Nel caso in cui dall'originario fascicolo venga disposto stralcio ed iscrizione di nuovo procedimento, l'assegnazione o la coassegnazione si estendono a quest'ultimo, laddove esso riguardi un reato connesso a quello oggetto del procedimento originario ai sensi dell'art. 12 c.p.p. In caso contrario, la coassegnazione va nuovamente disposta.

I Sostituti coassegnatari del procedimento hanno la comune responsabilità della completezza e della tempestività delle investigazioni e per la correttezza e puntualità delle determinazioni relative alla definizione del procedimento.

Il Dirigente amministrativo impartisce le disposizioni rilevanti per l'attività dei servizi amministrativi di supporto dei Magistrati coassegnatari.

12.16 I Procuratori Aggiunti possono essere coassegnati, con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica, alla trattazione di procedimenti assegnati a Sostituti delle Sezioni o dei Gruppi di Lavoro Intersezionali rispettivamente coordinati, laddove ricorrano particolari esigenze che rendano opportuno l'affiancamento per indagini di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'intero Ufficio.

12.17 Il Procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione e coassegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari fra i Magistrati con provvedimento motivato anche in relazione alla scelta del Magistrato che, di regola, è individuato tra i componenti della Sezione o del Gruppo di Lavoro specializzati cui è devoluta la materia oggetto del procedimento.

12.18 Il Procuratore della Repubblica cura un'idonea conservazione, presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, di copia digitale della documentazione relativa ai provvedimenti di auto-assegnazione e di assegnazione a se stesso, anche con eventuale contestuale coassegnazione ad un Procuratore Aggiunto o ad un Sostituto, nonché di quella relativa ai provvedimenti di coassegnazione dei procedimenti tra ai Sostituti addetti alle Sezioni ordinarie di indagine e di assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari di cui al presente programma organizzativo.

A tal fine, i Procuratori aggiunti che dispongono coassegnazioni nell'ambito delle Singole sezioni e Gruppi di Lavoro Intersezionali assicurano la tempestiva e puntuale trasmissione della documentazione da conservarsi.

§ 13

Effettività della direzione e del coordinamento delle indagini. Efficienza e trasparenza della gestione delle risorse

13.1 Nella prospettiva della attuazione del principio del giusto processo e della riduzione, per quanto possibile, dei tempi di indagine, nell'ottica della assicurazione delle garanzie difensive e del principio di legalità processuale, va inquadrata la valorizzazione del ruolo di direzione delle indagini preliminari da attribuirsi al pubblico ministero.

Non è discutibile, infatti, che le recenti riforme del codice di rito, nell'accentuare i meccanismi di controllo del rispetto dei termini di indagine da parte del pubblico ministero, abbiano inteso evidenziare il pregiudizio derivante al cittadino dalla pendenza di indagini penali a suo carico, preoccupandosi di limitarlo nel tempo e di prevedere rigidi termini per la definizione del procedimento, attraverso l'esercizio dell'azione penale o la sua archiviazione.

Al tempo stesso, l'aver ribadito l'obbligo di corretta e tempestiva iscrizione delle notizie di reato - affidando al Procuratore della Repubblica la specifica responsabilità della osservanza delle relative disposizioni - appare, da un lato, funzionale a garantire l'effettivo rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari (garantendo la certezza del momento di sua decorrenza); dall'altro, ad assicurare il controllo del pubblico ministero sin dalla genesi del procedimento, attribuendo allo stesso la responsabilità della valutazione della sussistenza degli elementi necessari a procedere alla iscrizione delle notizie di reato, evitando che inappropriati automatismi finiscano, di fatto, per affidare alla polizia giudiziaria ovvero al privato denunciante il potere di cagionare l'acquisizione dello stato di persona sottoposta ad indagini.

Se, peraltro, è necessaria, fin dalla fase iniziale, la consapevolezza, da parte del pubblico ministero, degli esiti dell'attività della polizia giudiziaria, così da consentirgli di adempiere tempestivamente e opportunamente agli oneri impostigli dalla legge, è altresì indispensabile che egli la indirizzi compiutamente, non solo allo scopo di garantire la legalità delle indagini, evitando in tal modo la perdita, altrimenti evitabile, di prove talvolta irripetibili, ma anche al fine di evitare inutili dispersioni di energie investigative, canalizzando gli accertamenti verso obiettivi possibili e coerenti, assicurando che essi ledano i diritti del cittadino entro i limiti strettamente necessari al rispetto del principio della obbligatorietà dell'azione penale e soprattutto evitando inutili dispersioni di risorse che finirebbero, in tal modo, inevitabilmente sottratte al raggiungimento di diversi obiettivi investigativi.

Tutto ciò comporta, inevitabilmente, un problema di distribuzione e di gestione delle risorse che, non essendo queste illimitate, presuppone una valutazione complessiva non solo della loro esatta consistenza ma delle necessità dell'Ufficio, oltre ad una graduazione delle finalità alle quali le stesse possono essere destinate.

Sotto questo specifico profilo, è da osservarsi come i temi in esame investano la complessità dei profili di svolgimento delle funzioni di pubblico ministero.

La commisurazione degli adempimenti di segreteria alla disponibilità di personale amministrativo, la consistenza dei reparti di polizia giudiziaria, la disponibilità di adeguate dotazioni informatiche, la possibilità di avvalersi dell'ausilio di soggetti qualificati estranei alla magistratura togata - come i Vice Procuratori Onorari - e dell'apporto collaborativo di istituzioni esterne alla magistratura alle quali rivolgersi per attingere le professionalità tecniche indispensabili allo svolgimento delle investigazioni, hanno una ricaduta diretta sulla effettività dell'attività di indagine del pubblico ministero e della sua efficacia e richiedono, conseguentemente, una disciplina unitaria che si proponga la finalità di razionalizzare l'accesso a tali risorse, di implementarle, di migliorarne l'efficienza e di intervenire sui processi organizzativi dell'Ufficio in modo da sopperire ad eventuali carenze.

13.2 Quanto al rapporto con la polizia giudiziaria, appare in primo luogo evidente la necessità della attribuzione, in capo al Procuratore della Repubblica, dell'attività di interlocuzione

con i vertici degli uffici e dei comandi delle forze di polizia per discutere di richieste e temi di rilievo organizzativo o relativi a personale del quale si intenda richiedere l'applicazione oltre che con i responsabili delle singole Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria.

In ordine ai criteri generali di impiego della Polizia Giudiziaria, appare opportuno premettere che l'individuazione dei reparti e degli uffici cui affidare la delega alle investigazioni da parte dei Magistrati dell'Ufficio, in particolare ove si tratti della Direzione investigativa antimafia, dei Servizi centrali di polizia e delle strutture investigative con competenza specialistica, non può prescindere dalla specificità delle attribuzioni e delle competenze attribuite agli stessi dai rispettivi ordinamenti, salvo esigenze ricollegabili a qualificate esigenze investigative da sottoporsi alla valutazione del Procuratore Aggiunto e, nei casi più rilevanti, del Procuratore della Repubblica.

Ove lo svolgimento delle investigazioni presupponga competenze pluridisciplinari, l'individuazione dei predetti Reparti o Servizi avviene, di regola, in funzione della loro prevalenza nell'ambito del procedimento.

Al fine di garantire la destinazione di adeguate risorse alle indagini di rilevanza prioritaria per l'Ufficio, spetta altresì al Procuratore della Repubblica, eventualmente attraverso i Procuratori Aggiunti, modulare le priorità di impiego della Direzione investigativa antimafia, dei Servizi centrali ed interprovinciali di polizia e dei Reparti o Servizi investigativi con competenza specialistica, in funzione dell'oggetto del procedimento.

13.3 All'esigenza di proficuo impiego dei servizi di polizia giudiziaria e di efficace coordinamento investigativo, oltre che di adeguata preparazione delle attività da svolgersi sul versante della comunicazione istituzionale e mediatica, inerisce la necessità di preventiva concertazione del tempo e delle modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari e delle attività d'indagine da svolgersi contestualmente.

Al suddetto fine, il Sostituto assegnatario del procedimento conferisce con il Procuratore Aggiunto di riferimento ed entrambi, nei casi più rilevanti, con il Procuratore della Repubblica.

In ogni caso, nella delega all'esecuzione dei provvedimenti cautelari è richiamato il dovere dei servizi di polizia giudiziaria di attenersi alle direttive impartite dall'Ufficio a protezione della dignità delle persone coinvolte e della efficacia e segretezza delle indagini, nonché al fine della comunicazione dovuta agli organi di informazione, oltre che della tempestività e completezza degli adempimenti esecutivi di cui all'art. 293 c.p.p..

13.4 La conduzione e la verifica dell'attività investigativa, successivamente al suo momento genetico, presuppongono la necessità di un'appropriata documentazione delle attività di impulso e indirizzo delle attività da delegare alla polizia giudiziaria, tale da consentire la più chiara ed efficace individuazione delle ragioni e delle modalità delle suddette attività, per tale via conseguendosi, in uno alla completezza ed alla tempestività delle investigazioni, la possibilità di svolgere un adeguato monitoraggio dei tempi delle indagini e, nel caso, di adottare gli opportuni interventi, anche nella prospettiva dell'efficacia dell'indirizzo unitario delle iniziative processuali dell'Ufficio e del coordinamento delle indagini collegate a quelle di altri uffici, in ambito nazionale e internazionale.

È pertanto da ritenersi che le deleghe al compimento di atti di indagine, oltre che sufficientemente specifiche debbano essere conferite per iscritto, salvi i casi di successiva conferma di quelle impartite per le vie brevi in condizioni di urgenza che non consentano il ricorso alla forma scritta. Le deleghe dovranno in ogni caso indirizzarsi ai responsabili degli uffici e dei reparti dei servizi di polizia giudiziaria, indicando i tempi di svolgimento delle attività delegate, all'esito delle opportune interlocuzioni preliminari, ma avendo in ogni caso cura di evitare che i tempi delle investigazioni sfuggano ai poteri di controllo dell'organo di direzione delle indagini preliminari.

Il perseguimento di tali finalità presuppone l'assunzione, da parte del pubblico ministero, di un effettivo ruolo di direzione delle indagini, così da attribuire concreto significato, da un lato, alle previsioni di cui all'art. 347 c.p.p. in tema di termini per la trasmissione delle notizie di reato; dall'altro, a quanto disposto dall'art. 348, comma 3, c.p.p., in tema di limiti alla iniziativa della polizia giudiziaria successivamente alla assunzione della direzione delle investigazioni da parte del

pubblico ministero, che prevede l'esecuzione di direttive ed il compimento degli atti specificamente delegati.

È da escludere, conseguentemente, che i limiti dell'attività di indagine possano essere affidati alla discrezionalità della polizia giudiziaria, proprio in quanto in tal caso verrebbe meno la possibilità di imporre alla stessa obiettivi, limiti e tempi da rispettare per le investigazioni; ed è altresì evidente come - proprio in quanto la delega riguarda specifiche attività investigative - debba considerarsi del tutto irrituale e debba costituire oggetto di specifica segnalazione al Procuratore della Repubblica, tramite il Procuratore Aggiunto di riferimento, che con l'informativa che riferisce in ordine agli accertamenti svolti la polizia giudiziaria formuli richieste specifiche in ordine a quelle che devono ritenersi attribuzioni proprie e discrezionali del pubblico ministero, quali, ad esempio, la emissione di decreti di fermo o la richiesta di provvedimenti cautelari.

La delega di specifici atti di indagine, sulla base delle risultanze dell'attività investigativa di volta in volta comunicata al pubblico ministero, consentirà, inoltre, a quest'ultimo, di verificare il rispetto dei tempi delle investigazioni, essendo chiaramente da evitare, in quanto incompatibile con il rispetto dei tempi di cui all'art. 407 c.p.p., che la polizia giudiziaria possa iniziare a refertare a conclusione delle stesse, soprattutto allorquando le indagini siano consistite nello svolgimento di attività di intercettazione.

Nello svolgimento delle indagini e delle altre attività dell'Ufficio, è assicurata l'osservanza dei protocolli investigativi adottati, con il contributo di conoscenza e di esperienza dei Magistrati interessati, per l'unitario indirizzo metodologico delle attività delle singole sezioni e gruppi di lavoro, nonché dei protocolli adottati dall'Ufficio nel rapporto di coordinamento investigativo con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, nei casi espressamente previsti dalla legge, con la Procura generale presso la Corte d'appello ovvero con altre Autorità titolari di concorrenti potestà.

I Procuratori Aggiunti assicurano l'uniforme applicazione dei protocolli anzidetti e segnalano al Procuratore della Repubblica i dati rilevati per gli opportuni interventi di aggiornamento e integrazione.

I Procuratori Aggiunti assicurano la diffusione della conoscenza dei predetti strumenti di coordinamento e cooperazione istituzionale e la loro puntuale ed uniforme attuazione.

Il modello di direzione delle indagini appena prospettato appare inoltre finalizzato a consentire, al pubblico ministero, il controllo sulla legittimità dell'attività svolta dagli organi investigativi finalizzato ad incidere, in primo luogo, sull'esito dell'attività di indagine e processuale, così da evitare nullità ed inutilizzabilità delle prove raccolte, eventualmente destinate a ripercuotersi, a catena, sugli atti successivi e, più ancora, destinato a garantire la legalità dell'agire della polizia giudiziaria nella raccolta delle prove, al fine di assicurare il rispetto dei diritti dell'indagato e delle regole del giusto processo di cui all'art. 111 Cost..

Né può trascurarsi lo spiccato rilievo che l'effettiva direzione delle investigazioni da parte del pubblico ministero è in grado di spiegare ai fini del controllo dell'attività della polizia giudiziaria in una materia particolarmente sensibile - in quanto potenzialmente suscettibile di ledere significativamente diritti di rilievo costituzionale del cittadino come quello alla libertà e segretezza delle proprie comunicazioni ed al rispetto della propria *privacy* - quale quella delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni, di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p..

E' infatti da osservare come i recenti interventi legislativi nella materia stabiliscono per il pubblico ministero una specifica funzione di garanzia dell'operato della polizia giudiziaria, in primo luogo per quanto concerne la verifica della rilevanza o meno delle intercettazioni, specie se relative a dati personali definiti sensibili dalla legge; in secondo luogo, nella determinazione dei limiti di tempo e di luogo di attivazione del microfono nel caso di intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, nei procedimenti per delitti diversi da quelli di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p..

13.5 Tali regole, evidentemente, non possono essere integralmente estese alle ipotesi in cui l'oggetto dell'attività investigativa sia costituito da un esposto anonimo.

In materia di scritti anonimi, infatti, l'Ufficio osserva le disposizioni degli artt. 240, comma 1, e 333, comma 3, c.p.p., conformandosi altresì alla giurisprudenza della Suprema Corte in materia (tra le altre, Sez. Un., 29 maggio 2008 n. 25932, Sez. IV, 17 maggio 2005 n. 30313).

Al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza dell'azione dell'Ufficio nonché di impedire strumentalizzazioni delle attività di indagine e nell'impiego di mezzi e risorse, di regola non sono disposti accertamenti sugli esposti anonimi, che soltanto in casi particolari possono essere trasmessi alla polizia giudiziaria per le eventuali iniziative di sua competenza, senza che tale trasmissione costituisca in alcun modo richiesta o delega di indagini.

Pertanto gli assegnatari dell'esposto anonimo:

- qualora esso risulti sottoscritto da persona che sia - in base a elementi rilevabili dall'atto - individuabile, dispongono accertamenti per l'identificazione dell'autore e l'accertamento della provenienza dello scritto; se la persona è effettivamente identificata come autrice dell'esposto, provvedono all'iscrizione del procedimento nei registri Mod. 21, 44 o 45;

- dispongono, di regola, l'archiviazione immediata degli scritti anonimi, pervenuti direttamente o per il tramite di altra Autorità, salvo che essi contengano indicazioni e notizie concrete e specifiche che potrebbero essere utili alla polizia giudiziaria per svolgere un'attività di iniziativa volta a far emergere specifiche notizie di reato. In tal caso li trasmettono in copia alla polizia giudiziaria, senza che tale invio costituisca richiesta o delega di indagini.

Qualora la polizia giudiziaria abbia ritenuto di svolgere attività di iniziativa in relazione ad esposti anonimi e, a seguito di essa, abbia acquisito una notizia di reato, ne riferisce mediante autonoma comunicazione di reato all'Ufficio notizie di reato, da iscriversi secondo le modalità ordinarie; lo scritto anonimo viene in ogni caso archiviato immediatamente dopo la trasmissione della copia, lasciandosi nel relativo fascicolo traccia di tale trasmissione.

13.6 Quanto alle iscrizioni a Mod. 45, invece, qualora non abbiano ad oggetto "fatti costituenti pseudo notizie di reato" che, in quanto tali, non impongono lo svolgimento di indagini preliminari", il magistrato assegnatario del fascicolo limiterà la delega di indagini al compimento delle attività indispensabili alla qualificazione della comunicazione o dell'esposto, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non), astenendosi dal compimento di atti di indagine invasivi o che comportino l'intervento del difensore prima della iscrizione a Mod. 44 ovvero a Mod. 21.

13.7 Una particolare attenzione meritano, nel quadro delle attività di indagine delegate, quelle concernenti la verifica della attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la ricerca dei relativi, necessari riscontri.

Con evidenza, infatti, l'assenza di tempestive e mirate direttive di indagine su tali dichiarazioni può determinare - oltre che un ingiustificato ritardo nella compiuta individuazione dei fatti per i quali sia necessario procedere e dei soggetti cui attribuire le notizie di reato così delineate - pregiudizievoli conseguenze sulla tempestività di adempimento del dovere di informazione reciproca sull'andamento delle indagini e sulla complessiva efficacia delle attività della Direzione distrettuale antimafia.

La compiuta conoscenza delle risultanze delle indagini, che presuppone, pertanto, l'effettività e la costanza dell'intervento del pubblico ministero nella definizione delle strategie di indagine, nella formalizzazione di indirizzi investigativi funzionali a tali scelte e nella progressiva approfondita conoscenza degli esiti delle attività compiute - di modo da rendere possibili le opportune valutazioni sulla corrispondenza dell'operato della p.g. alle direttive ricevute, sulla tempestività nello svolgimento dell'attività di indagine e sulla necessità di variare le disposizioni impartite alla luce di precedenti risultanze che impongano mutamenti negli indirizzi investigativi ovvero il loro restringimento o ampliamento - appare strumentale, oltre che alla verifica sulla legalità dell'attività degli organi di polizia, ad un più celere utilizzo del materiale probatorio raccolto e ad una gestione del fascicolo processuale che ne consenta la trattazione nelle forme più compatibili al principio della ragionevole durata del processo.

In altri termini, spetta al pubblico ministero impartire alla polizia giudiziaria opportune indicazioni specifiche sui tempi e sulle modalità di documentazione del materiale probatorio raccolto, in modo da renderlo compatibile non solo con le prescrizioni legislative in tema di legittimità degli atti processuali (in particolar modo per quanto attiene alla corrispondenza del contenuto della informativa alla normativa sul rispetto della *privacy* dell'indagato) ma anche in termini da renderlo funzionale al suo utilizzo.

Ciò perché l'attenzione posta dal legislatore sul rispetto dei termini impone, di tutta evidenza, la necessità di articolare richieste, specie cautelari, in modo da renderle esaminabili in tempi congrui con la durata massima delle indagini preliminari.

Al tempo stesso, però, la necessità della salvaguardia dei diritti dei soggetti terzi rispetto alle indagini, verso la quale sempre più si concentra l'attenzione del legislatore, esclude che la formazione dei fascicoli cautelari o degli stralci possa attribuirsi a soggetto diverso dal pubblico ministero che, pertanto, assumendosene la responsabilità, deve essere costantemente in grado di avere una completa padronanza degli atti di indagine e una pressoché immediata conoscenza del loro contenuto, specie nella parte che riguardi dati "sensibili".

Tutto ciò, evidentemente, sta ad indicare l'inammissibilità della prassi, in passato frequentemente seguita dalla polizia giudiziaria, non solo di redigere le informative nelle forme di "rapporti giudiziari" a carico di indagati specificamente indagati e per reati singolarmente rubricati ed articolati in capi di imputazione, ma anche di richiedere l'emissione di provvedimenti cautelari (talora addirittura specificandone il tipo), trattandosi di improprio e sovente pernicioso esercizio di attribuzioni che il codice di rito riserva in via esclusiva al pubblico ministero, quale unico titolare delle determinazioni concernenti la direzione delle investigazioni, l'analisi dei relativi esiti e l'esercizio dell'azione penale.

Specifiche direttive sono state impartite ai servizi di polizia giudiziaria per assicurare il puntuale rispetto di tali elementari principi.

§ 14

Intercettazioni delle comunicazioni

14.1 Il tema dei rapporti con la polizia giudiziaria e della sorte delle garanzie individuali è, come ovvio, reso ancor più delicato dalla accresciuta incidenza delle tecnologie nello sviluppo delle investigazioni, spettando al pubblico ministero la responsabilità di governarne l'impiego, senza impropri affidamenti alle scelte della polizia giudiziaria o delle imprese fornitrici.

Una responsabilità grande, per la sicurezza del trattamento dei dati personali, per la segretezza e l'efficacia delle indagini, per la stessa credibilità della giurisdizione, esaltata dalla innovativa disciplina legale introdotta con la legge 25 giugno 2020, n. 70 e applicabile a tutti i procedimenti iscritti a far tempo dal 1° settembre 2020.

La nuova disciplina legale, che ha ampliato il numero di reati per i quali è possibile il ricorso al mezzo di ricerca della prova della intercettazione delle comunicazioni, includendovi tutti quelli aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 416-bis.1 c.p., a prescindere dalla pena edittale per ciascuno di essi prevista, stabilisce - con riferimento alle attività eseguite nei procedimenti penali iscritti a far tempo dal 1° settembre 2020 - i principi che così sinteticamente si indicano:

1. entro cinque giorni dalla conclusione delle relative operazioni, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni devono essere depositati per i difensori, in vista della procedura di acquisizione di cui all'art. 268 c.p.p., salvo che il pubblico ministero sia autorizzato dal giudice, sussistendo il pericolo di grave pregiudizio alle indagini, a ritardare tale adempimento "non oltre la chiusura delle indagini preliminari";
2. l'autorizzazione del giudice di cui all'art. 268, comma 5, c.p.p. costituisce condizione per ritardare il deposito delle intercettazioni ai difensori, dopo il loro conferimento nell'archivio di cui all'art. 269 c.p.p., con conseguente necessità di selezione in contraddittorio;
3. una volta differito, il deposito delle intercettazioni potrà avvenire non oltre la chiusura delle indagini preliminari, secondo quanto disposto dagli artt. 268, comma 5, 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p. ovvero, nel caso di richiesta di misura cautelare, limitatamente alle sole intercettazioni poste a base del provvedimento, secondo quanto disposto dal primo comma del novellato art. 291 c.p.p.;
4. nei casi previsti dagli artt. 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p., in particolare, sarà dato avviso che i difensori hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi alle intercettazioni e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, con facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti e utilizzabili dal pubblico ministero; nel termine di 20 giorni (15, prorogabili fino a 25, per il caso di giudizio immediato), il difensore potrà richiedere l'acquisizione di ulteriori intercettazioni ovvero anche contestare la rilevanza o l'utilizzabilità di quelle indicate dal pubblico ministero: in caso di dissenso, sulle richieste delle parti deciderà il giudice secondo la procedura camerale regolata dall'art. 268, commi 6 e ss., c.p.p.;
5. nei casi adozione di misure cautelari, a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p., l'ordinanza sarà depositata nella cancelleria del giudice insieme agli atti posti a suo sostegno, compresi i verbali di cui all'art. 268, comma 2, c.p.p., limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti e come tali utilizzate e conferiti nell'archivio di cui all'art. 269 c.p.p.; ai sensi dell'art. 293, comma 3, c.p.p., il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni intercettate e depositate in cancelleria dal giudice, ma è da riconoscersi allo stesso difensore, conformemente a quanto costantemente ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il diritto di estrarre copia anche delle registrazioni utilizzate a fini cautelari e conferite nell'archivio delle intercettazioni ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.p.; non sarà necessaria la trasmissione al giudice di copia delle registrazioni, conformemente a quanto stabilito dall'art. 291, comma 1, c.p.p., che, nella

- indicazione degli elementi da presentarsi a sostegno della richiesta di misura cautelare, fa riferimento ai soli verbali di cui all'art. 268, comma 2, c.p.p.;
6. alla richiesta di misura cautelare il pubblico ministero alleggerà unicamente le intercettazioni ritenute rilevanti e utilizzabili; in caso di dissenso, il giudice disporrà la restituzione delle intercettazioni prive di tali requisiti per la loro definitiva conservazione nell'archivio delle intercettazioni del quale si dirà oltre (art. 92, comma 1-*bis*, disp. att. c.p.p.);
 7. nozione diversa dal deposito è quella del conferimento delle intercettazioni all'archivio di cui all'art. 269 c.p.p.: il conferimento delle intercettazioni prescinde dal loro deposito ai difensori e non presuppone alcuna comunicazione ai difensori, consistendo materialmente nel riversamento nel suddetto archivio delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni trasmessi dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero, unitamente ai decreti che hanno autorizzato le medesime intercettazioni; non di meno, il conferimento deve precedere il deposito, altrimenti inoperabile;
 8. il contenuto delle intercettazioni, di regola, non può essere riprodotto negli atti tipici delle procedure cautelari, salvo che risulti necessario riportarne i soli brani essenziali (art. 291, comma 1-*ter*, c.p.p.);
 9. le intercettazioni ritenute irrilevanti a fini di giustizia penale ovvero inutilizzabili per violazione di regole processuali sono destinate, esperito il descritto procedimento di acquisizione, a restare segregate nell'archivio di cui agli artt. 269 c.p.p. e 89-*bis* disp. att. c.p.p. (d'ora in poi, *Archivio delle Intercettazioni* o *A.D.I.*); definitiva sarà la segregazione delle intercettazioni nell'*A.D.I.* anche in caso di archiviazione del procedimento;
 10. il Procuratore della Repubblica è responsabile della gestione e della sorveglianza dell'*Archivio delle Intercettazioni*, consentendosi l'accesso allo stesso nei limitati casi disciplinati dal nuovo testo degli artt. 89 e 89-*bis* disp. att. c.p.p., al fine della preservazione del divieto di divulgazione e di circolazione endoprocessuale delle captazioni irrilevanti o inutilizzabili;
 11. è fatto sempre divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite a fini processuali.

L'attività di esecuzione delle operazioni di intercettazione delegata alla polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti iscritti dopo la data del 31 agosto 2020 è improntata a nuovi e più stringenti criteri.

Il pubblico ministero, nel quadro della sua generale potestà di direzione delle indagini, deve assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti e utilizzabili a fini processuali. Ciò richiede un'interlocuzione costante, anche informale, con gli organi di polizia giudiziaria delegati alle operazioni, essenziale alla tenuta del principio di legalità processuale.

L'effettivo e rigoroso rispetto delle finalità dell'*Archivio delle Intercettazioni* - destinato alla custodia "segregata" delle intercettazioni da non acquisire a fini processuali o cautelari, in quanto irrilevanti o comunque inutilizzabili - esige, infatti, che, *ab initio*, non si proceda a documentare quelle manifestamente irrilevanti o inutilizzabili.

Il rigore delle valutazioni in punto di rilevanza e utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni è, del resto, logico presupposto della loro successiva condivisione da parte del giudice e del rapido fluire delle procedure semplificate di acquisizione di cui agli artt. 415-*bis*, comma 2-*bis*, e 454, comma 2-*bis*, c.p.p. delle quali si dirà oltre.

È evidente che i casi dubbi dovranno essere tempestivamente sottoposti alla valutazione del p.m., a tal fine opportunamente interpellato, anche per le vie brevi.

Il pubblico ministero dovrà, con particolare scrupolo, valutare la rilevanza delle comunicazioni contenenti espressioni "lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge" (art. 268, comma 2-*bis*, c.p.p), soppesandone con rigoroso vaglio la concreta utilità per le indagini, impartendo disposizioni affinché, in caso contrario, esse non siano trascritte e vigilando sulla loro osservanza.

Naturalmente il pubblico ministero dovrà vigilare in modo particolarmente penetrante perché non siano documentate intercettazioni di cui è vietata l'utilizzazione, *in primis* quelle che riguardano i colloqui dell'indagato con il difensore.

Nei casi di conversazioni irrilevanti o non utilizzabili, la polizia giudiziaria, nei cd. brogliacci di ascolto, dovrà omettere ogni indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione e ad usare, nei diversi casi, la dizione conversazione non rilevante ai fini delle indagini ovvero quella conversazione non utilizzabile o altre alle predette rispettivamente equipollenti.

Quanto alle modalità con le quali la polizia giudiziaria riferisce al pubblico ministero in ordine agli esiti delle operazioni di intercettazione, si impone un significativo mutamento delle prassi fin qui seguite.

Segnatamente, per evitare la divulgazione di contenuti non rilevanti la legge prevede, infatti, che, nelle richieste di misure cautelari, siano “*riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate*” (art. 291, comma 1-ter, c.p.p.).

Benché tale disposizione non sia espressamente riferita anche agli atti d'indagine, sarà necessario che la polizia giudiziaria si attenga al medesimo principio nella redazione delle annotazioni che danno conto (anche ai fini della proroga delle autorizzazioni già date ovvero della loro estensione a nuovi reati intanto emersi) degli esiti delle intercettazioni, anche se depositate ai fini della richiesta di nuove intercettazioni o della proroga delle autorizzazioni già concesse ovvero della loro estensione a nuovi reati intanto emersi.

Dunque, di regola, delle intercettazioni rilevanti la polizia giudiziaria riferirà al p.m., con annotazioni brevemente riassuntive del loro contenuto, riproducendo il tenore letterale delle stesse solo qualora risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti.

A tali informative o annotazioni saranno poi allegati i relativi verbali (vale a dire la copia dei brogliacci di ascolto redatti digitalmente), nei quali (art. 268, comma 2, c.p.p.) “*è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate*”.

La gestione del flusso documentale relativo alle operazioni di intercettazione avverrà mediante l'impiego del programma *T.I.A.P.-Document@*. In particolare, mediante l'apertura e la gestione della pagina relativa a ciascun procedimento penale denominata Archivio Riservato. Ad ogni archivio riservato dovrà corrispondere un procedimento penale, suddividendosi in quell'unica pagina i relativi R.I.T.

Ciascun R.I.T. dovrà riguardare singoli “bersagli”, anche se riferiti allo stesso soggetto. Tale modalità risulta, infatti, allo stato, l'unica compatibile con i programmi informatici adottati dal Ministero della Giustizia al fine della gestione dell'*Archivio delle Intercettazioni*, ciò che, come detto, ha reso opportuno anticiparne la pratica adozione con riguardo alle attività di intercettazione avviate a far tempo dal 15 giugno 2020, onde sperimentarne efficacemente il relativo impatto sui processi di lavoro dell'Ufficio.

I criteri direttivi fin qui precisati dovranno, come già precisato, osservarsi con riferimento ai procedimenti relativi a reati iscritti dopo il termine di entrata in vigore delle disposizioni processuali di cui all'art. 2 del d.l. n. 161/2019.

Tuttavia con riferimento anche ai procedimenti già pendenti, appare opportuno ribadire la necessità di tener nel massimo conto le ricadute applicative del principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza 28 novembre 2019, n. 51, ric. Cavallo), che, come noto, anche con riguardo ai procedimenti già in corso, ha posto limiti stringenti all'utilizzazione delle intercettazioni per reati diversi da quelli per i quali le medesime intercettazioni sono state autorizzate.

Dunque, richiamandosi le indicazioni già date anche per i procedimenti iscritti anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, per evitare la dispersione di preziosi elementi di prova è assolutamente indispensabile che la polizia giudiziaria segnali immediatamente, con specifica annotazione, l'emersione di reati diversi da quelli per i quali si procede a controllo delle comunicazioni, per consentire al p.m. di procedere al doveroso, tempestivo aggiornamento delle

iscrizioni e all'estensione dell'autorizzazione *ex art. 267 c.p.p.* con riferimento ai nuovi reati, indispensabile per l'utilizzazione delle successive intercettazioni.

In tal caso, ricevuta la segnalazione e dopo aver proceduto alle necessarie, nuove iscrizioni, il pubblico ministero richiederà al giudice l'estensione della autorizzazione già concessa al nuovo reato, motivando la necessaria funzionalità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione anche delle nuove indagini.

Per evitare inutili moltiplicazioni dei necessari adempimenti, processuali e amministrativi, la nuova autorizzazione del giudice potrà essere richiesta per il medesimo periodo temporale di residua efficacia di quella già data, in modo da allineare temporalmente le successive, eventuali proroghe.

Resta ferma, nei casi di urgenza e nei limiti in cui ciò è possibile per le intercettazioni a mezzo di captatore informatico inserito in dispositivo elettronico portatile, la possibilità per il pubblico ministero di emettere decreto di intercettazione in via di urgenza per il nuovo reato e con riferimento al bersaglio già intercettato.

Anche in tali casi, ai fini di una migliore gestione della intercettazione da parte del competente Ufficio, sarà opportuno commisurarne la durata a quella del residuo periodo di efficacia dell'autorizzazione già data, al fine di ricomprendere nella ulteriore proroga tutti i reati (da indicarsi esplicitamente) per i quali sono già intervenuti provvedimenti del giudice (pure da indicarsi esplicitamente) che permettono le intercettazioni.

Va evidenziato, in proposito, che la nuova disciplina legale ammette l'utilizzabilità delle intercettazioni per la dimostrazione di reati non uniti dal vincolo della connessione a quello in relazione al quale le stesse sono state autorizzate, purché si tratti di reati per i quali le intercettazioni sono ammissibili ai sensi dell'art. 266, comma 1, c.p.p.

Applicandosi, tuttavia, tale previsione solo ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, resta ferma la necessità del rispetto delle precedenti disposizioni per quelli già pendenti alla medesima data.

Essendo la nuova disciplina legale riservata ai procedimenti iscritti dopo la data del 31 agosto 2020, risulta essenziale definire la nozione di procedimento rilevante per la delimitazione dell'operatività della previgente normativa.

Appare corretto e perciò necessario ancorare tale nozione alla data di acquisizione della notizia di reato per la quale si procede ad operazioni di intercettazione, salvo che si tratti di ipotesi delittuosa connessa ai sensi dell'art. 12 c.p.p. ad altra iscritta anteriormente al 1° settembre 2020.

Anche per evitare che nel medesimo procedimento le attività d'indagine siano sottoposte a discipline radicalmente dissimili e fra loro incompatibili, sarà dunque necessario procedere a separazione degli atti relativi alla nuova ipotesi di reato che risultasse priva del legame connettivo qualificato ai sensi dell'art. 12 c.p.p.

Il tema dovrà formare oggetto di attenta valutazione del pubblico ministero (e di verifica e confronto ai fini del "visto" del Procuratore aggiunto di riferimento), all'atto delle determinazioni concernenti l'avvio della procedura di cui agli artt. 267 e ss. c.p.p..

Resta fermo, anche per i procedimenti già in corso, che le annotazioni di polizia giudiziaria (comunque denominate) che riferiscono degli esiti delle intercettazioni autorizzate nell'ambito di procedimenti di questo Ufficio non potranno essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle forze di polizia e nel Sistema Informativo Interforze (S.D.I.) del Ministero dell'Interno, senza l'autorizzazione scritta del pubblico ministero.

Tanto in conformità, del resto, data la perdurante mancanza del decreto interministeriale deputato a disciplinare l'inserimento in detto sistema degli atti oggetto di segreto investigativo, alla direttiva data con atto del 6 giugno 2018 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

In nessun caso, come ovvio, potrà ritenersi consentita la conservazione in quei sistemi informativi di dati riferiti ad intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili.

14.2 Con precipuo riguardo ai procedimenti ai quali si applicano integralmente le nuove disposizioni di legge, poiché iscritti successivamente alla data del 31 agosto 2020, appare opportuno sottolineare l'importanza che le registrazioni e i verbali delle intercettazioni siano trasmessi dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero "immediatamente", ai fini del deposito dei relativi atti ai difensori e del preliminare conferimento delle intercettazioni all'*A.D.I.*

L'espressione "immediatamente", salva l'ipotesi di incidente cautelare, deve essere riferita alla chiusura delle complessive attività di intercettazione svolte nell'ambito del procedimento, in tale nozione dovendosi ricondurre non solo le operazioni di registrazione, ma anche quelle concernenti la redazione dei verbali.

Nei successivi cinque giorni si dovrà procedere al deposito degli atti ai difensori, salvo che il pubblico ministero richieda ed ottenga dal giudice l'autorizzazione a differire tale adempimento.

Dunque, è essenziale la tempestività delle determinazioni del pubblico ministero necessarie per richiedere al giudice l'autorizzazione a differire il deposito delle intercettazioni "non oltre la chiusura delle indagini preliminari", riconoscendosi il pericolo di grave pregiudizio alle indagini in dipendenza di un'inopportuna *discovery* delle attività di captazione compiute, correlata anche alla necessità di adeguata considerazione delle istanze di approfondimento e verifica investigativa in fatto essenziali per l'osservanza dei canoni di completezza e all'efficacia delle investigazioni, necessario corollario del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Va sottolineato l'obbligo della polizia giudiziaria di munirsi dell'autorizzazione espressa del pubblico ministero per conservare l'accesso alle tracce foniche e ai verbali delle intercettazioni, anche se eseguite mediante remotizzazione.

Essendo, infatti, secondo regole di ordinaria esperienza, sovente necessario procedere al riascolto delle registrazioni (in dipendenza della parallela emersione, *aliunde*, di elementi utili alla valutazione del rilievo indiziario degli esiti delle intercettazioni ovvero comunque per rilevate esigenze di migliore ricognizione ed analisi dei dati acquisiti), la polizia giudiziaria potrà rappresentare al pubblico ministero la necessità di essere autorizzata a conservare l'accesso alle tracce foniche e ai relativi verbali.

Dal punto di vista prettamente pratico-operativo, al fine di poter proseguire nell'accesso ai server delle aziende fornitrici di prestazioni funzionali all'esecuzione delle operazioni di intercettazione dopo la scadenza del termine di autorizzazione di ciascuna di esse, la polizia giudiziaria indicherà un termine per essere autorizzata a conservare l'accesso alle tracce foniche e ai relativi verbali digitali di registrazione.

All'atto della scadenza del termine indicato, le aziende fornitrici procederanno all'interruzione del collegamento del loro *server* alla postazione di ascolto remoto della polizia giudiziaria. Allo stesso modo le aziende procederanno ove il pubblico ministero, avendo richiesto l'autorizzazione del giudice al ritardato deposito, non abbia conseguentemente autorizzato per iscritto la polizia giudiziaria delegata a proseguire nell'ascolto e nella documentazione dei risultati delle intercettazioni.

14.3 Ove ne sia stato autorizzato il differimento, come già posto in evidenza, al deposito delle intercettazioni potrà procedersi "non oltre la chiusura delle indagini preliminari".

Il deposito esige logicamente il preventivo conferimento delle intercettazioni all'*A.D.I.*, ciò cui dovrà procedersi immediatamente, all'atto della trasmissione, da parte della polizia giudiziaria delegata alle operazioni di intercettazione, delle registrazioni e dei verbali di trascrizione.

In tal caso, tutte le registrazioni relative ai decreti per i quali si è proceduto a deposito vengono trasferite nell'Archivio Digitale Intercettazioni, unitamente ai verbali di ascolto; nell'Archivio, inoltre, è inserita la relativa documentazione cartacea (provvedimenti di autorizzazione, di convalida di decreti dati in caso di urgenza, di proroga, relative richieste del pubblico ministero, atti della polizia giudiziaria trasmessi a supporto di queste ultime), previa sua scansione ed inserimento nel *T.I.A.P.* riservato.

Tale documentazione digitale va inserita nella apposita partizione riservata del *T.I.A.P.* (cd. *Archivio riservato T.I.A.P.*), consultabile solo dalle postazioni ubicate nell'*Archivio medesimo* e non

è rilasciabile in copia fino all'eventuale successivo provvedimento di acquisizione, disposto dal pubblico ministero su istanza della difesa o, in caso di contrasto, dal giudice.

Quanto alla procedura di deposito, benché l'art. 415-*bis* c.p.p. nulla dica al riguardo è da ritenersi che il pubblico ministero debba depositare presso la sua segreteria l'elenco delle intercettazioni che ritiene rilevanti, corrispondentemente a quanto l'art. 454, comma 2-*bis*, c.p.p. prevede debba procedersi, nel caso di richiesta di giudizio immediato, presso la cancelleria del giudice, con l'indicazione delle comunicazioni e dei flussi di dati ritenuti rilevanti ed utilizzabili (specificando progressivo, cd. bersaglio e numero del decreto di autorizzazione all'intercettazione).

È appena il caso di sottolineare l'importanza e la delicatezza di tali scelte al fine dell'efficace esercizio delle attribuzioni processuali dell'ufficio del pubblico ministero e dell'effettiva tenuta delle finalità di garanzia affidate all'*Archivio delle intercettazioni*.

Nei venti giorni successivi alla notifica dell'avviso (o nei quindici giorni successivi alla notifica del decreto di giudizio immediato), i difensori possono accedere a tutte le intercettazioni effettuate nel corso delle indagini i cui decreti siano stati depositati e consultare e richiedere copia della documentazione conferita all'*A.D.I.*, al fine di indicare le conversazioni che ritengono rilevanti a fini difensivi formulando istanza di acquisizione direttamente al p.m., che provvede con decreto motivato. Solo in caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti si procede - a richiesta del difensore - nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6, c.p.p.

La documentazione cartacea relativa alle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili confluisce nel fascicolo del pubblico ministero una volta completata la procedura di acquisizione.

All'esito della relativa procedura di acquisizione, le registrazioni ed i verbali di ascolto delle conversazioni ritenute rilevanti inserite nell'*Archivio delle Intercettazioni* vengono appositamente contraddistinte attraverso le funzionalità del programma informatico ministeriale e la documentazione delle stesse, già inserita nella partizione riservata del *T.I.A.P.*, viene trasferita nel *T.I.A.P.* ordinario.

Analogamente, la documentazione cartacea relativa alle intercettazioni acquisite viene inserita nel fascicolo processuale, eventualmente venendo prelevata dall'*Archivio delle Intercettazioni* se inizialmente ritenuta irrilevante, mentre quella per la quale sia intervenuto provvedimento del giudice che ne neghi la acquisizione al fascicolo, viene definitivamente custodita nel medesimo *A.D.I.*

Resta fermo che la documentazione relativa alle intercettazioni contenuta nel fascicolo del pubblico ministero depositato ai sensi dell'art. 415-*bis* c.p.p., sarà visionabile, ma rilasciabile in copia, a prescindere dal momento di presentazione della relativa istanza, solo all'esito del procedimento di acquisizione, quando sarà determinata la composizione del fascicolo del p.m., che soltanto includerà le intercettazioni (registrazione, verbali e atti alle stesse relativi) individuate come rilevanti e utilizzabili.

Qualora non sia stata richiesta o non sia comunque intervenuta l'autorizzazione del giudice, il pubblico ministero, entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni, procede al deposito, avviando la procedura di acquisizione delle intercettazioni rilevanti *ex* art. 268, commi 6 e ss., c.p.p..

In tal caso, tutte le registrazioni relative ai decreti per i quali si è proceduto a deposito vengono trasferite nell'*Archivio delle Intercettazioni*, unitamente ai verbali di ascolto; nell'*Archivio*, inoltre, è inserita la relativa documentazione cartacea (provvedimenti di autorizzazione, di convalida di decreti dati in caso di urgenza, di proroga, relative richieste del pubblico ministero, atti della polizia giudiziaria trasmessi a supporto di queste ultime), previa sua scansione ed inserimento nel *T.I.A.P.* riservato.

I difensori possono accedere alle registrazioni, ai verbali di ascolto ed alla documentazione relativa ai decreti del cui deposito hanno ricevuto avviso, ma non possono ottenerne copia fino al termine della procedura di acquisizione, che si svolge dinanzi al giudice in apposita udienza stralcio nella quale le parti indicano le intercettazioni che intendono acquisire.

Nelle stesse forme il giudice procede nel caso di contrasto persistente, al termine del procedimento di acquisizione di cui agli artt. 415-*bis*, comma 2-*bis*, e 454, comma 2-*bis*, c.p.p., sulla rilevanza delle intercettazioni di cui ciascuna delle parti assume debba procedersi ad acquisizione.

Con il conferimento all'Archivio, le registrazioni vengono eliminate dai *server* delle aziende fornitrici delle prestazioni ad esse funzionali (comunque, fino a tale momento sottoposti ad integrale tracciamento e controllo dei *file di log*).

Nel caso di registrazioni non transitate sui *server* (perché eseguite con microspie ed altri analoghi dispositivi), il conferimento all'*Archivio Digitale Intercettazioni* presuppone la distruzione dei supporti mobili sui quali le stesse sono registrate.

In tal caso, peraltro, i brogliacci di ascolto delle intercettazioni, redatti in forma cartacea, vengono, previa loro scansione, inseriti nella partizione riservata del *T.I.A.P.*, mentre la documentazione cartacea viene depositata presso l'*Archivio delle Intercettazioni*, se riferita ad intercettazioni irrilevanti ovvero resta depositata nella segreteria del pubblico ministero se concernente intercettazioni rilevanti, fino al termine della procedura di acquisizione, per poi confluire nel fascicolo processuale o nell'*Archivio delle Intercettazioni* e nella partizione ordinaria o riservata del *T.I.A.P.*

Al conferimento si procede con la collaborazione del gestore, della polizia giudiziaria delegata e del personale addetto all'Ufficio Intercettazioni e alla tenuta dell'*Archivio delle Intercettazioni*, il quale ultimo assicurerà la vigilanza sulla corretta esecuzione tecnica delle operazioni di conferimento e sull'effettiva funzionalità degli ascolti delle intercettazioni conferite, procedendo a verifiche a campione delle stesse e segnalando al Procuratore Aggiunto delegato alla materia delle intercettazioni ed al Magistrato delegato per l'informatica ogni criticità dei controlli di qualità del servizio.

Eseguito il conferimento e verificata la corretta esportazione dei dati nell'*A.D.I.*, il gestore procederà alla cancellazione dai propri *server* delle registrazioni e dei verbali conferiti, rilasciando conforme attestato, del quale si darà atto nei provvedimenti di liquidazione delle relative spese.

Analogamente si procede quanto alla distruzione o formattazione dei supporti informatici utilizzati per l'esportazione dei dati.

In ogni caso, all'atto del conferimento dovrà essere cessato ogni collegamento dei predetti *server* alle eventuali postazioni di ascolto remoto.

All'atto della trasmissione al p.m. del materiale relativo alle operazioni di intercettazione, la polizia giudiziaria darà atto dell'avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente, in relazione alle medesime.

Analogamente, così come da tempo già stabilito con riferimento ai procedimenti già in corso, i consulenti tecnici nominati dal p.m. per l'ascolto e la trascrizione delle intercettazioni da utilizzare, dovranno, all'atto del deposito delle relative relazioni, attestare, anche ai fini della liquidazione dei relativi compensi, oltre che l'avvenuta distruzione di ogni copia o bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente, di non conservare, anche mediante i soggetti della collaborazione dei quali si siano avvalsi, copie dei dati personali ai quali abbia avuto accesso per espletare l'incarico ricevuto.

Come pure già stabilito, di tale attestazione si darà atto nel decreto di liquidazione dei compensi e delle spese spettanti ai consulenti.

Compete al Giudice e ai difensori, con riguardo alle attività dei rispettivi ausiliari e collaboratori, assicurare analoghe forme di garanzia dell'osservanza delle prescrizioni in materia date dal Garante per la protezione dei dati personali.

14.4 Quanto alla trascrizione delle intercettazioni, va sottolineata l'importanza delle previsioni normative che consentono di procedervi anche successivamente alla formazione del fascicolo di cui all'art. 431 c.p.p.

Ne risulta l'evidente necessità, nella prospettiva dell'accelerazione del processo e della semplificazione delle attività dell'Ufficio, che il pubblico ministero - già all'atto dell'esercizio dell'azione penale - provveda a trasmettere al giudice dell'udienza preliminare (ovvero al giudice richiesto del decreto di giudizio immediato) la richiesta di trascrizione delle intercettazioni ritenute utili al sostegno dell'accusa in giudizio, così assicurandosi l'opportuna anticipazione dei tempi di acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del dibattimento.

14.5 La delicatezza e l'importanza di una puntuale e corretta selezione delle intercettazioni utilizzabili e rilevanti a fini di giustizia penale emerge con nitidezza anche allorquando essa sia operata nella fase delle indagini preliminari a fini cautelari, ciò che, come già sottolineato, presuppone sempre l'autorizzazione del giudice al ritardato deposito.

Anche in tal caso, infatti, le scelte operate dal pubblico ministero sono sottoposte al vaglio critico del giudice adito, il quale (art. 92, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.) può disporre la restituzione all'ufficio requirente, per la loro conservazione nell'*Archivio delle Intercettazioni*, delle intercettazioni considerate irrilevanti o inutilizzabili.

Benché dal novellato art. 291, comma 1, c.p.p. si tragga agevole conferma del diritto di accesso dell'indagato e del difensore ai soli verbali di trascrizione ritenuti rilevanti ed in quanto tali posti a base della richiesta di misura cautelare, non v'è dubbio, tuttavia, che il conferimento all'*Archivio delle Intercettazioni* dei relativi atti delle procedure di intercettazione debba riguardare anche le registrazioni, dato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha recepito sul punto le indicazioni fornite in materia dalla Corte costituzionale.

Prima dell'inoltro della richiesta, pertanto, il pubblico ministero dovrà conferire nell'*Archivio* le registrazioni che ritiene rilevanti ed i relativi brogliacci di ascolto o verbali sommari di trascrizione. Di entrambi, successivamente alla esecuzione della misura cautelare, potrà essere rilasciata copia al difensore in vista del riesame o dell'appello cautelare.

La nuova disciplina non prevede, peraltro, l'inoltro al Giudice per le indagini preliminari delle tracce foniche (salva la possibilità dello stesso di accedervi ai fini della valutazione della richiesta) che, unitamente ai verbali, come previsto dall'art. 291, comma 1, c.p.p., saranno state oggetto di conferimento nell'Archivio digitale. Resta peraltro ferma, secondo quelli che sono i costanti orientamenti giurisprudenziali in materia, la possibilità del difensore di avere accesso a tale documentazione a seguito della esecuzione della ordinanza cautelare.

I decreti di intercettazione e gli atti che ad essi si riferiscono, incluse le annotazioni di indagine della polizia giudiziaria, dovranno essere gestiti, in fase cautelare, alla stregua della ordinaria documentazione relativa alle indagini svolte, con facoltà di apposizione di omissis ove lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente se estranee alle indagini.

La richiamata e, allo stato, non modificabile necessità tecnica di limitare l'ambito di riferibilità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e delle relative richieste a singoli bersagli si rivela, peraltro, strumento idoneo ad agevolare la pratica attuazione dell'esigenza di limitare l'ostensibilità degli atti in parola ai richiamati fini.

14.6 Come già in precedenza evidenziato, la documentazione custodita nell'*Archivio delle Intercettazioni* con riferimento alle captazioni non rilevanti o inutilizzabili è suscettiva di esame, consultazione ed ascolto, ma di essa non può essere estratta copia.

Consegue a ciò l'insopprimibile necessità che il conferimento dei relativi dati avvenga distinguendo nelle apposite partizioni digitali del programma di gestione dell'*A.D.I.* le intercettazioni rilevanti da quelle irrilevanti o comunque non utilizzabili.

Uno specifico collegamento dei programmi informatici di gestione dell'*Archivio delle Intercettazioni* alla partizione riservata del *T.I.A.P.* consentirà l'integrazione delle attività di accesso, consultazione e ascolto relative sia alle intercettazioni rilevanti e utilizzabili sia a quelle che tali non sono.

L'ascolto avviene avvalendosi delle apposite postazioni ubicate presso il predetto Archivio, al quale potranno accedere, secondo quanto stabilito dall'art. 89-*bis*, comma 2, disp. att. c.p.p., il giudice, il pubblico ministero ed i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, e i difensori delle parti private, eventualmente assistiti da interpreti, nonché, è da ritenersi, da consulenti.

Nel caso di archiviazione del procedimento, le intercettazioni dovranno essere previamente conferite all'*A.D.I.*, pur senza dover procedere alle descritte procedure di deposito e selezione. In tal caso, l'accesso alla documentazione relativa alle intercettazioni, esteso a tutte quelle relative al procedimento, è subordinato a provvedimento autorizzativo *ex art.* 116 c.p.p. salvo che l'istanza provenga dalla persona offesa che abbia richiesto di essere informata ai sensi dell'art. 408 c.p.p..

Specifici protocolli sono adottati per regolare l'accesso all'*Archivio delle Intercettazioni* ai fini dell'esercizio delle attribuzioni processuali dell'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

In ogni caso, le modalità di svolgimento delle funzioni proprie dell'*Archivio delle Intercettazioni* e delle correlate attività di accesso ai dati ivi conservati dei soggetti a ciò legittimati sono definite con separato decreto del Procuratore della Repubblica, da adottarsi in funzione della tenuta della garanzia della tutela del segreto su quanto custodito e del corretto trattamento dei relativi dati personali (art. 89-*bis* disp. att. c.p.p.).

14.7 Con specifico riferimento, alle intercettazioni di comunicazioni tra presenti realizzate mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, va sottolineato come queste possano svolgersi nei luoghi di cui all'art. 614 c.p., solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, salvo si proceda per i delitti di cui agli artt. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p. ovvero per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 266, comma 2-*bis*, c.p.p.). Solo in quest'ultimo caso, peraltro, è previsto che il provvedimento autorizzativo (nonché, è da ritenersi, la relativa richiesta) debba contenere l'indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi di privata dimora.

A tale disposizione si ricollega l'obbligo, imposto per la redazione del verbale delle operazioni di cui all'art. 268, comma 1, c.p.p., di indicare, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o le conversazioni intercettate (art. 89, comma 1, disp. att. c.p.p.).

In attesa dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 89, comma 2, disp. att. c.p.p., per la definizione dei requisiti tecnici dei programmi da utilizzare per dette intercettazioni (anche se non riguardino comunicazioni tra persone presenti), le aziende fornitrici dei relativi servizi, per poter essere autorizzate ad installare e gestire i loro *server* negli impianti di questo Ufficio, dovranno continuare a fornire, come da disposizioni già date, preventiva, dettagliata illustrazione delle specifiche tecniche dei programmi da adoperare che garantiscano, in particolare, il loro conferimento esclusivamente negli impianti nella disponibilità della Procura della Repubblica.

Resta in ogni caso ferma la necessità che la polizia giudiziaria indichi, nel verbale delle operazioni di cui all'art. 268, comma 1, c.p.p., il tipo di programma effettivamente adoperato.

Va ricordato, al riguardo, che l'art. 89 disp. att. c.p.p. prevede la necessaria contestualità del trasferimento dei dati intercettati nei server ubicati presso la Procura della Repubblica, stabilendo che, nel caso ciò sia impossibile, il verbale debba dare atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.

L'accesso alle intercettazioni telematiche, la loro estrazione di copia, l'acquisizione al fascicolo o il conferimento nell'archivio digitale delle intercettazioni avviene secondo le modalità già esaminate.

Il Procuratore Aggiunto delegato alla materia in esame assicura, d'intesa, per gli aspetti di rispettivo interesse, con il Dirigente Amministrativo e il Magistrato delegato all'Informatica, il costante monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente paragrafo,

informando senza ritardo il Procuratore della Repubblica di ogni criticità rilevante per l'efficace direzione ed organizzazione dell'Ufficio.

14.8 L'*Archivio Digitale delle Intercettazioni* (cd. "multimediale", vale a dire il sistema informatico che consente la classificazione, il trattamento e la conservazione dei dati relativi alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni disposte a fini di giustizia penale, in conformità alla relativa disciplina procedimentale), previsto dall'art. 269 del codice di procedura penale e dall'art. 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del predetto c.p.p., è allocato, in apposito *server*, presso i locali del Servizio Informatico.

All'*Archivio Digitale* si accede attraverso ulteriori postazioni, realizzate per l'attività del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria, dell'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, e degli altri utenti, e, in particolare, dei difensori e dei loro ausiliari, secondo le disposizioni di seguito esplicitate.

Resta inalterata la collocazione della cd. Sala CIT e delle sale *server* per lo svolgimento delle attività di intercettazione sugli apparati dei fornitori, nel nuovo sistema custoditi in appositi *rack*.

Il costante monitoraggio e l'effettivo controllo dei relativi dati di gestione avviene attraverso una specifica piattaforma, denominata *Bomgar*, della quale la D.G.S.I.A. ha comunicato l'introduzione in via sperimentale presso questo Ufficio.

L'*Archivio Digitale* è parte del più complessivo *Archivio delle Intercettazioni*, che si compone altresì di:

- un *Archivio documentale* (cd. *Archivio fisico*), ovvero l'archivio destinato alla conservazione del materiale documentale cartaceo originale da custodire a seguito della attività di acquisizione delle intercettazioni rilevanti al fascicolo del Pubblico Ministero. Si tratta di archivio ubicato in appositi, separati ambienti, peraltro ancora in corso di predisposizione, ove vanno segregati i fascicoli cd. RIT ed ogni altro documento relativo alle intercettazioni, al fine di evitare la impropria ed illecita diffusione delle intercettazioni ritenute non rilevanti o non utilizzabili e comunque non acquisite al fascicolo;
- un *Archivio riservato TIAP*, ovvero la partizione del sistema informativo *Tiap-Document@* dedicata alla conservazione della documentazione scansionata relativa alle intercettazioni (annotazioni, richieste e decreti autorizzativi), di cui all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 20 aprile 2018.

Fermi i provvedimenti organizzativi relativi alla gestione delle procedure riferite alle attività di intercettazione di comunicazioni, e di gestione dell'*Archivio riservato documentale* (cd. *Archivio fisico*), è costituito, nell'ambito dell'Ufficio per l'Innovazione e per le Risorse Tecnologiche, il *Servizio di gestione dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni*, al quale è preposto il Magistrato delegato all'Informatica.

Il Servizio in parola cura le attività complessivamente riferite alla gestione dell'*Archivio Digitale* (di conferimento, conservazione, esportazione e fruizione dei dati raccolti, nonché di quelle di monitoraggio e verifica rilevanti per il suo corretto impiego), con l'ausilio dell'Ufficio Intercettazioni ed avvalendosi della collaborazione del C.I.S.I.A. necessaria per le attività tecniche.

La composizione del Servizio di gestione è definita con separato provvedimento del Procuratore della Repubblica.

Il conferimento delle intercettazioni e dei sommari verbali di trascrizione nell'archivio digitale avviene ad opera di operatori appartenenti ai servizi di polizia giudiziaria nominativamente designati dal Procuratore della Repubblica e forniti delle apposite credenziali di accesso all'applicativo ministeriale denominato *Archivio Digitale*, attraverso le postazioni all'uopo configurate.

L'accesso ai locali adibiti al conferimento è consentito esclusivamente previo rilascio di apposito *badge* nominativo, rilasciato dal Procuratore della Repubblica o dal Magistrato delegato all'Ufficio di gestione dell'A.D.I., con registrazione ed annotazione dei dati relativi agli accessi.

Ricevuto il provvedimento con il quale il Magistrato assegnatario del procedimento dispone il conferimento, il *gestore dell'Archivio* individuato in relazione allo specifico procedimento, procede ad inserire nel sistema i dati concernenti l'azienda o le aziende fornitrici delle prestazioni funzionali allo svolgimento delle attività di captazione delle comunicazioni e il nominativo degli operatori deputati al conferimento delle intercettazioni e dell'*autorizzatore* della successiva fruizione delle intercettazioni da parte dei soggetti legittimati.

Le operazioni di conferimento presuppongono la trasposizione, ad opera delle aziende che hanno fornito le prestazioni funzionali allo svolgimento delle intercettazioni, su supporti idonei a contenerle, secondo le apposite specifiche tecniche fornite dalla D.G.S.I.A. e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

All'atto della trasposizione dei dati sui supporti destinati al conferimento, le aziende interessate producono dichiarazione del responsabile legale o di idonea figura tecnica specificamente delegata attestante:

- a) l'integrità dei dati oggetto della trasposizione,
- b) la piena fruibilità dei medesimi dati,
- c) il rispetto delle sequenze di acquisizione documentate dalla polizia giudiziaria delegata alle attività di intercettazione.

Alle operazioni di conferimento possono essere chiamati a collaborare, previa annotazione in apposito registro, unità di personale della polizia giudiziaria delegata all'espletamento delle operazioni di intercettazione, nonché, ove necessario, i responsabili tecnici delle aziende fornitrici che hanno predisposto i cd. pacchetti di conferimento.

L'Ufficio fornisce comunicazione all'impresa fornitrice delle prestazioni funzionali espletate ai fini delle intercettazioni, la quale assicura la definitiva cancellazione - con la medesima procedura di sovrascrittura sopradescritta - dei dati conferiti dai relativi impianti, rilasciando attestazione sottoscritta dal legale responsabile o da idoneo delegato dell'avvenuta cancellazione e dell'assenza di qualsivoglia duplicazione dei relativi dati, acquisita ai sottofascicoli delle intercettazioni.

L'esame della documentazione relativa alle intercettazioni da parte dei soggetti abilitati ad accedere all'archivio di cui all'art. 269 c.p.p. avviene, in via generale, attraverso le postazioni dislocate nelle seguenti sale ascolto:

- a) per i difensori delle parti private, nonché per i praticanti legali e gli interpreti ed i consulenti che eventualmente assistano il difensore, negli appositi locali siti presso la Sala Arengario del Palazzo di Giustizia;
- b) per i giudici, nei locali del Palazzo di Giustizia all'uso destinati;
- c) per il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, presso i locali della Procura della Repubblica predisposti nella Procura della Repubblica.

Alle sale ascolto dell'*Archivio Digitale* è consentito l'accesso unicamente previa identificazione e verifica della relativa legittimazione.

L'identificazione avviene previa esibizione di un valido documento di riconoscimento.

La legittimazione ad accedere presuppone l'attualità della qualità di difensore di una delle parti private nel procedimento nell'ambito del quale si è proceduto al deposito delle intercettazioni, ovvero l'enunciazione dello specifico interesse ad avere accesso a singole intercettazioni, previamente indicate, afferenti a procedimenti diversi.

In tal ultimo caso, peraltro, l'accesso è sempre subordinato ad autorizzazione del Procuratore della Repubblica, il quale provvede sentiti i Magistrati interessati.

Analogamente, è sempre subordinato ad autorizzazione del Procuratore della Repubblica l'accesso della polizia giudiziaria e, se riferito ad intercettazioni acquisite in procedimenti diversi da quelli assegnati, quello del pubblico ministero.

Con separati provvedimenti si sono fornite indicazioni di dettaglio in ordine al funzionamento dell'ufficio di Gestione dell'*A.D.I.*, alle attività di conferimento ed a quelle di funzionamento della Sala ascolto; sono state formulate direttive alla polizia giudiziaria e stipulato

un protocollo d'intesa con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni per i conferimenti nell'A.D.I. di questo Ufficio.

14.9 Nella regolamentazione a fini di disciplina interna della delicata materia in parola le esigenze di efficienza dei servizi essenziali all'efficace svolgimento delle indagini esigono una considerazione non disgiunta da quella doverosamente da riservare, in uno al contenimento dei costi, da un lato, alla garanzia di assoluta trasparenza della scelta dei servizi e dei relativi fornitori e, dall'altro lato, alla sicurezza ed all'integrità dei sistemi informativi di supporto delle captazioni, ciò che esige la predisposizione di modalità di gestione che garantiscano la conservazione e l'accesso alle tracce foniche assicurando, al tempo stesso, il massimo rispetto della *privacy* dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nel controllo delle comunicazioni.

Dal punto di vista della riduzione dei costi, il metodo prescelto e fin qui conservato, al quale l'Ufficio continuerà ad adeguarsi fino all'intervento dell'attesa decretazione ministeriale in materia di cd. listino nazionale delle spese per le intercettazioni e di una nuova, coerente regolamentazione della materia, è quello di garantire ai Sostituti Procuratori la possibilità di rivolgersi, per lo svolgimento delle prestazioni funzionali alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, ad una tra più aziende predeterminate - selezionate in base a criteri di affidabilità soggettiva ed oggettiva (fatturato, trasparenza della composizione societaria, assenza di pregiudizi del legale rappresentante o dei soci di maggioranza, con riferimento a delitti per reati non colposi puniti con la pena della reclusione superiore a tre anni e, comunque, a reati che incidano sulla moralità professionale o, comunque, per reati finanziari, compiuta osservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali, piena ottemperanza alle disposizioni relative al diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 legge 68/99, possesso di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile estesa anche ai danni derivanti da installazioni effettuate a terzi ignari, possesso di *software* proprietario e capacità di sviluppo dello stesso e delle apparecchiature, capacità di adeguamento alle prescrizioni dell'Autorità di garanzia della protezione dei dati personali imposte con provvedimento 356/2013, presenza fissa sul territorio di un numero adeguato di tecnici che garantiscano l'immediato intervento sia per l'installazione che per la manutenzione degli apparati), consentendo alle stesse l'installazione di un *server* in appositi locali nella disponibilità della Procura della Repubblica.

Resta esclusa la possibilità di avvalersi, salvo casi eccezionali riconducibili alla non praticabilità delle prestazioni occorrenti da parte delle suddette ditte - e comunque previo provvedimento motivato del pubblico ministero, sottoposto al visto del procuratore aggiunto di riferimento - di aziende diverse da quelle autorizzate alla installazione dei *server* in sala ascolto.

Tale esclusione trova la sua ragione d'essere - oltre che nella oggettiva impossibilità di incrementare senza limite alcuno il numero dei *server* installati nelle apposite sale di questo Ufficio (i cui impianti elettrici e microclimatici richiederebbero, in caso contrario, un costante adeguamento) - altresì in esigenze correlate alle modalità di liquidazione delle spese di intercettazione, che richiedono l'inserimento dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici nel sistema informativo di gestione del registro delle intercettazioni e della relativa contabilità, ed il loro costante aggiornamento; inoltre, quella scelta è giustificata dalla considerazione dovuta alle esigenze correlate alle modalità di conservazione delle tracce foniche, gravando sulle aziende presenti in sala ascolto l'obbligo di installazione di appositi apparati di *storage* in cui archiviare le tracce foniche, una volta cessate le esigenze della loro conservazione nei *server* utilizzati per la realizzazione delle intercettazioni.

Quanto alla concreta individuazione delle aziende di cui avvalersi per le prestazioni funzionali alle intercettazioni telefoniche, essa avviene in base a criteri di economicità, salva la possibilità di derogare agli stessi, laddove ciò sia imposto da specifiche esigenze correlate alle investigazioni e previo visto del Procuratore Aggiunto di riferimento.

La scelta delle aziende di cui avvalersi per l'effettuazione delle intercettazioni ambientali e di quelle telematiche è invece demandata al singolo Sostituto, sulla base della maggiore convenienza del prezzo richiesto per la prima prestazione svolta nell'ambito di ciascun procedimento penale, salva la già esaminata facoltà di derogare a tale criterio per esigenze correlate

alle indagini, su tale materia essendo comunque destinate ad incidere le nuove disposizioni in tema di tariffazione, oltre che delle prestazioni obbligatorie, altresì delle cd. prestazioni funzionali.

Attualmente, in ogni caso, la possibilità di realizzare una puntuale comparazione tra i costi dei servizi assicurati dalle varie aziende è stata realizzata, per quanto riguarda le intercettazioni ambientali e telematiche, invitando le aziende cui è stata consentita l'installazione di un *server* in sala ascolto a depositare un tariffario, modificabile in qualsiasi momento in senso più favorevole per la Procura della Repubblica, articolato con riferimento alle singole prestazioni assicurate in relazione alle varie possibili tipologie di intercettazione in termini di onnicomprensività (vale a dire senza ulteriori corrispettivi per alcuna voce accessoria, salvo che per l'eventuale traffico telefonico e senza la possibilità di rimborso per le periferiche o le telecamere non recuperabili ovvero distrutte), ciascuna delle quali è stata identificata con un codice, al quale fanno necessariamente riferimento le forze di polizia giudiziaria al momento in cui avanzano la relativa richiesta.

Per quanto concerne, poi, le iniziative finalizzate a garantire la riservatezza e la integrità delle intercettazioni, va evidenziato che questo Ufficio ha già previsto che le registrazioni siano trasferite dai *server* di ascolto ad appositi apparati di *storage*, di cui le aziende presenti in sala ascolto sono state invitate a dotarsi, allorché i primi abbiano raggiunto il limite di capienza.

Nella stessa ottica, è stato previsto che l'accesso della polizia giudiziaria delegata alla attività di ascolto alle tracce foniche contenute nei *server* o negli apparati di *storage* previa autorizzazione scritta del pubblico ministero assegnatario del procedimento.

Allo scopo di evitare, infine, lo svolgimento di intercettazioni in assenza di provvedimento autorizzativo, di convalida o di proroga, detti provvedimenti devono essere comunicati, oltre che ai gestori di telefonia, anche alle aziende esecutrici delle prestazioni funzionali allo svolgimento di intercettazioni, le quali, alla scadenza di ciascun periodo autorizzato dal giudice e in assenza di tale comunicazione, provvedono alla cessazione del servizio.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese relative alle prestazioni funzionali per l'esecuzione delle intercettazioni ed ai servizi di telefonia, l'Ufficio (che utilizzerà, in futuro, l'apposito registro informatizzato in via di elaborazione da parte del Ministero della Giustizia), allo scopo di accelerare le pratiche di liquidazione, ha già adottato specifici criteri di massima semplificazione dei processi di lavoro dell'Ufficio Spese di Giustizia.

Il Procuratore aggiunto delegato al settore in parola, d'intesa con il Procuratore della Repubblica, impartisce ai servizi di polizia giudiziaria le opportune direttive per assicurare la tempestiva segnalazione delle disfunzioni e dei disservizi e di ogni altra anomalia nell'esecuzione delle prestazioni funzionali alle attività di intercettazione, riferendo senza ritardo degli esiti degli opportuni controlli al Procuratore della Repubblica.

§ 15

Criteria generali di nomina dei consulenti tecnici e degli interpreti e di liquidazione dei relativi compensi

15.1 Parimenti essenziale ai fini dell'efficacia delle indagini appare il ricorso ai consulenti tecnici, a proposito del quale, tuttavia, l'Ufficio - che intende, per altro verso, proseguire nella incentivazione della stipula di protocolli con le Università, l'Agenzia delle Entrate e del Territorio, la Banca d'Italia e le altre Istituzioni pubbliche i cui funzionari hanno specifiche professionalità utili allo svolgimento di verifiche tecniche, così da contenere o eliminare i relativi costi - deve proporsi la conciliazione di varie finalità, apparentemente confliggenti, quali quelle del contenimento dei costi, della necessità di apprestare al magistrato procedente la migliore collaborazione possibile sotto il profilo tecnico e della necessità, imposta da esigenze di trasparenza e di buona amministrazione, di assicurare la rotazione degli stessi consulenti tecnici e di limitare situazioni di conflitto di interesse.

In quest'ottica, appare evidente la necessità, da un lato, di limitare allo strettamente necessario il conferimento di incarichi di consulenza attraverso l'adozione di prassi virtuose che li rendano superflui (ad esempio, nel caso delle trascrizioni degli interrogatori, procedendo ad una adeguata verbalizzazione riassuntiva); dall'altro, di sottoporre alla verifica dei procuratori aggiunti attraverso lo strumento del visto, il conferimento di incarichi che possano comportare criticità sotto i profili del rispetto del principio della rotazione o della sussistenza di ragioni di inopportunità.

Nella esperienza dell'Ufficio la materia in esame è da tempo (sin dall'o.d.s. n. 14 del 23 febbraio 2010) regolata avendo preminente rilievo alla necessità di compiuto bilanciamento delle esigenze di valorizzazione dell'autonomia del Magistrato assegnatario del procedimento, cui compete l'elezione fiduciaria dell'ausiliario, e di fondamentali istanze di trasparenza, correttezza ed uniformità delle prassi applicative.

Tali disposizioni è opportuno integrare nel programma organizzativo, con le modificazioni la necessità delle quali è dato riconoscere, soprattutto sul versante dell'efficacia dei processi di monitoraggio dell'effettività della disciplina di questo delicato ambito di operatività dell'Ufficio.

In generale, l'esigenza di una disciplina organica dei criteri organizzativi riferiti alla delicata materia degli ausiliari del magistrato muove dal riconoscimento della necessità di adozione di più razionali e semplificati moduli di articolazione delle attività d'Ufficio.

Il corretto utilizzo degli ausiliari del magistrato è funzione, oltre che dell'effettività e dell'efficienza della azione giudiziaria dell'ufficio del pubblico ministero, anche della trasparenza e della imparzialità della stessa.

Invero, se, da un lato, occorre garantire ai Magistrati dell'Ufficio la disponibilità di competenze tecnico-scientifiche qualificate ed affidabili affinché assumano in maniera appropriata le determinazioni di loro competenza in ordine all'esercizio dell'azione penale in materie che richiedono il concorso di saperi diversi e conoscenze specialistiche, dall'altro lato, è necessario assicurare che la scelta degli ausiliari abbia luogo in maniera imparziale e trasparente in quanto ciò rileva per l'uniformità, la puntualità e la correttezza dell'esercizio dell'azione penale.

In tale ottica vengono in rilievo i principi di equa distribuzione degli incarichi e di trasparenza e pubblicità nella assegnazione degli stessi oltre che di rispetto delle regole relative alla liquidazione dei relativi compensi nell'ambito di un uso responsabile delle risorse dell'Ufficio e di una logica di contenimento complessivo dei costi.

Al fine su indicato, ferma restando l'autonomia decisionale del singolo Magistrato e la natura fiduciaria della scelta dell'ausiliario, compete al Procuratore della Repubblica l'adozione di strumenti di supporto, direttive e criteri predeterminati e condivisi che siano in grado di orientare la scelta degli ausiliari e, nel contempo, di assicurare uniformità, correttezza e trasparenza nel conferimento degli incarichi e nella liquidazione dei relativi compensi.

Indefettibile corollario di tale impostazione è la vigilanza sugli incarichi conferiti agli ausiliari del Magistrato e sui compensi ai medesimi liquidati, attraverso il monitoraggio degli stessi, al fine di garantire l'effettività dei criteri adottati.

A tal fine va assicurata la corretta tenuta dei relativi registri, assicurando il puntuale e costante aggiornamento dei dati relativi alle iscrizioni, sospensioni e cancellazioni degli ausiliari, agli incarichi conferiti e revocati, ai compensi liquidati, alle situazioni che comportino la necessità del preventivo "visto" sulla relativa nomina.

Al medesimo fine occorre assicurare adeguata pubblicità agli incarichi conferiti annualmente agli ausiliari del Magistrato, mediante la pubblicazione annuale, sul sito dell'Ufficio, dei relativi elenchi per ciascun settore, ivi compresi quelli conferiti a soggetti non iscritti nell'elenco dei consulenti dell'Ufficio, schermando i dati sensibili, con l'indicazione del numero del procedimento, dell'oggetto, della data dell'incarico, del Magistrato che lo ha affidato e del relativo compenso.

Anche a tale importante incombenza provvede il Procuratore Aggiunto delegato alle funzioni di coordinamento e vigilanza generale del settore in parola.

Si impone altresì il richiamo ad un'obiettiva esigenza di complessivo contenimento dei costi del procedimento penale e, nel contempo, di più rapido ed efficace svolgimento delle investigazioni che richiedono il ricorso a speciali competenze tecniche e scientifiche, evitandosi il ricorso all'istituto della consulenza tecnica nei casi effettivamente non necessari.

In tale ottica, al fine della trascrizione integrale delle registrazioni di atti di interrogatorio, di assunzione di informazioni e di confronti di dichiaranti, appare necessario richiamare e raccomandare l'opportunità di procedere ad una compiuta ed accurata redazione dei relativi processi verbali riassuntivi, sì da poter limitare la necessità effettiva della successiva trascrizione integrale ad ipotesi residuali, individuate in ragione di assolutamente speciali esigenze investigative (es., un'eccezionale complessità del contenuto delle dichiarazioni ovvero motivate esigenze di documentazione della prova così raccolta ovvero ancora la formulazione di specifiche deduzioni ed istanze difensive), dovendosi peraltro segnalare che, in ogni caso, andrà preventivamente valutata l'opportunità che la trascrizione del contenuto dell'atto possa essere svolta da organi di polizia giudiziaria, nell'ambito delle attività di indagine complessivamente delegate, ovvero, trattandosi di attività da svolgersi nel corso del giudizio, se alla stessa non debba procedere il giudice dinanzi al quale si sia prospettato il tema della rilevanza della trascrizione integrale dell'atto d'indagine.

Allo stesso modo, al fine di accertamenti tecnici da disporsi su sostanze stupefacenti cadute in sequestro, va sottolineato il positivo valore della prassi, già largamente diffusa, di procedere all'affidamento dei medesimi accertamenti a laboratori istituiti presso pubbliche amministrazioni in applicazione di protocolli stipulati con Università degli studi o altre Istituzioni pubbliche.

Si tratta di un importante campo di cooperazione istituzionale, per lo sviluppo del quale è necessario un rinnovato impulso, da realizzarsi mediante la sottoscrizione, in luogo di quelli nel tempo adottati e venuti meno per mancato rinnovo, di specifici accordi (in materia di indagini tossicologiche, medico-legali e più in generale di *forensic science*) con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", da tempo impegnata a fare della sfera di attività di questo Ufficio materia di ricerca applicata, secondo linee direttrici concordate mediante specifici protocolli d'intesa.

Del pari, dovendosi assicurare la tempestività delle investigazioni e l'effettività del principio di ragionevole durata del processo, si impone un costante monitoraggio dei tempi di espletamento degli incarichi, al fine di garantire che gli stessi siano compatibili con il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, evitandosi, ad esempio, la concessione di proroghe non strettamente necessarie per il completamento delle operazioni di consulenza nonché inutili stasi nello svolgimento di queste ultime.

15.2 Tanto precisato quale generale direttiva di comportamento, si formulano i seguenti criteri da osservare nello svolgimento delle attività dell'Ufficio nella materia in esame.

In particolare, appare necessario considerare:

1. l'esigenza di valorizzare l'autonomia del pubblico ministero assegnatario delle indagini all'atto del compimento di una scelta dall'intrinseca natura fiduciaria;

2. la correlata necessità di predisporre idonei strumenti di supporto informativo della selezione fiduciaria da compiersi e del controllo di adeguatezza delle competenze tecniche disponibili, impiegando razionalmente le risorse e le dotazioni informatiche dell'Ufficio;
3. in coerenza con ciò ed anche al fine della semplificazione delle procedure interne, l'esigenza di limitare la necessità del "visto" dei Procuratori Aggiunti all'atto della nomina dei consulenti tecnici ai casi in cui ciò sia necessario per assicurare l'uniforme applicazione di direttive e criteri generali di organizzazione, in ogni caso dovendosi invece assicurare un rafforzato controllo della fase di liquidazione dei compensi e delle spese;
4. la corrispondenza delle direttive e dei criteri di orientamento da dettarsi nella materia in esame alle fondamentali istanze di garanzia dei principi di correttezza, puntualità ed uniformità dell'esercizio dell'azione penale e, dunque, anche ai più generali valori di trasparenza ed efficienza delle attività dell'ufficio del pubblico ministero.

All'equilibrato contemperamento, nel caso concreto, delle richiamate istanze generali sono finalizzate le direttive ed i criteri di seguito esposti, il dovere di osservanza dei quali grava su tutti i Magistrati ed i Funzionari amministrativi dell'Ufficio.

L'art. 73 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevede che *"il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti"*.

In generale, le disposizioni dettate per la nomina del perito dal precedente art. 67 delle citate disposizioni di attuazione della disciplina processuale, pur non formando oggetto di espresso richiamo quanto all'attività del pubblico ministero, come invece espressamente previsto per le norme dettate per la liquidazione dei compensi, non di meno devono ritenersi logicamente estensibili in via analogica.

Peraltro, l'esclusione di ogni valore rigidamente vincolante, al fine della nomina dei periti del tribunale, del criterio dell'iscrizione negli appositi albi (non escludendosi la possibilità di ricorso alle competenze di altri soggetti e non prevedendosi specifiche regole per la selezione del consulente nel novero dei soggetti astrattamente idonei), da un lato, dà conferma della natura fiduciaria dell'incarico da affidarsi anche da parte del pubblico ministero e, dall'altro lato, offre una ragione ulteriore di convalida dell'esistenza di spazi di ulteriore valutazione e di una più specifica disciplina della selezione dei consulenti nel quadro dei poteri di complessiva organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Attiene, infatti, alla stessa natura ed alle finalità dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero l'obiettivo necessità di assicurare la trasparenza delle scelte fiduciarie riservate al magistrato assegnatario, poiché in sé rilevanti per la tenuta della garanzia legale avente ad oggetto i richiamati valori di uniformità, puntualità e correttezza dell'esercizio dell'azione penale.

Ne consegue la concreta necessità di procedere, in particolare, all'indicazione di criteri organizzativi atti:

- ad assicurare la raccolta di informazioni utili ad agevolare l'individuazione di consulenti tecnici nelle diverse discipline e specialità;
- a regolare in modo uniforme i parametri da considerare ed i limiti da osservare nella nomina dei consulenti tecnici.

Ai fini suddetti, da tempo è istituito presso questo Ufficio un apposito elenco, che, sotto la vigilanza del Procuratore Aggiunto delegato alla materia, raccoglie le dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico, suddivise per appartenenza ai diversi campi di svolgimento degli accertamenti tecnici necessari ai fini delle indagini e delle successive attività processuali del pubblico ministero.

Tale elenco esige un costante aggiornamento delle disponibilità raccolte e delle informazioni utili al migliore apprezzamento, in relazione al caso concreto, dei requisiti di idoneità del consulente.

Al fine anzidetto, sono, in particolare, curate:

- la cancellazione dei nominativi cui non corrisponda una compiuta identificazione dell'iscritto;

- la cancellazione dei nominativi cui non risulti corrispondere alcun affidamento di incarichi nell'ultimo biennio, a meno che ciò comporti, in relazione a specifiche materie, il sostanziale azzeramento delle relative disponibilità, salva in ogni caso la possibilità dell'interessato di rinnovare la disponibilità all'inclusione nell'elenco;
- la cancellazione dei nominativi cui risultino corrispondere condanne definitive alla pena della reclusione per delitti non colposi;
- la raccolta di nuove o rinnovate dichiarazioni di disponibilità da parte dei soggetti interessati;
- l'acquisizione di aggiornate informazioni sui consulenti già inseriti nell'elenco e su quelli che successivamente presenteranno istanza di inserimento nel medesimo elenco, nonché la vigilanza sulla corretta raccolta e gestione delle medesime informazioni;
- la circolazione delle informazioni raccolte, mediante accesso diretto ad un aggiornato programma informatico, fra tutti i Magistrati dell'Ufficio;
- anche al fine della successiva implementazione dell'elenco delle disponibilità di utili competenze tecniche e scientifiche, le relazioni con le istituzioni pubbliche e private utili all'individuazione di idonee professionalità;
- la revisione periodica, con cadenza triennale, dell'elenco, nelle varie materie e specialità, mediante verifica delle volontà dell'esperto di confermare la propria disponibilità al conferimento degli incarichi e della permanenza in capo allo stesso dei requisiti per l'inserimento nell'elenco.

A tale attività provvede il Procuratore Aggiunto delegato al coordinamento del settore, informandone il Procuratore della Repubblica nei casi più rilevanti.

Alla cancellazione (ovvero, in via cautelativa, alla sospensione) dell'iscrizione si procederà in caso di acquisizione di informazioni idonee a determinare il venir meno della necessaria fiducia dei magistrati dell'Ufficio nonché nelle ipotesi di gravi ed ingiustificati ritardi nell'espletamento dell'incarico che abbiano determinato o concorso a determinare il mancato rispetto dei termini per le indagini preliminari.

Al fine dell'iscrizione nell'elenco in parola, occorre che la relativa istanza dell'interessato sia accompagnata:

- 1) dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti ovvero da dichiarazione dell'interessato resa ai sensi e per gli effetti delle l. n. 445/2000;
- 2) salvo che si tratti di persone già iscritte nell'albo dei periti del Tribunale, dai documenti attestanti la propria speciale competenza;
- 3) da una dichiarazione dalla quale risulti:
 - a. che non siano state pronunciate irrevocabili sentenze di condanna alla pena della reclusione per delitti non colposi non ancora risultanti nel certificato del casellario giudiziale;
 - b. che, per quanto a sua conoscenza, l'interessato non sia sottoposto a procedimenti penali;
 - c. ove si tratti di persone non iscritte all'albo dei periti del Tribunale, che non siano stati adottati provvedimenti di cancellazione o radiazione dall'albo professionale di appartenenza per motivi disciplinari;
 - d. l'esistenza di eventuali rapporti di parentela, affinità o convivenza con magistrati in servizio nel distretto, con dipendenti amministrativi di questo Ufficio e del Tribunale, con ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria addetti alla Sezione di polizia giudiziaria di questo Ufficio ovvero a servizi e reparti di polizia giudiziaria (tale ultimo dato essendo necessario perché il magistrato che procede alla nomina possa valutare l'esistenza di profili di incompatibilità ed inopportunità correlati allo svolgimento di attività di indagine nel procedimento o in procedimenti ad esso collegati a norma dell'art. 371, comma 2, c.p.p.);
 - e. l'eventuale svolgimento di attività professionali alle dipendenze di enti pubblici (onde consentirne la privilegiata considerazione al fine delle successive selezioni nonché acquisire la preventiva autorizzazione al conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001);

- f. l'impegno a comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione dei dati cui si riferiscono le suddette informazioni;
- g. polizza assicurativa in corso di validità, nel caso in cui l'interessato eserciti una delle professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE recepita con d.lgs. n. 206/2007.

Sulle richieste di iscrizione ovvero di conferma dell'iscrizione già disposta provvede il Procuratore aggiunto delegato al coordinamento delle attività dell'Ufficio nella materia in parola.

In caso di rigetto della domanda di iscrizione, il predetto Procuratore Aggiunto provvede previa comunicazione al Procuratore della Repubblica.

Al suddetto elenco, che è messo a disposizione di tutti i Magistrati e delle relative segreterie con apposito collegamento informatico (*voce Consulenti e Interpreti*, in Preferiti del menu di *Internet Explorer*) e che è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio nei suoi dati essenziali (nominativo, professione, eventuale specializzazione, data di iscrizione o di conferma), i Magistrati dovranno avere prioritario riguardo al fine della selezione delle persone da nominare consulenti tecnici.

In ogni caso, a garanzia della trasparenza e della stessa efficienza delle attività dell'Ufficio, i Magistrati assicureranno il rispetto di un generale canone di opportuna rotazione nel conferimento degli incarichi, in particolare nell'ipotesi in cui questi ultimi abbiano ad oggetto attività di carattere seriale o che non implicino una prestazione d'opera tecnica o intellettuale di particolare difficoltà, tale da giustificare un incarico *intuitu personae*.

Il programma informatico predisposto per la gestione dell'elenco dei consulenti consentirà al Magistrato che deve procedere alla nomina l'agevole verifica del numero di incarichi eventualmente già ricevuti dal consulente.

Anche al fine suddetto, si richiama l'essenziale importanza del puntuale inserimento dei dati relativi agli affidamenti di consulenze nel suddetto registro informatico da parte dei Magistrati e delle relative segreterie. Il Dirigente amministrativo adotta le misure atte ad assicurare il puntuale monitoraggio della scrupolosa osservanza dell'obbligo di corretto inserimento dei dati.

Nella scelta dei consulenti tecnici sarà assicurata una tendenziale preferenza (argomentandosi analogicamente dalle disposizioni in tema di iscrizione all'albo dei periti del tribunale) verso soggetti che risultino residenti nel territorio del circondario (ovvero anche nel distretto, trattandosi di attività riferite ai procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqies*, c.p.p.), anche ciò imponendosi a tutela dell'efficienza, della trasparenza e dell'economicità delle attività dell'Ufficio.

La nomina, quale consulente tecnico, di persona inserita nell'elenco in parola, di regola, non richiede il "visto" dei Procuratori aggiunti, salva in ogni caso la facoltà del Sostituto di richiederne l'apposizione.

Il "visto" del Procuratore aggiunto della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza del magistrato che procede alla nomina sarà, invece, necessario:

- in caso di designazione di persone non incluse nell'elenco;
- quando risulti la sussistenza dei fatti e delle relazioni cui si riferiscono le dichiarazioni di cui al n. 3 lett. d) sopra riportato.

In casi eccezionali, di seguito precisati, è richiesto l'assenso preventivo o il "visto" del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione o del Gruppo di Lavoro del Magistrato che procede alla nomina.

In caso di nomina di consulenti tecnici non iscritti nell'elenco, sarà designata, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico (in analogia con quanto previsto dall'art. 67, comma 3, disp. att. c.p.p. per la nomina del perito).

In ogni caso, non potranno essere nominati consulenti tecnici:

- a) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano svolto attività di indagine nel procedimento o in procedimenti ad esso collegati a norma dell'art. 371, comma 2, c.p.p., nonché, negli stessi casi, le persone che abbiano svolto attività ausiliarie alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero;

- b) le persone addette ai servizi e ai reparti di polizia giudiziaria istituiti al fine dello svolgimento di indagini ed attività tecniche e scientifiche del medesimo genere di quelle cui si riferisce l'incarico (es. polizia scientifica, accertamenti su comunicazioni e sistemi informatici e telematici, ecc.), salvo ricorrano specifiche e motivate esigenze che ne rendano indispensabile l'apporto, in tal caso dovendo la relativa nomina essere preventivamente autorizzata dal Procuratore della Repubblica;
- c) gli ufficiali ed agenti addetti alla Sezione di Polizia Giudiziaria di questo Ufficio, salvo ricorrano eccezionali esigenze di urgenza e riservatezza delle indagini da svolgersi, in tal caso dovendo la relativa nomina ricevere il preventivo assenso scritto del Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro al quale appartiene il magistrato designante; le suddette disposizioni non si applicano alle ipotesi di conferimento di incarichi corrispondenti a competenze tecniche e scientifiche del tutto estranee alle funzioni proprie degli organi di polizia giudiziaria, in tal caso dovendo la relativa nomina essere sottoposta al "visto" del Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro al quale appartiene il Magistrato designante;
- d) il personale amministrativo in servizio presso questo ufficio o presso il tribunale competente per l'eventuale dibattimento di primo grado;
- e) il personale amministrativo e di polizia giudiziaria addetto alla gestione della banca dati della Direzione distrettuale antimafia, nonché i dipendenti degli enti privati addetti alla gestione del suddetto sistema informativo, salvo ricorrano specifiche e motivate esigenze che ne rendano indispensabile l'apporto, in tal caso dovendo la relativa nomina essere preventivamente autorizzata dal Procuratore aggiunto collaboratore al coordinamento della D.d.a. delegato alla Banca dati;
- f) le persone il nominativo delle quali sia stato cancellato dall'elenco dei consulenti tecnici di questo Ufficio ovvero la richiesta di iscrizione (o di conferma di quella già disposta) delle quali sia stata rigettata, a seguito di grave ritardo o gravemente inadeguato svolgimento di precedenti incarichi, ingiustificato e reiterato rifiuto di assunzione di altri incarichi, infedeltà delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo, nonché di ogni altro caso di gravità tale da poter determinare il venir meno della necessaria fiducia dei Magistrati dell'Ufficio.

All'atto della nomina del consulente tecnico, il Magistrato curerà che nel relativo verbale risulti dichiarato, al fine della successiva liquidazione dei relativi compensi e delle valutazioni da farsi in punto di giustificazione di eventuali ritardi nel deposito della relazione, l'eventuale, contestuale svolgimento di altri incarichi.

Ove sia nominato un ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, all'atto della nomina sarà acquisita una dichiarazione del consulente dalla quale risulti che il medesimo non abbia svolto attività d'indagine nel procedimento o in procedimenti ad esso collegati a norma dell'art. 371, comma 2, c.p.p.

Qualora sia nominato un soggetto che svolga la propria attività professionale alle dipendenze di un ente pubblico, sarà acquisita, all'atto del conferimento dell'incarico, la relativa autorizzazione dell'ente da cui questi dipende ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, sempre che tale autorizzazione non sia già stata prodotta in via preventiva all'atto dell'iscrizione nell'elenco dei consulenti tecnici dell'Ufficio.

La segreteria del Magistrato che ha proceduto alla nomina del consulente provvederà all'immediato inserimento dei relativi dati (numero di procedimento, nominativo del consulente e del magistrato che ha proceduto alla nomina, periodo di svolgimento dell'incarico, data della liquidazione dei relativi compensi, etc.) negli appositi campi informatici predisposti per la gestione dell'elenco dei consulenti tecnici.

Costituisce specifico dovere del Magistrato che procede alla nomina assicurare che il riversamento dei dati relativi alla nomina del consulente nel programma informatico predisposto per la gestione del relativo elenco sia puntuale e tempestivo, essendo ciò essenziale alla funzionalità del sistema.

I Procuratori Aggiunti vigileranno sulla compiuta osservanza di tale essenziale disposizione.

Nell'affidamento degli incarichi ai consulenti e ai traduttori occorre coniugare le esigenze di tempestività e completezza delle indagini con quelle relative alla sicurezza e alla integrità dei dati sensibili oggetto delle attività tecniche, dovendosi assicurare il rispetto delle garanzie di protezione dei dati personali dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nello svolgimento delle investigazioni, ciò soprattutto nel caso l'incarico conferito abbia ad oggetto la duplicazione, estrazione ed elaborazione di dati informatici sensibili, nonché la trascrizione degli esiti di intercettazione di comunicazioni, telefoniche o telematiche.

Nell'espletamento dell'incarico occorre che il consulente nominato si attenga alle indicazioni di cui alle *Linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero*, adottate con deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 dall'Autorità di garanzia di protezione dei dati personali (cfr. G.U. n. 178 del 31 luglio 2008).

L'uniforme e costante osservanza dei principi ivi declinati costituisce oggetto di puntuale e indefettibile adempimento dell'incarico da parte dei consulenti tecnici, i quali, all'atto del deposito della relazione (nonché in caso di revoca dell'incarico o di rinuncia ad esso), sono tenuti a depositare, dandone altresì atto nella richiesta di liquidazione del compenso, una dichiarazione attestante che non è conservata, anche in capo a collaboratori ed altri soggetti della cui collaborazione ci si è avvalsi, alcuna informazione personale, in formato elettronico o su supporto cartaceo, acquisita nel corso dell'incarico concernente i soggetti, persone fisiche o giuridiche, a qualunque titolo coinvolti negli accertamenti demandati. L'eventuale verifica, approfondimento o riesame degli esiti dell'attività svolta in un momento successivo al deposito dell'elaborato deve essere oggetto di espressa, specifica autorizzazione del Magistrato delegato alla trattazione, anche in fase dibattimentale, del singolo affare.

Per altro verso, esigenze di efficienza e di sapiente utilizzo delle risorse impongono di realizzare, anche per quanto attiene alle modalità di acquisizione delle relazioni dei consulenti tecnici e dei traduttori, la gestione digitale del fascicolo delle indagini e di pervenire alla definitiva dematerializzazione del suo contenuto.

Fermo restando l'obbligo di provvedere al deposito in duplice copia in formato elettronico della documentazione delle attività svolte (una delle quali è conservata dalle segreterie centralizzate della Sezione di riferimento del Magistrato assegnatario secondo le modalità previste con separato provvedimento del Dirigente amministrativo), i consulenti e i traduttori all'atto del conferimento dell'incarico assumono altresì l'obbligo di depositare il proprio elaborato in formato digitale compatibile con l'automatico ribaltamento nel sistema *T.I.A.P.*

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi assunti all'atto del conferimento dell'incarico, i consulenti e i traduttori al momento del deposito della relazione danno atto di avere provveduto a tali adempimenti; anche tale attestazione deve essere ribadita in sede di richiesta di liquidazione del compenso per l'attività prestata ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

È compito del Procuratore Aggiunto delegato individuare le specifiche tecniche richieste dal sistema *T.I.A.P.*, provvedere al loro aggiornamento sulla base delle modifiche e innovazioni tecnologiche, nonché alla relativa comunicazione ai sostituti e ai consulenti iscritti nell'elenco.

Il Magistrato assegnatario del procedimento nel quale si è proceduto alla nomina del consulente tecnico segnalerà al Procuratore Aggiunto della Sezione o del Gruppo di Lavoro di appartenenza ogni circostanza rilevante al fine del conferimento di successivi incarichi ovvero della cancellazione del consulente dall'elenco (mancato adempimento degli obblighi assunti in sede di conferimento dell'incarico, il particolare valore di rigore ed efficacia delle attività svolte dal consulente ovvero eventuali eclatanti sconfessioni giudiziali delle valutazioni tecniche rassegnate, gravi ed ingiustificati ritardi nello svolgimento degli accertamenti che abbiano determinato o concorso a determinare il mancato rispetto dei termini per le indagini preliminari, richieste di liquidazioni di compensi e di spese palesemente sproporzionate o comunque ingiustificate, reiterati

ed ingiustificati rifiuti di svolgere l'incarico) e ogni altra circostanza rilevante per le successive scelte fiduciarie di altri magistrati dell'Ufficio.

Il Procuratore Aggiunto che riceve la suddetta segnalazione ne darà comunicazione al Procuratore Aggiunto coordinatore delle attività del settore.

La cancellazione o la sospensione del nominativo del consulente tecnico dal relativo elenco istituito da questo Ufficio, determinata dalle segnalazioni dei Magistrati o dall'acquisizione di altre informazioni rilevanti, è disposta, d'intesa con il Procuratore della Repubblica, dal Procuratore aggiunto delegato per il coordinamento del settore, sentiti i Procuratori Aggiunti interessati.

15.3 I provvedimenti di liquidazione dei compensi e delle spese spettanti ai consulenti tecnici saranno sottoposti al visto del Procuratore Aggiunto della sezione o del gruppo di lavoro cui appartiene il Magistrato che ha adottato il provvedimento, così da permettere un'opportuna prima verifica sull'uniformità e sulla congruità delle liquidazioni, in vista del loro successivo inoltro all'ufficio amministrativo competente per i controlli contabili e l'emissione dei mandati di pagamento.

Non è richiesto il "visto" nel caso di liquidazioni di compensi e spese complessivamente inferiori a 5.000 (cinquemila) euro, ai fini di tale soglia dovendosi considerare gli incarichi eventualmente già svolti dal medesimo consulente nell'ambito del medesimo procedimento.

Il "visto" è altresì necessario in caso di deroga ai criteri fissati in direttive generali per la liquidazione dei compensi date dal Procuratore della Repubblica ovvero, per gli specifici ambiti di attività delle sezioni e dei gruppi di lavoro da essi coordinati, dai Procuratori Aggiunti, d'intesa con il Procuratore.

In ogni caso, della liquidazione è data comunicazione al Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza del Magistrato.

I Procuratori Aggiunti vigileranno, ciascuno per le Sezioni e i Gruppi di Lavoro rispettivamente coordinati, sull'osservanza dei criteri stabiliti con il presente provvedimento.

Le direttive ed i criteri organizzativi di cui al presente provvedimento si applicano, in quanto compatibili, anche per la nomina di interpreti e di altri ausiliari del Magistrato.

§ 16

Innovazione dei processi di lavoro e gestione digitale del fascicolo delle indagini preliminari

16.1 Strettamente correlato alla tematica della effettività della direzione delle indagini appare il problema dell'accesso e, conseguentemente, della razionalizzazione delle risorse, termine da intendersi nella sua più vasta accezione, tale da includere non solo le dotazioni tecnologiche, ma anche il personale, sia amministrativo che di polizia giudiziaria, e le numerose professionalità esterne frequentemente coinvolte dall'attività investigativa del pubblico ministero.

In linea generale può dirsi che l'Ufficio si propone di accentuare le innovazioni tecnologiche, tanto di struttura che di processo, nella consapevolezza della loro indispensabilità ai fini delle investigazioni. Al tempo stesso, ed ovviamente, si propone di regolamentarne l'utilizzo, sia per garantire il raggiungimento dei medesimi standard qualitativi a parità di spesa, sia allo scopo di evitare eccessive lesioni ai diritti costituzionalmente tutelati, specie se riferiti a terzi estranei alle indagini.

Quanto alle innovazioni di struttura va sottolineato il rilievo del processo in atto finalizzato al potenziamento infrastrutturale e alla pressoché integrale sostituzione delle dotazioni *hardware* della Procura della Repubblica e come, in materia di intercettazioni, si sia proceduto alla individuazione di criteri di scelta delle ditte alle quali affidare, per ciascun procedimento, lo svolgimento delle prestazioni funzionali di tale attività, in modo da evitare, attraverso l'imposizione di tariffe prefissate (come sarebbe avvenuto nel caso della formazione di un listino), soluzioni di continuità nello sviluppo dei sistemi e delle periferiche, talora incompatibili con costi già prefissati in relazione a materiali o sistemi con caratteristiche meno evolute. Ciò comporta, ovviamente, da parte del singolo Magistrato dell'Ufficio, l'obbligo di rispettare puntualmente i criteri dettati nella materia.

Sotto il profilo delle innovazioni di processo, l'Ufficio è da tempo impegnato, da un lato, nel miglioramento e nell'ottimizzazione dell'utilizzo di tutti gli applicativi forniti negli ultimi anni (S.I.A.M.M., S.I.E.S/S.I.E.P., SITMP, GE.CO, S.I.CO.GE., SCRIPT@, GIADA, etc.) e nella digitalizzazione del fascicolo processuale, attraverso il progressivo coinvolgimento del personale di segreteria e della banca dati nella scansione degli atti cartacei e nel loro inserimento e nella loro indicizzazione; dall'altro, nella diffusione della utilizzazione (specie nella redazione di documenti il cui testo è suscettibile, in tutto o in parte, di essere condiviso da altri Uffici) di sistemi di videoscrittura che consentano l'automatico aggiornamento delle iscrizioni e delle annotazioni da effettuare al registro *S.I.C.P.*, quali "Atti e documenti".

Forte impulso si è inteso dare al processo di digitalizzazione del fascicolo processuale avviato sin dall'adozione del Sistema Informatizzato della Cognizione Penale (*S.I.C.P.*) e del sistema documentale *T.I.A.P.-Document@*, secondo progressioni calibrate in ragione delle implementazioni dei predetti sistemi informativi e degli esiti dei progetti di innovazione organizzativa realizzati, anche nella prospettiva di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nella piena consapevolezza che le innovazioni introdotte possano utilmente spiegare i propri effetti anche una volta cessata la gestione straordinaria delle procedure conseguente alla pandemia ancora in atto.

Il processo di dematerializzazione del fascicolo processuale ha ricevuto ulteriore, significativa, implementazione per effetto delle disposizioni dettate, come sopra detto, per la gestione delle intercettazioni delle comunicazioni attraverso il sistema *A.D.I.* e in materia di gestione del *Processo Penale Telematico* alla luce di quanto da ultimo previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 137/2020 e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021, che consente il deposito di atti e nomine da parte dei difensori in formato esclusivamente digitale.

La materia ha trovato compiuta regolamentazione nella circolare n. 1 del 2021 avente ad oggetto "processo penale telematico e gestione digitalizzata del fascicolo delle indagini preliminari", che si propone l'obiettivo ambizioso di pervenire progressivamente ad una completa

digitalizzazione del fascicolo delle indagini preliminari e contestuale abbandono del sistema di dematerializzazione del documento mediante scansione.

Il processo di progressiva digitalizzazione, che già nel precedente progetto organizzativo era individuato fra gli obiettivi primari dell'organizzazione dell'Ufficio, grazie alla costante attenzione alle innovazioni introdotte a livello tecnologico e poi normativo, viepiù nell'ultimo anno in considerazione della necessità di far fronte all'emergenza pandemica, e di cui l'Ufficio è stato costantemente individuato quale ufficio pilota per le sperimentazioni, è stato oggetto di una corale azione di implementazione ed accelerazione attraverso il sinergico coinvolgimento del personale di magistratura, amministrativo e di polizia giudiziaria, il costante confronto con l'avvocatura e la collaborazione puntuale con il Tribunale, in particolare con l'ufficio G.I.P., mediante la stipula e la programmazione di protocolli volti ad assicurare la correttezza e l'efficacia delle soluzioni tecnologiche nelle diverse fasi procedurali.

La circolare, che giunge a valle di precedenti interventi settoriali, richiede, con dettagliata disciplina, di procedere puntualmente secondo le potenzialità dal progressivo rilascio di versioni aggiornate del *S.I.C.P.* e del *Portale delle Notizie di Reato* che consentono, previa apertura del fascicolo eseguita dal sistema, l'automatico ribaltamento in *T.I.A.P.-Document@* delle comunicazioni delle notizie di reato e dei relativi seguiti, nonché degli atti difensivi per il cui deposito è previsto *ex lege* in via esclusiva il deposito digitale nel *Portale del processo penale telematico* (che, peraltro, a seguito di specifiche intese con l'Avvocatura, era in uso sperimentale già dal giugno 2020, come consentito dal d.lgs. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche dalla l. 24 aprile 2020 n. 27).

Si è pertanto disposto che non saranno accettate comunicazioni di notizie di reato (e relativi seguiti informativi) non ritualmente inserite nel *Portale NDR* - salvo comprovati problemi tecnici, dei quali dovrà darsi atto nella nota di trasmissione, ovvero per l'esigenza di deposito di documenti aventi natura e dimensione eventualmente eccedenti le compatibilità del predetto sistema - a tali atti dovendo sempre accompagnarsi, a pena di irricevibilità, idoneo supporto del relativo formato digitalizzato.

Si è altresì disciplinata la gestione da parte del personale amministrativo delle trasmissioni a mezzo degli indirizzi PEC forniti dal Ministero per il deposito da parte dei difensori di tutti gli atti per i quali non è previsto che il deposito avvenga in via esclusiva mediante utilizzo del *Portale del processo penale telematico*, nonché delle trasmissioni degli atti provenienti da indirizzi PEC di soggetti diversi dai difensori. Si è dato impulso all'utilizzo del sistema *PEC-T.I.A.P.*, nella prospettiva della progressiva e rapida dismissione dell'impiego del sistema *S.N.T.*

Si è previsto che i consulenti tecnici, gli interpreti e i traduttori, salvo i limiti tecnici imposti dalla peculiare natura degli atti, provvedano al deposito delle relazioni e degli elaborati in un formato digitale le cui specifiche tecniche ne rendano compatibile l'automatico ribaltamento in *T.I.A.P.*, senza che ne sia dunque necessaria la previa scansione.

La prima attuazione del fascicolo esclusivamente digitale è riservata alle sezioni IV e VI in ragione delle specificità legate alla gestione delle materie di competenza (avuto riguardo soprattutto ai reati cd di codice rosso) ovvero alla pluralità delle fonti di acquisizione delle comunicazioni di notizie di reato, prevedendosi, in particolare, salvo che per le comunicazioni che rivestono carattere di urgenza, la predisposizione in formato digitale delle schede di iscrizione e degli atti comunque funzionali alle determinazioni del Magistrato addetto allo smistamento e assicurando che alla iscrizione del procedimento e all'importazione degli atti inseriti nel *Portale NDR* facesse seguito l'automatica formazione del fascicolo *T.I.A.P.* senza procedere alla stampa degli atti in formato analogico salva la sussistenza di eventuali, eccezionali, esigenze di servizio la cui valutazione è stata rimessa al Procuratore Aggiunto coordinatore dell'U.N.R., chiamato a impartire le relative disposizioni.

In questo ambito va segnalata l'adozione di misure organizzative volte ad assicurare l'efficace svolgimento delle attività di lavoro agile del personale amministrativo attraverso l'utilizzazione dei registri da remoto, in particolare *S.I.C.P.* e *T.I.A.P.-Document@*.

Per effetto delle disposizioni organizzative interne e dei protocolli d'intesa attualmente vigenti con il Tribunale e con l'Avvocatura, in attesa di una ulteriore implementazione della possibilità di trasmissione esclusivamente digitale degli atti, anche con il coinvolgimento degli uffici di secondo grado, ed appena diverranno disponibili le Aule di udienza dotate di cablaggio con le relative dotazioni informatiche, per quanto attiene alla definizione dei procedimenti, i protocolli e le disposizioni vigenti possono così essere riassunte, salve le disposizioni specifiche legate all'emergenza pandemica e volte ad implementare la trasmissione a mezzo PEO in luogo di quella cartacea:

- per i decreti di intercettazione di urgenza, le richieste di intercettazione e le richieste di proroga: utilizzo dell'Archivio Riservato *T.I.A.P.* ed inoltro cartaceo della sola richiesta;
- per la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari: inserimento degli atti in *T.I.A.P.* ed invio cartaceo della sola richiesta;
- per le richieste di applicazione di misura cautelare: inserimento degli atti in *T.I.A.P.* ed inoltro cartaceo della sola richiesta;
- per la trasmissione degli atti al Tribunale per il riesame: inserimento degli atti in *T.I.A.P.* ed invio cartaceo della sola "scheda" recante i dati del provvedimento impugnato;
- per le richieste di rinvio a giudizio: inserimento degli atti in *T.I.A.P.* ed inoltro del fascicolo cartaceo, salvo specifiche intese che consentano l'inoltro su supporto digitale di tutto o parte del fascicolo di indagine;
- per le richieste di archiviazione nei casi previsti dalla legge di avviso *ex art. 408 c.p.p.*: inserimento degli atti in *T.I.A.P.* ed invio cartaceo della sola richiesta;
- per le altre richieste di archiviazione: inoltro del fascicolo cartaceo;
- per le citazioni dirette a giudizio: inserimento degli atti in *T.I.A.P.* ed inoltro del fascicolo cartaceo;
- per le convalide di arresto e di fermo e contestuale richiesta di applicazione di misura cautelare: inoltro degli atti e della richiesta tramite posta elettronica;
- per i giudizi per direttissima: invio del fascicolo cartaceo;
- per le richieste di emissione di decreto penale di condanna: invio del fascicolo cartaceo;
- per le richieste di patteggiamento in fase di indagini: invio del fascicolo cartaceo.

Un ulteriore, importante protocollo è adottato per la gestione informatizzata degli atti del giudizio d'appello con la Corte di Appello di Napoli, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli e il Tribunale di Napoli, attraverso l'implementazione dell'applicativo *T.I.A.P.-Document@* e la trasmissione degli atti su supporti informatici durevoli.

Tali innovazioni, che modificano radicalmente i processi di lavoro, in particolare del personale amministrativo, richiedono il costante impegno e la necessaria condivisione dei Magistrati dell'Ufficio, chiamati ad affrontare un diverso modo di lavoro che, da un lato, può implicare una progressiva riduzione della assistenza del personale di segreteria e, dall'altro lato, offre l'immediata e costante disponibilità di tutti gli atti del processo sulla scrivania telematica di ogni singolo magistrato quale ulteriore strumento per la consapevole direzione delle indagini che, ovviamente, presuppone l'approfondita e completa conoscenza del loro contenuto.

Ne consegue, anche una maggiore attenzione alla finalizzazione digitale dell'atto e del provvedimento del magistrato, in attesa della pur annunciata introduzione della firma digitale, imponendosi, per esempio, di evitare di redigere provvedimenti (di iscrizione, di riunione, di trasmissione interna, etc.) sulla copertina del fascicolo o comunque in modalità tali da rendere difficoltosa una idonea scansione per l'inserimento nell'applicativo documentale.

In generale, pertanto, l'Ufficio intende continuare a proporsi quale centro di avanzata sperimentazione organizzativa e tecnologica, aperto alla promozione dei processi di trasmissione telematica e digitale degli atti tra Uffici e di complessiva innovazione dei processi di lavoro e delle interdipendenze funzionali con gli altri uffici giudiziari, come tali in grado di ridurre gli impegni del personale amministrativo, consentendo l'automatico aggiornamento dei registri delle notizie di reato al momento della redazione dei singoli atti, mediante il sistema "atti e documento"; di segnalare al magistrato le scadenze onde consentirgli di evitare di incorrere in ritardi, mediante le

funzionalità connesse al *S.I.C.P.*, alla cui implementazione la Procura di Napoli costantemente collabora; di razionalizzare la gestione dei veicoli in sequestro, attraverso l'applicativo SIVAG, ideato per consentire una stabile e continua interlocuzione tra Procura, Prefettura e custodi giudiziari al fine di individuare il luogo di custodia dei singoli beni, responsabilizzando chi lo detenga per quanto concerne il mantenimento del suo buono stato.

Al tempo stesso, attraverso la informatizzazione dei vari processi, si intende corrispondere alle necessità dell'utenza di rendere più agevole l'interlocuzione con i vari uffici della Procura della Repubblica, per ciò che attiene alle richieste di certificazioni, di copia di atti e, più in generale, all'accesso di cittadini, imprese ed amministrazioni ai servizi della giustizia.

16.2 Sul piano della organizzazione del lavoro del personale amministrativo - premesso l'impegno al recupero delle unità lavorative distaccate presso altri Uffici, in particolare laddove risultino superati i termini massimi di applicazione dell'istituto, previsti dalle disposizioni vigenti - ci si propone di ricorrere a criteri di turnazione e diversificazione dell'orario e delle modalità di prestazione attraverso il ricorso allo *smart working* in rapporto alle concrete esigenze dei singoli uffici, in modo che le risorse per il lavoro straordinario possano essere utilizzate per le effettive emergenze e necessità, contribuendo a migliorare i livelli di produttività ed efficienza della Procura. Al tempo stesso, una migliore gestione delle attività degli uffici e delle segreterie sarà assicurata attraverso la creazione di segreterie accorpate - dedicate o centralizzate - con conseguente scambio di diverse professionalità e recupero di personale e tempi di lavoro.

Resta ferma l'attribuzione di premi di produttività e di incentivazione al personale ai soli soggetti effettivamente meritevoli, pervenendo alla individuazione di costoro mediante la fissazione di criteri obiettivi e predeterminati.

16.3 In altra parte del presente progetto organizzativo si tratta dell'utilizzo del prezioso apporto professionale dei Vice Procuratore Onorari, che costituiscono strumento essenziale di ausilio per il pubblico ministero, nello svolgimento dell'attività di udienza e nella trattazione dei procedimenti di più agevole soluzione, quali quelli di competenza del giudice di pace o rientranti nell'ambito delle attribuzioni dello *S.D.A.S.*

Nell'ambito dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica, troveranno razionale impiego le risorse umane corrispondenti alla attivazione dei tirocini formativi *ex art. 73 l. n. 98/2013* e, sulla base di rapporti convenzionali da instaurare con le Università della Campania, *ex art. 37 l. n. 111/2011*.

Del pari, l'Ufficio si propone di beneficiare, nel rispetto dei principi di opportunità e delle regole impartite in proposito dall'Organo di Autogoverno della Magistratura e dal Ministero della Giustizia, dei finanziamenti predisposti per l'impiego temporaneo di personale da sottoporre a formazione nei ruoli amministrativi.

16.4 Con separati ordini di servizio si è provveduto alla riorganizzazione delle attività degli Uffici dell'Innovazione e dell'Informatica.

In particolare, con il suddetto provvedimento si è dato vita all'Ufficio dell'Innovazione e delle Risorse Tecnologiche, nell'ambito del quale operano in stretta sinergia un Servizio Informatico e un Servizio Statistica, al fine dell'unitaria organizzazione delle funzioni complessivamente rilevanti per la progettazione e la gestione delle iniziative di innovazione organizzativa, attesa la complessiva, reciproca interdipendenza tra l'implementazione dell'informatizzazione, della raccolta dei dati statistici e dell'innovazione dei processi di lavoro e la correlata esigenza di apprestamento di moduli di condivisione informativa e raccordo operativo essenziali all'armonico sviluppo della complessiva azione di efficiente organizzazione della Procura.

Anche tale struttura prevede la partecipazione di tre Sostituti Procuratori con funzioni di collaborazione alla promozione ed alla gestione delle azioni di cooperazione istituzionale, oltre che dei tre Magistrati di Riferimento per l'Innovazione (anche in funzione del loro ruolo di

collegamento con l'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione³), e dei funzionari amministrativi individuati con provvedimento del Dirigente Amministrativo, assicurando adeguate dotazioni ed il supporto di ulteriori unità di personale amministrativo in relazione a specifici progetti.

Le funzioni di coordinamento delle attività dell'Ufficio dell'Innovazione e delle Risorse Tecnologiche, operante secondo le direttive del Procuratore della Repubblica, sono delegate ad un Magistrato dell'Ufficio che cura le azioni sul versante della promozione, della cura e del monitoraggio funzionali allo sviluppo ed alla coerente attuazione dei processi di digitalizzazione, di potenziamento infrastrutturale e di innovazione dei correlati processi di lavoro dell'Ufficio nonché i rapporti di cooperazione istituzionale in regime convenzionale con pubbliche amministrazioni, i progetti di tirocinio formativo, la gestione del sito *web* e la complessiva semplificazione dell'accesso del cittadino ai servizi dell'Ufficio, oltre alla generale trasparenza, nel rispetto della *privacy* e del segreto d'indagine, dei dati e delle informazioni relativi all'attività dell'Ufficio.

Tale nuova organizzazione si è adottata in ragione:

- a) della stretta complementarietà tra i processi di informatizzazione dell'Ufficio ed i progetti di innovazione organizzativa in corso ed in via di progressiva elaborazione (tra i quali assumono rilievo, in primo luogo, quelli relativi alla istituzione dello S.D.A.S. e del correlato Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, ruotanti entrambi attorno all'obiettivo della massima valorizzazione della magistratura onoraria);
- b) della necessità di procedere al potenziamento del Servizio Statistiche, quale strumento di supporto alle scelte organizzative adottate anche al fine della successiva azione di monitoraggio della trasparenza e della funzionalità degli assetti strutturali ed operativi della medesima Procura;
- c) dell'esigenza di razionale organizzazione delle funzioni di analisi e monitoraggio delle azioni di cooperazione istituzionale possibili attraverso l'adozione di convenzioni con pubbliche amministrazioni, università ed enti di ricerca finalizzate al potenziamento delle risorse dell'ufficio ed alla loro efficiente utilizzazione.

Il fondamentale rilievo dei processi di digitalizzazione ai fini della complessiva efficienza dei processi di lavoro e della fluidità delle interdipendenze funzionali e dei relativi flussi documentali e verso il Tribunale, è oggetto di costante analisi e confronto congiunti con il Tribunale e l'Avvocatura.

Al suddetto fine, accanto ad un Tavolo permanente sui problemi della digitalizzazione collegati all'organizzazione dei servizi amministrativi, istituito d'intesa con i Referenti distrettuali dell'Informatica e curato dai Dirigenti amministrativi e dai MAGRIF dei due Uffici, la creazione di un Gruppo di Lavoro congiunto su "*Prospettive di digitalizzazione ed innovazione organizzativa delle attività correlate alle indagini preliminari e al giudizio penale di primo grado*" aperto al prezioso contributo dell'Avvocatura (attraverso la partecipazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale) ha consentito la condivisa adozione di moduli organizzativi più efficienti.


Alle prospettive della digitalizzazione è collegata anche la sempre più rilevante e delicata dimensione della sicurezza dei sistemi informativi e, segnatamente, di quello che regge l'architettura dei registri penali.

La materia ha formato oggetto di specifica ricognizione e di nuova disciplina già con l'ordine di servizio n. 36 del 5 marzo 2018, in conformità al principio di responsabilità del Procuratore della Repubblica per la sicurezza dei sistemi informativi.


In conformità a tale principio, è riservata al Procuratore della Repubblica la valutazione dei presupposti per ogni eventuale autorizzazione all'accesso cognitivo dei registri da parte di altri Uffici giudiziari e di pubbliche amministrazioni.

³ L'art. 3 della circolare n. 18801/2019 dell'11.11.2019 del C.S.M., nell'istituire l'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione (U.D.I), ha stabilito che "*Gli uffici innovazione, eventualmente costituiti presso gli uffici giudiziari, prevedono la partecipazione obbligatoria dei MAGRIF che ne assicurano il coordinamento con l'U.D.I. e con la relativa programmazione delle attività di innovazione distrettuale*".

ATTI DIGITALIZZATI			
ANNO	PORTALE NDR	PROCURA	TOTALE COMPLESSIVO
2008	-	6.594	6.594
2009	-	4.083	4.083
2010	-	629	629
2011	-	11.264	11.264
2012	-	15.037	15.037
2013	-	57.553	57.553
2014	-	57.720	57.720
2015	-	55.005	55.005
2016	-	87.953	87.953
2017	-	102.705	102.705
2018	4.663	144.308	148.971
2019	63.958	233.616	297.574
2020	50.512	267.257	317.769
Totale complessivo	119.133	1.043.724	1.162.857



PAGINE DIGITALIZZATE			
ANNO	PORTALE NDR	PROCURA	TOTALE COMPLESSIVO
2008	-	251.049	-
2009	-	236.979	236.979
2010	-	101.001	101.001
2011	-	815.591	815.591
2012	-	815.184	815.184
2013	-	3.818.182	3.818.182
2014	-	4.644.641	4.644.641
2015	-	4.511.390	4.511.390
2016	-	6.464.401	6.464.401
2017	-	7.476.439	7.476.439
2018	27.825	9.472.356	9.500.181
2019	437.337	12.354.526	12.791.863
2020	445.694	14.193.714	14.639.408
<i>Totale complessivo</i>	<i>910.856</i>	<i>63.186.698</i>	<i>64.097.554</i>



§ 17

Ragionevole durata del processo e criteri di priorità

17.1 La nuova disciplina dell'avocazione del procedimento per il decorso del termine di durata delle indagini preliminari di cui all'art. 412 c.p.p. pone seriamente il problema di riconfigurare il rapporto tra il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e quello della ragionevole durata del processo, che trova riconoscimento nell'art. 111 Cost., in termini diversi da quanto operato in precedenza e, in particolare, di non necessaria soccombenza del secondo rispetto al primo.

La durata del processo, nei termini delineati dalla l. n. 103/2017, diventa elemento condizionante il principio di obbligatorietà dell'azione penale e pone al pubblico ministero la necessità di conformare la propria azione investigativa in termini di non indifferenza rispetto ai suoi tempi.

Si tratta di una esigenza che condiziona, evidentemente, le modalità della investigazione. Se l'effettività della direzione delle indagini del pubblico ministero si presenta come uno strumento sicuramente necessario, unitamente agli altri già esaminati allorquando si è discusso dei processi di lavoro giudiziario dell'Ufficio, ad accelerare lo svolgimento e la conclusione delle investigazioni, evitando che queste si allontanino dagli obiettivi prefissati o la necessità di reiterazione di atti processuali o di fasi del processo a causa di vizi nella loro legittimità, al perseguimento dello stesso fine devono concorrere la capacità di articolazione delle richieste in termini da evitare il loro eccessivo appesantimento e da permetterne un celere esame da parte del tribunale, nelle sue diverse articolazioni, e la equa ripartizione dei carichi di lavoro, in maniera che tutti i magistrati dell'Ufficio concorrano al raggiungimento di quegli *standard* di efficienza che l'intero sistema oggi pone come obiettivi irrinunciabili dell'azione giudiziaria.

Questa esigenza si traduce, da una parte, nella necessità di un costante monitoraggio sull'andamento e sui tempi del procedimento, non solo nella fase delle indagini preliminari, ma anche in quella dinanzi al tribunale; dall'altra, nella necessità che chi proceda a questo monitoraggio possa adottare i provvedimenti opportuni ad evitare che situazioni di sovraccarico lavorativo, determinate anche da ragioni non imputabili a negligenza o scarsa produttività del Sostituto, come potrebbe essere, ad esempio, il caso della assegnazione allo stesso di una indagine particolarmente complessa, finiscano per tradursi in un rallentamento della complessiva attività del magistrato.

Le finalità appena indicate si realizzano garantendo, a cura dei Procuratori Aggiunti di riferimento, rilevazioni periodiche della durata dei procedimenti assegnati ai Magistrati delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro e l'adozione delle misure necessarie ad assicurare nel caso concreto la correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale; in particolare, mediante:

- a) la tempestiva adozione delle misure necessarie a prevenire stasi investigative correlate alla concentrazione in capo alle singole articolazioni dei servizi di polizia giudiziaria di deleghe investigative l'esecuzione delle quali non appaia compatibile con il rispetto dei termini di durata massima delle indagini di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'intero ufficio;
- b) il puntuale monitoraggio della tempestività e della puntualità delle attività da svolgersi nel rispetto dei termini di legge previsti dagli artt. 407 e ss. c.p.p. per l'assunzione delle determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale;
- c) la tempestiva segnalazione al Procuratore della Repubblica delle situazioni di criticità investigativa o organizzativa che potrebbero dar luogo al formarsi dei presupposti per l'esercizio dei poteri di avocazione e comunque di stasi delle indagini di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'Ufficio e dei suoi componenti.

Attraverso quel costante monitoraggio e secondo le valutazioni rese possibili dalla costante conoscenza dello stato delle principali investigazioni e delle risorse per ciò disponibili risulterà possibile adottare tempestivamente i provvedimenti necessari ad affrettare la definizione dei

procedimenti, a partire da quelli di maggiore complessità e delicatezza, ricorrendo a coassegnazioni, sospensioni temporanee delle assegnazioni, specifici piani di riduzione delle pendenze, rafforzamenti della struttura di segreteria, riassegnazione di parte del ruolo, etc.

Particolare attenzione va riservata dai Sostituti ai fascicoli per i quali si sia proceduto al deposito degli atti ai sensi dell'art. 415-*bis* c.p.p.. In tali casi, il Sostituto - avvalendosi anche delle dotazioni informatiche (innanzitutto, della *Consolle* del Magistrato del quale si è disposto il pieno ed urgente dispiegamento) ovvero comunque della propria segreteria - tiene lo scadenzario dei fascicoli per i quali si sia proceduto al deposito e provvede tempestivamente a richiedere al Procuratore Generale presso la Corte d'appello l'eventuale proroga dei termini di cui all'art. 407, comma 3-*bis*, c.p.p., dandone preventiva comunicazione al Procuratore Aggiunto di riferimento che ne informa il Procuratore della Repubblica.

In generale, va sottolineato come l'intera struttura dell'Ufficio ed il complesso delle sue proiezioni funzionali, a partire dalla fase della trasmissione e dalla iscrizione delle notizie di reato, risultano, nell'ottica assunta dal presente programma, organizzate in funzione della definizione degli assetti più idonei ad assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale.

Come innanzi precisato, l'adozione e la valorizzazione del principio di specializzazione, quale metodo fondamentale di trattazione degli affari complessi ovvero che comunque richiedono competenze ed attitudini professionali specifiche, orienta la destinazione delle risorse complessivamente disponibili verso l'obiettivo dell'efficacia delle investigazioni e del contenimento dei tempi dei procedimenti, a partire da quelli di maggiore rilevanza, per la natura ed il rilievo degli interessi protetti dalle norme incriminatrici in considerazione ovvero comunque di maggiore delicatezza e complessità.

Nella stessa prospettiva si colloca, del resto, la scelta di istituire lo *S.D.A.S.*, individuato come struttura in grado di realizzare la concentrazione degli affari di più semplice definizione, così assicurandosi la prioritaria destinazione delle risorse professionali verso l'obiettivo dell'efficace e più rapida definizione della trattazione degli affari complessi.

17.2 In generale, i criteri di priorità, che non possono risolversi nella sterile declinazione di principi teorici, ma devono tradursi in scelte organizzative concrete e sostenibili, vanno modulati individuando obiettivi perseguibili e tenendo in debito conto le risorse disponibili, le contingenti necessità operative e le peculiarità del circondario in cui opera l'Ufficio nonché le analoghe scelte organizzative operate in termini di priorità dagli uffici giudicanti sia di primo che di secondo grado nell'ambito del distretto.

Trattasi di opzione organizzativa ineludibile, nell'assolvimento della quale questo Ufficio intende attenersi, come già rappresentato ai Dirigenti degli altri Uffici del distretto nelle interlocuzioni già avvenute, alle linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura, quali:

- l'intangibilità delle priorità legali individuate dal legislatore all'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p.;
- la necessità di individuare ulteriori criteri di priorità oltre quelli legali;
- la necessità di piena declinazione del metodo della condivisione organizzativa nella trattazione degli affari prioritari;
- la necessità di procedere ad un'analisi preliminare dei flussi e dei carichi di lavoro dell'Ufficio e dei singoli Magistrati che lo compongono, nonché delle risorse disponibili;
- l'esclusione di criteri che si limitino ad individuare intere categorie di reati o che si risolvano nel mero accantonamento di intere categorie di reati destinati alla estinzione per prescrizione;
- l'opportunità di individuare le priorità, all'interno di categorie di reati, facendo riferimento alla gravità in concreto degli stessi o ad altri indici correlati alle concrete specificità dei reati.

L'adozione di criteri di priorità presuppone, infatti, una costante, doverosa, interlocuzione con gli Uffici giudicanti, con la Commissione flussi del Consiglio Giudiziario e con l'Avvocatura,

per i necessari apporti conoscitivi in relazione ai flussi, alle pendenze e agli esiti delle diverse tipologie di giudizio e per i consequenziali adattamenti organizzativi.

In particolare, vi è l'esigenza di parametrare i criteri di priorità per l'Ufficio a quelli individuati dai dirigenti degli uffici giudicanti del distretto, stanti le indubbe reciproche interferenze tra le scelte, in tema di priorità nella trattazione degli affari, operate, da un lato, dagli uffici giudicanti e requirenti di primo grado, e, dall'altro, dagli uffici giudicanti di primo e di secondo grado.

Nelle tabelle di organizzazione del Tribunale di Napoli per il triennio 2017/2019 era previsto che i giudici delle sezioni dibattimentali, ferma restando l'applicazione dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p., si atterranno ai seguenti ulteriori criteri di priorità nella gestione delle udienze e delle sopravvenienze, trattando con precedenza:

- i procedimenti ove vi è stata costituzione di parte civile;
- i procedimenti per violenza sessuale;
- i procedimenti per maltrattamenti in famiglia;
- i procedimenti per *stalking*;
- i procedimenti per bancarotta con danno patrimoniale di rilevante gravità;
- i procedimenti per i delitti in materia di risparmio e di credito sanzionati con almeno quattro anni di reclusione;
- i procedimenti per estorsione e rapina in danno di soggetti deboli;
- i procedimenti in cui imputato sia un pubblico ufficiale per reati connessi alla funzione dello stesso;
- i procedimenti per reati derivanti da colpa medica;
- i procedimenti per reati derivanti da infortunio sul lavoro;
- i procedimenti per omicidio colposo da violazione delle norme in materia di circolazione stradale;
- i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio;
- i procedimenti con beni in sequestro;
- i procedimenti per i quali il termine di prescrizione non maturerà prima di due anni dalla data della prima udienza.

Naturalmente essendo oggetto di specifiche previsioni normative l'esigenza di potenziamento della sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti di prevenzione, la relativa attività assume speciale rilievo nella prospettiva del contrasto alla criminalità organizzata in un contesto socio-economico critico come quello del distretto di Napoli.

Risultando confermate tali indicazioni, il presente piano assicura il plastico adeguamento delle scelte organizzative dell'ufficio requirente di riferimento, ribadendosi l'impegno, da un lato a migliorare l'efficacia dello sforzo di ancorare programmaticamente l'esercizio dell'azione penale ai canoni legali di puntualità, correttezza ed uniformità, innanzitutto nella prospettiva di un significativo rafforzamento del rigore delle doverose prognosi di tenuta dibattimentale delle ipotesi accusatorie, e, dall'altro lato, alla prosecuzione del confronto, anche in ambito distrettuale e secondo logiche di piena partecipazione anche dell'Avvocatura, utile per calibrare armonicamente le scelte di priorità dei singoli uffici, partendo da una comune ricognizione della gravità e dell'intensità dei fenomeni criminali di maggior rilievo.

Tenuto conto di tali determinazioni, l'Ufficio ritiene, allo stato, di ancorare i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, ulteriori rispetto a quelli legali di cui all'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p., alla definizione degli ambiti di lavoro specializzati corrispondenti alle materie riservate alle Sezioni e ai Gruppi di Lavoro intersezionali, nonché a quelli oggetto di specifiche indicazioni di priorità date dal Procuratore della Repubblica ovvero, per sua delega, dai Procuratori Aggiunti, avendo riguardo alla gravità in concreto del reato, al pregiudizio che dal ritardo possa derivare per la formazione della prova, nonché all'interesse, anche civilistico, della persona offesa.

Va inoltre assicurata la trattazione prioritaria dei seguenti procedimenti:

- quelli per i quali vi siano beni in sequestro sottoposti a custodia giudiziale onerosa e comunque di rilevante valore;
- quelli finalizzati all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e di accertamento della responsabilità da reato degli enti;
- quelli relativi all'esecuzione di pene detentive superiori a 4 anni (Corte Cost. n. 41 del 2 marzo 2018) e comunque per le quali non siano concedibili le misure alternative alla detenzione;
- quelli relativi alla demolizione di manufatti abusivi rientranti nei criteri di priorità individuati da questo Ufficio con ordine di servizio n. 64/13 datato 9 luglio 2013 e dal Procuratore Generale con decreto n. 62/15 datato 10 dicembre 2015 (e, in prospettiva, da specifico protocollo adottato dai predetti uffici requirenti).

Con separati provvedimenti saranno individuati, previa opportune interlocuzioni con i competenti uffici giudicanti, criteri di delimitazione delle categorie di procedimenti a trattazione prioritaria sopra individuate, sulla base del principio della concreta gravità del fatto.

Al fine di orientare in modo uniforme e corretto l'esercizio dell'azione penale nonché di assicurare l'effettività delle successive attività processuali, si terrà conto altresì, nell'ordine di trattazione dei procedimenti anche aventi carattere prioritario, del pregiudizio per la formazione della prova nel caso di ritardo nella trattazione nonché, in coerenza con le prescrizioni tabellari del Tribunale, delle concrete prospettive di pervenire ad una pronuncia giurisdizionale nel merito prima del decorso del termine della prescrizione.

Questo Ufficio ha piena consapevolezza della delicatezza del proprio ruolo processuale e ne avverte la responsabilità, quanto alla necessità di costruire impianti processuali che risultino in grado di garantire effettiva attuazione al principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

Il raggiungimento di tale obiettivo ha, infatti, quale suo indefettibile presupposto, che, nell'esercitare l'azione penale, si assicuri una qualificata domanda di giudizio.

A tal fine è necessario che le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale del magistrato assegnatario siano, innanzitutto, coerentemente ispirate alla logica del sistema che, da una parte, vuole il passaggio alla fase processuale solo nei casi di effettiva giustificazione logico-razionale delle aspettative di consenso giudiziale della pretesa punitiva, ciò che esige un'adeguata valutazione anche degli esiti dell'eventuale fase cautelare del procedimento, dall'altra, richiede il pieno rispetto delle regole codicistiche in materia di *simultaneus processus*.

È infatti, altresì incidente sulla celerità del dibattimento la dimensione del procedimento, sia sotto il profilo del numero degli imputati che sotto quello del numero delle imputazioni. Da questo punto di vista, appare opportuno limitare la trattazione processuale di più imputazioni ai soli casi in cui sia ravvisabile tra le stesse il vincolo della connessione *ex art. 12 c.p.p.* ovvero a quelli in cui la riunione sia consigliata da ragioni di economia processuale, nelle ipotesi di cui all'art. 371, lett. b) e c) c.p.p..

17.3 Presupposto indefettibile di ogni oculata scelta organizzativa finalizzata alla accelerazione nella trattazione dei procedimenti è, peraltro, l'indagine statistica dei carichi di lavoro dell'Ufficio non solo in termini quantitativi (di raffronto tra sopravvenienze e definizioni), ma anche, e soprattutto, in termini qualitativi.

L'analisi dei flussi delle notizie di reato, la consapevolezza del numero e della tipologia dei reati che costituiscono oggetto dei singoli fascicoli agevolano, infatti, l'individuazione di soluzioni organizzative che consentano di disciplinare adeguatamente situazioni che, pur caratterizzate dall'oggettiva impossibilità di assicurare la tempestiva trattazione di tutti i procedimenti penali pendenti, mirano ad evitare il ricorso alla mera casualità e a garantire la massima omogeneità nella selezione di quelli progressivamente da definire.

Tra queste soluzioni organizzative appare di particolare utilità quella di individuare forme semplificate di trattazione di procedimenti non bisognevoli di investigazioni di particolare

complessità definendoli in forme tali da non richiedere necessariamente, nel caso di esercizio dell'azione penale, la celebrazione del dibattimento.

Si tratta di una scelta che, garantendo la possibilità di una trattazione prioritaria e centralizzata di questi procedimenti, è finalizzata ad abbattere significativamente il carico di lavoro destinato a gravare sui singoli Sostituti dell'Ufficio, consentendo loro di dedicare maggior tempo e risorse alla trattazione delle indagini più complesse dal punto di vista soggettivo o oggettivo, di sgravare le loro segreterie dalla lavorazione di un numero consistente di procedimenti, di accelerare la definizione di una parte comunque consistente del carico di lavoro che ricade complessivamente sulla Procura della Repubblica di Napoli considerata unitariamente. In definitiva, la definizione cronologicamente prioritaria di notizie di reato semplici finisce essa stessa per divenire mezzo attraverso il quale concentrare il massimo delle energie nella definizione di procedimenti di importanza maggiormente significativa, secondo i criteri sopra esposti ed analizzati.

Resta fermo, peraltro, che l'individuazione di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti non si risolve in un adempimento organizzativo statico, bensì è un profilo organizzativo dinamico dell'ufficio giudiziario, in quanto, proprio a causa della sua attitudine a condizionare l'attività dell'Ufficio, è soggetto a continue e periodiche verifiche della sua attualità e rispondenza alle esigenze e alle disponibilità dell'Ufficio stesso ed è quindi destinato ad essere adeguato ed aggiornato in conseguenza degli esiti di tale verifica.

§ 18

I procedimenti ex art. 11 c.p.p.

Particolare attenzione l'Ufficio riserva ai procedimenti che a vario titolo riguardano i magistrati, per i quali, in ragione della loro intrinseca delicatezza, appaiono necessarie, per un verso, una rapida definizione e, per altro verso, una costante interlocuzione sia all'interno dell'Ufficio sia con gli organi interessati ai profili disciplinari e di incompatibilità ambientale o funzionale che dovessero emergere dalle investigazioni, nel quadro di una leale collaborazione istituzionale.

Nella organizzazione di tale servizio⁴, curato da un Procuratore Aggiunto appositamente delegato, l'Ufficio modella la propria attività ispirandosi alle indicazioni formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura che ha costantemente richiamato l'attenzione degli uffici giudiziari verso una celere trattazione dei procedimenti riguardanti i magistrati in ragione della evidente inerenza al bene dell'amministrazione della giustizia, evidenziando, nel contempo, la necessità che, nel rispetto del segreto investigativo, tra gli organi a vario titolo interessati agli eventuali profili disciplinari o di incompatibilità (Procura della Repubblica, Procura Generale presso la Corte di Appello, Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura), si instauri e si mantenga un efficace ed effettivo sistema di comunicazione istituzionale (cfr. circolari del C.S.M. del 9 giugno 1981, del 15 gennaio 1994 n. 510, del 5 ottobre 1995 n. 13682, del 24 gennaio 1996 n. 1126).

Per i procedimenti *ex art. 11 c.p.p.* iscritti nei modelli 21, 21 *bis*, 44, 45, 46, in cui, sia pure astrattamente, i magistrati rivestano il ruolo di indagati e di persone offese ovvero danneggiate dal reato - e comunque per quelli che riguardano, a qualsiasi titolo, i magistrati - in ragione della loro intrinseca delicatezza, è opportuno il mantenimento di un sistema di costante monitoraggio, che consenta altresì un'efficace interlocuzione con gli organi interessati ai profili disciplinari, ovvero di incompatibilità ambientale e/o funzionale, che dovessero emergere dalle singole vicende procedurali (ovvero Procura Generale presso la Corte di Appello, Procura Generale presso la Corte di Cassazione, C.S.M., Ministero della Giustizia).

Nel momento della iscrizione di tali procedimenti in uno dei modelli innanzi indicati, nei registri informatici vengono effettuate specifiche annotazioni, in forza delle quali, con cadenza quindicinale, il funzionario addetto all'ufficio statistiche trasmette al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Aggiunto delegato un prospetto delle iscrizioni effettuate nei quindici giorni precedenti.

È istituito un protocollo informatico - che ricade sotto la diretta sorveglianza del Procuratore della Repubblica ed è gestito dal Procuratore Aggiunto delegato - suddiviso per anno, nel quale vengono annotati tutti i procedimenti (modelli 21, 21 *bis*, 44, 45, 46) che, a qualsiasi titolo, riguardino i Magistrati nei termini innanzi precisati.

Il protocollo è articolato in due sezioni: la prima, relativa a procedimenti di competenza della Procura della Repubblica di Napoli (protocollo "A"); la seconda, relativa a procedimenti di competenza della Procura della Repubblica di Roma, ai sensi del citato art. 11 c.p.p., ovvero di altre Procure (protocollo "B").

Tutte le vicende riguardanti i magistrati (siano esse inserite in fascicoli sorti sulla base di notizie di reato trasmesse *ex novo* all'U.N.R., ovvero emerse a seguito di attività di indagine compiute nell'ambito di procedimento già pendente presso la Procura di Napoli), indipendentemente dalla sezione di competenza, all'esito dell'iscrizione in uno dei modelli innanzi indicati (21, 21 *bis*, 44, 45, 46), vengono preliminarmente comunicate al Procuratore Aggiunto delegato, mediante trasmissione in visione del relativo fascicolo.

⁴ La materia in questione era disciplinata dagli ordini di servizio n. 74/12 dell'1.10.2012, n. 72/14 del 24.6.2014 e n. 1/15 del 9.1.2015 le cui disposizioni, per cui qui riprodotte e coordinate tra loro, devono quindi ritenersi revocati.

Il Procuratore Aggiunto delegato provvede alla annotazione dei procedimenti nel *protocollo A* o nel *protocollo B* - a seconda della competenza a procedere - con contestuale costituzione di un fascicolo (sia in forma cartacea che informatica) nel quale sono inseriti gli atti del procedimento, le *relazioni* di cui ai punti successivi ed al carteggio con la Procura Generale presso la Corte di Appello, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, il C.S.M., il Ministero della Giustizia.

Il Procuratore aggiunto delegato - dopo aver provveduto all'annotazione nel registro informatico ed all'estrazione di copia degli atti rilevanti - predispone una sintetica *relazione preliminare* sul contenuto del fascicolo stesso, indirizzata al Procuratore della Repubblica e, per conoscenza, al Sostituto assegnatario, con invito a quest'ultimo a *conferire* con il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione di appartenenza.

I procedimenti di competenza di altra Autorità Giudiziaria *ex art. 11 c.p.p.*, in cui il magistrato sia persona offesa in relazione a fatti di lieve entità, vengono trasmessi per competenza direttamente dal magistrato addetto al turno smistamento; copia dell'incarto, comprensivo della missiva di trasmissione per competenza, a cura dell'U.N.R. viene trasmessa al Procuratore Aggiunto delegato per gli adempimenti sopra specificati.

Nei procedimenti iscritti a Modello 21 a carico di magistrati, di competenza della Procura di Napoli, nella relazione ovvero con atto successivo, il Procuratore Aggiunto delegato, d'intesa con il Sostituto assegnatario, valutato il profilo della ostensibilità o meno delle notizie, esprime il *nulla osta* alle comunicazioni agli organi interessati ai profili disciplinari e/o di incompatibilità (ambientale o funzionale) ed alla trasmissione dei relativi atti. Ove sussistano specifiche esigenze di segretezza, esse dovranno formare oggetto di formale comunicazione, in modo da consentire alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione le valutazioni di competenza nonché l'adozione eventuale del provvedimento di sospensione del decorso del termine di legge assegnato ai fini disciplinari *ex art. 16-IV comma d.lgs. 109/06*.

I Magistrati assegnatari dei fascicoli in esame procedono ad una tempestiva trattazione degli stessi, in modo da dare concreta ed efficace attuazione alle disposizioni adottate dal CSM sin dalla richiamata circolare del 9 giugno 1981 (nella parte in cui testualmente si osserva che "*ritiene il Consiglio che anche i procedimenti penali nei confronti dei magistrati richiedano - nell'ambito della proposta programmazione - la trattazione più sollecita per l'evidente inerenza al bene dell'Amministrazione della giustizia*"), ribadite dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione con nota n. 10015/SD del 9 giugno 2008.

L'eventuale facoltà di subdelega alla polizia giudiziaria competente per territorio sarà concessa per specifici atti e non con riferimento alla delega nel suo complesso.

La delega di indagini alla polizia giudiziaria non dovrà avere ad oggetto l'interrogatorio del magistrato quale indagato né - almeno dei casi più delicati o complessi - quale persona offesa.

Nel caso in cui debba essere acquisita documentazione presso altri Uffici Giudiziari, la richiesta - vistata dal Procuratore Aggiunto di riferimento del Sostituto assegnatario del procedimento - sarà indirizzata (salvo casi ed esigenze particolari) al Dirigente di quell'Ufficio, con delega alla polizia giudiziaria per la mera presentazione della richiesta ed il conseguente ritiro degli atti.

Trimestralmente il Procuratore Aggiunto delegato provvede a richiedere, ai magistrati assegnatari dei fascicoli suscettibili di comunicazione agli organi superiori, notizie sullo stato delle indagini, ed informa il Procuratore della Repubblica delle risposte ricevute ai fini degli ulteriori adempimenti di competenza, a tal fine redigendo una *relazione interlocutoria*. Allo stesso modo - previa interlocuzione con i magistrati assegnatari - provvede allorquando da tali organi provengano richieste di notizie sullo stato del procedimento.

Nel corso del procedimento i Magistrati assegnatari dei fascicoli in esame trasmettono al Procuratore Aggiunto delegato, in copia, gli atti di indagine più rilevanti compiuti, oltre ad eventuali provvedimenti cautelari.

Gli atti di definizione di tutti procedimenti riguardanti magistrati sono sottoposti al *visto* del Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione di appartenenza del Magistrato assegnatario.

In caso di definizione del procedimento con richiesta di archiviazione, in tale atto vanno specificati le generalità e l'Ufficio di appartenenza del Magistrato sottoposto ad indagine; inoltre sarà specificato, almeno in termini sommari e sintetici, il *fatto* per cui si procede, senza limitarsi alla mera indicazione degli articoli di legge.

I procedimenti iscritti a Modello 45 vanno definiti in ogni caso entro un anno dall'iscrizione, mediante motivato provvedimento di archiviazione, trasmissione ad altro Ufficio ovvero - se del caso all'esito di preliminari accertamenti - mediante iscrizione, a seconda dei casi, nel Modello 21, 21 *bis* o 44, secondo le regole generali adottate dall'Ufficio.

All'esito del *visto* da parte del Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione di appartenenza del Sostituto assegnatario, copia del provvedimento di definizione, ovvero della missiva di trasmissione per competenza ad altra autorità giudiziaria, viene trasmessa al Procuratore Aggiunto delegato, al fine di consentire l'aggiornamento del protocollo informatico, il completamento del fascicolo e le comunicazioni agli organi competenti più volte citati.

Il Procuratore Aggiunto delegato, ricevuto l'atto di definizione del procedimento (eventualmente corredato dagli atti di indagine compiuti dal magistrato assegnatario) redige una sintetica *relazione finale* diretta al Procuratore della Repubblica, informandolo dell'esito del procedimento e trasmettendo il provvedimento di definizione.

Il Procuratore della Repubblica, direttamente o mediante il Procuratore aggiunto delegato, provvede alle comunicazioni di rito agli organi interessati (Procura Generale presso la Corte di Appello, Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia), segnalando l'esito del procedimento.

§ 19

Il Servizio di Definizione degli Affari Semplici (S.D.A.S.)

19.1 Nella prospettiva, che sarà anche di seguito approfondita, della deflazione del giudizio si iscrive l'avvenuta istituzione (ordine di servizio n. 93 del 12 dicembre 2017) del Servizio di definizione degli affari semplici (S.D.A.S.).

Il Servizio in parola offre in primo luogo risposta all'esigenza di individuare metodi e modelli organizzativi per la definizione degli affari semplici in grado di consentire il miglior utilizzo delle risorse professionali disponibili, la semplificazione dei processi di lavoro, nonché la valorizzazione dell'apporto professionale della Magistratura Onoraria, in stretto raccordo con l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica (U.C.P.) istituito con ordine di servizio 70/17 ai sensi dall'art. 2 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017.

Tanto sia in considerazione della gravosità dei carichi di lavoro dei Sostituti e delle relative strutture amministrative di supporto, sia in considerazione della correlata necessità di apprestare modelli organizzativi idonei ad assicurare uniformità, correttezza e puntualità dell'azione penale.

Tale Servizio, si è stabilito, dovrà concentrare tutti gli affari riferiti a fattispecie di reato suscettive di rapida e comunque facile trattazione (mediante richieste di adozione di decreti penali di condanna e richieste di archiviazione) eventualmente anche a seguito di indagini non complesse, senza più ricorrere all'assegnazione al Sostituto.

Con ordine di servizio n. 26 del 16 febbraio 2018, si è proceduto, in attuazione delle previsioni programmatiche originarie, a disporre l'assegnazione ai Procuratori Aggiunti non assegnati alla D.d.a. dei procedimenti S.D.A.S.. Naturalmente, tale criterio di imputazione assume carattere tendenzialmente virtuale, atteso che la definizione dei procedimenti in parola (destinati, peraltro, ad assorbire un terzo delle complessive sopravvenienze) si svolge secondo criteri omogenei proposti dal Procuratore Aggiunto delegato al coordinamento dello S.D.A.S. e fatti propri nelle direttive del Procuratore della Repubblica e in attuazione di processi di lavoro della Magistratura Onoraria necessariamente presidiati dai Sostituti con funzioni di collaborazione al coordinamento.

I procedimenti riassegnati come materia generica vanno ripartiti in automatico tra i Magistrati che partecipano alla stessa presenti nella Sezione coordinata dal Procuratore Aggiunto che definisce il procedimento.

19.2 Il Servizio è, allo stato, strutturato su tre Unità amministrative decentrate costituenti raggruppamento funzionale (definito tenendo conto della logistica di un Ufficio avente sede articolata in tre distinti plessi) delle sei sezioni d'indagine ordinarie, tali frazionate articolazioni dovendo considerarsi temporanee, in vista della costituzione di un unico ufficio centralizzato, auspicabilmente da collocarsi immediatamente nei pressi dell'Ufficio Notizie di Reato, onde meglio sfruttarne le sinergie, al quale in futuro poter attribuire oltre che le competenze per la definizione dei procedimenti rientranti nella competenza del Giudice di Pace altresì ogni altro affare suscettivo di pronta e agevole definizione e non comportante l'effettiva necessità di ricorso al metodo della specializzazione.

19.3 Un unico Procuratore Aggiunto è delegato alle funzioni di organizzazione e coordinamento dell'attività complessiva di tale nuovo Servizio, in modo da assicurare l'opportuna concentrazione delle informazioni e la tempestiva adozione degli interventi necessari all'efficace raccordo informativo ed operativo delle necessarie iniziative e delle relative funzioni di monitoraggio e controllo dell'unitario indirizzo dei processi di lavoro. Peraltro, data la complessità delle anzidette funzioni di coordinamento, da svolgersi con riguardo a strutture oggi operanti in plessi diversi, si è stabilito che il loro svolgimento possa avvalersi della collaborazione di dodici Sostituti cui affidare, secondo le direttive del Procuratore Aggiunto coordinatore, il preliminare raccordo informativo ed operativo delle tre unità operative della complessiva struttura e di un

Sostituto con funzioni di collaborazione del Procuratore Aggiunto delegato al coordinamento del Servizio.

In ragione della riscontrata positiva funzionalità del quale tale modello organizzativo ha dato prova, il numero dei Sostituti, originariamente individuato in sei unità, due per ciascuna delle tre unità operative, è stato, infatti raddoppiato, provvedendosi, al contempo, anche ad implementare le competenze del Servizio.

Infine, all'esito dell'ulteriore necessario periodo di sperimentazione e delle opportune interlocuzioni con il Tribunale all'interno di un più ampio processo di condivisione organizzativa delle scelte gestionali di interesse comune, sono previste sia l'ulteriore implementazione delle competenze del Servizio sia il raccordo e l'integrazione con altre articolazioni dell'ufficio che attualmente provvedono alla definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace (modelli *ex artt. 21-bis e 44*).

La elevata informatizzazione dello *S.D.A.S.* e l'incremento dei processi di digitalizzazione relativi ai fascicoli dallo stesso trattati costituiscono obiettivi prioritari dell'Ufficio, anche al fine di garantire modalità di trasmissione da e verso il Tribunale che si realizzino attraverso processi di lavoro che consentano la riduzione dei tempi, l'alleggerimento degli adempimenti amministrativi e il più razionale impiego delle risorse complessivamente disponibili.

19.4 Al fine di realizzare una ponderata espansione progressiva della materia *S.D.A.S.*, il Procuratore Aggiunto coordinatore del Servizio in parola, all'esito delle opportune interlocuzioni con gli Uffici del Tribunale e l'Avvocatura e secondo le direttive del Procuratore della Repubblica, formula le proposte necessarie alla definizione ed al tempestivo aggiornamento di un piano di implementazione delle attività del medesimo *S.D.A.S.*, individuando le categorie di procedimenti riservati alla competenza del Servizio e monitorandosi i relativi tempi di definizione, tenendo conto delle complessive esigenze di efficiente organizzazione delle attività dell'Ufficio.

Tale piano, incidendo sui criteri di assegnazione dei procedimenti, è adottato dal Procuratore della Repubblica secondo le procedure partecipate previste dall'art. 8 della richiamata circolare del C.S.M. sull'organizzazione degli uffici del pubblico ministero.

Allo stato, la materia è regolata con ordine di servizio n. 48 del 6 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni.

19.5 Con provvedimento del Procuratore della Repubblica possono essere assegnati allo *S.D.A.S.* anche i procedimenti iscritti anteriormente all'adozione dei criteri di definizione della relativa materia allorquando debba procedersi, alla riassegnazione dei fascicoli costituenti il ruolo di Magistrati trasferiti ad altro Ufficio ovvero quando risulti necessario alla migliore definizione delle misure di perequazione dei carichi di lavoro, da adottarsi dinanzi ad obiettivi stati di speciale difficoltà della gestione dei ruoli individuali.

§ 20

Le attività collegate all'esercizio dei poteri di avocazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello

La materia, che già formò oggetto di preliminare ricognizione nell'assemblea generale del 15 gennaio 2018, per la sua intrinseca delicatezza e la complessità delle implicazioni, impone di ribadire anche in questa sede che tutte le interlocuzioni con l'Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello riferibili all'esercizio delle sue prerogative in tema di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato e di avocazione sono riservate al Procuratore della Repubblica e da questi esercitate personalmente (salvo i casi di specifica delega ai Procuratori Aggiunti di riferimento delle singole articolazioni strutturali dell'Ufficio), trattandosi di una condizione necessaria per l'uniformità e l'omogeneità delle prassi applicative e dei flussi informativi che si è inteso organizzare secondo principi di massima semplificazione, essenziali al buon andamento delle complessive attività della Procura della Repubblica.

In ossequio al principio di leale collaborazione tutti i Magistrati dell'Ufficio devono assicurare l'osservanza dei termini di durata delle indagini preliminari, la tempestività e la completezza delle investigazioni, nonché l'effettività del principio di ragionevole durata del processo, fermo restando il ruolo di impulso, monitoraggio e controllo dei Procuratori aggiunti delegati al coordinamento delle Sezioni e dei Gruppi di lavoro, già in precedenza indicati.

La disciplina dell'istituto costituisce l'approdo delle proficue interlocuzioni intessute con la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, al fine della condivisione di modelli organizzativi idonei a sostenere il compiuto esercizio delle rispettive attribuzioni processuali e delle relative prerogative ordinamentali, cui ha fatto seguito la sottoscrizione del protocollo d'intesa del 13 novembre 2018, con il quale sono stati individuati contenuti, forme e tempi delle comunicazioni da trasmettere alla Procura Generale, in coerenza con quanto previsto alla luce delle Linee Guida *ex art. 6 d.lgs. n. 106/2006 del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione*, nella cornice prescrittiva di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 ("*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*"), recante modificazioni dell'art. 407 c.p.p. (mediante introduzione del novello comma 3-*bis*) e del comma 1 dell'art. 412 c.p.p.

In particolare:

- a) le comunicazioni al Procuratore Generale dei procedimenti astrattamente avocabili previste dall'art. 407, comma 3-*bis*, c.p.p. saranno date dal Procuratore della Repubblica, con cadenza quadrimestrale e a far tempo dal 1° febbraio 2019;
- b) le comunicazioni *sub a)* avranno ad oggetto esclusivamente i procedimenti iscritti nei confronti di indagati noti (registro Mod. 21) per reati compresi nel novero di quelli indicati dall'art. 132-*bis* disp. att c.p.p. (eccettuati quelli definiti tali solo in ragione della pena edittale, ai sensi del comma 1, lett. b), ultima parte, dell'articolo appena citato) o da considerare prioritari;
- c) nell'ambito dei procedimenti a trattazione prioritaria, le comunicazioni al Procuratore Generale *sub a)* riguarderanno esclusivamente i procedimenti nei quali sia verificata una condizione di inerzia *effettiva* e non meramente *apparente*, perdurante nonostante la scadenza dei termini di cui all'art. 407, comma 3-*bis*, c.p.p.;
- d) al fine delle suddette comunicazioni, in attesa della predisposizione di idonei modelli nazionali di informatizzazione delle procedure in parola:
 - 1) almeno 60 giorni prima della scadenza del termine quadrimestrale delle comunicazioni dovute al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, l'Ufficio Innovazione e Risorse tecnologiche procederà all'estrazione dell'elenco dei procedimenti, iscritti a far tempo dal 3 agosto 2017, aventi carattere prioritario, suddivisi per materie specialistiche e per singolo Magistrato assegnatario (tale intendendosi, in caso di coassegnazione, il primo assegnatario), nei quali siano scaduti i termini d'indagine;

- 2) gli elenchi anzidetti verranno prontamente trasmessi per il tramite della posta elettronica ai Magistrati assegnatari, al Procuratore aggiunto coordinatore della Sezione o del Gruppo di lavoro interessati e al Procuratore della Repubblica;
- 3) il Magistrato assegnatario procederà all'esame dei dati trasmessi: a) verificando l'effettiva scadenza dei termini⁵ d'indagine b) distinguendo i procedimenti prioritari con termini d'indagine scaduti tra quelli in cui l'inerzia eventualmente conseguente alla scadenza dei termini di cui all'art. 407, comma 3-bis, c.p.p. potrà considerarsi meramente *apparente* e quelli invece caratterizzati da stati inerziali potenzialmente *effettivi*, c) assicurando ai fini dell'esame in parola ogni opportuna interlocuzione con il Procuratore aggiunto coordinatore della Sezione o del Gruppo di lavoro specializzato interessati e i Magistrati coassegnatari;
- 4) entro quindici giorni dalla trasmissione degli elenchi dei procedimenti di cui sub 1), il Magistrato assegnatario provvederà a trasmettere al Procuratore aggiunto coordinatore della Sezione o del Gruppo di lavoro di riferimento:
 - una comunicazione per i singoli procedimenti con termini scaduti per i quali l'inerzia conseguente alla eventuale scadenza dei termini di cui all'art. 407, comma 3-bis, c.p.p., potrebbe valutarsi *effettiva*, mediante trasmissione dell'apposita scheda informatizzata;
 - una distinta comunicazione per i singoli procedimenti con termini scaduti per i quali invece l'inerzia conseguente alla eventuale scadenza dei termini di cui all'art. 407, comma 3-bis, c.p.p. possa valutarsi come meramente *apparente*, mediante trasmissione di apposita scheda informatizzata;
- 5) il Procuratore Aggiunto della Sezione o del Gruppo di Lavoro interessati, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui *sub* 1) ed all'esito delle opportune interlocuzioni con i Magistrati assegnatari, comunicherà al Procuratore della Repubblica i singoli procedimenti con termini scaduti caratterizzati da perduranti ed effettivi stati inerziali, segnalando i casi che appaiono non suscettivi di definizione nel termine previsto per le comunicazioni dovute al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello; il medesimo Procuratore Aggiunto curerà, in particolare, il costante monitoraggio dei procedimenti con termini d'indagine scaduti nella prospettiva della loro puntuale definizione nei termini di cui all'art. 407, comma 3-bis, e comunque del più sollecito superamento delle pur giustificate, relative condizioni inerziali e di ogni eventuale stasi investigativa;
- e) le disposizioni di cui alla lett. d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti diversi da quelli ivi indicati nei quali la persona indagata sia stata sottoposta ad arresto o fermo di indiziato di delitto ovvero a misura cautelare personale (art. 132-bis, comma 1, lett. d), disp. att. c.p.p.);
- f) entro il 1° giugno di ogni anno avrà luogo la comunicazione al Procuratore Generale dei procedimenti a trattazione non prioritaria iscritti a far tempo dal 3 agosto 2017, nei quali

⁵ Anche ai fini della verifica del presupposto del controllo sostitutivo, è necessario fissare i criteri di decorrenza del termine di durata massima delle indagini preliminari. Sul punto si richiamano, per alcune delle più ricorrenti ipotesi da considerarsi, gli arresti giurisprudenziali che si sono formati:

a) il termine, naturalmente, decorre dalla formale ed effettiva iscrizione del fascicolo, e non dalla data del provvedimento del pubblico ministero che ha disposto l'iscrizione (Cass. 19 marzo – 27 giugno 2012 n. 25385, rv. 253100);

b) qualora siano state effettuate nuove iscrizioni per ulteriori reati a carico del medesimo indagato, il termine massimo va calcolato a partire dall'ultima di tali iscrizioni, poiché il termine per le indagini decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro (da ultimo, Cass. 18 marzo – 28 luglio 2015 n. 32998, rv. 264191);

c) nell'ipotesi in cui nel medesimo fascicolo siano state effettuate successive iscrizioni a carico di diversi indagati, ognuna di esse dà origine a nuovo termine;

d) in caso di riunione di diversi procedimenti, la scadenza da tenere in considerazione sarà quella di cui al procedimento di più recente iscrizione (Cass. 23 novembre – 13 dicembre 2012 n. 48417, rv. 254099);

e) il termine, ancora, va computato al netto delle sospensioni (es., artt. 70 comma 3, e 71 comma 1, c.p.p.).

siano scaduti i termini di cui all'art. 407, comma 3-*bis*, c.p.p., osservandosi i criteri indicati sub d) in quanto applicabili;

- g) il Procuratore Aggiunto della Sezione o del Gruppo di Lavoro di riferimento assicura, anche mediante opportune interlocuzioni con i Magistrati assegnatari, il costante monitoraggio dei procedimenti nei quali, pur essendo scaduti i termini di cui all'art. 407, comma 3-*bis*, c.p.p., non si sia proceduto a dare le comunicazioni di cui ai punti precedenti, in quanto l'inerzia è stata valutata come meramente apparente, dando informazione al Procuratore della Repubblica della perdurante pendenza decorsi quattro mesi dal venir meno delle condizioni di giustificazione dell'inerzia nella loro definizione, ai fini delle ulteriori, opportune verifiche e delle comunicazioni dovute al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ai sensi del punto 10 del richiamato Protocollo d'intesa del 13 novembre 2018;
- h) le comunicazioni al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di cui ai punti precedenti sono date con atto sottoscritto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto vicario a ciò espressamente delegato;
- i) l'Ufficio Innovazione e Risorse Tecnologiche provvederà a trasmettere all'Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Procuratore della Repubblica, a far tempo dal 1° febbraio 2019 e, secondo intese con il Procuratore Generale, con cadenza trimestrale, gli elenchi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p., assicurando l'adozione di ogni modalità utile a garantire la precisione e la riservatezza delle relative comunicazioni.

Non si farà invece luogo a nessuna comunicazione nei casi di inerzia *apparente* individuabili con riguardo a:

1) i procedimenti non indicati dalla legge o da provvedimento organizzativo del Procuratore della Repubblica come prioritari;

2) i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa dell'esito di indagini tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria;

3) i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa del deposito da parte della polizia giudiziaria delegata - se del caso opportunamente sollecitata - della informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni;

4) i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa del deposito di consulenza tecnica;

5) i procedimenti nei quali è all'esame del pubblico ministero l'informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni e/o è in fase di redazione la conseguente richiesta di misura cautelare;

6) i procedimenti in cui sia pendente al G.I.P. una richiesta di misura cautelare ovvero un procedimento di incidente probatorio;

7) i procedimenti a citazione diretta per i quali il pubblico ministero sia in attesa della fissazione della data di udienza;

8) i procedimenti per i quali, firmata la richiesta di archiviazione, si è in attesa dell'espletamento delle notifiche alla persona offesa, ovvero per i quali, firmato l'avviso *ex art. 415 bis* c.p.p., si è in attesa delle notifiche e del completamento della conseguente procedura prevista dalla legge;

9) i procedimenti per i quali, pur risultando esperibile l'avvocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, risultano iscrizioni successive, di altri reati ovvero di altri soggetti, per i quali i relativi termini non siano ancora scaduti, dovendosi rinviare ogni valutazione al momento della scadenza dei termini di legge per l'ultima delle iscrizioni successivamente effettuate in quel procedimento complesso;

nonché, in relazione

10) ai procedimenti nei quali il pubblico ministero sia in attesa degli esiti di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale (argomentando dal rilievo a tali atti assegnato dall'art. 159, comma 1, n. 3-*ter*, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 11, l. n. 103/2017) ovvero di autorizzazione a procedere.

I criteri di priorità, non potendo essi evidentemente risolversi nella sterile declinazione di principi teorici e dovendo invece tradursi in scelte organizzative concrete e sostenibili, sono stati modulati individuando obiettivi perseguibili e tenendo in debito conto le risorse disponibili, le contingenti necessità operative e le peculiarità del circondario in cui opera l'Ufficio nonché le analoghe scelte organizzative operate in termini di priorità dagli uffici giudicanti sia di primo che di secondo grado nell'ambito del distretto.

L'individuazione di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti non si risolve in un adempimento organizzativo statico, bensì è un profilo organizzativo dinamico dell'ufficio giudiziario, in quanto, proprio a causa della sua attitudine a condizionare l'attività dell'Ufficio, è soggetto a continue e periodiche verifiche della sua attualità e rispondenza alle esigenze e alle disponibilità dell'Ufficio stesso ed è quindi destinato ad essere adeguato ed aggiornato in conseguenza degli esiti di tale verifica.

Trattasi di opzione organizzativa ineludibile, nell'assolvimento della quale questo Ufficio si è attenuto alle linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura, valorizzando:

- l'intangibilità delle priorità legali individuate dal legislatore all'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p.;
- la necessità di individuare ulteriori criteri di priorità oltre quelli legali;
- la necessità di piena declinazione del metodo della condivisione organizzativa nella trattazione degli affari prioritari;
- la necessità di procedere ad un'analisi preliminare dei flussi e dei carichi di lavoro dell'Ufficio e dei singoli Magistrati che lo compongono, nonché delle risorse disponibili;
- l'esclusione di criteri che si limitino ad individuare intere categorie di reati o che si risolvano nel mero accantonamento di intere categorie di reati destinati alla estinzione per prescrizione;
- l'opportunità di individuare le priorità, all'interno di categorie di reati, facendo riferimento alla gravità in concreto degli stessi o ad altri indici correlati alle concrete specificità dei reati.

L'adozione di criteri di priorità presuppone, d'altro canto, una costante, doverosa, interlocuzione con la Commissione flussi del Consiglio Giudiziario e con l'Avvocatura per i necessari apporti conoscitivi in relazione ai flussi, alle pendenze e agli esiti delle diverse tipologie di giudizio e per i consequenziali adattamenti organizzativi. Ma è altrettanto necessario che i criteri di priorità elaborati per l'Ufficio siano parametrati a quelli individuati dai dirigenti degli Uffici giudicanti del distretto, stanti le indubbie reciproche interferenze tra le scelte, in tema di priorità nella trattazione degli affari, operate, da un lato, dagli uffici giudicanti e requirenti di primo grado, e, dall'alto, dagli uffici giudicanti di primo e di secondo grado.

Procedimenti a trattazione non prioritaria devono ritenersi quelli che, in ragione della loro più semplice possibilità di definizione, sono attratti alla competenza dello S.D.A.S.

Nell'ambito dei reati di competenza specialistica delle Sezioni ordinarie e dei Gruppi di lavoro le categorie dei procedimenti a trattazione non prioritaria sono enucleate con riferimento in particolare alle seguenti fattispecie:

2^a Sezione

- reato di cui all'art. 481 c.p.;

3^a Sezione

- reato di cui agli artt. 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, comma 1, d.lgs. n. 74/2000;
- reato di cui agli artt. 2 - 8 d.lgs. n. 74/2000 sino alla soglia di 100.000 euro di elementi passivi fittizi (o fatturato imponibile), non commesso in forma organizzata;
- reato di cui all'art. 640-*ter* comma 1 c.p. con esclusione della consumazione di tale reato in forma organizzata;
- reato di cui all'art. 473, comma 1, c.p., ad esclusione delle ipotesi in cui ricorra l'aggravante di cui all'art. 474-*ter* c.p.;
- reato di cui agli artt. 455-457 c.p., con esclusione delle ipotesi in cui il reato sia commesso in forma organizzata;

4^ Sezione

- reato di cui all'art. 388 c.p.;
- reato di cui all'art. 570 c.p., ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2;

5^ Sezione

- reato di cui all'art. 424 c.p. avente ad oggetto rifiuti;
- reati di cui agli artt. 674 e 675 c.p.;
- reati di cui al d.lgs. n. 152/06, ad eccezione dei seguenti reati: art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 (discarica abusiva); art. 256-*bis* d.lgs. n. 152/2006 (combustione illecita di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato); art. 259 d.lgs. n. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti);
- reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 380/2001, ad eccezione dei reati commessi in area vincolata comportanti aumenti di volume o di superficie;

7^ Sezione

- delitti di riciclaggio aventi ad oggetto beni mobili registrati, non commessi in forma organizzata;
- frodi assicurative per sinistri stradali non commesse in forma organizzata;
- reati di cui agli artt. 4 e 5, commi 4 e 6, legge n. 110/1975, ad eccezione delle ipotesi riconducibili all'agire di gruppi giovanili violenti o connesse a delitti contro la vita e l'incolumità personale.

Tale assetto organizzativo è risultato pienamente funzionale considerato che, nonostante i gravosi carichi di lavoro dell'Ufficio, si è riusciti nel raggiungimento del suddetto obiettivo di assicurare, nel rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, la tempestività e la completezza delle indagini e, pertanto, di contribuire fattivamente all'effettività del principio di ragionevole durata del processo, come, d'altra parte, è dimostrato anche dalla circostanza che, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, il Procuratore Generale non ha mai riscontrato la sussistenza dei presupposti di esercizio del potere di avocazione.

§ 21

Criteri generali di archiviazione del procedimento per speciale tenuità del fatto e deflazione del dibattimento

Fondamentale nella prospettiva della deflazione del giudizio è l'effettività dell'impegno dell'Ufficio a definire i contorni di una qualificata domanda di giudizio.

Ciò innanzitutto assicurando la scrupolosa osservanza del canone generale di orientamento della potestà di archiviazione del procedimento delineato dall'art. 125 disp. att. c.p.p. attorno alla necessità di realistica previsione del riconoscimento giudiziale, a seguito del contraddittorio con la difesa delle parti private, della fondatezza dell'istanza punitiva.

Una necessità di ponderata prognosi che esige il costante esercizio di prudente apprezzamento dell'effettiva completezza delle investigazioni svolte e della idoneità degli elementi e delle fonti di prova disponibili a sostenere l'accusa in dibattimento.

Nell'esercizio avveduto di tale capacità prognostica dovrà tenersi conto, in conformità alle analoghe indicazioni contenute nelle tabelle del Tribunale per regolare l'ordine di trattazione delle procedure pendenti nella fase del giudizio, anche della ragionevole possibilità che il reato non si estingua per prescrizione già nel corso del giudizio di primo grado, avendo riguardo alla natura ed alla rilevanza degli interessi complessivamente coinvolti.

Ma una qualificata domanda di giudizio, capace di orientare selettivamente l'esercizio dell'azione penale in conformità a canoni legali, esige anche l'attuazione di un rinnovato sforzo di valorizzazione della clausola di archiviazione correlata all'accertamento della speciale tenuità del fatto, da condursi alla luce anche della consapevolezza delle complessive condizioni di criticità dei tempi della giustizia penale nel distretto.

I Procuratori Aggiunti, ciascuno con riferimento ai rispettivi ambiti di attribuzioni delegate, vigilano sull'effettiva e puntuale osservanza dei suddetti criteri generali e ne promuovono la coerente ed uniforme attuazione nei rispettivi ambiti di coordinamento delegati.

L'approfondimento di tale delicata materia è già stato devoluto all'Ufficio Studi e Documentazione, apparendo essenziale la definizione di criteri generali di selezione delle vicende per le quali procedersi a richiesta di archiviazione per speciale tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p., ovvero elaborare criteri generali di archiviazione che tengano specificamente conto, nella prospettiva generale definita dal richiamato art. 125 disp. att. c.p.p., della ragionevole probabilità che tale fattispecie possa essere riconosciuta all'esito del giudizio, oltre che per la valutazione della opportunità di apprestare strutture organizzative apposite finalizzate agli adempimenti imposti dalla legge.

L'Ufficio Studi ha anche già predisposto una bozza del lavoro svolto che proseguirà ora con l'acquisizione degli ulteriori contributi che, anche a fini di coordinamento delle attività di riferimento, forniranno i Procuratori delegati al Settore Dibattimento ed al Servizio Definizione Affari Semplici, di talché si perverrà alla compiuta individuazione dei suddetti criteri entro tre mesi dall'adozione del presente programma organizzativo.

22.1 La centralità del dibattimento costituisce la premessa culturale da cui la Procura della Repubblica di Napoli intende muovere nel programmare i suoi assetti organizzativi, nella consapevolezza del valore fondamentale del contraddittorio quale cardine del giusto processo e di una promessa costituzionale, quale quella di ragionevole durata del processo, l'effettività della quale è decisiva, oltre che per la tutela dei diritti fondamentali della persona, anche per la reale efficacia degli interventi giudiziari in un territorio, quale quello di riferimento immediato delle attribuzioni processuali di questo Ufficio distrettuale, contraddistinto da eccezionale diffusione e gravità dei fenomeni criminali.

Il dibattimento e, più in generale, l'udienza rappresentano, infatti, il momento centrale dell'attività della Procura perché costituiscono il luogo, il tempo ed il modo della verifica, dinanzi al Giudice e in contraddittorio con la Difesa, degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari, e per tale via, della efficacia complessiva e della stessa credibilità dell'Ufficio.

L'efficace organizzazione dell'attività dibattimentale rappresenta anche il terreno fondamentale di misurazione della complessiva razionalità dell'organizzazione sia dell'ufficio giudicante che di quello requirente.

Appare, infatti, indiscutibile che il carico di lavoro dei giudici e dei colleghi giudicanti, unitamente alla intrinseca complessità della attività di formazione della prova in giudizio, costituisca fattore incidente sulla efficienza dell'azione giudiziaria e della attuazione del principio della ragionevole durata del processo. E ciò con significative ricadute anche sulla stessa azione della Procura della Repubblica, tenuta a garantire la presenza del magistrato del pubblico ministero durante lo svolgimento dell'udienza.

Al fine di evitare che il dibattimento si concretizzi in un inutile aggravio, insuscettibile di produrre risultati effettivi sul piano sanzionatorio, è pertanto necessario che l'esercizio dell'azione penale avvenga, conformemente alle previsioni di cui all'art. 125 disp. att. c.p.p., solo in presenza di elementi che consentano di avere la ragionevole aspettativa di pervenire ad una sentenza di condanna.

È questo un nodo cruciale, che impone di richiamare la responsabilità dei Magistrati dell'Ufficio verso una rigorosa applicazione del canone di giudizio delle prospettive processuali fissato dal Legislatore a protezione dell'interesse generale al corretto esercizio dell'azione penale.

Approcci inadeguati nelle delicate valutazioni rilevanti per le corrette determinazioni da assumere nell'esercizio dell'azione penale costringono il cittadino a sopportare i costi e i disagi di un inutile passaggio alla fase del giudizio, impegnano inutilmente le risorse dell'amministrazione della giustizia, contribuiscono ad aggravare le criticità gestionali del processo di primo grado ed espongono a tensioni negative l'immagine e l'autorevolezza dell'Ufficio.

Tale cruciale nodo problematico impone specifica attenzione nel controllo degli esiti investigativi e nella valutazione delle loro probabili proiezioni dibattimentali, imponendosi che le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale del Magistrato assegnatario siano coerentemente ispirate alla logica del sistema che vuole il passaggio alla fase processuale solo nei casi di effettiva giustificazione logico-razionale delle aspettative di consenso giudiziale della pretesa punitiva.

In tale prospettiva si colloca l'accentuata responsabilità dei Magistrati dell'Ufficio, in vista delle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale, di piena e tempestiva informazione e leale confronto delle opinioni sulle realistiche prospettive di eventuali contestazioni a seguito di difformi pronunce giudiziali nella fase cautelare ovvero comunque incidenti su temi al medesimo fine rilevanti, nonché la scelta di anticipare al momento dell'esercizio dell'azione penale la definitiva designazione del Magistrato per la fase processuale nei casi di particolare rilevanza e complessità.

Mirata e profonda attenzione dovrà riservarsi, dunque, all'esigenza di verificare partitamente le prospettive di tenuta dibattimentali delle imputazioni e delle posizioni soggettive racchiuse in procedimenti oggettivamente e soggettivamente complessi, ad esempio evitando di esercitare l'azione penale nei casi nei quali, essendo intervenuto il rigetto di talune delle richieste di misure cautelari formulate per specifiche posizioni ed imputazioni o l'annullamento dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale con funzione di giudice del riesame, non sia dato rinvenire profili fattuali o di integrazione probatoria idonei a definire diverse prospettive nel giudizio.

È, infine, del tutto evidente che una specifica funzione acceleratoria del dibattimento deve riconoscersi alla completezza delle attività investigative svolte durante le indagini preliminari, laddove vuoti cognitivi e fonti probatorie non preventivamente esplorate potranno incidere negativamente sull'esito del dibattimento.

In generale, la prudente considerazione dei rischi per la autorevolezza e la credibilità dell'Ufficio, oltre che per i diritti e le garanzie delle persone coinvolte nel procedimento, di una non adeguatamente ponderata valutazione delle realistiche prospettive di conforme esito processuale dell'esercizio dell'azione penale impone, peraltro, la necessità che i Magistrati interloquiscano costantemente, ai fini della assunzione delle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale, con il Procuratore Aggiunto di riferimento e gli altri Sostituti coassegnatari o assegnatari di procedure connesse o comunque collegate, in adempimento del principio di leale collaborazione che non può non informare la complessiva organizzazione dell'Ufficio, oltre che del dovere di uniforme, corretto e puntuale esercizio dell'azione penale.

È altresì incidente sulla celerità del dibattimento la dimensione del procedimento, sia sotto il profilo del numero degli imputati che sotto quello del numero delle imputazioni. Da questo punto di vista, appare opportuno limitare la trattazione processuale di più imputazioni ai soli casi in cui sia ravvisabile tra le stesse il vincolo della connessione *ex art. 12 c.p.p.* ovvero a quelli in cui la riunione sia consigliata da ragioni di economia processuale, nelle ipotesi di cui all'art. 371, lett. b) e c) c.p.p., in ogni caso, valutando l'opportunità di separazione delle posizioni soggettive comunque suscettive di adeguata cognizione al di fuori di impianti cumulativi la stessa dimensione soggettiva dei quali sia ostacolo alla rapida definizione del procedimento (oltre che, nell'attuale fase di emergenza pandemica, di pericolose concentrazioni di persone nelle aule processuali).

22.2 La concreta attuazione del principio di uniformità dell'esercizio dell'azione penale perseguita nell'ottica dell'assicurare una qualificata domanda di giudizio costituisce, dunque, un obiettivo di fondamentale importanza cui tendere attraverso l'efficace organizzazione dell'attività dibattimentale.

A tal fine assume un ruolo determinate la cura - la responsabilità della quale è già stata sottolineata nei § 2.3 e 2.5 - dell'interlocuzione dei Sostituti con i Procuratori aggiunti di riferimento e, nei casi di maggiore rilevanza, anche con il Procuratore della Repubblica, innanzitutto, nei casi in cui si intenda attivare la fase di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. nell'ambito di procedimenti nei quali siano intervenute pronunce giudiziali in materia cautelare ovvero relative a procedimenti connessi o collegati delle quali si imponga logicamente la considerazione nella prospettiva di una realistica ed affidabile previsione di accoglimento, all'esito del contraddittorio, delle prospettazioni accusatorie.

In tali casi, infatti, il Sostituto conferisce preliminarmente con il Procuratore aggiunto di riferimento che, nei casi più rilevanti, informa il Procuratore della Repubblica.

Nella medesima direzione si muove, altresì, la generale valorizzazione della necessaria interlocuzione dei Sostituti con i Procuratori aggiunti di riferimento e, nei casi di maggiore rilevanza, anche con il Procuratore della Repubblica, ai fini dell'esercizio dell'azione penale nei casi è prescritta l'apposizione del "visto".

Il "visto", in tali casi, infatti, fornisce, ulteriore occasione di confronto e approfondimento delle prospettive accusatorie nella fase del giudizio, avendo riguardo non soltanto all'eventuale esistenza di pronunce giudiziali in materia cautelare ovvero relative a procedimenti connessi o

collegati delle quali si imponga logicamente la considerazione, ma altresì al complesso degli elementi definitivamente acquisiti nel corso delle indagini.

È, pertanto, prescritto il visto per informazione del Procuratore Aggiunto di riferimento:

- sulle richieste di giudizio;
- sui decreti di citazione a giudizio relativi alle ipotesi di lesioni colpose verificatesi in ambito sanitario o in violazione della normativa antinfortunistica ovvero a procedimenti per i quali è prescritto di conferire o che comunque appaiano di speciale rilevanza e complessità, in ragione del numero degli imputati o delle imputazioni, della novità delle questioni di diritto ovvero per la particolare delicatezza o gravità dei fatti e per la loro idoneità a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio.

Al fine del predetto visto, il Magistrato assegnatario cura l'espressa e documentata indicazione, per ciascun imputato ed in relazione alle singole imputazioni, degli esiti, anche provvisori, delle eventuali impugnazioni cautelari.

L'interlocuzione nei casi sopra citati con il Procuratore Aggiunto di riferimento del Magistrato assegnatario è operata anche in funzione della immediata individuazione dei casi nei quali, per complessità e delicatezza del procedimento, il Magistrato assegnatario sarà delegato alla cura della fase processuale. A tal fine, il Procuratore Aggiunto di riferimento trasmette copia dell'atto di esercizio dell'azione penale al Procuratore Aggiunto delegato alla formazione dei turni per la partecipazione all'udienza preliminare e al giudizio.

Fermo restando quanto previsto per le ipotesi di dissenso insorto in occasione dell'apposizione dei visti per informazione, il Procuratore Aggiunto di riferimento segnala al Procuratore della Repubblica i casi di esercizio dell'azione penale corrispondenti a procedimenti penali nei quali siano intervenute pronunce giudiziali nei termini sopra richiamati e trasmette copia della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione di citazione al Procuratore Aggiunto delegato alla formazione dei turni per il dibattimento per la delega alla trattazione della fase processuale al Sostituto che si è in tal senso determinato.

22.3 Necessario, inoltre, appare che l'Ufficio partecipi al dibattimento, assicurando ogni doveroso contributo all'efficiente organizzazione delle relative attività e sostenendo l'esercizio delle prerogative processuali del Giudice e della Difesa, a tal fine, in particolare:

1. assicurando una tendenziale identità del Magistrato designato per la trattazione dibattimentale con quello che ha svolto le attività di indagine;
2. anticipando opportunamente, nei casi di maggiore rilevanza e complessità, all'atto di esercizio dell'azione penale la designazione del Magistrato per la fase processuale;
3. garantendo la compiuta conoscenza del contenuto del fascicolo processuale in capo al Magistrato delegato, la sua adeguata preparazione dell'udienza, la predisposizione di strategie nell'assunzione delle prove orientate dalla fondamentale istanza di rapida definizione del giudizio, la partecipazione informata alle udienze di trattazione istruttoria;
4. assicurando comunque la sollecita conclusione delle attività dibattimentali nel rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

A tal fine l'Ufficio adotta regole organizzative interne per assicurare:

- a) la predisposizione della lista dei testi per il dibattimento all'atto dell'esercizio dell'azione penale da parte, tendenzialmente, di chi abbia curato le indagini, verificando, in particolare, che i testi indicati siano effettivamente necessari ai fini della prova dei fatti oggetto delle imputazioni (specifica direttiva è stata al riguardo impartita ai servizi di polizia giudiziaria, per assicurare chiara e coerente documentazione delle attività di indagine compiute);
- b) la tempestiva citazione e l'effettiva presenza dei testi per l'udienza dedicata all'esame degli stessi, evitando rinvii motivati dalla loro assenza, conseguente alla loro mancata citazione o alla non tempestiva comunicazione di eventuali impedimenti;
- c) la presenza puntuale del Pubblico Ministero in udienza per l'orario programmato di inizio della stessa, segnalando tempestivamente gli eventuali impedimenti insorti, per le possibili sostituzioni;

- d) l'assunzione della testimonianza dei testi presenti in udienza, evitando differimenti non necessari dell'esame;
- e) la concentrazione delle attività istruttorie dibattimentali, opponendosi a richieste di rinvio non rispondenti ad effettive esigenze processuali o addirittura meramente dilatorie eventualmente presentate dalle altre Parti del processo e rappresentando gli effetti negativi di rinvii comunque eventualmente disposti senza corrispondenza ad effettive esigenze di carattere processuale;
- f) l'assegnazione, a ciascuna delle sezioni semi-specializzate del Tribunale, di Sostituti facenti parte della omologa sezione di indagini o gruppo di lavoro dell'Ufficio;
- g) come detto, la tendenziale identità del Magistrato designato per l'udienza con quello già delegato per le indagini;
- h) la tendenziale identità del rappresentante dell'Ufficio per tutte le udienze di trattazione istruttoria, temperando tale principio con la necessità di perequare i servizi tra i Sostituti, nonché di ottemperare alla direttiva del C.S.M. relativamente ai magistrati in gravidanza o maternità, garantendo in ogni caso che le conclusioni del Pubblico Ministero siano formulate dallo stesso magistrato che ha seguito l'istruttoria dibattimentale.

Di regola la partecipazione del pubblico ministero alle udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica è assicurata dai Vice Procuratore Onorari.

Qualora sia necessario che un processo di competenza monocratica – per la natura dei fatti di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza - sia seguito al dibattimento da un Sostituto, questi è individuato, prioritariamente, in ragione: a) della assegnazione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, b) della correlazione fra oggetto dei procedimenti e le materie specialistiche delle sezioni di appartenenza dei Sostituti, c) dell'equità dei carichi di lavoro.

La soluzione organizzativa volta a garantire il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e la fase dibattimentale anche ai processi di competenza collegiale va, invece, necessariamente modulata in ragione delle specificità organizzative degli uffici giudiziari, dell'attuale stato dei ruoli dei collegi e della necessità di assicurare la razionale ed equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i magistrati.

In particolare, non può prescindersi, innanzitutto, dalle notorie criticità che per i tribunali si registrano nel prevedere criteri di assegnazione dei processi fondati sul precostituito abbinamento dei Sostituti alle sezioni ed ai collegi e che risultano connesse, in particolare, ai vigenti meccanismi di assegnazione informatizzata degli affari ed all'inevitabile disomogeneità dei carichi di lavoro che ne derivano.

Né può trascurarsi la circostanza che le materie semi-specialistiche individuate dal Tribunale di Napoli non coincidono in tutto con quelle attribuite alla competenza delle sezioni di indagine di questo Ufficio stante la mancata semi-specializzazione dei reati in materia di Sicurezza Urbana, di competenza della Sezione VII di indagine con conseguente assegnazione di tali processi a tutti i collegi.

Tali considerazioni, in uno alla contestuale esigenza di dover, comunque, garantire la continuità della trattazione dei processi di particolare delicatezza, complessità e rilevanza tuttora pendenti e già curata dai Sostituti ora stabilmente assegnati ai collegi, suggeriscono, quale soluzione in grado di garantire effettività al principio di tendenziale identità del magistrato designato per l'udienza con quello già delegato per le indagini, quella che, assicurata la tendenziale assegnazione, a ciascuna delle sezioni semi-specializzate del Tribunale, di Sostituti facenti parte della omologa sezione di indagini o gruppo di lavoro dell'Ufficio, preveda, al contempo, la trattazione da parte del Sostituto che ha svolto le indagini della fase dibattimentale dei processi connotati da particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza.

Pertanto, all'atto dell'apposizione del visto sulle richieste di giudizio e, nei casi in cui esso è prescritto, sui decreti di citazione a giudizio, il Procuratore Aggiunto di riferimento individua i casi nei quali il pubblico ministero che ha svolto le indagini è designato per la partecipazione alla fase processuale, informandone il Procuratore Aggiunto delegato alla formazione dei turni. In caso di coassegnazione del procedimento a più Sostituti, tale designazione è operata sentiti i Magistrati interessati e tenendo conto delle relative disponibilità e dei carichi di lavoro di ciascuno di essi.

Resta ferma, per il Sostituto assegnatario o coassegnatario del procedimento, la possibilità di poter sempre richiedere di essere designato anche per la fase processuale.

22.4 Per i procedimenti pendenti nella fase del giudizio all'atto dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il Procuratore Aggiunto delegato al settore del dibattimento procede ad una ricognizione dei procedimenti relativi ai più gravi reati in materia di criminalità economica, pubblica amministrazione, incolumità pubblica e contro la persona e la libertà sessuale, ovvero per delitti associativi per i quali non siano già state disposte designazioni nominative per la partecipazione continuativa alle relative udienze, e ad una ripartizione delle deleghe concernenti la loro trattazione in giudizio fra tutti i Sostituti non assegnati alla D.d.a., alla Sezione Esecuzione e alla Sezione Affari Civili.

Anche in tali casi, al fine della ripartizione delle deleghe, si tiene conto prioritariamente: a) della assegnazione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, b) della correlazione fra oggetto dei procedimenti e le materie specialistiche delle sezioni di appartenenza dei Sostituti, c) dell'equità dei carichi di lavoro.

22.5 Al fine di assicurare costante vigilanza sull'effettiva osservanza delle disposizioni su riportate, nonché la promozione e la cura delle opportune interlocuzioni e dell'attuazione delle intese con l'Avvocatura e il Tribunale, specifica delega è conferita ad un Procuratore Aggiunto con riguardo alle complessive attività dell'Ufficio.

Con separato provvedimento, si procederà all'istituzione di un gruppo di lavoro, composto da quattro Sostituti Procuratori e, per gli aspetti concernenti la partecipazione al giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, altresì da un Magistrato Onorario, con funzioni di collaborazione ai compiti del Procuratore Aggiunto delegato al settore del dibattimento di monitoraggio ed analisi dei dati complessivamente rilevanti per la coerente attuazione dei criteri di priorità dell'esercizio dell'azione penale e la funzionalità della partecipazione del pubblico ministero alla fase del giudizio.

22.6 Il Procuratore della Repubblica promuove le opportune interlocuzioni con il Presidente del Tribunale e l'Avvocatura in vista dell'adozione - secondo le rispettive, autonome attribuzioni istituzionali e processuali - di ogni misura organizzativa utile alla razionalizzazione dei criteri organizzativi di svolgimento delle attività processuali, secondo principi di massimo contenimento dei tempi di trattazione e di effettività dei criteri di priorità nella trattazione degli affari definiti dal Tribunale. Al suddetto fine possono essere istituiti appositi gruppi o tavoli di lavoro congiunti.

In tale prospettiva, il Procuratore della Repubblica promuove mirate interlocuzioni con il Presidente del Tribunale e l'Avvocatura in vista dell'organizzazione, in relazione alle materie specialistiche, di udienze tematiche del Giudice monocratico, secondo criteri che favoriscano la designazione del Sostituto assegnatario ovvero comunque appartenente alla Sezione o Gruppo di Lavoro interessati.

22.7 I Procuratori Aggiunti - salva la designazione, con provvedimento motivato, per l'esercizio delle funzioni di p.m. di udienza in determinati processi - possono chiedere di essere inseriti nei turni mensili di udienza, riferiti ai giudizi penali e/o a quelli di prevenzione, dandone comunicazione al Procuratore della Repubblica. Il Procuratore della Repubblica e i Procuratori Aggiunti possono altresì affiancare i Magistrati assegnatari del procedimento, con il loro consenso, nelle procedure camerali e nelle udienze dibattimentali.

22.8 Salvo ancora quanto previsto per la D.d.a, la partecipazione alle udienze di prevenzione nei confronti di soggetti *pericolosi qualificati* riconducibili all'art. 4, lett. d), d.lgs. 159/2011 è assicurata, tendenzialmente, dal Sostituto del Gruppo di lavoro sul terrorismo assegnatario del procedimento nel quale è stata avanzata la proposta o da altro Sostituto del medesimo gruppo di lavoro; quella nei confronti di soggetti *pericolosi non qualificati* ovvero non riconducibili all'art. 4, lett. a), b), d), d.lgs. 159/2011 è garantita da Magistrati della VIII Sezione, e, tendenzialmente, da quello che ha avanzato la proposta.

Al fine di consentire una consapevole partecipazione del pubblico ministero all'udienza di prevenzione verranno adottate opportune iniziative di coordinamento con il Tribunale volte alla creazione di ruoli di udienza differenziati, partitamente dedicati alla prevenzione antimafia e antiterrorismo ed a quella ordinaria e, nell'ambito della prima, possibilmente, alla prevenzione personale e/o patrimoniale.

22.9 La partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili è assicurata dai Sostituti della Sezione Affari civili, nonché dai Sostituti della III e della IV Sezione nei casi individuati, d'intesa fra loro, dai Procuratori Aggiunti interessati.

La partecipazione dei Sostituti dell'esecuzione alle udienze dinanzi al Magistrato di sorveglianza è disciplinata con separato ordine di servizio.

22.10 La sostituzione in udienza dei Magistrati assenti o impediti viene assicurata attingendo automaticamente, nel rispetto del succedersi temporale della necessità di procedere alla sostituzione, all'elenco dei "supplenti" riportati nel turno mensile e salvo accordi intervenuti direttamente tra i sostituti da comunicarsi al Procuratore Aggiunto coordinatore del settore.

22.11 Alle attività integrative di indagine, su tutte le istanze e per tutti gli adempimenti relativi ai processi in corso dinanzi agli organi giudicanti provvede il Sostituto delegato per l'udienza già fissata; ove non sia stato ancora delegato il Sostituto, provvede quello che ha partecipato all'ultima udienza precedente; se non sia stata ancora fissata la prima udienza o non sia stato ancora delegato il Sostituto per tale udienza o se le funzioni di pubblico ministero siano assegnate a un V.P.O., provvede il Sostituto che ha esercitato l'azione penale; in tutti gli altri casi in cui non sia stata fissata l'udienza successiva a precedenti udienze, provvede il Sostituto che ha partecipato all'ultima udienza tenuta; nell'ipotesi in cui sia stata emessa la sentenza di primo grado e gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice dell'impugnazione, provvede il Sostituto che ha formulato la requisitoria; nel caso in cui il Sostituto che ha esercitato l'azione penale o che ha formulato la requisitoria, competente a provvedere, sia stato trasferito ad altro Ufficio, provvede un Sostituto designato, rispettivamente dal Procuratore Aggiunto della sezione o del gruppo di lavoro competente, qualora si tratti di reato di competenza specialistica, o dal Procuratore Aggiunto coordinatore dell'U.N.R. qualora si tratti di reato di competenza generica, sulla scorta di criteri predeterminati tali da assicurare l'equa distribuzione delle deleghe.

22.12 Spetta a ciascun Procuratore Aggiunto garantire il monitoraggio dell'andamento dell'attività dibattimentale riferita ai Magistrati coordinati nell'ambito delle singole Sezioni d'indagine e dei singoli Gruppi di Lavoro Intersezionali - analizzando le ragioni di eventuali ritardi nella trattazione del giudizio - e concorrere con il Sostituto presente in udienza e con quello che ha curato l'attività di indagine, nelle determinazioni da adottare in ordine alla opportunità o meno di proporre impugnazione.

Al fine di consentire la verifica generale sull'andamento dell'attività dibattimentale, il Sostituto deve trasmettere, senza ritardo, al Procuratore Aggiunto delegato alla formazione dei turni per la fase del giudizio lo statino di ogni udienza recante l'indicazione dell'attività processuale svolta, il motivo dell'eventuale rinvio, l'orario di inizio (con indicazione del motivo dell'eventuale ritardo) e di fine dell'udienza cui ha partecipato, riferendo, mediante sintetica annotazione, da apportare anche sullo stesso, di eventuali cause di ritardo nella trattazione del giudizio, di eventuali

criticità insorte nella fase di assunzione delle prove, di eventuali necessità anche istruttorie che richiedano l'ulteriore corso del dibattimento.

Ciascun Procuratore Aggiunto, avvalendosi della collaborazione dei Sostituti assegnati alle Sezioni e ai Gruppi di Lavoro Intersezionali rispettivamente coordinati, opera per garantire che l'attività dibattimentale trovi un utile corso, segnalando al Procuratore Aggiunto delegato ai sensi del § 21.2 e, nei casi più rilevanti, al Procuratore della Repubblica, ogni eventuale fattore di criticità e di ritardo e quindi concorrendo, mediante la formulazione di osservazioni e proposte, alla ricerca dei più efficaci rimedi.

22.13 Per consentire il controllo sull'esito processuale delle indagini, invece, ai fini delle determinazioni in materia di impugnazione, il Sostituto deve trasmettere al Procuratore Aggiunto di riferimento copia del dispositivo della sentenza, annotando con precisione i reati oggetto di procedimento e le richieste avanzate. Provvede poi, all'atto del deposito della sentenza, a trasmettere allo stesso Procuratore Aggiunto quella di cui questi abbia chiesto di essere informato, corredandola di una sintetica annotazione in cui annota le eventuali ragioni per cui non intende proporre impugnazione. Il Procuratore Aggiunto appone il proprio visto nel caso condivide la decisione del Sostituto di non impugnare; in caso contrario - sentito, se ritenuto opportuno, il Sostituto che ha partecipato all'udienza - sottopone gli atti, per le sue valutazioni in ordine all'eventuale proposizione del gravame, al Sostituto che ha esercitato l'azione penale, se diverso da quello di udienza; se questi è stato trasferito o condivide la decisione di non impugnare, il Procuratore Aggiunto propone personalmente impugnazione.

Per le sentenze pronunciate all'esito dell'udienza preliminare competente a proporre l'eventuale gravame è il Sostituto che ha esercitato l'azione penale, al quale il Sostituto dell'udienza trasmette immediatamente copia dello statino o quest'ultimo qualora il primo sia stato trasferito.

I Vice Procuratore Onorari designati per le udienze dibattimentali, in caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento, per il tramite della segreteria centralizzata per il dibattimento monocratico, trasmettono tempestivamente al Sostituto abbinato con criterio automatico al giudice monocratico che ha emesso la sentenza, lo statino di udienza recante l'indicazione dei reati oggetto di procedimento, delle richieste del pubblico ministero e del dispositivo della decisione.

L'abbinamento automatico tra i Sostituti ed i Giudici Monocratici è attuato, in analogia al criterio tendenziale previsto per le designazioni per le udienze collegiali, assicurando che vi sia una corrispondenza tra la specializzazione dei Sostituti e la specializzazione dei Giudici Monocratici. In caso di insufficienza di Sostituti specializzati rispetto ai Giudici Monocratici, e viceversa, l'abbinamento avviene secondo criterio alfabetico.

Il Sostituto, ricevuti gli atti su indicati, indica i procedimenti per i quali ritiene opportuno prendere visione della sentenza. Presa visione di quest'ultima, ove ritenga di proporre impugnazione, vi provvede direttamente, informando il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione di appartenenza; in caso contrario provvede a trasmettere lo statino di udienza e le sentenze acquisite al Procuratore Aggiunto di riferimento, il quale appone il proprio visto nel caso condivide la decisione del Sostituto; in caso contrario - sentito, se ritenuto opportuno, il Sostituto abbinato al giudice monocratico che ha emesso la sentenza - sottopone gli atti, per le sue valutazioni in ordine all'eventuale proposizione del gravame, al Sostituto che ha esercitato l'azione penale; se questi è stato trasferito o condivide la decisione di non impugnare, il Procuratore Aggiunto propone personalmente impugnazione.

Il valore fondamentale di una visione generale della fase processuale pone la necessità di assicurare la trasmissione tempestiva all'Ufficio del Procuratore generale presso la Corte d'Appello delle informazioni e degli atti eventualmente acquisiti successivamente alla definizione del giudizio, ma rilevanti per l'efficace partecipazione del pubblico ministero al giudizio di secondo grado, sia penale che di prevenzione, secondo le regole rispettivamente proprie dei diversi ambiti processuali.

22.14 Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, invece, il monitoraggio ed il controllo vengono eseguiti dal Procuratore aggiunto coordinatore della VIII Sezione d'intesa con i

Procuratori Aggiunti che collaborano al coordinamento della D.d.a. e del Gruppo di lavoro sul terrorismo, ai quali vanno consegnati gli statini di ciascuna udienza e che vanno notiziati, anche ai fini dell'impugnazione, dell'esito del dibattimento o del giudizio camerale, nelle medesime forme previste per la ordinaria attività di udienza dei Sostituti procuratori.

Il monitoraggio, in particolare, si articola anche attraverso il controllo sui tempi intercorrenti tra la segnalazione e la formulazione della proposta in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

22.15 Le valutazioni ai fini dell'impugnazione sono esercitate avendo riguardo alla ragionevole aspettativa, tenendo conto anche della notoria condizione di difficoltà di tempestiva trattazione delle procedure di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, di pervenire ad una riforma della sentenza impugnata prima del maturare della prescrizione del reato.

Gli atti di impugnazione proposti dagli imputati e comunicati dalla cancelleria del Tribunale *ex art. 584 c.p.p.* sono ricevuti dall'Ufficio del dibattimento e sono trasmessi al più presto al Sostituto che ha partecipato all'udienza dibattimentale ovvero, nel caso di udienza monocratica a cui abbia partecipato un vice procuratore onorario, al Sostituto che ha esercitato l'azione penale, o in mancanza, al Sostituto abbinato al giudice monocratico, per le sue determinazioni in ordine all'eventuale appello incidentale.

La richiesta di impugnazione da parte della persona offesa o della parte civile ai sensi dell'art. 572 c.p.p. è presentata, nel caso di sentenza emessa a seguito di dibattimento collegiale o di giudizio abbreviato, al Sostituto che ha formulato le richieste in udienza; nel caso di sentenza emessa a seguito di udienza preliminare o a seguito di dibattimento monocratico a cui abbia partecipato il V.P.O., al Sostituto che ha esercitato l'azione penale o, in mancanza di quest'ultimo, rispettivamente al Sostituto che ha partecipato all'udienza preliminare o al Sostituto abbinato al Giudice Monocratico.

Specifiche intese sono definite con l'Ufficio del Procuratore generale presso la Corte d'Appello, al fine del raccordo delle attribuzioni in tema di esercizio del potere di impugnazione riservate agli uffici del pubblico ministero. Allo stato, trovano applicazione le previsioni di cui al protocollo d'intesa sottoscritto il 17 aprile 2018.

§ 23

L'organizzazione dei turni di servizio ordinari dell'Ufficio

23.1 L'equilibrata distribuzione, su base mensile, dei turni di servizio dell'Ufficio costituisce un nodo cruciale dell'organizzazione del lavoro dei Sostituti e quindi delle complessive attività dell'Ufficio stanti i plurimi e gravosi impegni da dover quotidianamente conciliare con la gestione dei rispettivi ruoli.

D'altra parte, è questo un terreno sul quale si misura altresì l'effettiva attuazione dei principi di equa distribuzione degli affari e di pari dignità delle condizioni di lavoro dei magistrati.

Allo stato, alle oltre 140 udienze dibattimentali ordinarie del tribunale in composizione collegiale, cui, periodicamente, seguono quelle calendarizzate per lo smaltimento dell'arretrato, ed a quelle la cui trattazione è delegata, per specifici processi, innanzi al giudice monocratico si aggiungono, sempre su base mensile, mediamente oltre 130 udienze preliminari, oltre, naturalmente, a quelle dinanzi al Magistrato di sorveglianza e alla Sezione per le Misure di prevenzione.

Udienze innanzi al Tribunale di Napoli cui si aggiungono quelle celebrate innanzi agli altri tribunali del distretto relative ai procedimenti di competenza distrettuale *ex art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p.*

Trattasi con tutta evidenza di un considerevole impegno reso ancor più gravoso dalle riforme introdotte al d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017 che ha significativamente ridotto le competenze dei Vice procuratori onorari, non più delegabili per la trattazione delle udienze penali, innanzi al tribunale in composizione monocratica, relative ai processi per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590-*sexies* del codice penale e per quelle dei giudizi civili nei quali il tribunale giudica in analoga composizione.

Quanto a queste ultime si è già, in precedenza, evidenziato che questo Ufficio ha inteso garantire comunque l'effettiva presenza di magistrati professionali alla maggior parte delle udienze civili per le quali è prevista la partecipazione del pubblico ministero, provvedendo, pertanto, da un lato, a raddoppiare il numero dei Sostituti ad esse addetti, dall'altro a prevedere l'impiego di Sostituti della III e della IV Sezione di indagine anche per le udienze civili relative a procedimenti di particolare complessità che, per gli interessi coinvolti e per le potenziali connessioni investigative, esigono un approccio multidisciplinare.

La centralità del ruolo che questo Ufficio intende assegnare all'attività dibattimentale, assicurando la tendenziale assegnazione, a ciascuna delle sezioni semi-specializzate del Tribunale, di Sostituti facenti parte della omologa Sezione o dell'omologo Gruppo di Lavoro dell'Ufficio, garantendo, al contempo, la personale trattazione dei processi di maggiore complessità e rilevanza da parte del Magistrato originario titolare del procedimento, determina poi, inevitabilmente, un incremento degli impegni di udienza, in particolare, dei Sostituti già stabilmente assegnati ai collegi.

La piena funzionalità ed efficienza dei servizi che questo Ufficio è chiamato quotidianamente ad assicurare rende inoltre necessario inserire nei turni giornalieri un numero di "supplenti" proporzionato al numero dei servizi calendarizzati e da impiegare per fronteggiare le sopravvenute concomitanze e gli impedimenti dei Sostituti già delegati per gli specifici servizi.

Né può trascurarsi che, cessato il periodo di permanenza alla D.d.a., i Sostituti così trasferiti ad altre Sezioni continuano comunque a trattare le udienze preliminari e le udienze dibattimentali già a loro delegate nonché quelle sopravvenute relative ai procedimenti di loro originaria competenza, di regola individuate con congruo anticipo (sei mesi) rispetto alla scadenza del termine massimo decennale di assegnazione alla D.d.a..

Da tale complessiva analisi deriva anche la necessità che la perequazione dei carichi di lavoro, perché risulti effettiva, non risponda ad una logica meramente numerica ma passi anche per una opportuna diversificazione qualitativa degli impegni.

Tanto si rende necessario sia al fine di garantire la concreta efficienza dei singoli servizi sia allo scopo di evitare che l'iniqua distribuzione dei servizi determini obiettivi stati di speciale difficoltà per la gestione dei ruoli individuali con conseguenti ricadute negative sulla ragionevole durata dei procedimenti.

23.2 Salvo quanto specificamente previsto per la Direzione distrettuale antimafia, la partecipazione dei Sostituti ai servizi dell'Ufficio è organizzata secondo turni mensili comunicati preventivamente a tutti i Magistrati dell'Ufficio e predisposti in maniera da garantirne un'equa distribuzione che, nel determinare il numero complessivo dei turni di servizio assegnati a ciascun Sostituto, contemperi la necessità di dover tener conto dell'entità, anche qualitativa, dell'impegno richiesto dai singoli servizi con quella, di altrettanta rilevanza, di dover comunque garantire a ciascun Sostituto un adeguato numero di giorni da destinare in via esclusiva alle attività di indagine.

A tal fine:

- sono tra loro equiparati il "turno esterno" ed i turni relativi alle udienze dibattimentali, civili ed a quelle del Magistrato di sorveglianza;
- sono tra loro equiparati il "servizio arrestati" ed i turni relativi alle udienze preliminari e di prevenzione;
- nella distribuzione dei turni di supplenza si tiene conto anche della loro progressiva eventualità.

23.3 I turni corrispondenti ai giorni festivi ed ai giorni feriali prefestivi sono programmati con cadenza semestrale.

23.4 Al fine di razionalizzare l'organizzazione dei turni di udienza, i Sostituti delegati alla trattazione di specifici processi, al fine di evitare concomitanze degli impegni, sin dalla prima udienza, chiedono al tribunale di poterne concordare la calendarizzazione e, laddove uno o più processi pendano innanzi allo stesso giudice o comunque al collegio cui sono stabilmente assegnati, ne chiedono la concentrazione della trattazione in una stessa udienza.

§ 24

Le modalità di documentazione delle riunioni e di conservazione e comunicazione degli atti

24.1 Il Procuratore della Repubblica cura un'ideale conservazione, presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, di copia digitale della documentazione relativa ai provvedimenti: di auto-assegnazione e di assegnazione a se stesso con contestuale coassegnazione ad un Procuratore Aggiunto o ad un Sostituto; di coassegnazione dei procedimenti ai Sostituti addetti alle Sezioni e ai Gruppi Intersezionale di indagine; di assegnazione in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari di cui al presente programma organizzativo; di coassegnazione dei procedimenti per reati indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. a Magistrato non componente della Direzione distrettuale antimafia.

24.2 Gli eventuali atti relativi all'interlocazione sull'"assenso" di cui all'art. 13 della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 dicembre 2020 non fanno parte del fascicolo di indagine e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Gli eventuali atti relativi all'interlocazione al "visto" di cui all'art. 14 della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 dicembre 2020 non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

24.3 Delle riunioni tra i Magistrati dell'Ufficio ovvero delle Sezioni di indagine o dei Gruppi di Lavoro Intersezionale è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato rispettivamente presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto di riferimento.

Dell'assemblea dei Magistrati dell'Ufficio prevista dall'art 8, comma 1, della Circolare consiliare del 16 dicembre 2020 è redatto verbale che viene allegato al provvedimento finale.

24.4 Ordini di servizio, circolari, provvedimenti relativi ai turni di servizio e loro variazioni nonché ogni altra comunicazione destinata ai Magistrati, anche onorari, al personale giudiziario e ai responsabili delle aliquote della Sezione di polizia giudiziaria saranno inoltrati esclusivamente con modalità telematiche.

§ 25

L'organizzazione dei servizi amministrativi

La possibilità di comprendere, analizzare e verificare la funzionalità dell'assetto organizzativo complessivo dell'Ufficio verrebbe meno senza una compiuta, per quanto sintetica, descrizione dell'organizzazione dei servizi amministrativi, così come risultante dalla relazione a tale fine predisposta dal Dirigente, dott.ssa Maura Migliaresi, che si di seguito si riproduce:

“La Procura della Repubblica di Napoli è, per pianta organica del Personale amministrativo, l'Ufficio requirente d'Italia dalle maggiori dimensioni, prevedendo 538 unità di personale amministrativo, di cui, tuttavia, attualmente in servizio soltanto 392, con una scopertura pari a circa il 28%, superiore alla media nazionale.

L'organizzazione amministrativa è di particolare complessità, considerando le dimensioni organizzative e i flussi di attività, e comprende sia strutture che svolgono attività di diretto ed immediato supporto al lavoro dei Magistrati sia strutture preposte ad attività squisitamente amministrative o trasversali, tutte necessarie per la corretta gestione dei compiti dell'Ufficio, nell'ottica di un'equa e razionale distribuzione dei carichi di lavoro in capo a ogni unità organizzativa della Procura e in coerenza con le esigenze proprie dei processi di digitalizzazione e di complessiva innovazione in atto.

Ogni area di attività è affidata a un responsabile amministrativo appartenente all'area III, Direttore o Funzionario giudiziario, nel rispetto delle previste declaratorie professionali di cui all'allegato A) del vigente Contratto Integrativo del Ministero della Giustizia, per come rimodulate dal Decreto Ministeriale del 9 novembre 2017, che assolve alle rispettive attività di competenza avvalendosi delle diverse figure professionali assegnate a ciascuna area.

La macroarea giurisdizionale/penale comprende:

- *la Direzione distrettuale antimafia e le Sezioni indagini II, III, IV, V, VI, VII, ognuna delle quali composta da una struttura centralizzata e da singole segreterie per la cura degli affari dei Procuratori Aggiunti e dei singoli sostituti assegnati alla Sezione. I responsabili delle Sezioni curano altresì i servizi di supporto delle attività dei Procuratori Aggiunti di riferimento anche con riguardo ai compiti a questi delegati quanto ai gruppi intersezionali di lavoro e agli altri gruppi di lavoro previsti dai vigenti criteri organizzativi;*

- *l'Ufficio Notizie di Reato e Affari Urgenti il quale svolge le attività strumentali all'attuazione dei criteri organizzativi adottati in tema di trattazione degli affari urgenti (arresti, decessi e sequestri) e di registrazione, assegnazione e smistamento delle notizie di reato, in coerenza con le innovazioni legate alla digitalizzazione del fascicolo penale;*

- *l'VIII Sezione Misure di Prevenzione: strutturata in modo da essere di supporto a tutta la Procura nella cura delle attività amministrative riferentesi ai fascicoli relativi alle misure di prevenzione, dall'iscrizione delle segnalazioni fino alla fase delle impugnazioni, di competenza della Procura Generale. La struttura amministrativa è composta da una segreteria centralizzata che si relaziona con tutte le segreterie dei magistrati;*

- *l'Ufficio Demolizioni: cura una branca dell'esecuzione inerente la demolizione dei manufatti a seguito di provvedimento del giudice, eseguendo anche tutte le attività prodromiche alla demolizione stessa, compresa la notifica dell'ingiunzione a demolire;*

- *la IX Sezione Affari Civili: cura le attività connesse all'intervento e alla proposizione dell'azione civile da parte del Pubblico Ministero, nonché alle negoziazioni assistite e ha competenze di natura amministrativa in relazione alla legalizzazione degli atti, al servizio notariato, a quello relativo ai collegi e ordini professionali, nonché le attività concernenti il registro dello Stato Civile, le liste elettorali e il Registro del Conservatore dei beni immobiliari;*

- *la X Sezione Esecuzione: è preposta ad assicurare tutte le attività amministrative di supporto al pubblico ministero nell'ambito dell'esecuzione delle pene (principali ed accessorie) e delle misure di sicurezza, ed è organizzata in coerenza con quanto disposto con*

ordine di servizio n. 105 del 2020;

- *l'Ufficio Intercettazioni: cura la tenuta e l'aggiornamento del registro mod. 37. Predisporre tutti gli adempimenti correlati all'attivazione e prosecuzione delle intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche e dei servizi speciali;*

- *l'Ufficio per l'Innovazione e le Risorse tecnologiche, nel quale confluiscono, sotto il coordinamento di un direttore amministrativo, oltre alle attività strettamente legate ai progetti di innovazione dei processi di lavoro della Procura della Repubblica, nonché ai rapporti istituzionali funzionali al medesimo fine, i seguenti servizi in ragione delle strette connessioni delle relative attività con i processi di complessiva innovazione organizzativa della Procura della Repubblica:*

- *Servizio Informatico, il quale cura l'acquisizione, la manutenzione e l'evoluzione di beni e servizi informatici (hardware e software), la gestione dei registri informatizzati e l'estrazione e l'elaborazione dei dati statistici rilevanti per le complessive attività dell'Ufficio, nonché il coordinamento e il controllo del personale esterno di assistenza sistemistica e applicativa e le attività relative alla manutenzione del sito web dell'Ufficio;*
- *Servizio Sportelleria unificata, che cura il rilascio delle copie digitalizzate dei procedimenti digitalizzati e inseriti in T.I.A.P., nonché delle certificazioni ex art. 335 c.p.p.;*
- *Servizio Dibattimento, il quale gestisce la fase dibattimentale dei procedimenti di rito monocratico, collegiale e di competenza del Giudice di Pace, provvedendo tra l'altro alla preparazione dei fascicoli per le udienze e al rilascio copie per i fascicoli presenti presso la struttura;*
- *Archivio Digitale delle Intercettazioni: cura le attività riservate al Procuratore della Repubblica in materia di gestione dell'Archivio delle intercettazioni, come disciplinate con separati provvedimenti del Capo dell'Ufficio.*

- *L'ufficio mod. 42- FUG: cura la tenuta del registro dei beni in custodia a terzi (mod. 42), nonché le risorse sequestrate e da iscrivere, tramite comunicazione ad Equitalia, sul Fondo Unico di Giustizia (FUG).*

La macroarea amministrativa comprende:

- *Ufficio di Segreteria del Procuratore della Repubblica e dei Magistrati: assiste il Procuratore della Repubblica in tutte le attività di competenza, cura la gestione amministrativa funzionale all'esercizio delle competenze del Capo dell'Ufficio in materia di composizione e gestione della Sezione di Polizia Giudiziaria e di attuazione dei servizi di protezione e sicurezza dei Magistrati. Cura la gestione amministrativa del personale di magistratura togata, nonché dei Tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 e le attività di competenza dell'Ufficio relative alle procedure di accesso ai ruoli della magistratura togata e onoraria, quest'ultima tramite l'Ufficio di Collaborazione incardinato presso la Sezione del Procuratore aggiunto delegato.*

- *Ufficio di Segreteria del Dirigente Amministrativo: assiste il Dirigente Amministrativo in tutte le attività di competenza, curando anche le attività conseguenti e relative alle relazioni sindacali, i procedimenti disciplinari del personale amministrativo, il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance del Personale amministrativo.*

- *Ufficio del Personale Amministrativo: provvede a tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del rapporto di lavoro del Personale amministrativo, compresi quelli di natura strettamente contabile (tramite l'Ufficio Cassa).*

- *Servizi Economato e del Consegretario: sono dedicati alla gestione delle spese di funzionamento della sede nonché al servizio automezzi, di particolare complessità considerati i numerosi magistrati sottoposti a misure di tutela.*

- *Uffici Spese di Giustizia e Funzionario delegato: si occupano di tutti i processi lavorativi necessari alla liquidazione delle spese di giustizia sostenute dall'Ufficio, adoperando criteri obiettivi nella gestione delle stesse e nel rispetto della normativa sulla Contabilità di Stato.*

- *Ufficio del Casellario e dei Carichi Pendenti: è preposto al rilascio alle pubbliche amministrazioni e ai privati aventi diritto delle relative certificazioni.*
- *Ufficio Archivio: cura la sistemazione in archivio, anche attraverso le annotazioni informatiche, dei fascicoli definiti. Effettua attività di sportello rilasciando i certificati di chiusa inchiesta concernenti tutti i procedimenti a carico di ignoti nonché copia di atti relativi a fascicoli archiviati non digitalizzati.*

2. Innovazione

L'Ufficio ha sistematicamente considerato le innovazioni, l'informatizzazione e le reingegnerizzazioni organizzative quali strumenti essenziali e imprescindibili per garantire una giustizia efficiente, veloce e trasparente, attraverso una migliore gestione delle risorse umane e strumentali.

Tale costante consapevolezza ha prodotto la frequente disponibilità della Procura della Repubblica di Napoli a prestarsi quale sede di sperimentazione per l'avvio di numerosi sistemi informativi, gestendo, quale punto di partenza, le corrispondenti fasi di start-up, la cui complessità intrinseca, va ravvisata nella difficile trasposizione delle complesse procedure formali del procedimento cartaceo in quelle informatizzate, nonché nella gestione e nel coordinamento degli attori, coinvolti.

Questo Ufficio già dal 2008 utilizza il sistema informatizzato S.I.C.P., il quale ha permesso una riorganizzazione del registro informativo penale, come sistema informativo integrato e depositario di tutte le informazioni attinenti il procedimento penale telematico, ponendosi altresì come programma contenitore di una serie di applicativi che, nel tempo, hanno condotto l'Ufficio a una progressiva implementazione del fascicolo penale telematico, sino alla data odierna, ove la situazione pandemica contingente ha spinto il legislatore a dare particolare impulso alla modifica della formazione del fascicolo penale telematico.

Sul piano delle innovazioni e delle prestazioni di lavoro del personale amministrativo vanno implementate tutte quelle misure volte a favorire la digitalizzazione e l'informatizzazione dei processi di lavoro delle attività proprie della macroarea amministrativa, in questo senso in particolare implementando la gestione documentale dei flussi amministrativi, nel rispetto del d.P.R. 445 del 2000 e delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Ma tale attività dovrà, sia pure in maniera diversa, riguardare anche e soprattutto la macroarea penale/giudiziale, per la quale, nell'ottica della progressiva digitalizzazione del processo penale, le attività rese dal personale dovranno essere volte all'inclusione del lavoro in presenza e in modalità agile, secondo l'organizzazione che, anche in fase non emergenziale, sarà attuata da questo ufficio in conformità all'imminente attuazione dei piani organizzativi del lavoro agile previsti dalla normativa di settore.

È di tutta evidenza tra l'altro che la progressiva esposizione dei registri penali, per i quali questo Ufficio ha svolto anche attività di sperimentazione, comporterà un efficace utilizzo delle opportunità offerte dalle aperture normative, consentendo una maggiore efficacia della prestazione lavorativa resa da remoto, nonché un monitoraggio costante degli obiettivi prefissati, e un miglioramento della qualità dei servizi resi conformemente alla specializzazione dei compiti affidati al personale.

In particolare verranno sviluppati singoli progetti di lavoro, corredati dai necessari indicatori di risultato, che consentano, in un'ottica di armonica condivisione delle diverse modalità lavorative rese, di realizzare gli adempimenti, anche formali, richiesti al personale amministrativo in maniera complementare: in particolare identificando le singole parti del processo lavorativo afferente il fascicolo penale che possano essere svolte da remoto in autonomia, nonché quelle che, invece, andranno rese col necessario contributo del personale in effettivo servizio in sede.

L'innovazione organizzativa da attuare riguarderà altresì la naturale tendenza a incanalare le prestazioni lavorative delle risorse umane attraverso una programmazione per obiettivi, processi, progetti, di talché si riesca ad attuare un complessivo miglioramento dell'azione amministrativa che in termini di risultati attesi e ottenuti consenta di ridurre il gap funzionale determinato a oggi dalla persistenza della insufficienza delle risorse umane rispetto ai compiti

istituzionali cui questo Ufficio è tenuto ad adempiere e che vanno tutti intesi come essenziali e indifferibili in quanto correlati alla resa effettiva del servizio giustizia ai cittadini.

3. Relazioni sindacali

La Procura della Repubblica di Napoli realizza un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento alla normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Ritiene infatti che la corretta e trasparente interlocuzione sindacale consenta, attraverso la costruzione di relazioni di lavoro non conflittuali, il miglioramento della qualità lavorativa del personale, anche nell'ottica del benessere organizzativo.

E dunque l'Ufficio intende favorire il contributo che, sia le Organizzazioni Sindacali che i Rappresentanti dei lavoratori in sede, potranno fornire nel rappresentare in modo coerente e organizzato le istanze dei lavoratori al fine di strutturare un clima relazionale franco e collaborativo.

L'amministrazione assicura, nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, equità di trattamento a livello retributivo, con particolare riferimento alle attività di lavoro rese oltre l'orario ordinario, verifica con costanza le assegnazioni di incarichi di responsabilità, valorizza la promozione del merito del personale e la congrua attribuzione dei carichi di lavoro, anche per ridurre i livelli percepiti di stress e gestire in modo consapevole e costruttivo l'eventuale presenza di situazioni conflittuali.

Le relazioni sindacali, così come intese ed attuate, sono considerate una leva per favorire il miglioramento organizzativo nell'ottica di una condivisione degli obiettivi dell'Ufficio da parte dei dipendenti amministrativi, attraverso i soggetti istituzionali preposti alla loro tutela e rappresentanza.

4. Professionalità

Sul piano dell'organizzazione del lavoro è fermo l'obiettivo della Dirigenza di valorizzare una gestione del personale basata su obiettivi certi e misurabili, con la conseguente attribuzione dei premi di produttività e di incentivazione ai soli dipendenti che, anche attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, di cui al D.M. del 10 maggio 2018, si siano distinti per particolari competenze e per i rilevanti contributi forniti alla realizzazione degli obiettivi individuali che di regola vengono individuati a cascata rispetto a quelli dell'Ufficio.

Nella fase attuale, caratterizzata in modo pregnante dai mutamenti tecnologici e dal crescente rilievo assunto dai processi di digitalizzazione, è necessario che l'Ufficio adotti dei modelli organizzativi innovativi i quali si confrontino con le competenze possedute dal personale attualmente in servizio, nonché con quelle delle risorse umane che, nel solco della programmazione triennale dell'Amministrazione centrale relativa ai fabbisogni, verranno nel tempo inserite nel contesto organizzativo della Procura.

Ogni professionalità dovrà essere valorizzata sia per le competenze possedute, sia le attitudini e comportamenti rilevanti al fine di conseguire gli obiettivi strategici dell'organizzazione e gli scopi ed i livelli di performance che da quegli obiettivi derivano.

La valorizzazione dei contributi non andrà limitata alle informazioni e nozioni di cui si dispone su un campo specifico bensì implementata tramite il costante impegno della dirigenza volto al supporto delle persone: in questo senso si intende formare delle strutture interfunzionali di processo, ovvero teams di lavoro i quali si caratterizzino come articolazioni organizzative flessibili in grado di rispondere con tempestività alle criticità di processi su cui la Dirigenza intenderà intervenire, grazie alla condivisione dei saperi e alle integrazione e confronto di esperienze e punti di vista diversi, che facilitino l'analisi dei problemi e identifichino le soluzioni più adeguate al contesto.

Si intende intervenire sullo sviluppo delle motivazioni al lavoro tramite la chiarezza e la condivisione degli obiettivi organizzativi, riconoscendo e valorizzando gli apporti dei dipendenti e stimolando nuove potenzialità, assicurando adeguata varietà dei compiti ed autonomia nella definizione dei ruoli nonché pianificando adeguati interventi di formazione, quest'ultima come dimensione costante e fondamentale del percorso lavorativo del personale, con l'obiettivo di

rafforzare l'integrazione all'interno dell'organizzazione e migliorare il benessere lavorativo generale.

§ 26 *Il bilancio sociale*

26.1 L'idea del bilancio sociale della Procura della Repubblica di Napoli muove dalla consapevolezza che la trasparenza dell'organizzazione e delle prassi dell'ufficio del pubblico ministero sia una componente essenziale dello Stato di diritto e al tempo stesso una delle garanzie del giusto processo.

Come noto, il Comitato consultivo dei Procuratori Europei (CCPE) indica da tempo l'applicazione del principio di trasparenza al lavoro del pubblico ministero, mediante la diffusione di informazioni qualificate e verificabili sui loro poteri e sui criteri prescelti di esercitarli, come elemento portante della fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia.

Dunque, l'informazione pubblica su strutture e attività così delicate e complesse è in sé base dell'affidamento sociale nella trasparenza dell'organizzazione giudiziaria e profilo essenziale della stessa credibilità della giurisdizione.

Riprendendo il lungo filo della collaborazione istituzionale con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e nell'ambito delle linee progettuali riflesse nell'Accordo quadro di cooperazione sottoscritto il 14 maggio 2018, il Bilancio sociale pubblicato nel marzo 2020 e relativo ai metodi e ai risultati del lavoro svolto nel precedente biennio si è proposto quale strumento per riavviare la faticosa, ma necessaria costruzione di relazioni "amichevoli" fra l'organizzazione della Procura della Repubblica di Napoli e bisogni di conoscenza diffusa e trasparente sul suo pratico funzionamento.

Scopo del bilancio sociale è, infatti, semplicemente quello di dar conto di come è organizzato l'ufficio e il lavoro del pubblico ministero, esporre i risultati raggiunti, illustrare le ragioni che regolano l'ordine di trattazione delle procedure, la durata delle indagini preliminari e le modalità di impiego delle risorse, non solo rifuggendo da ogni rappresentazione enfatica e autocelebrativa, ma anzi indicando apertamente le perduranti criticità e le difficoltà non superate.

Anche in questo modo la giurisdizione "rende conto" della propria azione al popolo nel nome del quale è amministrata, sottoponendosi ad un controllo sociale che è il necessario contrappeso all'indipendenza e alla autonomia della magistratura.

L'Ufficio è impegnato su questa strada e sin dalla prossima edizione conta di arricchire grandemente il quadro di dati, notizie ed informazioni che qui presentiamo, nella consapevolezza che la collaborazione del sistema dell'università e della ricerca è, a tal fine, fondamentale. Non meno del contributo appassionato e colto che i Magistrati e i Funzionari della Procura della Repubblica continueranno ad assicurare.

Appare utile riportare di seguito la nota metodologica di premessa al Bilancio curata dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II", nel contempo dando conto che i relativi metodi e contenuti hanno formato oggetto di plurimi, positivi commenti nella letteratura organizzativa pubblicata in ambito nazionale e internazionale:

"Con il presente bilancio sociale, giunto alla sua seconda edizione dopo l'esperienza del 2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli intende rendere conto del proprio indirizzo strategico, delle attività svolte e dei risultati ottenuti, del valore sociale e degli impatti della sua azione, provando a sviluppare un processo di coinvolgimento dei principali portatori di interesse interni ed esterni all'amministrazione della giustizia. Lo strumento costituisce allo stesso tempo causa ed effetto della dimensione dialogante della Procura, dimensione necessaria per migliorare la costruzione e la rappresentazione del capitale relazionale. Il predetto patrimonio, sviluppatosi nel corso degli anni, trova una sua ideale dimora proprio nel documento.

Il bilancio elaborato dalla Procura ha visto anche il contributo dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". L'Università ha fornito indicazioni in termini metodologici e brevi spunti di riflessione, puntualmente segnalati. Il suo coinvolgimento origina da un consolidato filone di ricerca sui processi di accountability e di social reporting negli Uffici giudiziari che ha già dato i suoi primi frutti nel 2014 (Ricci, P., "La rendicontazione di sostenibilità nei tribunali" in Ricci, P.,

Siboni, B., Nardo, M.T., *“La rendicontazione di sostenibilità. Evoluzione, linee guida ed esperienze in imprese, amministrazioni pubbliche e aziende non profit”*, Rirea, Roma, 2014), nel 2016 (Ricci, P. & Fusco, F., *“Social Reporting in the Italian Justice System: Milan Court Experience”*, Public Integrity, Vol. 18, No. 3, pp. 254-268, 2016), e nel 2019 (Ricci, P. & Fusco, F., *“Sustainability Reporting in the Public Sector: a comparative study in the Italian Justice System”*, in forthcoming), e che sta proseguendo in indagini comparative con altri Paesi europei. In continuità con tale linea di ricerca, il caso della Procura di Napoli ha consentito l’approfondimento delle pratiche di rendicontazione sociale nel momento in cui esse hanno svolgimento, cogliendo così gli aspetti più complessi, intimi e controversi. Tale contributo, sicuramente innovativo, ha consentito, tra l’altro, di presentare nell’ultima Parte del documento la sperimentazione di un’analisi in chiave economico-finanziaria, per la definizione di un set di indicatori, e in chiave di sostenibilità, tesa ad inquadrare l’azione della Procura nella prospettiva dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Si tratta di un esercizio logico deduttivo che guarda al futuro, potenzialmente utile sia alla necessaria integrazione delle pratiche giudiziarie in programmi sostenibili sia all’avanzamento della ricerca scientifica sul tema.

Il collegamento e la coerenza tra le aree del documento riflettono la particolare concatenazione tra le diverse fasi del processo di rendicontazione che, principiando dall’analisi del contesto socio-economico, individua la domanda di giustizia del territorio di riferimento, dalla quale deriva un determinato profilo identitario della Procura, figlio di una più ampia finalità istituzionale da perseguire. Il disegno strategico di fondo trova concreta espressione operativa nell’assetto organizzativo degli Uffici, ossia nell’insieme di compiti, procedure, responsabilità e risorse attraverso cui è possibile conseguire i risultati. La valutazione dell’azione si estende alla considerazione degli impatti generati sul territorio e sul benessere della collettività, così contribuendo alla ridefinizione della domanda di giustizia, secondo uno schema di tipo circolare:



Ispirato alla Direttiva Baccini della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2006 e allo standard GBS per la rendicontazione sociale nel settore pubblico, con i dovuti adattamenti in funzione della specifica realtà e in considerazione delle recenti integrazioni eseguite sullo standard principale, il presente bilancio sociale rispecchia esclusivamente le scelte di scopo e di metodo della Procura di Napoli. Nel dettaglio, il processo di redazione del bilancio si è sviluppato nelle seguenti principali fasi operative:

1. costituzione del gruppo di lavoro con diverse professionalità, composto da magistrati, personale amministrativo, con attribuzione di specifiche responsabilità rispetto agli ambiti di rendicontazione;
2. ascolto e discussione delle principali strategie redazionali e contestuale definizione dell’indice del bilancio sociale;

3. *raccolta, analisi e riclassificazione dei dati, in considerazione della mappatura delle principali parti interessate e delle più importanti aree di intervento della Procura;*

4. *stesura del documento, discussione e approvazione;*

5. *comunicazione del bilancio sociale attraverso la messa a punto di azioni per la sua diffusione.*

Il periodo temporale di riferimento del documento è biennale: dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019. Quando le informazioni si riferiscono ad archi temporali o periodi diversi è stato segnalato e motivato.

Le fonti da cui sono tratti i dati oggetto di elaborazione sono interne alla Procura (Ufficio Innovazione e Risorse Tecnologiche, Ufficio Spese di Giustizia, Ufficio Economato, Ufficio Contabilità, Ufficio Rilevazioni Statistiche, Ufficio del Personale Amministrativo, Ufficio Segreteria Magistrati). Pur con prevalenti funzioni di controllo interno, gli strumenti statistici degli Uffici amministrativi hanno consentito: la classificazione dei valori economico-finanziari e la formulazione di prime evidenze qualitative e quantitative sulla dotazione patrimoniale nella disponibilità della Procura, il cui uso responsabile contribuisce alla distribuzione di valore sociale a favore della comunità territoriale”.

§ 27

Informazione al pubblico e accesso civico

Trasparenza, conoscibilità e comprensibilità dell'azione giudiziaria sono valori che discendono dal carattere democratico dell'ordinamento repubblicano e sono direttamente correlati ai principi d'indipendenza e autonomia della magistratura, nonché a una moderna concezione della responsabilità dei dirigenti degli uffici giudiziari per il corretto ed efficace esercizio delle attribuzioni ad essi riservate.

Ne deriva la necessità che, anche con riferimento agli uffici del pubblico ministero, sia assicurata l'informazione sui criteri di organizzazione adottati e sulle attività svolte, mediante meccanismi idonei a dare concreta attuazione alla generale garanzia di trasparenza dell'organizzazione giudiziaria.

In applicazione di tale principio, va assicurata la comunicazione al pubblico dei documenti di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero – esclusi quelli riservati per ragioni di efficacia delle indagini o contenenti dati sensibili attinenti alle persone l'attività delle quali venga di volta in volta in considerazione – nonché dei dati relativi ai flussi dei procedimenti. Tali attività saranno curate dall'Ufficio Innovazione e Risorse Tecnologiche, avvalendosi innanzitutto del sito *web* della Procura della Repubblica.

Al fine di assicurare la fluidità e la semplicità delle comunicazioni, tutti i documenti organizzativi dell'Ufficio saranno trasmessi in formato digitale all'Ufficio Innovazione e Risorse Tecnologiche che ne curerà l'inserimento nel sito *web* immediatamente, salvo che ne risulti – per espressa indicazione contenuta nel medesimo provvedimento – la natura riservata.

Analogamente avverrà per i dati relativi ai flussi dei procedimenti, generali ovvero suddivisi per singola Sezione o Gruppo di Lavoro, nonché per i dati di flusso concernenti le altre attività dell'Ufficio (es. tempi registrazione e iscrizione delle notizie di reato, procedure cautelari personali e reali, durata dei procedimenti, etc.), la raccolta dei quali sarà curata dall'Ufficio Innovazione e Risorse Tecnologiche secondo le direttive generali del Procuratore della Repubblica e le disposizioni e il controllo del Procuratore Aggiunto a ciò delegato.

In quest'ottica è disposta l'istituzione di una specifica funzione organizzativa interna, operante sotto la responsabilità di un Procuratore Aggiunto e nell'ambito della relativa Segreteria, al fine della trattazione delle procedure di accesso civico, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Il Procuratore Aggiunto delegato alla materia in parola assumerà il ruolo di referente e punto di contatto nei rapporti con il dipartimento del Ministero della giustizia al quale compete la ricezione delle istanze di accesso civico generalizzate per l'accesso ai dati, informazioni e documenti detenuti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale, oltre che di punto di raccolta ed esame delle medesime istanze se presentate dai cittadini direttamente a quest'Ufficio, per l'accesso a dati, informazioni e documenti dal medesimo detenuti.

§ 28

I rapporti con gli organi di informazione

28.1 L'Ufficio ha da tempo ritenuto la doverosità di procedere - con specifici provvedimenti che qui si riproducono, confermandosene il valore di orientamento, anche alla luce dell'esperienza applicativa - alla concreta declinazione dei rapporti con gli organi di informazione e, più in generale, delle attività funzionali alla corretta comunicazione dell'attività dell'Ufficio, in conformità alle indicazioni del C.S.M. e in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 106/2006.

Tanto sia mediante direttive ai servizi di polizia giudiziaria sia dettando appositi criteri organizzativi interni.

28.2 Sul primo versante, oltre a richiamarsi le disposizioni con le quali innanzi si è già previsto che, all'atto della delega all'esecuzione dei provvedimenti cautelari, sia puntualmente richiamato dai Magistrati interessati il dovere dei servizi di polizia giudiziaria di attenersi alle direttive impartite dall'Ufficio a protezione della dignità delle persone coinvolte e della efficacia e segretezza delle indagini, nonché al fine della correttezza della comunicazione dovuta agli organi di informazione, hanno precipuo rilievo le disposizioni date a far tempo dall'ottobre 2017 al fine di una rigorosa considerazione del tema della diffusione di fotografie e video ritraenti il volto di persone arrestate in esecuzione di ordinanze applicative di misure cautelari ovvero arrestate in flagranza di reato o sottoposte a fermo di polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti riservati alla competenza di questo Ufficio.

La doverosa cura delle condizioni di efficace tutela della dignità delle persone sottoposte ad indagini ovvero comunque coinvolte in un procedimento penale appare, infatti, maggiormente meritevole di attenzione qualora la persona versi in condizioni di particolare vulnerabilità, come nel caso in cui sia privata della libertà personale.

Come costantemente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il sistema normativo vigente impone il raggiungimento di un ponderato equilibrio tra valori diversi contrapposti, tutti di rilievo costituzionale, stante l'esigenza di un necessario contemperamento tra i diritti fondamentali della persona, il diritto dei cittadini all'informazione e l'esercizio della libertà di stampa.

Le norme vigenti individuano alcuni parametri entro cui assicurare il rispetto di diritti e libertà fondamentali protetti dall'art. 2 della Costituzione, quali la riservatezza, l'identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali, senza pregiudicare la libertà di informazione, anch'essa tutelata sul piano delle garanzie costituzionali.

In particolare, l'art. 25 del Codice della protezione dei dati personali stabilisce il divieto di comunicazione e diffusione di dati personali, fatti salvi i casi in cui ciò sia richiesto dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze di polizia o da altri soggetti pubblici per esigenze di prevenzione, accertamento o repressione di reati e per altre tassative, specifiche finalità.

L'importanza dell'effettività della protezione anzidetta è, del resto, sottolineata anche dall'art. 8 del Codice deontologico dei giornalisti - avente valore di fonte normativa di portata generale - che, sotto il titolo *Tutela della dignità della persona*, prevede espressamente che *“Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona (...) salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riproduce né riprende immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. Le persone non possono essere rappresentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”*.

Inoltre, la trasmissione agli organi di stampa delle foto segnaletiche di persone scattate in occasione dell'arresto può integrare una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come già sancito nella sentenza n. 50774/99 dell'11 gennaio 2005 della CEDU in procedura instaurata nei confronti dell'Italia.

I principi su indicati sono stati più volte ribaditi in numerosi provvedimenti dell’Autorità di garanzia della protezione dei dati personali, intervenuta, in particolare, con provvedimento n. 179 del 5.6.2012, per stabilire il divieto di diffondere le foto di persone arrestate, se non ricorrono fini di giustizia, di polizia o motivi di interesse pubblico.

Del resto, tali principi sono espressamente richiamati anche nella circolare 123/A183.B320 del 26.2.1999, con la quale il Ministero dell’Interno ha sottolineato l’esigenza che, anche nell’ipotesi di indiscutibile *“necessità di giustizia e di polizia”* alla diffusione di immagini, *“il diritto alla riservatezza della tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione”*.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, i servizi di polizia giudiziaria sono stati chiamati ad assicurare la più scrupolosa osservanza del divieto di indebita diffusione di fotografie o immagini di persone arrestate o sottoposte ad indagini nell’ambito di procedimenti la cura dei quali compete a questo Ufficio, segnalando preventivamente le specifiche istanze investigative o di polizia di prevenzione ritenute idonee a giustificare eventuali, motivate deroghe al principio sopra richiamato.

Si reputa utile ed opportuno sottolineare che anche su tale delicato versante piena e costante è risultata l’attenzione e la collaborazione dei servizi di polizia giudiziaria.

28.3 Più in generale, ha formato oggetto di regolazione il delicato e complesso sistema delle relazioni dell’ufficio del pubblico ministero con gli organi di informazione, partendo dal precipuo dato normativo (art. 5 del d.lgs. 106/2006), secondo il quale:

- *“il procuratore della Repubblica mantiene, personalmente ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione;*

- *ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento;*

- *è fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio.”.*

Al riguardo, sono stati assunti come parametri di orientamento precettivo:

- i pareri del Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE): n. 8 (2013), *“Rapporti tra il pubblico ministero e i mezzi di informazione”*, che dedica alla *“politica dell’informazione”* la prima delle raccomandazioni: *“Gli Stati membri o il pubblico ministero dovrebbero realizzare una policy of communications per far sì che i media abbiano accesso ad informazioni adeguate, necessarie ad informare il pubblico in merito al lavoro del pubblico ministero. Le linee-guida relative ai rapporti con i mezzi di comunicazione potrebbero anche essere incluse nei codici etici dei procuratori. Si tratta, per il pubblico ministero di ogni Stato membro, di esaminare quale sia il modo migliore di comunicare con i media e fino a che punto farlo, sulla base della situazione, della legislazione e delle tradizioni”*; n. 9 (2014), *“Carta di Roma”*, intitolato *“Norme e principi europei concernenti il pubblico ministero”*;

- il parere congiunto dei Consigli consultivi dei giudici e dei procuratori europei (CCJE-CCPE), *“Dichiarazione di Bordeaux”* (2009), intitolato *“Giudici e magistrati del pubblico ministero in una società democratica”*, dove, tra le implicazioni del principio secondo il quale *“è interesse della società che i mezzi di comunicazione possano informare il pubblico sul funzionamento del sistema giudiziario”*, si auspica che sia per la magistratura giudicante sia per quella requirente siano redatti codici di buone prassi o linee-guida in ordine ai loro rapporti con i mezzi di comunicazione (*“Both judges and prosecutors should draw up a code of good practices or guidelines for each profession on its relations with the media”*);

- il paragrafo 19 della Raccomandazione Rec(2010)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri, sul tema dell’indipendenza, efficacia e responsabilità dei giudici, adottata il 17 novembre 2010 (*“I procedimenti giudiziari e le questioni relative all’amministrazione della giustizia sono di pubblico interesse. Il diritto all’informazione in materia deve però essere esercitato tenendo conto delle limitazioni imposte dall’indipendenza della*

magistratura.”), e il paragrafo 14 (*Accesso alla giustizia. Trasparenza*) della *Magna Carta* dei giudici approvata il 17 novembre 2010 dal Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) (“*La giustizia deve essere trasparente e debbono formare oggetto di pubblicazione informazioni sul funzionamento del sistema giudiziario*”);

- la deliberazione dell’11 luglio 2018 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto sul tema dei rapporti degli Uffici giudiziari con gli organi di informazione, elaborando linee guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale.

In particolare, con la suddetta delibera, il C.S.M., nel distinguere l’informazione sull’organizzazione dell’ufficio e quella sulle attività investigative e giudiziarie, con riferimento a quest’ultima ha formulato i principi che di seguito si riportano:

“*La comunicazione degli uffici giudiziari deve essere obiettiva, sia che provenga da tribunali o corti sia che provenga da uffici di procura. Anche la presentazione del contenuto di un’accusa deve essere imparziale, equilibrata e misurata, non meno della presentazione di una decisione giurisdizionale.*

In tale prospettiva vanno evitate:

- *la discriminazione tra giornalisti o testate;*
- *la costruzione e il mantenimento di canali informativi privilegiati con esponenti dell’informazione;*
- *la personalizzazione delle informazioni;*
- *l’espressione di opinioni personali o giudizi di valore su persone od eventi, mentre è auspicabile la riflessione interna agli uffici giudiziari, mediante riunioni sia preparatorie dei momenti di comunicazione sia di valutazione degli effetti.*

Oggetto della comunicazione – ispirata nella tecnica espositiva a criteri di chiarezza, sinteticità e tempestività – devono essere informazioni di effettivo interesse pubblico: da un lato, i casi e le controversie di obiettivo rilievo sociale, politico, economico, tecnico-scientifico; dall’altro, i provvedimenti organizzativi rilevanti per gli avvocati, il personale, i giornalisti, i giuristi, i cittadini”

e che “*Il catalogo dei doveri messi a fuoco in tale ambito include due categorie essenziali:*

a) doveri nei confronti degli individui: rispetto della vita privata e familiare (soprattutto nei confronti dei minorenni), della sicurezza e della dignità (anzitutto della vittima e delle persone vulnerabili, dei testimoni, dell’imputato e dei suoi familiari, dei terzi estranei al processo), evitando il rischio di forme di vessazione da parte dei media;

b) doveri di matrice processuale: il rispetto del giusto processo e dei diritti della difesa; la tutela della presunzione di non colpevolezza, che la Corte EDU raccomanda anche con la scelta accurata delle parole nella comunicazione (bisogna evitare che il modo in cui le informazioni sono presentate possa determinare, anche involontariamente, la violazione di quella presunzione) e nell’informazione sull’andamento delle indagini; la chiarezza nella distinzione di ruoli (tra magistratura requirente e giudicante); la centralità del giudicato rispetto agli altri snodi processuali (indagini preliminari, misure cautelari, rinvio a giudizio, requisitorie e arringhe); i diritti delle vittime dei reati; il diritto dell’imputato di non apprendere dalla stampa quanto dovrebbe essergli comunicato preventivamente in via formale (principio generalizzabile, almeno in linea di massima, rispetto a tutte le persone comunque interessate da decisioni o iniziative giudiziarie); il dovere del pubblico ministero di rispettare le decisioni giudiziarie, contrastandole non nella comunicazione pubblica bensì nelle sedi processuali proprie e, specificamente, con le impugnazioni.

La Corte europea dei diritti dell’uomo tutela incisivamente l’informazione – anche giudiziaria – nei suoi fondamenti di principio e nella sua effettiva esplicazione e ne definisce i contorni nel quadro di un’accurata comparazione con gli altri valori fondamentali enunciati nella Convenzione, precisando che la rilevanza pubblica del caso non può azzerare la tutela della vita privata che compete agli individui. Per quanto attiene all’illegittima pubblicazione di informazioni (notizie segrete o confidenziali, informazioni su ambiti strettamente privati), sussiste un dovere

dello Stato di adottare misure organizzative e di formazione del personale per prevenirne il rischio”.

Per quanto specificamente concerne gli uffici requirenti, la suddetta deliberazione, premesso che “in vista della predisposizione delle opportune strategie di comunicazione, i magistrati dell’ufficio informano tempestivamente il capo dell’ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l’immagine dell’ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza”, stabilisce che:

“a) l’informazione non deve interferire con le investigazioni e con l’esercizio dell’azione penale, né con il segreto delle indagini e in generale con il principio di riservatezza;

b) l’informazione non può danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi. Ne consegue che:

1. va evitata ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili;

2. il capo dell’ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l’osservanza del divieto di diffusione di fotografie ed immagini di persone in manette;

3. il capo dell’ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge che vietano la pubblicazione dell’immagine e delle generalità dei minori;

4. è assicurato il rispetto della presunzione di non colpevolezza; va dunque evitata, tanto più quando i fatti sono di particolare complessità o la loro ricostruzione è affidata ad un ragionamento indiziario, ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate; particolare tutela va dedicata alle vittime e alle persone offese; vanno adottate tutte le misure utili ad evitare l’ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza;

c) le relazioni con i media devono essere costruite sulla base del reciproco rispetto e della parità di trattamento; vanno evitati canali informativi riservati ed ogni impropria rappresentazione dei meriti dell’azione dell’ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria; dichiarazioni ed eventuali interviste vanno rilasciate con equilibrio e misura;

d) l’informazione deve essere rispettosa delle decisioni e del ruolo del giudice, fermo il potere di impugnare le decisioni giurisdizionali e di contestarne in quella sede i contenuti;

e) il capo dell’ufficio adotta le disposizioni necessarie ad assicurare l’osservanza dei criteri sopra indicati anche da parte della polizia giudiziaria”

precisando altresì che:

“Il capo dell’ufficio sceglie le modalità – conferenze-stampa, incontri meno formalizzati, dichiarazioni, comunicati di varia natura – in relazione alla specifica natura dell’oggetto della comunicazione e tenendo conto delle esigenze di:

a) tempestività, correttezza ed efficacia della comunicazione;

b) parità di trattamento degli organi di informazione, prevedendo anche il ricorso a strumenti web e social;

c) responsabilità del vertice dell’ufficio e immagine della giurisdizione;

d) massima possibile spersonalizzazione della comunicazione;

e) riduzione del rischio di impropria influenza sul giudice e sul pubblico;

f) tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento”

ed ancora che:

“Il capo dell’ufficio assicura l’informazione sull’organizzazione e sull’attività della procura nel quadro della generale esigenza di trasparenza dell’organizzazione giudiziaria.

In applicazione di tale principio, è assicurata la comunicazione dei documenti – esclusi quelli riservati per ragioni di efficacia delle indagini - di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero nonché dei dati relativi ai flussi dei procedimenti.

A tal fine il capo dell’ufficio dispone il costante aggiornamento del sito internet dell’ufficio con le notizie di decisione e delle comunicazioni diffuse. Periodicamente, redige un dossier riepilogativo dell’attività svolta”;

Tanto premesso, è stato considerato che:

- la comunicazione istituzionale dell'ufficio del pubblico ministero contribuisce a delineare il perimetro di una moderna e complessiva azione della Procura della Repubblica, nell'ottica dell'adempimento di un dovere di informazione funzionale all'effettività dei fondamentali principi espressi dall'art. 21 Cost. e alla corretta visione del dovere di leale collaborazione con gli attori professionali della comunicazione pubblica, oltre che all'effettività dei valori costituzionali che impongono, anche in caso di pubblicazione di notizie in violazione del segreto d'indagine, la necessità di osservanza di un essenziale canone di proporzionalità fra esigenze di accertamento dei fatti e esigenze di protezione dell'interesse generale alla libertà di stampa;
- le direttive di cui al presente provvedimento non interferiscono con il diritto di manifestazione del pensiero del singolo magistrato in ordine alle questioni generali relative alla giustizia, alla natura e all'andamento dei fenomeni criminali e al funzionamento dell'organizzazione giudiziaria, in coerenza con gli indirizzi della normativa primaria dell'ordinamento giudiziario e della giurisprudenza disciplinare;
- tali direttive, nella parte compatibile, si rivolgono anche agli organi di polizia giudiziaria, allorquando l'oggetto della comunicazione attenga ad attività d'indagine la direzione delle quali compete a questo ufficio del pubblico ministero, da ciò stesso discendendo la necessità che nel medesimo ambito ogni comunicazione sia data in conformità agli indirizzi sopra richiamati e alle necessarie, specifiche autorizzazioni date dal Procuratore della Repubblica, personalmente ovvero per sua delega;
- il dovere di comunicazione - da attuarsi anche in funzione reattiva, ovvero finalizzata a correggere o smentire informazioni errate, false o distorte, che possono recare pregiudizio alle indagini, ai diritti delle persone coinvolte o all'immagine di imparzialità e correttezza del singolo magistrato dell'ufficio giudiziario e, nei casi più gravi, della stessa funzione giudiziaria - incontra i limiti e la necessità di bilanciamento con altri concorrenti o confliggenti valori costituzionali (diritto alla libertà, alla dignità ed integrità della persona, diritto di difesa, diritto alla riservatezza ed al giusto processo, diritto alla presunzione di non colpevolezza);
- l'Ufficio assicura la massima diffusione e pubblicità dei documenti organizzativi e di prassi e protocolli applicativi, onde consentire agli altri uffici giudiziari, ai servizi di polizia giudiziaria, all'Avvocatura, ai giornalisti ed ai soggetti interessati l'opportuna trasparenza e le migliori condizioni di conoscenza del funzionamento della Procura della Repubblica ed il miglior grado possibile di accesso ai servizi amministrativi e giudiziari dell'Ufficio;
- che, nell'ottica appena descritta e ferma la responsabilità, da esercitarsi nei termini di cui alla parte dispositiva, del Procuratore della Repubblica, quale titolare dell'esercizio dell'azione penale, di mantenere i rapporti con gli organi di informazione sulle attività della Procura, i Magistrati dell'Ufficio sono chiamati a collaborare attivamente, in ossequio alle indicazioni della delibera consiliare citata, alla determinazione delle linee di comunicazione da adottarsi nel caso concreto, attraverso la tempestiva informazione, al dirigente dell'Ufficio, degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idonei a coinvolgere l'immagine della Procura, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, collaborando altresì alla raccolta e all'analisi delle informazioni da comunicare ed assicurando ogni opportuna integrazione informativa anche nel corso degli incontri con la stampa.

Pertanto, confermandosi quanto già disposto con o.d.s. 24/2019, anche alla luce del valore delle prassi applicative sin qui realizzatesi, si ribadisce quanto segue. al fine della migliore disciplina dei rapporti della Procura della Repubblica di Napoli con gli organi di informazione:

- a) per la cura dei rapporti dell'Ufficio con gli organi di informazione, il Procuratore della Repubblica individua le modalità di comunicazione più opportune - quali conferenze stampa, incontri informali, dichiarazioni, comunicati, interviste, ricorso a strumenti *web* e *social* - in relazione alla natura dell'oggetto della comunicazione, tenendo conto delle esigenze di:
- tempestività, correttezza ed efficacia della comunicazione;
 - parità di trattamento degli organi di informazione;
 - tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento;
 - tutela dell'immagine della giurisdizione;
 - massima possibile spersonalizzazione della comunicazione;
 - riduzione del rischio di impropria influenza sul Giudice e sul pubblico;
- b) in relazione a specifici, predeterminati ambiti di attività dell'Ufficio ovvero a singoli affari, le comunicazioni possono essere date dai Procuratori Aggiunti delegati dal Procuratore della Repubblica;
- c) il rilascio di dichiarazioni, di comunicati e di copie di atti agli organi di informazione avviene, nei casi consentiti, sotto la diretta responsabilità del Procuratore della Repubblica e secondo le indicazioni dal medesimo formulate, sulla base di una preventiva analisi dei rischi di impropria esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio;
- d) ai fini di cui sopra, la diramazione di comunicati stampa della Procura della Repubblica e delle comunicazioni relative ad incontri con la stampa sarà curata esclusivamente dalla Segreteria del Procuratore della Repubblica, la quale curerà la raccolta e l'aggiornamento dell'elenco delle agenzie, delle testate e dei singoli giornalisti che abbiano espressamente fatto richiesta di ricevere le anzidette comunicazioni;
- e) i Magistrati dell'Ufficio, in attuazione del principio di leale collaborazione che permea l'organizzazione dell'Ufficio ed in vista della adozione delle determinazioni più opportune ai fini della comunicazione:
- informano tempestivamente il Procuratore della Repubblica di ogni affare di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idoneo a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte;
 - collaborano alla raccolta e all'analisi dei dati e delle informazioni da comunicare in conformità alle disposizioni del Procuratore della Repubblica;
 - partecipano alle riunioni ai fini sopra indicati convocate dal Procuratore della Repubblica o dai Procuratori Aggiunti delegati;
 - assicurano ogni opportuna integrazione informativa, anche nel corso degli incontri con la stampa del Procuratore della Repubblica o dei Procuratori Aggiunti delegati;
- f) in ogni caso, la partecipazione dei Magistrati dell'Ufficio agli incontri con la stampa si svolge in conformità al principio di responsabilità del Procuratore della Repubblica;
- g) spettano esclusivamente al Procuratore della Repubblica le comunicazioni finalizzate a correggere informazioni ed interpretazioni errate e dannose per l'efficacia delle indagini o per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, nonché quelle a tutela dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio;
- h) nei rapporti con gli organi di informazione, l'Ufficio si attiene ai seguenti criteri:
- l'informazione non deve interferire con le investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale e deve avere luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza;
 - l'informazione non deve ledere la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi;

- l'informazione è effettuata evitando ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili ed assicurando l'osservanza del divieto di diffusione e di pubblicazione di fotografie ed immagini di persone arrestate o comunque private della libertà personale e dell'immagine e delle generalità dei minori;
 - l'informazione è effettuata assicurando particolare tutela alle vittime e alle persone offese dai reati, in particolare evitando ogni ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza;
 - l'informazione ha luogo nel rispetto della presunzione di non colpevolezza, evitando ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate;
 - l'informazione è effettuata evitando ogni impropria rappresentazione dei meriti dell'azione dell'Ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria e rispettando le decisioni ed il ruolo del Giudice, ferma restando la facoltà di impugnare le decisioni giurisdizionali e di contestarne i contenuti nelle competenti sedi;
 - le relazioni con gli organi di informazione sono basate sul reciproco rispetto e sulla parità di trattamento, evitando canali informativi riservati o privilegiati;
- i) la polizia giudiziaria, nei rapporti con gli organi di informazione su temi afferenti ad attività d'indagine la direzione delle quali compete a questo ufficio del pubblico ministero, è tenuta ad uniformarsi ai principi e ai criteri sopra indicati; al suddetto fine, i responsabili dei servizi di polizia giudiziaria interessati:
- forniscono tempestivamente tutte le informazioni utili alla completezza e alla correttezza delle informazioni da rendere agli organi di informazione;
 - procedono alla diffusione agli organi di informazione di comunicati e di notizie in conformità alle disposizioni espressamente date dal Procuratore della Repubblica o, per sua delega, dai Procuratori Aggiunti;
 - assicurano l'osservanza delle direttive e delle disposizioni rilevanti per la correttezza delle informazioni da rendersi e la tutela dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento (cfr. anche l'ordine di servizio 4/17 richiamato in premessa) nel corso delle rispettive attività, anche se delegate, in tutto o in parte, a diversi comandi, reparti ed uffici;
- l) il Procuratore della Repubblica assicura l'informazione sull'organizzazione e sull'attività dell'Ufficio nel quadro della generale esigenza di trasparenza dell'organizzazione giudiziaria, garantendo la comunicazione tempestiva dei documenti relativi all'organizzazione dell'Ufficio, fatta eccezione per quelli aventi carattere riservato per ragioni di tutela della efficacia e della segretezza delle indagini, nonché dei dati relativi ai flussi dei procedimenti; a tal fine il Procuratore Aggiunto delegato assicura il costante aggiornamento del sito *web* dell'Ufficio.

28.4 La considerazione del tema in parola esige altresì la ricognizione del delicato tema dell'accesso dei giornalisti ai dati, alle notizie e alle informazioni contenuti in atti d'indagine non coperti da segreto.

Già a far tempo dall'adozione dell'ordine di servizio 118/2019, questo Ufficio procede all'esame delle richieste dei giornalisti di rilascio di copia dei provvedimenti per il quale sia venuto meno l'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p., quali le ordinanze cautelari personali e reali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.p.

L'attuazione di tale linea di condotta non ha registrato criticità di sorta nelle prassi applicative, ciò che induce a ribadire la coerente necessità di sviluppo, ai fini della concreta declinazione del dovere di informazione istituzionale che grava sull'ufficio del pubblico ministero e della effettiva libertà di informazione.

Invero, va al riguardo premesso che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, nell'ordinamento positivo non vi è completa coincidenza tra il regime di segretezza e quello di divulgazione degli atti, permanendo una distinzione tra segreto e divieto di pubblicazione, di tal che

per gli atti coperti da segreto assoluto, quali quelli delle indagini preliminari fino a quando non siano conoscibili dalla persona sottoposta ad indagini, vige il divieto assoluto di pubblicazione, con riferimento sia al testo, che al contenuto, mentre per gli atti non coperti da segreto sussiste un divieto limitato di pubblicazione, circoscritto e degradante progressivamente in relazione allo svolgimento del procedimento, ed è comunque sempre consentita la divulgazione del contenuto, a guisa d'informazione, ai sensi dell'art. 114, comma 7, c.p.p., secondo il quale è “*sempre consentita la pubblicazione di atti non coperti da segreto*”, così temperandosi il divieto posto dai precedenti commi 2 e 3, evidentemente inerente ai “verbal” degli atti non pubblicabili (vale a dire agli atti materialmente intesi) e non anche al “contenuto” dei medesimi, ostensibile *erga omnes* nelle forme eventuali del loro riassunto ovvero della loro parafrasi o elaborazione.

Ne consegue che, prevedendo l'art. 116 c.p.p. che “*Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.*”, può affermarsi la sicura possibilità di acquisizione da parte dei soggetti legittimati degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari per i quali sia venuto venuto l'obbligo del segreto (e, fra essi, innanzitutto, dei provvedimenti cautelari) e che, ai fini dell'accesso da parte di “chiunque vi abbia interesse” agli atti considerati dall'art. 116 c.p.p., poiché non deve trattarsi, per pacifica convergenza delle costanti opinioni della giurisprudenza, anche di legittimità, e della dottrina più attenta ed autorevole, di un interesse giuridicamente radicato nel procedimento *de quo*, la legittimazione al rilascio di copia può riconoscersi anche a soggetti diversi da quelli titolari di diritti processuali e, fra essi, al giornalista, allorché il suo accesso agli atti di indagine possa valutarli strumento di una funzione professionale essenziale alla tutela della libertà di informazione, sempre che l'esercizio di tale libertà non entri in inconciliabile tensione con altri valori costituzionali e, segnatamente, con le parimenti fondamentali istanze di protezione dei diritti della persona.

Considerandosi, da un lato, che la comunicazione istituzionale dell'ufficio del pubblico ministero risponde all'adempimento di un dovere di informazione della collettività e di leale collaborazione con gli organi professionali della comunicazione pubblica, funzionale all'effettività dei fondamentali principi espressi dall'art. 21 Cost., ferma restando la necessità di un doveroso bilanciamento con altri concorrenti o confliggenti valori costituzionali (diritto alla libertà, alla dignità ed integrità della persona, diritto di difesa, diritto alla riservatezza ed al giusto processo, diritto alla presunzione di non colpevolezza, doveri di protezione dei minori) e, dall'altro, che una formale e trasparente disciplina dei criteri di esercizio della potestà di cui all'art. 116 c.p.p. spettante, nella fase delle indagini preliminari, al pubblico ministero può contribuire ad assicurare la libertà e la correttezza dell'informazione (sottraendo il giornalista alla evidente necessità di adoperarsi per ottenere, in via indiretta e informale, i documenti in possesso del giudice e delle parti necessari alla responsabile e completa informazione del pubblico) e al più rigoroso, corretto e responsabile orientamento delle prassi dei soggetti processuali, si è così disposto - richiamando la necessità che nella redazione dei propri atti il pubblico ministero abbia cura di evitare la riproduzione e l'esposizione di fatti e circostanze irrilevanti a fini processuali, vieppiù se riferiti a dati personali - che il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari non più coperti dal segreto investigativo agli organi di informazione che ne facciano richiesta, fermo restando il divieto di pubblicazione del testo dei provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.p. avvenga ai sensi e per gli effetti della richiamata disposizione processuale.

Il rilascio di copie di atti agli organi di informazione avviene, nei casi consentiti, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Procuratore della Repubblica, sulla base di una preventiva analisi dei rischi di esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio, ciò che esige che:

a) i Procuratori Aggiunti, sulla scorta delle indicazioni e delle valutazioni date dal Magistrato assegnatario del procedimento, informino tempestivamente il Procuratore della Repubblica dei provvedimenti giudiziari, non coperti da segreto investigativo, suscettibili di divulgazione, relativi ad affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idonei a coinvolgere l'immagine della Procura, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o

per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, nonché di ogni circostanza che possa costituire una controindicazione alla divulgazione del provvedimento alla stregua dei criteri di seguito declinati;

b) sia riservata al Procuratore della Repubblica l'espressione della valutazione della sussistenza dei presupposti che legittimano il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 116 c.p.p., fermo restando il divieto di pubblicazione del testo degli stessi a mente dell'art. 114, comma 2, c.p.p., sotto il profilo sia della cessazione del segreto, sia della ricorrenza dell'interesse pubblico alla informazione dei fatti oggetto del provvedimento, sia della presenza di eventuali controindicazioni alla divulgazione dello stesso;

c) nella formulazione della suddetta valutazione, l'Ufficio si attenga ai seguenti criteri, essenziali analisi alla compiuta valutazione dei rischi di esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio:

- il rilascio della copia non deve interferire con le investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale e deve avere luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza;
- il rilascio della copia non deve ledere la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi;
- il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili ed assicurando l'osservanza del divieto di diffusione delle generalità dei minori e, più in generale, dell'obbligo della loro protezione;
- il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza delle vittime e delle persone offese dai reati, in particolare se minori;

d) il Procuratore Aggiunto, trasmetta al Procuratore della Repubblica copia elettronica delle ordinanze di cui all'art. 292 c.p.p., indicando ogni elemento che, secondo le valutazioni del Magistrato assegnatario ed eventualmente degli altri Magistrati interessati poiché assegnatari di procedure connesse o collegate, eventualmente osti al rilascio di copia agli organi di informazione;

e) il rituale rilascio di copia del provvedimento giudiziario agli organi di informazione sia curato esclusivamente dalla Segreteria del Procuratore della Repubblica, la quale provvede altresì alla raccolta dei provvedimenti dati ai fini in esame.

§ 29
Disposizioni finali

29.1 Il presente decreto, adottato all'esito della procedura disciplinata dalla circolare sull'Organizzazione degli Uffici del pubblico ministero adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 16 dicembre 2020, comunicato ai Magistrati, anche onorari, dell'Ufficio, è immediatamente esecutivo.

29.2 Il presente decreto è trasmesso - unitamente agli allegati, al verbale dell'assemblea generale, alle osservazioni proposte e al provvedimento che di queste dà atto - al Procuratore generale presso la Corte d'appello e al Consiglio Superiore della Magistratura, per il tramite del Consiglio Giudiziario.

Copia del presente decreto è comunicata al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale di Napoli.

29.3 Si dispone altresì che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito *web* dell'Ufficio, all'esito delle procedure di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e all'art. 8 della già richiamata circolare del 16 dicembre 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura.

29.4 Il Dirigente amministrativo adotta i provvedimenti necessari ad assicurare, attraverso la coerente organizzazione dell'attività dei servizi amministrativi, la puntuale ed uniforme attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Napoli, 3 maggio 2021

Il Procuratore della Repubblica
Giovanni Melillo



Ordini di servizio e circolari richiamati nel testo ovvero comunque da considerarsi efficaci

	<i>Oggetto</i>
72/12	Denunce e scritti anonimi; attività di accertamento
79/12	Disposizioni circa le comunicazioni relative alle “scarcerazioni” o ai cd. “fine pena” (non iscrizione a mod. 45 e trasmissione diretta al PM titolare)
64/13	Criteri per l’individuazione degli immobili da demolire
66/13	Criteri di organizzazione delle attività della Direzione Distrettuale Antimafia riferite alla gestione dei collaboratori di giustizia
116/13	Dispositivi delle sentenze per processi DDA o Collaboratori di Giustizia
124/13	Destinazione dei beni in onerosa custodia in procedimenti già definiti
5/14	Art. 106- <i>bis</i> d.P.R. 115/02 (TU spese di giustizia) introdotto dall’art.1 co. 606 legge 27.12.13 n. 147
11/14	Competenza alla ricostruzione dei fascicoli non rinvenuti
12/14	Regolamentazione dell’attività lavorativa ordinaria e straordinaria del personale di Polizia Provinciale applicato presso Procura Napoli
21/14	Stress da lavoro correlato. Disposizioni operative
46/14	Criterio equitativo per la liquidazione ore di fonoregistrazione – revoca nota n. 732/01 del 20.1.01 ed indicazione delle norme di riferimento
60/14	Individuazione dei servizi amministrativi relativi all’Ufficio economato
77/14	Criteri di individuazione degli immobili abusivi sottoposti a sequestro di cui disporre lo sgombero – V Sez.
24/15	Affidamento svolgimento dei servizi di intercettazione telefonica, di intercettazione telefonica senza remotizzazione, ambientale, telematica, di videosorveglianza e GPS – Criteri affidamento dei servizi di intercettazione telefonica con remotizzazione alle ditte RCS, SIO e IPS a prezzi predeterminati, dei servizi di intercettazione telefonica senza remotizzazione alle ditte RCS ed AREA, dei servizi di intercettazione ambientale, telematica e di videosorveglianza e G.I.P.S alle ditte RCS, AREA, SIO, INNOVA, RPC, CTE, IPS, TELECOMPONENTI, e RAXIR sulla scorta del criterio dell’offerta più vantaggiosa
25/15	Disposizioni in materia di intercettazioni e di liquidazione delle relative spese (individuazione delle ditte alle quali affidare il servizio di intercettazione, disciplina delle intercettazioni)
46/15	Disposizioni in materia di “non punibilità, per particolare tenuità del fatto” Criteri generali in ordine alle richieste di archiviazione
47/15	Istituto della Sospensione del Procedimento con Messa alla Prova. Criteri generali per una uniforme applicazione
54/15	Collaboratori di Giustizia – esecuzione delle pene detentive
59/15	Parziale modifica dell’ordine di servizio n. 25/15: ipotesi in cui un Sostituto, con provvedimento motivato, intenda avvalersi, per la prima intercettazione non telefonica, di una ditta che non pratica la tariffa più favorevole. Occorre il visto del Proc. Agg. di riferimento e del Proc. Agg. responsabile del servizio intercettazioni
66/15	Segr. Affari Civili – Istituzione del registro di comodo Circ. M. 29.7.15
3/16	Disposizioni in ordine ai criteri di scelta delle aziende per le operazioni di intercettazioni, videoriprese e di operazioni speciali (gps etc.)
30/16	Reati ambientali – obbligo di informativa – art.1, comma 7, L.22.5.15, n. 68 – indicazioni in ordine all’applicazione dell’art. 118- <i>bis</i> disp. att. cpp in materia di informazione al Procuratore generale presso la Corte di appello, all’Agenzia delle Entrate e al Procuratore Nazionale antimafia ed antiterrorismo in materia di

	indagini per i delitti in materia ambientale (artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-octies c.p. e 260 d.lgs. 152/06)
40/16	Servizio di Intercettazioni - Disposizioni – Visto sui decreti di liquidazione – Sistema Genesi – Monitoraggio costi – previsione di un sistema di <i>alert</i> mediante il sistema Genesi per il monitoraggio delle intercettazioni ambientali che superino il costo di € 7.550 o multipli e delle intercettazioni telefoniche che superino il costo di € 600 o multipli
42/16	Ripetibilità delle spese per le attività di intercettazione ed altre attività connesse alla cattura del latitante sottrattosi ad ordine di carcerazione per esecuzione di pena
73/16	Fascicoli in coassegnazione con la D.d.a.
81/16	Istituzione del sito web della Procura di Napoli (http://www.procura.napoli.giustizia.it)
54/17	Istituzione servizio di Cooperazione internazionale – SCI
61/17	Partecipazione del Pubblico ministero alle udienze civili
70/17	Costituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica
78/17	Esame delle annotazioni di polizia giudiziaria aventi ad oggetto la segnalazione della necessità di procedere ad intercettazione di comunicazioni e conversazioni ovvero alla proroga di intercettazioni in corso
93/17	Istituzione del Servizio per la definizione degli affari semplici – S.D.A.S.
97/17	Costituzione, nell'ambito della VII Sezione Indagini, del Gruppo di lavoro per la trattazione dei procedimenti relativi a reati riconducibili all'agire di gruppi giovani violenti
5/18	Designazione Magistrati quali referenti per il Punto di Contatto della Rete Giudiziaria Europea
20/18	Deleghe di indagini e controllo dei tempi e delle modalità di svolgimento delle indagini preliminari, con speciale riferimento alle investigazioni successive alla raccolta delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia
26/18	Assegnazione dei procedimenti S.D.A.S. ai Procuratori Aggiunti
32/18	Conferimento al P.A. della delega per la vigilanza e monitoraggio relativa all'apposizione dei visti sui provvedimenti di nomina dei consulenti
33/18	Conferimento al P.A. della delega per il coordinamento e la vigilanza delle funzioni correlate ai compiti amministrativi dell'Ufficio collaboratori di giustizia e del servizio relativo al capitolo di spesa D.d.a. nonché della delega delle funzioni di vigilanza sulle procedure di liquidazione degli onorari ai difensori dei collaboratori di giustizia e sull'esecuzione degli adempimenti previsti dai provvedimenti interni in materia per la D.d.a.
1/18 S.D.A.S	Abbinamento dei V.P.O. dello S.D.A.S. ai Procuratori Aggiunti ed attribuzione e delega dei procedimenti S.D.A.S. ai V.P.O.
36/18	Istituzione dell'Ufficio Innovazione e Risorse Tecnologiche
47/18	Criteri di accesso al S.I.C.P. – Sistema Informativo della Cognizione Penale
48/18	Fattispecie di reato attribuiti allo S.D.A.S.
49/18	Nomina magistrati collaboratori Ufficio Innovazione e Risorse Tecnologiche
50/18	Sospensione del conferimento degli incarichi per la trascrizione del contenuto di atti delle indagini preliminari a determinate categorie di consulenti tecnici
51/18	Comunicazioni del Pubblico Ministero agli Ordini professionali per eventuali iniziative disciplinari
53/18	Gestione documentale degli atti amministrativi attraverso l'uso del protocollo informatico <i>Script@</i>
58/18	Provvedimento ricognitivo ordini di servizio V.P.O.
67/18	Digitalizzazione degli atti processuali - T.I.A.P.

84/18	<i>T.I.A.P.</i> sistema per il Trattamento informatico degli atti Processuali
85/18	Ricognizione delle disposizioni interne relative all'Ufficio Sportello U.N.R.
116/18	Criteri di impiego dei servizi esterni di assistenza e supporto dei servizi di digitalizzazione
137/18	Individuazione dei reati di competenza specialistica non aventi carattere prioritario
139/18	Livello di accesso applicativo <i>T.I.A.P.-Document@</i>
167/18	Istituzione elenco destinatari di beni contraffatti caduti in sequestro
168/18	Criteri di organizzazione per il monitoraggio dell'osservanza dei termini di durata delle indagini preliminari
9/19	Monitoraggio andamento attività dibattimentali – trasmissione statini di udienza e tabella riepilogativa dei motivi di rinvio
15/19	Consulenze tecniche informatiche o per la trascrizione di intercettazioni e disciplina trattamento dati personali
17/19	Misure di attuazione dei criteri di digitalizzazione del fascicolo delle indagini preliminari di cui all'o.s. 84/18
24/19	Rapporti con gli organi di informazione
43/19	Disposizioni in materie di intercettazione mediante inserimento di captatore informatico
67/19	Modifiche ai criteri di organizzazione delle attività dello <i>S.D.A.S.</i> e delle attività della magistratura onoraria
80/19	Assegnazioni credenziali di accesso al <i>S.I.C.P.</i> al personale amministrativo preposto all'assicurazione delle attività amministrative di competenza del Servizio Definizione Affari Semplici (<i>S.D.A.S.</i>)
118/19	Criteri e modalità di rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione
137/19	Competenza in ordine al visto sulle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 170 d.P.R. 115/2002
164/19	Modalità di rilascio delle comunicazioni <i>ex art.</i> 335 c.p.p.
2/20	Implementazione delle materie riservate allo <i>S.D.A.S.</i>
15/20	Modifiche ai criteri organizzativi dello <i>S.D.A.S.</i> : assegnazione ai Magistrati che collaborano al coordinamento dello <i>S.D.A.S.</i> di n. 4 turni mensili di servizio <i>S.D.A.S.</i> da considerarsi equivalenti ai turni di servizio ordinario "GUP" e "Primo supplente"
20/20	Istituzione del G.R.A.S.
25/20	Regolamento della Banca dati della D.d.a..
56/20	Attuazione del protocollo di intesa con il Tribunale in relazione al sistema <i>T.I.A.P.-Document@</i> relativo alla trasmissione delle richieste di intercettazione e delle proroghe
57/20	Misure organizzative per l'attuazione del protocollo d'intesa del 30 marzo 2020 con il Tribunale di Napoli sulla trasmissione mediante strumenti telematici della documentazione relativa alle attività urgenti
63/20	Disposizioni in materia di "lucchettamento" di atti nella Banca dati
70/20	Decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020. Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3 <i>bis</i> e 3 <i>quater</i> c.p.p.
85/20	Attuazione del protocollo di intesa con il Tribunale di Napoli del 30.3.2020, recante disciplina dell'operatività del sistema <i>T.I.A.P.-Document@</i> per la trattazione delle procedure di intercettazione delle comunicazioni: disposizioni per la trattazione dei procedimenti penali iscritti a far tempo dal 15.6.2020
95/20	Portale Deposito Atti Penali

110/20	Disposizioni per la gestione dell'Archivio Digitale informatico delle intercettazioni
114/20	Disposizioni per la gestione delle attività di conferimento dei dati all'Archivio delle intercettazioni
118/20	Sala ascolto dell'Archivio Digitale Informativo delle Intercettazioni (A.D.I.) sita nel Nuovo Palazzo di Giustizia: disposizioni in materia di accesso, fruizione, vigilanza e sicurezza
130/20	Integrazione al regolamento della Banca dati della D.d.a.
133/20	Attribuzione nuove competenze alla VII Sezione ed allo S.D.A.S.
136/20	Digitalizzazione dei procedimenti per i quali sia esercitata l'azione penale, fatta esclusione delle attività dello S.D.A.S.
142/20	Modifiche ai criteri di organizzazione delle attività dello S.D.A.S.
168/20	Disposizioni finalizzate ad assicurare l'efficacia dei processi di digitalizzazione
173/20	Implementazione delle materie riservate allo S.D.A.S.
21/21	Modalità di deposito delle relazioni di consulenza tecnica o di traduzione
32/21	Disposizioni per la gestione delle attività di conferimento dei dati all'Archivio delle intercettazioni – Differimento del termine di cui al punto 11) dell'ordine di servizio n. 114/20
42/21	Modifiche ai criteri organizzativi delle attività dello S.D.A.S. in relazione all'avvio del P.D.P.
43/21	Istituzione di Aree di lavoro e di una Banca Dati per i reati di trasporto e di spedizione illecita i rifiuti ex art. 256 e 259 d.lgs.152/06 presso la V Sezione
Circolare 9/20	Nuove disposizioni in materia di intercettazione delle comunicazioni
Circolare 1/21	Processo penale telematico e gestione digitalizzata del fascicolo delle indagini preliminari

**Indice dei protocolli investigativi e di intesa con Autorità
titolari di attribuzioni concorrenti da considerarsi efficaci**

<i>Data</i>	<i>Oggetto Protocollo</i>	<i>Adottati con</i>
7.10.2004	Protocollo organizzativo sui procedimenti di criminalità organizzata	DNA Procura Generale Procure del Distretto
8.3.2012	Protocollo d'intesa per lo svolgimento di analisi tossicologiche su sostanze stupefacenti e psicotrope	Università Federico II Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli
28.3.2012	Protocollo diretto ad assicurare maggiore rapidità ed effettività dell'azione dei Pubblici Ministeri nei casi in cui le indagini siano anche collegate a fatti da cui scaturisce un danno erariale	Procura regionale Corte dei Conti per la Campania
24.4.2012	Organizzazione e gestione delle udienze penali	Tribunale Ordine degli Avvocati Camera Penale Giunta distrettuale ANM
2.10.2012	Operatività del <i>T.I.A.P.</i> (Trattamento Informatico degli Atti Processuali)	Tribunale Ordine degli Avvocati Camera Penale
11.7.2013	Protocollo d'intesa in materia di indagini finalizzate alle misure di prevenzione patrimoniali	Procura Nazionale Antimafia Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli Procura Distrettuale Antimafia Procure del Distretto
13.11.2013	Accertamento dell'età dei minori non accompagnati del Comune di Napoli nell'ambito di procedimenti civili e penali	Procura Generale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli Centro Giustizia Minorile A.O.R.N. Santobono Pausillipon FF.OO.
26.2.2015	Protocollo S.I.C.P.	Tribunale
9.4.2015	Protocollo relativo ai casi di concorso nel reato di persone maggiorenni e minorenni ed ai reati commessi in danno di minori	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli Procure del Distretto
13.5.2015	<i>Memorandum</i> relativo alle reciproche comunicazioni ai fini del più proficuo svolgimento delle procedure concorsuali e delle connesse attività d'indagine penale	Tribunale
19.5.2015	Accordo preliminare sul rapporto tra l'indagine penale conseguente ad un incidente che interessi l'aviazione civile e l'inchiesta di sicurezza espletata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV)	Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo
10.7.2015	Protocollo sull'istituzione dell'Albo dei custodi	Tribunale

	giudiziari	
28.9.2015	Protocollo per la semplificazione della gestione dei flussi informativi documentali nella trattazione degli Affari Civili e allegato Regolamento tecnico	Tribunale
29.10.2015	Protocollo per lo scambio di informazioni a seguito delle procedure di collaborazione volontaria cd. “ <i>voluntary disclosure</i> ”	Agenzia delle Entrate
06.11.2015	Protocollo per l’adozione del modulo CONSOLLE-applicativo GIADA per l’assegnazione automatica dei processi a citazione diretta	Tribunale
15.12.2015	Protocollo investigativo in materia di combustione illecita di rifiuti	FF.OO.
23.12.2015	Protocollo per la migliore gestione delle richieste di amministrazione di sostegno	Comune di Napoli
6.2.2017	Linee guida ANAC – protocollo in materia di scambio di informazioni	ANAC Procura Generale Procure del Distretto
31.5.2017	Protocollo in materia di frodi assicurative	Società assicuratrici
29.6.2017	Accordo preliminare relativo a rapporti tra l’indagine penale conseguente ad un incidente marittimo o ferroviario e l’inchiesta di sicurezza espletata dagli investigatori della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime (Digifema)	Ministero Infrastrutture e Trasporti
12.2.2018	Protocollo tecnico per l’impiego del sistema “ <i>MOBILE ANGEL</i> ” a tutela delle vittime di delitti violenti	Arma dei Carabinieri
5.4.2018	Comunicazioni di segnalazioni di operazioni sospette nell’ambito di indagini per riciclaggio, autoriciclaggio, connessi reati presupposto e per reati con finalità di terrorismo	Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia
17.4.2018	Protocollo d’intesa ai sensi dell’art. 166–bis disp. att. c.p.p.	Procura Generale Procure del Distretto
27.6.2018	Protocollo sulla disciplina delle demolizioni di opere abusive	Procura Generale
17.7.2018	Protocollo sulle attività di indagine relativa a delitti riconducibili all’azione di bande giovanili violente	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli
13.11.2018	Protocollo d’intesa in tema di Avocazione delle Indagini Preliminari	Procura Generale
19.11.2018	Protocollo d’intesa a tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a limitazione o privazione della libertà personale	Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
10.12.2018	Protocollo con <i>Vademecum</i> sulla “Sospensione del Procedimento con Messa alla prova” (legge 28 aprile 2014, n. 67)	Tribunale U.I.E.P.E. per la Campania Ordine degli Avvocati Camera Penale
3.1.2019	Protocollo d’intesa per lo studio e l’analisi delle politiche di innovazione organizzativa e tecnologica del Tribunale di Napoli e della Procura della	Tribunale

	Repubblica di Napoli, nonché per la propulsione e gestione dei nuovi moduli di informatizzazione del processo penale telematico	
20.2.2019	Protocollo d'intesa per la gestione dei beni posti sotto sequestro	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
14.5.2019	Accordo di collaborazione per l'accesso ai registri dei procedimenti civili di rispettiva competenza	Tribunale Tribunale per i Minorenni Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli
19.5.2019	Accordo per lo scambio di informazioni e accertamenti tecnici non ripetibili	Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (A.N.S.V.)
21.5.2019	Accordo di collaborazione relativo all'eventuale incidenza dei rifiuti, presenti in discariche abusive o dismesse ubicate nel quartiere di Pianura (Napoli) e nel comune di Pozzuoli, sulla salute della popolazione ivi residente	Istituto Superiore di Sanità
22.7.2019	Protocollo d'intesa in materia di finanziamenti delle demolizioni giudiziali degli immobili abusivi nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio	Procura Generale Procura della Repubblica di Nola Procura della Repubblica di Torre Annunziata
17.9.2019	Protocollo d'intesa sull'operatività del sistema <i>TIAP-Document@</i> per la gestione delle richieste di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari	Tribunale
30.10.2019	Protocollo d'intesa per lo sviluppo di iniziative in materia di beni e attività culturali	Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio – Dipartimento di Architettura, Federico II
28.11.2019	Accordo di Cooperazione per iniziative poste in essere ai fini della diffusione della cultura della legalità e il contrasto ai fenomeni criminali	Dipartimento Scienze Politiche - Federico II
13.12.2019	Protocollo d'intesa per la promozione di progetti di lavoro di pubblica utilità	Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Campania
14.1.2020	Protocollo d'intesa per lo sviluppo di attività di volontariato	Associazione Nazionale Finanziari d'Italia
18.2.2020	Convenzione relativa al distacco funzionale di personale militare della Capitaneria di porto di Napoli presso la Procura della Repubblica	Direzione Marittima della Campania
19.2.2020	Protocollo d'intesa per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Napoli	Tribunale Ordine degli Avvocati Ordini professionali
30.3.2020	Protocollo d'intesa sulla trasmissione mediante strumenti telematici della documentazione relativa alle attività urgenti dell'ufficio giudicante e dell'ufficio requirente	Tribunale

30.3.2020	Protocollo d'intesa sull'operatività del sistema TIAP-Document@ per la gestione delle intercettazioni e su altre modalità di trasmissione telematica dei relativi esiti	Tribunale
19.5.2020	Protocollo d'intesa per gli accertamenti medico legali sui cadaveri	Asl Napoli 2 Nord
1°.10.2020	Protocollo d'intesa per <i>“la gestione dell'archivio digitale informatico delle intercettazioni e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti indicati dall'art. 89-bis, comma 3, c.p.p., delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”</i>	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli
26.11.2020	Protocollo d'intesa avente ad oggetto l' <i>“Ottimizzazione e potenziamento degli spazi della Procura e del Tribunale di Napoli”</i>	Ministero della Giustizia Comune di Napoli Agenzia del Demanio Ufficio Centrale archivi notarili Corte di Appello Procura Generale presso la Corte di Appello Tribunale Tribunale di Sorveglianza
23.12.2020	Protocollo d'intesa per la gestione in <i>T.I.A.P.</i> delle procedure di cui agli artt. 408 e 415 c.p.p.	Tribunale
5.2.2021	Protocollo d'intesa per la trattazione delle procedure relative agli incidenti di esecuzione	Tribunale
17.2.2021	Convenzione quadro con l'Università degli Studi Federico II per le analisi economiche, statistiche e di innovazione organizzativa degli uffici e le attività di comunicazione istituzionale	Università Federico II Corte di Appello Procura Generale Tribunale Tribunale di Sorveglianza

Indice delle direttive generali da considerarsi efficaci

Data	Oggetto	Firmatari
18.1.2010	Direttive generali ai Sostituti Procuratori in caso di sequestro di veicoli per iniziativa della polizia giudiziaria	P.A. Coord. UNR P.A. Coord. VII Sez.
16.11.2017	Modalità di redazione delle comunicazioni delle notizie di reato e delle annotazioni di polizia giudiziaria	Procuratore
19.12.2017	Diffusione e pubblicazione di immagini di persone tratte in arresto o sottoposte a fermo di polizia giudiziaria	Procuratore
17.7.2018	Attività di indagine relativa a delitti riconducibili all'azione di bande giovanili violente	Procuratore Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli
28.8.2018	Individuazione di persona e garanzie difensive	Procuratore
31.8.2018	Inserimento al CED Interforze di cui all'art. 8 legge 121/1981 di dati e informazioni contenuti in atti coperti da segreto investigativo	Procuratore
11.6.2018	Autorizzazione ai colloqui investigativi previsti dall'art. 18-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975	Procuratore
10.12.2018	Disposizioni in materia di tracciabilità degli interventi sui server ubicati presso la Procura della Repubblica	Procuratore P.A. delegato
11.1.2019	Disposizioni integrative alla direttiva 5/2018 in materia di tracciabilità sui server ubicati presso la Procura della Repubblica	Procuratore P.A. delegato
20.2.2019	Direttive per i servizi di polizia giudiziaria relative all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di operazioni sotto copertura e nuova causa di non punibilità di cui alla legge n. 3/2019	Procuratore
13.6.2019	Tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona arrestata in flagranza di un reato	Procuratore
15.7.2019	Criteri generali di applicazione dell'istituto della collaborazione con la giustizia	Procuratore
29.7.2019	Direttive per l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere	Procuratore
21.2.2020	Reati commessi con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità (art. 640-ter cod. pen.)	Procuratore
14.9.2020	Riforma della disciplina legale delle intercettazioni – Disposizioni operative per la polizia giudiziaria	Procuratore
26.11.2020	Atti di polizia giudiziaria ed individuazione degli ufficiali ed agenti da citare quali testimoni nel dibattimento di primo grado	Procuratore
30.11.2020	Direttive per il deposito delle notizie di reato in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere	Procuratore
15.12.2020	Direttive per l'attività di assunzione di informazioni ex art. 362, comma 1-ter, c.p.p., in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere	Procuratore

21.12.2020	Valorizzazione investigativa delle informazioni contenute nelle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette di cui al d.lgs n. 231/2007 e successive modificazioni	Procuratore
8.3.2021	Nuove direttive in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere	Procuratore

Atti e documenti della procedura di adozione del progetto organizzativo allegati

- 1) nota del Presidente del Tribunale del 9 marzo 2021, di richiesta di trasmissione di eventuali elementi di valutazione relativi al Documento Generale di Organizzazione del Tribunale;
- 2) nota del Procuratore della Repubblica del 15 marzo 2021, di trasmissione di elementi di valutazione relativi al Documento Generale di Organizzazione del Tribunale;
- 3) verbale dell'assemblea generale dei Magistrati dell'Ufficio svoltasi in data 7 e 9 aprile 2021;
- 4) verbale della riunione del *Comitato Consultivo per i problemi dell'Organizzazione* del 20 gennaio 2021;
- 5) verbale della riunione del *Comitato Consultivo per i problemi dell'Organizzazione* del 25 gennaio 2021;
- 6) verbale della riunione del *Comitato Consultivo per i problemi dell'Organizzazione* del 17 marzo 2021;
- 7) verbali delle riunioni di sezione dei Magistrati dell'Ufficio;
- 8) nota del Presidente della Camera Penale di Napoli del 1° aprile 2021;
- 9) osservazioni formulate con riferimento allo schema di progetto organizzativo comunicato ai Magistrati dell'Ufficio all'esito dell'assemblea generale dei Magistrati dell'Ufficio;
- 10) provvedimento del Procuratore della Repubblica del 3 maggio 2021 che dà atto delle osservazioni proposte;
- 11) note di comunicazione del progetto organizzativo.

Indice

§ 1 Le ragioni e i principi della revisione del progetto organizzativo	2
§ 2 Il principio di leale collaborazione e l'organizzazione delle funzioni di direzione e coordinamento	10
§ 3 L'analisi dei flussi.....	24
§ 4 Il principio di specializzazione del lavoro giudiziario: le Sezioni e i Gruppi di Lavoro Intersezionali.....	66
§ 5 Il Servizio di Cooperazione internazionale.....	81
§ 6 La mobilità interna dei Magistrati.....	83
§ 7 La Direzione distrettuale antimafia	86
§ 8 Il ruolo della Magistratura onoraria e l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica	97
§ 9 I servizi ordinari “esterno” e “detenuti”	101
§ 10 L'iscrizione delle notizie di reato.....	104
§ 11 Criteri e modalità generali di iscrizione delle notizie di reato.....	108
§ 12 Criteri di assegnazione dei procedimenti	116
§ 13 Effettività della direzione e del coordinamento delle indagini. Efficienza e trasparenza della gestione delle risorse	123
§ 14 Intercettazioni delle comunicazioni	128
§ 15 Criteri generali di nomina dei consulenti tecnici e degli interpreti e di liquidazione dei relativi compensi.....	141
§ 16 Innovazione dei processi di lavoro e gestione digitale del fascicolo delle indagini preliminari	149
§ 17 Ragionevole durata del processo e criteri di priorità.....	156
§ 18 I procedimenti ex art. 11 c.p.p.	161
§ 19 Il Servizio di Definizione degli Affari Semplici (S.D.A.S.).....	164
§ 20 Le attività collegate all'esercizio dei poteri di avocazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello	166
§ 21 Criteri generali di archiviazione del procedimento per speciale tenuità del fatto e deflazione del dibattimento.....	171
§ 22 Il dibattimento e le impugnazioni.....	172
§ 23 L'organizzazione dei turni di servizio ordinari dell'Ufficio.....	180
§ 24 Le modalità di documentazione delle riunioni e di conservazione e comunicazione degli atti	182
§ 25 L'organizzazione dei servizi amministrativi	183
§ 26 Il bilancio sociale.....	188
§ 27 Informazione al pubblico e accesso civico	191
§ 28 I rapporti con gli organi di informazione	192

<i>§ 29 Disposizioni finali</i>	201
<i>Ordini di servizio e circolari richiamati nel testo ovvero comunque da considerarsi efficaci</i>	202
<i>Indice dei protocolli investigativi e di intesa con Autorità</i>	206
<i>titolari di attribuzioni concorrenti da considerarsi efficaci</i>	206
<i>Indice delle direttive generali da considerarsi efficaci</i>	210
<i>Atti e documenti della procedura di adozione del progetto organizzativo allegati</i>	212